

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

ANALISI DEL CONTENZIOSO STATO/REGIONI

ANNI 2011-2015 (I trimestre)

I TOMO
(ANNI 2011 E 2012)

a cura di

Maria Fierro
Riccardo Nevola
Danilo Diaco

aprile 2015

Maria Fierro ha coordinato il lavoro e analizzato il 2012; Riccardo Nevola ha curato l'introduzione, il 2011 e l'aggiornamento relativo al 2013, al 2014 ed al primo trimestre 2015; Danilo Diaco ha esaminato il 2013.

INDICE

INTRODUZIONE	9
---------------------	----------

I TOMO

ANNO 2011

<i>I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome</i>	15
– Analisi quantitativa	17
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, titoletti e massime	19
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titoletti e massime	31
– Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo	55
– Elenco delle leggi statali impugnate	63
<i>II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato</i>	65
– Analisi quantitativa complessiva e per ente	67
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	73
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	153

ANNO 2012

<i>I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome</i>	191
– Analisi quantitativa	193
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, titoletti e massime	195
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titoletti e massime	225
– Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo	311
– Elenco delle leggi statali impugnate	335
<i>II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato</i>	343
– Analisi quantitativa complessiva e per ente	345
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	353

– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	431
--	-----

II TOMO

ANNO 2013

I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome 461

– Analisi quantitativa	463
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, titoletti e massime	465
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titoletti e massime	485
– Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo	529
– Elenco delle leggi statali impugnate	543

II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato 547

– Analisi quantitativa complessiva e per ente	549
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	557
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	713

ANNO 2014

I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome 763

– Analisi quantitativa	765
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, titoletti e massime	767
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titoletti e massime	791
– Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo	871
– Elenco delle leggi statali impugnate	893

II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato 897

– Analisi quantitativa complessiva e per ente	899
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titoletti e massime	905

– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime	989
---	------------

ANNO 2015 (I trimestre)

I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome **1015**

– Analisi quantitativa	1017
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titolo e massime	1019
– Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo	1025
– Elenco delle leggi statali impugnate	1029

II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato **1031**

– Analisi quantitativa complessiva e per ente	1033
– Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime	1037
– Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime	1047

Introduzione

Nel presente quaderno è analizzato il contenzioso tra Stato, Regioni e Province autonome in sede di giudizio di legittimità costituzionale in via principale nel quadriennio 2011-2014 e nel primo trimestre del corrente anno.

Nel 2011 le pronunce relative al giudizio principale sono state 91, mentre quelle rese nel giudizio incidentale sono state 196. Nel 2012 e nel 2013 il processo di intensificazione dei conflitti legislativi, innescato dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, è culminato nel “sorpasso” del giudizio principale sul giudizio incidentale. Infatti, nel 2012 il primo ha fatto registrare 150 decisioni rispetto alle 141 del secondo e nell’anno seguente le 149 decisioni nel giudizio in via d’azione hanno sopravanzato le 145 del giudizio in via d’eccezione. Il 2014 ha segnato un’inversione di rotta perché il dato del giudizio principale si è attestato di nuovo alla quota di 91 pronunce, già raggiunta all’inizio del quadriennio, mentre le decisioni che hanno riguardato gli incidenti di costituzionalità sono cresciute fino a toccare la soglia dei 171 provvedimenti (comunque inferiori alle 196 decisioni del 2011, massimo picco del periodo in esame). L’interpretazione dei dati relativi al 2014, in termini di controtendenza rispetto alle dinamiche successive allo spartiacque della revisione costituzionale del 2001, è tuttavia prematura e necessita di future conferme, perché il cospicuo decremento del giudizio principale rispetto agli anni immediatamente precedenti potrebbe essere derivato, almeno in parte, da alcune peculiari contingenze. Il riferimento è, innanzitutto, all’accumularsi di numerose impugnative regionali e provinciali avverso le ricorrenti e complesse manovre di finanza pubblica tese a fronteggiare l’attuale stato di crisi economica. Il dispiegamento di un simile contenzioso ha alimentato, nel contempo, intense trattative per una definizione transattiva, in sede politica, di questioni ancora pendenti; in taluni casi, i contatti intercorsi tra le parti e la progressiva evoluzione o stratificazione della legislazione impugnata hanno indotto la Corte ad adottare provvedimenti espressi di rinvio a nuovo ruolo delle cause (1 ordinanza nel 2012 e 2 nel 2014). Infine, anche l’eccezionale e ravvicinato avvicendamento di tre presidenze alla guida del Collegio nell’ultimo anno ha contribuito ad uno slittamento dei ruoli delle controversie. Quel che è certo é che le decisioni del 2014, al pari di quelle degli altri anni presi in considerazione, restano tendenzialmente caratterizzate da una spiccata articolazione e dalla costante ricchezza di contenuti, come è confermato dal fatto che a 91 provvedimenti hanno corrisposto ben 185 capi di dispositivo (non molto lontani dai 230 dispositivi delle 171 pronunce rese in sede incidentale).

In generale, l’innegabile crescita quantitativa del giudizio in via d’azione, che è persino arrivato a sopravanzare le altre tipologie di processo costituzionale, ivi compreso il giudizio incidentale che aveva tradizionalmente rappresentato la fetta più cospicua del contenzioso costituzionale, rappresenta una novità assoluta. L’esplosione della conflittualità tra Stato, Regioni e Province autonome all’indomani della riforma del Titolo V ha, dunque, finito per determinare un cambiamento nella composizione quantitativa della produzione giurisprudenziale della Corte.

Per quanto riguarda le decisioni rese su ricorsi regionali o provinciali avverso leggi statali, si è registrato un andamento altalenante: 16 pronunce nel 2011, 57 nel 2013, 27 nel 2013 e 28 nel 2014. Tuttavia, è significativa la circostanza che siano rimasti sostanzialmente

costanti i dati percentuali relativi al rapporto tra dispositivi di merito e dispositivi processuali, nonché all'incidenza delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale e di non fondatezza. Con riferimento al primo aspetto, è da notare che i dispositivi di merito hanno sempre superato il 65% del totale (73% nel 2011, 74% nel 2012, 76% nel 2013 e 66% nel 2014), mentre quelli processuali non hanno mai superato la soglia di un terzo del dato complessivo (rispettivamente, 27%, 26%, 24% e 33%). Con riferimento al secondo aspetto, si osserva che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non hanno mai rappresentato più di un quinto del totale (19%, 20%, 19% e 13%) e le dichiarazioni di non fondatezza hanno superato costantemente la soglia del 50% (55%, 54%, 57% e 53%).

Andamenti parzialmente differenti hanno caratterizzato le decisioni pronunciate su ricorsi statali avverso leggi regionali e provinciali. Infatti, il numero assoluto delle decisioni ha segnato un incremento costante nei primi tre anni del periodo di riferimento, passando dalle 75 pronunce del 2011, alle 90 del 2012 ed alle 127 del 2013; il 2014 ha, invece, fatto registrare un brusco calo fino a 63 pronunce. Come già osservato in relazione alle impugnative regionali e provinciali di leggi statali, anche per i ricorsi statali avverso leggi regionali e provinciali si può notare come i dispositivi di merito abbiano sempre raggiunto o oltrepassato la soglia del 65% (rispettivamente, 71%, 70%, 78% e 65%), relegando quelli processuali ad un livello oscillante tra il 35% del 2014 ed il 21% del 2013 (mentre nel 2011 e nel 2012 era stato toccato il livello del 29%). Di segno inverso è il rapporto tra declaratorie di illegittimità costituzionale e di non fondatezza, poiché la Corte, quando ha potuto esaminare nel merito le questioni, ha prevalentemente sanzionato come illegittime le censurate previsioni legislative regionali e provinciali. In particolare, è da sottolineare un andamento ascendente delle dichiarazioni di incostituzionalità che sono passate dal 50% del 2011, al 55% del 2012 e al 62% del 2013, per poi ripiegare sul 51% del 2014, mentre le non fondatezze hanno sempre rappresentato una fetta largamente minoritaria (20%, 15%, 16% e 13%).

Per quanto concerne il contenuto degli atti legislativi sottoposti a scrutinio di costituzionalità, uno spunto di rilievo è offerto dalla circostanza che le Regioni e le Province autonome hanno costantemente indirizzato i propri ricorsi nei confronti delle leggi finanziarie e di stabilità annualmente adottate dallo Stato (leggi nn. 191 del 2009, 183 del 2011, 228 del 2012) e dei diversi provvedimenti d'urgenza (d.l. nn. 78 del 2010, 70 del 2011, 98 del 2011, 138 del 2011, 201 del 2011, 1 del 2012, 5 del 2012, 83 del 2012, 95 del 2012) con cui il legislatore nazionale ha cercato di fronteggiare la perdurante crisi economico-finanziaria. Le impugnative regionali e provinciali sono state altresì sollecitate da talune riforme di grande impatto sull'intero sistema delle autonomie territoriali, in materia di energia (d.lgs. n. 31 del 2010, d.l. n. 105 del 2010), di finanza e funzionamento degli enti territoriali (d.l. n. 174 del 2012), di attuazione del principio del pareggio di bilancio (legge n. 243 del 2012) e, soprattutto, di federalismo fiscale (d.lgs. nn. 23 del 2011, 88 del 2011, 118 del 2011, 149 del 2011, 61 del 2012).

Le relativamente esigue dichiarazioni di illegittimità costituzionale di fonti statali hanno riguardato in prevalenza atti legislativi incidenti sull'ambito della finanza regionale e norme non rispettose del principio di leale collaborazione, che, con specifico riferimento agli istituti dell'attrazione in sussidiarietà, del potere sostitutivo statale e delle intese, conforma il rapporto tra tutti gli enti costitutivi della Repubblica. Più sporadici sono risultati i casi in cui

la Corte ha imputato allo Stato la lesione di competenze legislative residuali, concorrenti e primarie di Regioni e Province autonome e la violazione di parametri estranei al riparto di competenza: a tale ultimo riguardo, meritano una specifica menzione la sentenza n. 22 del 2012, che ha censurato l'utilizzo improprio del potere del Parlamento di conversione dei decreti-legge in relazione alla disciplina degli eventi calamitosi, la sentenza n. 220 del 2013, che ha rilevato l'incompatibilità della decretazione d'urgenza con una radicale riforma del sistema delle autonomie locali, e la sentenza n. 39 del 2014 che ha sanzionato l'attribuzione alla Corte dei conti di un sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, inconciliabile con quello effettuato dalla Corte costituzionale.

Le ben più numerose dichiarazioni di non fondatezza di questioni aventi ad oggetto leggi statali sono state, in genere, motivate con il riconoscimento della sussistenza di un titolo competenziale tale da legittimare lo Stato a dettare la disciplina impugnata da Regioni e Province autonome. In particolare, la Corte ha spesso riscontrato il legittimo esercizio di una competenza legislativa statale esclusiva: fatta eccezione per la materia dell'ordinamento civile, la maggior parte dei casi ha riguardato le c.d. competenze finalistiche e trasversali, quali la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, per loro intrinseca natura suscettibili di determinare legittime compressioni della sfera di autonomia regionale. Un'ulteriore frequente ragione giustificativa delle scelte del legislatore statale è stata riscontrata nell'altrettanto legittima posizione di principi fondamentali in materie di competenza concorrente, fra le quali spicca, coerentemente con la natura delle fonti più investite dai ricorsi, il coordinamento della finanza pubblica. Un significativo gruppo di decisioni ha poi accertato il rispetto delle esigenze imposte, da un lato, dal principio di leale collaborazione (anche in fattispecie interessate da poteri sostitutivi statali e attrazione in sussidiarietà) e, dall'altro, dalla particolare posizione costituzionale degli enti ad autonomia differenziata, che il legislatore nazionale ha tenuto in considerazione attraverso la previsione di apposite clausole di salvaguardia per il loro coinvolgimento in complesse manovre finanziarie (come nel caso dei provvedimenti di contrasto alla crisi) o di riforma (come il federalismo fiscale). Piuttosto contenuto è stato il numero di pronunce che hanno escluso la lesione di parametri extracompetenziali, anche in conseguenza della rigorosa giurisprudenza che presidia l'ammissibilità di censure regionali e provinciali costruite su principi e disposizioni estranei al riparto di attribuzioni.

In relazione alle decisioni che hanno avuto ad oggetto leggi regionali e provinciali, è opportuno premettere che la Corte è stata chiamata a pronunciarsi non solo su provvedimenti di ampio respiro, come le finanziarie regionali e atti di portata ordinamentale, ma anche su leggi dal contenuto più puntuale ed in tutti i campi in cui i legislatori territoriali possono dettare norme.

Le numerose declaratorie di incostituzionalità hanno, innanzitutto, accertato la violazione di competenze legislative esclusive dello Stato, in particolare nelle già richiamate materie finalistiche e trasversali, in riferimento a leggi regionali e provinciali attinenti, tra l'altro, agli ambiti dell'energia, del commercio, degli appalti pubblici, della caccia, dei rifiuti e del paesaggio. Tra le materie non finalistiche, hanno assunto un particolare risalto l'ordinamento civile e il sistema tributario dello Stato, la cui riscontrata invasione ha determinato l'illegittimità costituzionale di leggi regionali riguardanti, rispettivamente,

l'impiego pubblico e misure di carattere fiscale. Un nutrito gruppo di decisioni ha poi addebitato ai legislatori territoriali la violazione dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, relativamente a leggi sul pubblico impiego (in particolare, sulla stabilizzazione di lavoratori precari), sulla sanità pubblica e la connessa spesa. Altre cause di incostituzionalità sono state individuate nel contrasto con principi statali in altre materie di competenza concorrente (quali le professioni, il governo del territorio, la protezione civile, la tutela della salute e l'energia), con la normativa comunitaria posta dai trattati o da atti normativi derivati e con parametri non competenziali. Relativamente a questi ultimi, è stata sovente censurata la violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego, in sé o in combinato disposto con i principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione; non di rado la Corte ha stigmatizzato l'irragionevolezza della norma impugnata dallo Stato. Nel 2012, nel 2013 e nel 2014 si è, inoltre, registrato un incremento delle sentenze che hanno appurato la violazione dei principi costituzionali in materia di bilancio (copertura delle spese, equilibrio tendenziale, pareggio e unità, divieto di indebitamento).

Le più contenute dichiarazioni di non fondatezza di questioni aventi ad oggetto leggi regionali e provinciali hanno di volta in volta negato la lesione di competenze statali esclusive (tra l'altro, in materia di trattamento dello straniero), delle regole costituzionali in materia di bilancio, di principi fondamentali statali in materie di competenza concorrente, di parametri estranei al riparto di competenze ovvero il contrasto con norme comunitarie.

Qualche considerazione deve essere spesa per il dato comunque non trascurabile dei dispositivi aventi natura processuale (inammissibilità, estinzione, cessazione della materia del contendere), mediamente attestatisi nel quadriennio al di sopra del 25% del totale.

L'inammissibilità (in taluni casi manifesta) viene pronunciata quando la questione non può essere esaminata nel merito per un vizio del ricorso (ad esempio, il difetto di motivazione delle censure; la carente individuazione delle norme impuginate e dei parametri, anche interposti, del giudizio; la mancanza di corrispondenza tra le norme o i parametri indicati dalla delibera che autorizza il ricorso e quelli contenuti nel ricorso stesso).

Relativamente alle pronunce avverso leggi statali, il dato delle inammissibilità ha avuto un andamento crescente (18% nel 2011, 16% nel 2012, 20% nel 2013 e 27% nel 2014); più altalenante la dinamica relativa alle inammissibilità di questioni aventi ad oggetto leggi regionali e provinciali (rispettivamente, 10%, 7%, 15% e 12%).

L'estinzione del processo è un esito che discende dal carattere dispositivo del giudizio in via principale che – in quanto giudizio di parti, libere di definire politicamente il conflitto legislativo – può essere, in particolare, condizionato dalla scelta dell'ente ricorrente di rinunciare all'impugnazione. L'estinzione consegue alla formale accettazione della rinuncia da parte dell'ente convenuto ovvero, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, alla sola rinuncia al ricorso. Prevalentemente, la rinuncia è stata determinata da una sopravvenienza normativa con cui la Regione si è adeguata ai rilievi formulati dal Governo in sede di ricorso. Peraltro, in taluni casi non è risultata indicata la causa della rinuncia.

Nell'ambito dei giudizi avverso leggi statali, le dichiarazioni di estinzione hanno rappresentato il 5% nel 2011, il 4% nel 2012, l'1% nel 2013 e lo 0,65% nel 2014; percentuali

più significative hanno riguardato i giudizi avverso leggi regionali e provinciali (rispettivamente, 9%, 9%, 3% e 14%).

La cessazione della materia del contendere è un esito processuale legato alla sopravvenienza di un evento (ad esempio, *jus superveniens* o sentenza di illegittimità costituzionale) che determina la carenza di interesse del ricorrente all'esame di una questione. Nella maggior parte dei casi, essa deriva dalla sopravvenuta abrogazione o modificazione, in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente, della norma impugnata, rimasta *medio tempore* inattuata. Una specifica ipotesi di cessazione ha riguardato fino al 2013 le impugnative delle delibere legislative della Regione siciliana ed ha palesato in modo particolare il già citato carattere dispositivo del giudizio principale: in proposito, si è verificata non di rado l'evenienza che, successivamente alla proposizione del ricorso del Commissario del Governo, l'impugnata delibera sia stata promulgata con omissione di tutte le parti censurate, con il conseguente venir meno dell'oggetto della questione. Questa peculiare fattispecie di cessazione è destinata a scomparire perché – a seguito dell'ordinanza n. 114 e della sentenza n. 255 del 2014 con cui la Corte ha sollevato innanzi a sé medesima ed accolto la questione della legittimità costituzionale della persistente specialità del meccanismo statutario di controllo delle leggi siciliane – queste ultime sono state assoggettate all'ordinario regime di controllo successivo delineato dall'art. 127 Cost. Pertanto, l'istituto della promulgazione parziale non avrà più modo di operare influenzando le sorti del giudizio di costituzionalità.

Sotto l'aspetto statistico, nei giudizi avverso leggi statali le dichiarazioni di cessazione della materia del contendere hanno raggiunto livelli piuttosto modesti (1% nel 2011, 6% nel 2012, 2% nel 2013 e 3% nel 2014). Più elevati sono stati i valori relativi ai giudizi avverso leggi regionali e provinciali (rispettivamente, 9%, 13%, 3% e 6%).

I dati, ancora esigui, relativi ai primi tre mesi del 2015 confermano molti dei riferiti andamenti.

Le 36 pronunce adottate in sede di giudizio incidentale hanno doppiato le 16 decisioni rese in sede di giudizio principale, confermando in tal modo l'inversione di tendenza già registrata nel 2014 in ordine al rispettivo peso delle due tipologie del giudizio di legittimità costituzionale degli atti legislativi. Tuttavia, adottando come metro di valutazione i capi di dispositivo, le decisioni sui conflitti legislativi continuano a presentare una maggiore articolazione di contenuto rispetto alle decisioni sugli incidenti di costituzionalità: infatti, alle 16 pronunce in via principale corrispondono 50 capi (con una media di 3,12 per pronuncia) che costituiscono un dato superiore ai 43 capi delle 36 decisioni in via incidentale (con una media di 1,19 per decisione).

Relativamente alle 5 pronunce che hanno definito ricorsi regionali o provinciali avverso leggi statali, il dato dei dispositivi di merito (il 61,29% del totale) si è attestato al livello più basso dal 2011. La correlativa crescita dei dispositivi processuali (38,71%), dovuta principalmente a reiterate dichiarazioni di cessazione della materia del contendere, evidenzia il favore delle parti per una risoluzione transattiva dei conflitti legislativi, anche quando questi ultimi hanno ad oggetto disposizioni statali.

Ciò che merita comunque una particolare sottolineatura è la circostanza che in nessun caso le questioni promosse dalle Regioni o dalle Province autonome hanno trovato accoglimento.

Le contestate disposizioni statali – ivi comprese quelle contenute in atti di significativo impatto sul sistema delle autonomie e riguardanti l’istituzione delle Città metropolitane, il riordino delle Province, le unioni e le fusioni di Comuni, il concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica e le sanzioni connesse all’inosservanza del patto di stabilità interno – hanno sempre superato indenni le proposte censure di incostituzionalità. Il dato delle dichiarazioni di non fondatezza (il 50% del totale) è sostanzialmente allineato ai valori degli anni precedenti.

Per quanto riguarda i giudizi promossi dallo Stato avverso leggi regionali o provinciali, le 12 pronunce del primo trimestre del 2015 confermano la maggiore propensione dello Stato a ricorrere alla giustizia costituzionale. Il dato dei dispositivi di merito (73,68%) è in linea con i valori del precedente quadriennio e si mantiene ben al di sopra della soglia minima del 65% raggiunta nel 2014. Analogamente, la quota del 26,32% toccata dai dispositivi processuali segna un livello omogeneo rispetto a quelli di tutto il periodo di riferimento. In ordine al segno delle decisioni, prosegue la tendenza caratterizzata dalla netta prevalenza delle declaratorie di illegittimità costituzionale delle leggi regionali impugnate dallo Stato (50%) rispetto alle valutazioni di non fondatezza (25%). Entrambi i valori, benché facciano registrare, rispettivamente, un minimo calo delle prime (un punto percentuale) ed il raddoppio delle seconde, sono sostanzialmente omogenei rispetto ai dati del più recente contenzioso costituzionale.

Dal punto di vista dei contenuti, le decisioni di merito hanno prevalentemente riproposto gli impianti motivazionali e i percorsi argomentativi già riscontrati nel quadriennio 2011-2014. E’ tuttavia degna di nota l’intervenuta caducazione di tre leggi abruzzesi approvate dal Consiglio regionale in regime di *prorogatio* per ritenuta violazione dei limiti costituzionali e statutari ai poteri di un organo elettivo scaduto.

I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome

- Analisi quantitativa
- Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, titoletti e massime
- Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titoletti e massime
- Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo
- Elenco delle leggi statali impugnate

Anno 2011

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

Analisi quantitativa

I giudizi che hanno deciso ricorsi avverso leggi statali sono stati complessivamente **16**.

Nell'ambito di tali giudizi sono stati adottati **55** capi di dispositivo, relativi a **61** dichiarazioni, così ripartiti:

- 12 capi di dispositivo con **12** dichiarazioni di illegittimità costituzionale (*sent. nn. 33, 79, 109, 112, 152, 165, 205, 232, 330*);
- 28 capi di dispositivo con **34** dichiarazioni di non fondatezza (*sent. nn. 33, 79, 112, 128, 152, 153, 165, 207, 208*);
- 10 capi di dispositivo con **11** dichiarazioni di inammissibilità (*sent. nn. 33, 79, 128, 205*);
- 1 capo di dispositivo con **1** dichiarazione di cessazione della materia del contendere (*sent. n. 153*);
- 4 capi di dispositivo con **3** dichiarazioni di estinzione del giudizio (*ord. nn. 22, 58, 342*).

Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale rappresentano il **19,67%** del totale; le non fondatezze il **55,73%**; le inammissibilità il **18,03%**; le cessazioni della materia del contendere l'**1,63%**; le estinzioni il **4,91%**.

Complessivamente i dispositivi di merito rappresentano il **72,73%**; i dispositivi processuali il **27,27%**.

Anno 2011

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale

Finanza regionale

- Recupero dei crediti d'imposta illegittimamente utilizzati con riserva all'erario dello Stato e definitiva acquisizione ad esso delle somme recuperate – Destinazione del gettito derivante dalla definizione agevolata di specifiche controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione a specifici fondi erariali per il finanziamento di missioni internazionali di pace – Autonomia finanziaria della Regione siciliana (Sent. n. 152)

Lesione della competenza legislativa regionale in materia concorrente

- Energia – Proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico – Competenza concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Sent. n. 205)

Lesione della competenza legislativa degli enti ad autonomia differenziata

- Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale – Competenza provinciale primaria e concorrente in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e di utilizzazione delle acque pubbliche (Sent. n. 109)
- Risorse geotermiche ad alta entalpia – Competenza provinciale primaria in materia di miniere (Sent. n. 112)

Attrazione in sussidiarietà

- Istituzione con d.P.C.m. di “zone a burocrazia zero” nel Meridione d'Italia – Difetto delle condizioni che giustificano l'attrazione in sussidiarietà allo Stato di funzioni amministrative in materie di competenza regionale (Sent. n. 232)

Potere sostitutivo statale

- Energia – Interventi urgenti e indifferibili di carattere strategico nazionale – Potere sostitutivo dei commissari straordinari del Governo – Contrasto con la disciplina costituzionale del potere sostitutivo statale (Sent. n. 165)

Leale collaborazione

- *Energia nucleare – Acquisizione del parere della Regione interessata (Sent. n. 33)*
- *Fondo per le infrastrutture portuali – Intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con le singole Regioni interessate (Sent. n. 79)*
- *Energia – Potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione o la Provincia autonoma, esercitabile in assenza di un'idonea articolazione procedurale a carattere paritario per il superamento concordato del dissenso (Sent. n. 165)*
- *Sanità pubblica – Revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica in difetto di un adeguato coinvolgimento delle Regioni (Sent. n. 330)*

SENTENZA N. 33

Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, rilasciata previa intesa con la Conferenza unificata – Mancata previsione dell'acquisizione del parere, seppur non vincolante, della Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, in ordine al rilascio dell'autorizzazione – Inadeguato coinvolgimento partecipativo della Regione interessata – Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 del d.lgs. n. 31 del 2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari. Il principio di leale collaborazione - il quale impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni in ambiti in cui ricorre un'ipotesi di «concorrenza di competenze» e che è stato rispettato nella fase anteriore della certificazione dei siti dalla previsione dell'intesa con la singola Regione interessata, nonché con la Conferenza unificata - rende necessario che, anche nella fase successiva del rilascio dell'autorizzazione unica, la Regione interessata sia adeguatamente coinvolta nel procedimento. A tal fine, meccanismo idoneo a bilanciare «le esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa e gli interessi locali puntualmente incisi, è costituito dal parere obbligatorio, seppur non vincolante, della Regione stessa. Attraverso tale consultazione mirata, la Regione è messa nelle condizioni di esprimere la propria definitiva posizione, distinta nella sua specificità da quelle che verranno assunte, in sede di Conferenza unificata, dagli altri enti territoriali».

...

SENTENZA N. 79

Opere pubbliche – Porti e aeroporti – Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture portuali per il finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale – Mancata previsione, in sede di ripartizione del fondo, della condizione del raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i piani generali di riparto delle risorse finanziarie allo scopo destinate, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti – Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti singoli porti.

Infatti, il suddetto Fondo si riferisce ad interventi che rientrano nella materia «porti e aeroporti civili», rimessa alla competenza legislativa concorrente dal terzo comma dell'art. 117 Cost.

...

SENTENZA N. 109

Ambiente – Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale – Possibilità di nominare, con d.P.C.m., commissari straordinari delegati dotati di ampi poteri con riferimento agli interventi da effettuare nel territorio nazionale – Attribuzione al Ministero dell'ambiente delle conseguenti attività di coordinamento e di verifica – Mancato rinvio, per l'applicazione della denunciata normativa al territorio della Provincia autonoma di Trento, alle procedure stabilite dagli artt. 33, 34 e 35 del d.p.r. n. 381 del 1974 – Violazione della competenza legislativa provinciale in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche nonché di utilizzazione delle acque pubbliche – Illegittimità costituzionale in parte qua – Estensione dell'efficacia della declaratoria di incostituzionalità anche alla Provincia autonoma di Bolzano – Assorbimento di ogni altro profilo.

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 8, primo comma, n. 13, 9, primo comma, n. 9, 14, terzo comma, e 16, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 1, 5, quarto comma, 8, 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, l'art. 17, commi 1, primo e secondo periodo, e 2, primo periodo, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, nella parte in cui non rinvia, per l'applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure definite dagli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974. Premesso che le attività di difesa del suolo (ivi compresa la prevenzione dei rischi da dissesto idrogeologico) rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale; e che, tuttavia, nella specie, sussiste anche una competenza primaria delle Province autonome, desumibile, in particolare, dagli artt. 8, primo comma, n. 13 e 9, primo comma, n. 9 dello statuto speciale, ove è contemplata una potestà legislativa provinciale primaria e concorrente, rispettivamente, in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e di utilizzazione delle acque pubbliche; la normativa impugnata - che prevede, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dall'entrata in vigore del d.l. n. 195 del 2009, la possibilità di nominare, con d.P.C.M., commissari straordinari delegati dotati di ampi poteri per gli interventi da effettuare nel territorio nazionale, e demanda le conseguenti attività di coordinamento e di verifica al Ministero dell'ambiente - si rivela lesiva della competenza provinciale poiché delinea, quale unico momento di coinvolgimento della Provincia ricorrente nella nomina dei commissari, l'obbligo di sentirne il Presidente. Tale momento non può certo considerarsi adeguato, sia perché circoscritto alla sola fase iniziale della nomina, sia perché limitato alla forma partecipativa più debole, cioè al parere, mentre nulla è stabilito, con riguardo al ruolo della Provincia autonoma, per le fasi e le determinazioni successive. La violazione del sistema

statutario del Trentino-Alto Adige scaturisce dal mancato rinvio alle procedure stabilite dagli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974 che ben definiscono, in materia di protezione civile, i rapporti tra lo Stato e le Province autonome in relazione al territorio di queste ultime, realizzando un equilibrato bilanciamento tra le rispettive competenze. Infatti, l'art. 33 prevede che la disciplina statale (legge n. 996 del 1970) si applica all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo non fronteggiabili, per la loro natura ed estensione, con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle Province e con l'impiego delle relative organizzazioni di uomini e di mezzi; l'art. 34 contempla l'intesa per la dichiarazione e per la nomina del commissario di cui all'art. 5 della legge n. 996; e l'art. 35 precisa che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e che l'applicazione della legge n. 996 non incide sulla competenza della Regione e delle Province né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti. La dichiarazione d'illegittimità costituzionale nei sensi predetti, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano. (Ogni altro profilo rimane assorbito).

...

SENTENZA N. 112

Miniere, cave e torbiere – Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche – Definizione delle risorse geotermiche di interesse nazionale quali patrimonio indisponibile dello Stato e delle risorse di interesse locale quali patrimonio indisponibile regionale – Omessa previsione che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non trova applicazione per la Provincia di Bolzano – Illegittimità costituzionale in parte qua – Estensione della pronuncia alla Provincia autonoma di Trento.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Poiché la Provincia di Bolzano è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di miniere e quindi di risorse geotermiche, e poiché le disposizioni dello statuto speciale concernono soltanto l'aspetto patrimoniale di tali risorse e non quello ambientale, ne consegue che la Provincia è tenuta ad osservare le norme concernenti le risorse geotermiche in quanto costituenti riforme economico-sociali per gli aspetti inerenti la gestione ed utilizzazione di tali risorse, mentre mantiene tutti i diritti per quanto concerne gli aspetti economici, di tal che spettano alla Provincia i canoni relativi ai permessi di ricerca ed alle concessioni delle risorse geotermiche. La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Trento, in base alla giurisprudenza della Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra.

...

SENTENZA N. 152

1) Imposte e tasse – Finanza regionale – Specifica disciplina volta al recupero dei crediti d'imposta illegittimamente utilizzati con riserva all'erario dello Stato e definitiva acquisizione ad esso delle somme recuperate – Lesione dell'autonomia finanziaria garantita dalle norme statutarie – Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), nella parte in cui stabilisce che le entrate derivanti dal recupero dei crediti d'imposta «sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario», anche con riferimento a crediti d'imposta inerenti a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana. Il credito di imposta, stabilito dal legislatore statale in relazione a propri tributi, rientra fra le agevolazioni fiscali ed è effettuato attraverso la compensazione dello stesso con altre somme dovute a titolo di imposte, tasse, tributi o contributi erariali, in linea con quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La sua previsione in ordine a tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale incide anche sulla Regione siciliana, in base al principio stabilito dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo il quale spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. La Regione, infatti, proprio in base al richiamato principio, deve sopportare il costo del credito d'imposta, sia pure limitatamente all'importo di cui godono i contribuenti residenti nel suo territorio. In tale caso, ove si tratti di crediti d'imposta illegittimamente impiegati, di cui la norma in esame intende agevolare il recupero, è alla Regione siciliana - alla quale l'Agenzia delle entrate deve trasmettere i dati inerenti ai crediti d'imposta relativi a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi sul territorio regionale - che spetta, non solo provvedere al detto recupero, ma anche acquisire il gettito da esso derivante, posto che tale gettito, lungi dal costituire frutto di una nuova entrata tributaria erariale, non è altro che l'equivalente del gettito del tributo previsto (al di fuori dei casi nei quali è concesso il credito d'imposta), che compete alla Regione sulla base e nei limiti dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

2) Imposte e tasse – Finanza regionale – Destinazione del gettito derivante dalla definizione agevolata di specifiche controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione a specifici fondi erariali per il finanziamento di missioni internazionali di pace – Violazione del principio statuario che riserva alla regione siciliana i tributi erariali riscossi nel territorio regionale – Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), nella parte in cui stabilisce che «le maggiori entrate derivanti dal presente comma» «affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace» anche con riferimento a controversie

inerenti a tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana. La previsione denunciata ha ad oggetto proprio quelle controversie, espressamente qualificate come tributarie, che scaturiscono da contestazioni inerenti alla riscossione dei tributi erariali, anche di quelli che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale siciliano. Si tratta, pertanto, di controversie che trovano il loro presupposto nell'esistenza di un rapporto tributario e la cui definizione delinea una agevolazione in ordine a tributi preesistenti. La previsione di una simile agevolazione fiscale, con riferimento ai tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano, incide, pertanto, inevitabilmente sulle finanze regionali siciliane che ne subiscono le conseguenze proprio in base al principio stabilito dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo il quale spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. Pertanto, la previsione della esclusiva destinazione a fondi erariali del gettito derivante dalla definizione agevolata di tali controversie inerenti alla contestazione di tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale si pone in contrasto con il principio di cui all'art. 2 delle norme di attuazione, non potendo peraltro neppure ritenersi che le entrate derivanti dalla richiamata definizione agevolata delle controversie tributarie siano "entrate nuove".

...

SENTENZA N. 165

1) Energia – Misure urgenti in materia di energia – Attribuzione ai commissari straordinari del Governo del potere sostitutivo riguardante gli interventi urgenti e indifferibili che rivestano carattere strategico nazionale, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche (Regioni ed enti locali) che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi occorrenti all'autorizzazione ed effettiva realizzazione degli interventi stessi – Omessa previsione dei presupposti sostanziali e delle procedure richieste per l'esercizio del potere sostitutivo statale – Conseguente violazione della previsione costituzionale concernente il potere sostitutivo dello stato – Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento degli ulteriori profili.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, il quale prevede il potere sostitutivo del commissario del Governo, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche - Regioni ed enti locali - che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi. Nel caso di specie, la norma censurata non contempla né i presupposti sostanziali richiesti dall'art. 120 Cost., né le procedure previste - sulla base del rinvio contenuto nella norma costituzionale - dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003. Anzitutto, è stato attribuito un potere sostitutivo direttamente ad un organo amministrativo, mentre invece la norma costituzionale prevede che sia il Governo ad esercitare tale potere, sia pure nominando, non in via generale e preventiva, ma per il caso specifico, un commissario. Inoltre il potere sostitutivo è esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorrano le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 120 Cost. e senza

alcuna limitazione procedurale, che consenta all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti - per la cui mancanza viene prevista l'attivazione, da parte del commissario, del suddetto potere - ed evitare così di essere sostituito. La norma censurata prevede, inoltre, che il commissario possa ridurre, fino alla metà, i termini previsti dalla legge. Tale potere di riduzione è del tutto in contrasto sia con la norma costituzionale citata, sia con l'art. 8 della legge n. 131 del 2003, poiché restringe ancor di più, in modo indebito e discrezionale, l'autonomia degli enti, la quale deve essere invece tutelata dalla certezza dei termini, che non possono che essere quelli fissati dalla legge. Va infine escluso che il potere sostitutivo possa essere previsto nei casi in cui vi sia uno spostamento di competenze amministrative, a seguito di attrazione in sussidiarietà, dovendosi ritenere che la leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non possa essere sostituita, puramente e semplicemente, da un atto unilaterale dello Stato.

2) Energia – Misure urgenti in materia di energia – Potere sostitutivo del governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata» – Omessa previsione di idonea articolazione procedurale a carattere paritario tra Stato e Regione per il superamento concordato del dissenso nell'ipotesi di attrazione in sussidiarietà di materie rientranti nella competenza legislativa concorrente – Conseguente violazione del principio di leale collaborazione – Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009, il quale prevede un potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata». La norma impugnata configura un drastico superamento unilaterale dell'intesa da parte dello Stato, inidoneo ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, particolarmente in rilievo nelle ipotesi di attrazione in sussidiarietà. Non è prevista infatti alcuna articolazione procedurale, che possa consentire un superamento concordato del dissenso. L'intervento unilaterale dello Stato non si presenta quindi come l'ipotesi estrema, che si verifica allorché l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace, ma è previsto come conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in relazione al quale, peraltro, è fissato un termine molto ristretto ed incerto per l'effettivo svolgimento delle attività rivolte al fine dell'accordo («trenta giorni dalla convocazione del primo incontro»). La previsione, nella norma censurata, di un invito, rivolto al Presidente della Regione o della Provincia interessata, a partecipare - in posizione minoritaria - alla riunione del Consiglio dei ministri, nella quale si decide l'esercizio del potere sostitutivo, non può essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacché trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità.

...

SENTENZA N. 205

1) Energia – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica – Proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico – Previsione, da parte del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento dell’ulteriore censura.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 15, comma 6-ter, lett. b) e d), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto, prevedendo, con un precetto specifico e puntuale, la proroga automatica delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, pone norme di dettaglio nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente. Inoltre, le censurate disposizioni sono incoerenti rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell’apertura alla concorrenza e contrastano con i principi comunitari in materia poiché, seppure per un periodo temporalmente limitato, impediscono l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori. (È assorbita l’ulteriore censura di violazione dell’art. 118 Cost. prospettata dalla Regione Liguria).

2) Energia – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica – Applicabilità delle norme concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico fino all’adozione di diverse disposizioni legislative regionali – Previsione, da parte del legislatore statale, di norme di dettaglio lesive della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Incoerenza rispetto ai principi generali di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza – Insussistenza dell’addotto presupposto giustificativo dell’emanazione delle censurate disposizioni – Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento dell’ulteriore censura.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 15, comma 6-quater, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter, lett. b) e d), concernenti la proroga delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, si applicano fino all’adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza. Tali disposizioni di proroga si configurano, infatti, quali norme di dettaglio ascrivibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente, e sono incoerenti rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell’apertura alla concorrenza, contrastando con i principi comunitari di riferimento. Né conduce a differenti conclusioni la previsione, nell’impugnato comma 6-quater, della cosiddetta clausola di cedevolezza delle norme statali, considerato che il presupposto addotto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a giustificazione

dell'emanazione di dette norme (vale a dire l'esigenza di colmare, per il tempo necessario all'emanazione della disciplina regionale, un vuoto legislativo nell'applicazione di fondamentali principi statali) in concreto non sussiste. In particolare, la finalità di assicurare il graduale espletamento delle procedure di evidenza pubblica imposte dal diritto comunitario per evitare uno iato temporale nell'erogazione del servizio è perseguita dal comma 6-ter, lett. e), che permette al concessionario uscente di proseguire la gestione fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, se alla data di scadenza della concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo gestore. Quanto all'ulteriore finalità di garantire ai concessionari il recupero degli investimenti effettuati, viene in rilievo l'esigenza di evitare di esporre lo Stato a richieste di indennizzi da parte dei concessionari medesimi, in armonia con il contenimento della spesa pubblica perseguito dalla complessiva manovra economica. Questo intento del contenimento della spesa emerge anche con maggiore evidenza dal comma 6-quinques, il quale prevede che le somme versate dai concessionari, antecedentemente alla sentenza costituzionale n. 1 del 2008, siano definitivamente trattenute dai Comuni e dallo Stato. (È assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 118 Cost. prospettata dalla Regione Liguria).

...

SENTENZA N. 232

Bilancio e contabilità pubblica – Amministrazione pubblica – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di "zone a burocrazia zero" nel Meridione d'Italia – Vantaggi a favore delle "nuove iniziative produttive" – Possibilità di applicazione anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle materie di competenza regionale concorrente o residuale – Violazione della competenze regionali nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza – Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento della ulteriore censura.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 43, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede l'istituzione «nel Meridione d'Italia» di «zone a burocrazia zero» e dispone che, in tali zone, «nei riguardi delle nuove iniziative produttive i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo». Posto che la previsione possiede un campo di applicazione generalizzato (riferito a tutti i procedimenti amministrativi in tema di nuove iniziative produttive) e quindi idoneo a coinvolgere anche procedimenti destinati ad esplicarsi entro ambiti di competenza regionale concorrente o residuale, essa appare in contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in ragione della assenza nel contesto dispositivo di una qualsiasi esplicitazione, sia dell'esigenza di assicurare l'esercizio unitario perseguito attraverso tali funzioni, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, di detta avocazione rispetto al fine voluto ed ai mezzi predisposti per raggiungerlo, sia della impossibilità che le funzioni amministrative de quibus possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori. Resta, di conseguenza, assorbita l'ulteriore

censura formulata in via subordinata dalla ricorrente avverso il comma 2 del menzionato art. 43 - per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost. - in ragione della dedotta mancata previsione dell'ulteriore presupposto del coinvolgimento della Regione territorialmente interessata.

...

SENTENZA N. 330

Imposte e tasse – Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Farmacia – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica – Affidamento ad un accordo tecnico tra i Ministeri della salute e dell'economia, l'AIFA e le associazioni di categoria, con previsione di criteri puntuali, di dettaglio ed autoapplicativi - Concorrenza di competenze statali e regionali – Mancata previsione di adeguati meccanismi concertativi con conseguente violazione del canone della leale collaborazione – Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 118 Cost, l'art. 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico da esse disciplinato. La norma dispone l'avvio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, di un apposito «confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale». In presenza di una sovrapposizione di materie di competenze statali e regionali e nell'impossibilità di individuarne una prevalente, il legislatore statale avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione, mentre la norma censurata non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni, privando, di fatto, le stesse della possibilità di differenziare, con determinazione amministrativa e per il proprio territorio, il livello di rimborsabilità dei farmaci.

Anno 2011

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

Le dichiarazioni di non fondatezza

Finanza regionale

- Destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie fra le società ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione e l'amministrazione finanziaria a fondi erariali per specifiche finalità - Modalità di attuazione della riserva allo Stato delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata (Sent. n. 152)

Competenza esclusiva statale

- Energia nucleare – Attribuzione al soggetto titolare dell'autorizzazione unica della responsabilità della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare – Attribuzione alla SOGIN spa dell'attività di disattivazione degli impianti – Competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 33)

- Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali – Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione – Competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente (Sent. n. 128)

- Revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche – Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali e di ordinamento civile (Sent. n. 153)

- Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, con previsione di vincolo di destinazione di dette disponibilità finanziarie – Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento contabile (Sent. n. 207)

- Circolazione stradale – Definizione con d.P.C.m. di criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta ANAS s.p.a., nonché dell'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio – Autorizzazione all'ANAS ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria in via transitoria, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione interconnesse con le tratte autostradali in gestione diretta ANAS – Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 208)

Norme statali di principio

- Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche – Classificazione delle risorse geotermiche in risorse di interesse nazionale, risorse di interesse locale e piccole utilizzazioni locali – Qualificazione della disciplina statale quale principio fondamentale di riforma economico-sociale – Attribuzione delle funzioni amministrative nel rispetto del principio di sussidiarietà (Sent. n. 112)

Attrazione in sussidiarietà di competenze regionali

- *Trasporto pubblico locale – Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma" con previsione della riassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo (Sent. n. 79)*

- *Misure urgenti in materia di energia – Realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili in regime di cooperazione funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati con d.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e le Regioni e Province autonome interessate (Sent. n. 165)*

Il potere sostitutivo statale

- *Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari nonché per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi – Costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale delle scorie radioattive – Potere sostitutivo statale in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con l'ente locale coinvolto (Sent. n. 33)*

Leggi statali che non ledono disposizioni costituzionali estranee al riparto delle competenze

- *Energia nucleare – Adozione del d.lgs. n. 31 del 2010 senza preventiva acquisizione del parere della Conferenza unificata – Definizione con decreto governativo dei criteri esplicativi dei requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti – Denunciato eccesso di delega – Esclusione (Sent. n. 33)*

- *Trasporto pubblico locale – Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma" con previsione della riassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo – Asserito uso improprio dello strumento del decreto-legge per mancanza dei relativi presupposti – Esclusione (Sent. n. 79)*

La leale collaborazione

- *Energia nucleare – Adozione del d.lgs. n. 31 del 2010 senza preventiva acquisizione del parere della Conferenza unificata (Sent. n. 33)*

- *Energia nucleare – Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore – Omessa previsione dell'intesa con la singola Regione interessata – Definizione con decreto interministeriale dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti – Sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e al rispetto del principio comunitario di giustificazione del Documento programmatico sulla strategia nucleare del Governo e dello schema dei parametri sulle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti – Sistemazione dei rifiuti radioattivi – Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico e del*

deposito nazionale delle scorie radioattive – Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico – Costruzione ed esercizio del Parco – Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti (Sent. n. 33)

- Trasporto pubblico locale – Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma" con previsione della riassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo (Sent. n. 79)

- Modalità di attuazione della riserva allo Stato delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie fra le società ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione e l'amministrazione finanziaria a fondi erariali per specifiche finalità (Sent. n. 152)

SENTENZA N. 33

1) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia – Denunciato eccesso di delega e asserita violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata - Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 31 del 2010 censurato sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione derivante dalla mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata sul testo del decreto legislativo prescritto dalla legge delega n. 99 del 2009. Dai dati acquisiti nel corso del giudizio si evince che «le istanze regionali sono state rappresentate al Governo in modo irrituale, ossia al di fuori della sede a ciò deputata ex art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009 - nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e non nella Conferenza unificata - e che tale sia la ragione che ha convinto, non implausibilmente, il Governo a soprassedere, in base alla certezza che la Conferenza unificata non avrebbe potuto adottare una deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 281 del 1997».

2) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Asserita violazione del principio di leale collaborazione per omessa previsione dell'intesa con la Conferenza unificata e non anche con la singola Regione interessata – Esclusione in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 31 del 2010 - censurato nella parte in cui, nel disciplinare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, non prevede l'intesa con la Regione interessata - stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 nella parte in cui non prevede che, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, la Regione interessata esprima il proprio parere in ordine al rilascio della suddetta autorizzazione.

3) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Definizione, con decreto governativo, dei criteri esplicativi dei requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti – Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Puglia – Lamentata violazione della legge di delega – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale prevede che con decreto interministeriale siano definiti i criteri esplicativi dei requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di produzione di

energia nucleare. La devoluzione della definizione dei requisiti soggettivi ad una fonte secondaria - il decreto interministeriale - anziché ad una fonte primaria - il decreto legislativo - con conseguente preclusione alla Conferenza unificata di esprimere il parere previsto dall'art. 25, comma 1 della legge delega n. 99 del 2009, non lede le attribuzioni costituzionalmente garantite delle Regioni in quanto l'art. 5 ha «individuato, almeno in parte significativa, i requisiti soggettivi» richiedendo il possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalle vigenti disposizioni, la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie e ponendo condizioni ostative allo svolgimento delle attività in oggetto. Pertanto, il decreto interministeriale previsto dalla disposizione censurata «dovrà limitarsi a disciplinare, nell'estremo dettaglio, norme già autosufficienti».

4) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Definizione, con decreto interministeriale, dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari – Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna – Lamentata violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione del principio di leale collaborazione – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione con cui si lamenta l'inadeguatezza del coinvolgimento regionale - limitato alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche - nella procedura per la predisposizione dello schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici per la individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. «La peculiare e infungibile posizione della Regione interessata all'insediamento» del singolo impianto si esprime attraverso l'intesa sulla certificazione del sito, e pertanto trova specifica considerazione nella fase successiva alla elaborazione dei criteri tecnici, nella fase, cioè, in cui «concretamente deve essere individuato il sito potenzialmente idoneo per l'insediamento». Peraltro, ove lo schema dei parametri tecnici sia così dettagliato da privare la Regione di ogni spazio di codeterminazione paritaria dell'atto, «detto schema potrà essere impugnato, se del caso anche innanzi a questa Corte con lo strumento del conflitto di attribuzione».

5) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Documento programmatico sulla strategia nucleare del Governo e schema dei parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari – Sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e al rispetto del principio comunitario di giustificazione – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Lamentata violazione delle attribuzioni regionali e asserita lesione del principio di leale collaborazione per omissione di coinvolgimento o collaborazione con le Regioni interessate – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost. con cui si lamenta il mancato coinvolgimento delle Regioni interessate in relazione alla sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale strategica

(VAS) e al rispetto del principio comunitario di giustificazione del documento programmatico sulla strategia nucleare del governo e dello schema dei parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. «La considerazione complessiva della procedura consente di ritenere soddisfatte adeguatamente le pretese partecipative delle Regioni», posto che alla pretesa di più pregnanti forme di coinvolgimento si oppone «la rilevanza prevalentemente nazionale degli interessi considerati dalla disciplina» concernente il regime di sottoposizione alla VAS. Questa, infatti, rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. ed individua in concreto i limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati.

6) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Sistemazione dei rifiuti radioattivi – Attribuzione al soggetto titolare dell'autorizzazione unica della responsabilità della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, secondo la normativa vigente e le prescrizioni tecniche ed esecutive impartite dall'Agenzia per la sicurezza nucleare – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Ritenuta violazione delle attribuzioni regionali in materie di competenza legislativa concorrente e asserita lesione del principio di leale collaborazione per mancanza di coinvolgimento o collaborazione delle Regioni interessate – Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione sotto il profilo della mancata previsione - nella materia a riparto concorrente dell'energia - di un'intesa con la Regione interessata, o quantomeno del parere della Conferenza unificata, in ordine alle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia per la sicurezza nucleare in relazione alla gestione dei rifiuti operazionali. La disposizione impugnata, presidiando l'interesse alla gestione dei rifiuti radioattivi secondo standard tecnici di sicurezza, rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. Stante il carattere eminentemente tecnico delle prescrizioni affidate alla competenza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale, non sussistono «interessi intestabili alla sfera di autonomia politico-legislativa delle Regioni» tali da opporsi «con pari forza, rispetto alla prevalente competenza nazionale in tema di rifiuti radioattivi. In tali casi, la Costituzione non impone, in linea di principio, l'adozione dei meccanismi di leale collaborazione» i quali devono, invece, necessariamente essere previsti allorché ci sia «una concorrenza di competenze nazionali e regionali ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di una materia sull'altra».

7) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Disattivazione degli impianti – Previsione che, al termine della vita dell'impianto, la SOGIN s.p.a. prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione fino al rilascio del sito per altri usi – Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana – Denunciata violazione della competenza regionale in materie di competenza

legislativa concorrente, con lesione del principio di leale collaborazione – Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1 e comma 2 del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione per violazione della competenza regionale nelle materie a riparto concorrente del governo del territorio, dell'energia, della protezione civile e della tutela della salute. La disposizione impugnata, la quale affida alla Sogin s.p.a. la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei medesimi al termine della loro vita, «implicando prioritarie esigenze di tutela ambientale, ricade nella sfera di competenza esclusiva dello Stato: anche in tal caso, la prevalenza di tale materia su ogni altra esclude la necessità costituzionale di un coinvolgimento del sistema regionale».

8) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Costruzione ed esercizio del Parco tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive – Attribuzione al Ministro per lo sviluppo economico, previa acquisizione del parere tecnico dell'Agenzia, del potere di approvare la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciata violazione della competenza legislativa regionale in materie di competenza legislativa concorrente, con lesione del principio di leale collaborazione per omessa previsione dell'intesa sia con la Conferenza unificata sia con la Regione interessata – Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio – Adeguata previsione di meccanismi concertativi – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in relazione agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale dispone che con decreto interministeriale, previo parere tecnico dell'Agenzia per la sicurezza nazionale, sia approvata la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. Premesso che all'interno di tale Parco è localizzato il deposito nazionale per lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, e che la fase di gestione dei medesimi «va ascritta alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente», nel caso in esame convergono, altresì, «attività certamente riconducibili, su di un piano di concorrenza, all'art. 117, terzo comma, Cost., quanto al governo del territorio», trattandosi di localizzare e costruire strutture sul territorio regionale. Pertanto, si rende «costituzionalmente necessario il coinvolgimento sia del sistema regionale complessivamente inteso, quanto alla individuazione del sito, sia della Regione interessata, quanto alla specifica localizzazione e alla realizzazione» delle opere. Entrambe le fasi partecipative sono assicurate dall'art. 27 attraverso la previsione dell'intesa tra Stato e Regioni interessate in relazione all'insediamento del Parco tecnologico (comma 7), e dell'intesa tra Stato e Conferenza unificata in relazione alla proposta delle aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale (comma 9), di tal che «l'autonomia regionale viene preservata, nelle porzioni che spettano a ciascuno dei soggetti coinvolti».

9) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di

delega n. 99 del 2009 – Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico – Individuazione, con decreto interministeriale, del sito per la realizzazione del Parco tecnologico – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciata violazione principio di leale collaborazione – Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione, sotto il profilo del mancato coinvolgimento, per mezzo dell'intesa, della Conferenza unificata ai fini dell'individuazione definitiva del sito per la realizzazione del Parco tecnologico. In tale «fase conclusiva del procedimento, la Costituzione impone il coinvolgimento della Regione interessata, mentre i più diffusi interessi intestati alla Conferenza unificata» sono salvaguardati dall'art. 27, comma 9, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale richiede l'intesa con tale soggetto sulla proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale.

10) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco tecnologico – Omessa previsione dell'intesa con la Conferenza unificata ai fini della individuazione del sito per la realizzazione del Parco – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciata violazione principio di leale collaborazione – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 14 e 16, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in relazione al principio di leale collaborazione sotto il profilo della mancata previsione dell'intesa con la Conferenza unificata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e delle opere comprese nel Parco tecnologico. Una volta selezionata l'area interessata, la fase destinata all'insediamento delle opere sul territorio della Regione «coinvolge interessi oramai consolidatisi in capo a quest'ultima, mentre resta adeguata, sul piano costituzionale, e sotto tale profilo, la scelta del legislatore delegato di riservare l'intervento della Conferenza unificata ad una fase precedente», ai sensi dell'art. 27, comma 9.

11) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti – Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, della costituzione di un comitato interistituzionale, nonché, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, dell'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell'intesa – Ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia – Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia senza previsione di un meccanismo concertativo, rispettoso delle prerogative regionali – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 - il quale disciplina l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata ai fini della certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti nucleari - sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., in quanto avrebbe introdotto un meccanismo di superamento unilaterale ed autoritativo del dissenso regionale, ledendo le attribuzioni delle Regioni nella materia di potestà concorrente del trasporto e distribuzione dell'energia. Posto che il d.lgs. n. 31 del 2010, operando una chiamata in sussidiarietà delle funzioni amministrative concernenti la materia dell'energia, coerentemente richiede l'intesa con la singola Regione interessata, la previsione del meccanismo di superamento del dissenso regionale - la quale si giustifica per l'esigenza di dare attuazione alla strategia energetica - è rispettosa delle prerogative regionali. La mancanza di accordo, infatti, non determina il trasferimento automatico del potere decisorio in capo allo Stato, «bensì l'attivazione di un procedimento volto a consentire lo svolgimento di ulteriori trattative attraverso la costituzione di un soggetto terzo nominato dalle parti in modo paritario», e solo laddove neppure in tale sede sia possibile addivenire ad un'intesa, il procedimento si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui prende parte anche il Presidente della Regione, e avverso il quale sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali, nonché il ricorso avanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione.

12) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti – Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, della costituzione di un comitato interistituzionale, nonché, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, dell'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo dell'intesa – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia laddove si consente allo Stato di esercitare il potere in via unilaterale, aggirando la necessità dell'intesa – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale, ai fini della certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti nucleari, regola un procedimento volto a raggiungere un accordo tra lo Stato e le Regioni anche attraverso la nomina di un comitato interistituzionale e, in caso di esito negativo, attribuisce prevalenza alla volontà dello Stato prevedendo l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata. Non sussiste la denunciata lesione delle competenze regionali in quanto la disposizione impugnata «non prevede un superamento "secco" dell'opposizione regionale», dal momento che il decreto presidenziale interviene «solo dopo il fallimento delle ulteriori trattative tra le parti, svolte anche attraverso la attivazione del comitato interistituzionale» nominato in modo paritario.

13) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Procedimento per la certificazione dei siti da destinare

alla localizzazione degli impianti – Previsione secondo la quale l'intesa o il decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo di essa possono operare anche in deroga ai piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione – Ricorso delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia – Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con incidenza sull'autonomia regionale – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale dispone che sia l'intesa raggiunta con la Regione interessata ai fini della certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti nucleari, sia il decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo della stessa, operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione. Tale previsione non è lesiva dell'autonomia regionale dal momento che «il decreto presidenziale è emanato all'esito dello svolgimento delle trattative volte ad addivenire ad un accordo con la Regione interessata» e tale procedura risulta adeguata.

14) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti – Possibilità di superare il mancato raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata sull'elenco dei siti certificati, con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri – Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia – Lamentata violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con incidenza sull'autonomia delle Regioni, stante il superamento unilaterale del dissenso dalle stesse manifestato – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 31 del 2010 sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sotto il profilo per cui, stabilendo che nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa con la Conferenza unificata sull'elenco dei siti certificati provvede il Consiglio dei ministri con deliberazione motivata, introdurrebbe un meccanismo di superamento unilaterale del dissenso regionale lesivo delle prerogative delle Regioni. «A parte il fatto che il comma 8 richiama, ai fini del superamento del dissenso della Conferenza, il meccanismo già previsto dal d.lgs. n. 281 del 1997, tale meccanismo appare sufficientemente rispettoso del sistema regionale, dal momento che l'intesa con la Conferenza unificata interviene dopo che è stato raggiunto l'accordo con ciascuna Regione interessata, ovvero dopo che è intervenuto il decreto che tiene luogo di detto accordo».

15) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Procedimento per la certificazione dei siti da destinare alla localizzazione degli impianti – Adeguamento da parte della Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare del proprio piano energetico ambientale all'intesa ovvero al decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo di essa – Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia – Lamentata violazione della

competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con incidenza sull'autonomia delle Regioni, in considerazione degli effetti modificativi cogenti ad opera di un atto unilaterale dello Stato – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 31 del 2010 il quale stabilisce che la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio Piano energetico ambientale tenendo conto dell'intesa intervenuta con lo Stato sulla certificazione del sito, ovvero, in mancanza di accordo, del decreto del Presidente della Repubblica emanato all'esito del procedimento previsto dal comma 6 del medesimo art. 11. Tale previsione non è lesiva dell'autonomia regionale in quanto non attribuisce effetti modificativi cogenti ad un atto unilaterale dello Stato nella materia di potestà concorrente dell'energia posto che il decreto presidenziale, adottato in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, è emanato all'esito dello svolgimento di trattative volte ad addivenire ad un accordo con la Regione interessata e tale procedura risulta adeguata.

16) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari nonché per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito – Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con l'ente locale coinvolto, di esercizio del potere sostitutivo statale – Ricorso delle Regioni Puglia e Toscana – Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di governo del territorio, con introduzione di un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario esorbitante dai presupposti costituzionali – Erroneo presupposto interpretativo – Non applicabilità della disposizione denunciata alle intese con le Regioni – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 31 del 2010, censurato sotto il profilo per cui introdurrebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata nell'ambito del procedimento per rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari nonché per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. La disposizione censurata - stabilendo che, ove nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai fini del rilascio dell'autorizzazione non sia raggiunta la necessaria intesa con l'ente locale coinvolto, viene ad esso assegnato un congruo termine per esprimere l'intesa e, in mancanza, previa delibera del Consiglio dei ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sostitutivo dell'intesa - «non trova applicazione alle intese con le Regioni» in virtù della «particolare posizione di autonomia costituzionalmente protetta» di cui esse godono e che le distingue dagli enti locali, di tal che «deve escludersi che con l'espressione "ente locale" il legislatore si riferisca alla Regione».

17) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di

delega n. 99 del 2009 – Costruzione ed esercizio del Parco tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive – Disciplina della procedura per il superamento del mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate sulla localizzazione del parco, prima con la nomina di un comitato interistituzionale ovvero in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, mediante l'adozione di un d.P.R. sostitutivo dell'intesa – Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna – Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione – Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio – Adeguato meccanismo di superamento del dissenso regionale – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 31 del 2010 nella parte in cui, nel disciplinare la localizzazione del Parco tecnologico, stabilisce che, nel caso in cui non si raggiunga l'intesa con la singola Regione interessata, viene costituito un comitato interistituzionale a composizione paritaria e, ove non si pervenga comunque alla definizione dell'intesa, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata. Il procedimento volto al superamento del dissenso regionale, intervenendo in un'ipotesi di concorrenza di competenze nella quale viene in rilievo la materia del governo del territorio, quanto alla localizzazione del parco tecnologico, e la materia della tutela dell'ambiente, quanto alla gestione delle scorie radioattive, risulta adeguato. Infatti, «se per la necessità di garantire l'autonomia regionale, il comma 7 dell'art. 27 richiede il raggiungimento dell'intesa con la singola Regione interessata alla localizzazione del Parco, tuttavia il procedimento volto al superamento del dissenso regionale, previsto dal comma 8, consente allo Stato l'esercizio della propria competenza».

18) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Costruzione ed esercizio del Parco tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive – Previsione che in caso di mancanza di intesa regionale, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito - Ricorso delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna – Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione – Concorrenza di competenze normative in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio – Adeguato meccanismo di superamento del dissenso regionale – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9, del d.lgs. n. 31 del 2010 censurato nella parte in cui, sulla proposta di aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive, prevede un'intesa meramente eventuale con la Conferenza unificata, stabilendo che ove questa non venga raggiunta, provvede il Consiglio dei ministri con

deliberazione motivata sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito. Il procedimento volto al superamento del dissenso regionale, intervenendo in un'ipotesi di concorrenza di competenze nella quale viene in rilievo la materia del governo del territorio, quanto alla localizzazione del parco tecnologico, e la materia della tutela dell'ambiente, quanto alla gestione delle scorie radioattive, risulta adeguato a garantire l'autonomia regionale.

19) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Costruzione ed esercizio del Parco tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive – Definizione delle modalità di funzionamento del comitato interistituzionale rimessa a un decreto ministeriale sul quale è acquisto il mero parere regionale anziché l'intesa – Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio, con lesione del principio di leale collaborazione – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 8, del d.lgs. n. 31 del 2010 censurato nella parte in cui, nel disciplinare la procedura per il superamento del dissenso regionale in relazione all'intesa con le Regioni interessate sulle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico, affida la definizione delle modalità di funzionamento del comitato interistituzionale nominato in caso di mancato raggiungimento di detta intesa ad un decreto ministeriale sul quale è acquisito il mero parere della Conferenza unificata, anziché l'intesa. Le istanze regionali risultano sufficientemente tutelate mediante l'acquisizione del parere della Conferenza «e ciò anche al fine di garantire il funzionamento dell'organo» evitandone la paralisi in caso di mancato raggiungimento di un accordo, e ben potendo, d'altra parte, le Regioni far valere eventuali vizi del decreto ministeriale avanti alla competente autorità giudiziaria.

20) Energia – Energia nucleare – Decreto legislativo attuativo della legge di delega n. 99 del 2009 – Costruzione ed esercizio del Parco tecnologico in cui si dovrà insediare il deposito nazionale delle scorie radioattive – Previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con un ente locale coinvolto, di un potere sostitutivo straordinario del Presidente del Consiglio dei ministri – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Denunciata violazione dei presupposti stabiliti dall'art. 120 cost. per l'esercizio del potere sostitutivo – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento all'art. 120 Cost., la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 31 del 2010 censurato sotto il profilo per cui introdurrebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata nell'ambito del procedimento per rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. La disposizione censurata - stabilendo che, ove nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione non venga raggiunta la necessaria intesa con l'ente locale coinvolto, viene ad esso assegnato un congruo termine per

esprimere l'intesa e, in mancanza, previa delibera del Consiglio dei ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata, è adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sostitutivo dell'intesa - «non trova applicazione alle intese con le Regioni» in virtù della «particolare posizione di autonomia costituzionalmente protetta» di cui esse godono e che le distingue dagli enti locali, di tal che «deve escludersi che con l'espressione "ente locale" il legislatore si riferisca alla Regione».

...

SENTENZA N. 79

1) Opere pubbliche – Trasporto pubblico locale – Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma" con previsione della riassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di "trasporto pubblico locale" – Intervenuto inserimento della metropolitana di Parma nel programma infrastrutture strategiche con il consenso della Regione – Conseguente trasferimento allo Stato delle competenze legislative e amministrative per attrazione in sussidiarietà – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, prospettata con riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. per ritenuta violazione della propria competenza legislativa residuale in materia di "trasporto pubblico locale". L'inserimento, con il consenso della stessa Regione, della metropolitana di Parma nel Programma Infrastrutture Strategiche ha determinato la cosiddetta attrazione in sussidiarietà allo Stato sia delle funzioni amministrative in materia, sia di quelle legislative, con la conseguenza che non è più possibile oggi, da parte della Regione, rivendicare la potestà legislativa residuale, che si è trasferita allo Stato per il motivo anzidetto.

2) Opere pubbliche – Trasporto pubblico locale – Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma" con previsione della riassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Asserito uso improprio dello strumento del decreto-legge per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, sollevata in relazione all'art. 77 Cost., per asserita mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, in quanto, nella specie, non è riscontrabile quella «evidente mancanza» dei presupposti di necessità e di urgenza, che

legittima la Corte a sindacare la scelta governativa di avvalersi di tale strumento legislativo. Infatti, il titolo stesso del decreto-legge in questione contiene un riferimento, ancorché generico, alle norme impugnate, laddove si legge che l'atto stesso è volto anche alla «destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori». Si deve inoltre rilevare che le norme impugnate non sono state inserite nel suddetto atto con forza di legge in sede di conversione parlamentare, ma erano presenti nel testo originario, nel complesso indirizzato al recupero di risorse per il sostegno della domanda interna.

3) Opere pubbliche – Porti e aeroporti – Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture portuali per il finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale – Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Dedotta violazione del principio di leale collaborazione in sede di emanazione del decreto-legge – Inapplicabilità di esso all'attività legislativa – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, in quanto le procedure collaborative tra Stato e Regioni non rilevano ai fini del sindacato di legittimità degli atti legislativi, salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione. Inoltre, la decisione statale di escludere l'opera dal novero di quelle ritenute strategiche sul piano nazionale - e di revocare, di conseguenza, il relativo finanziamento - non incide sulle competenze legislative e amministrative della Regione, in quanto non impedisce a quest'ultima di realizzarla con fondi propri, né si concretizza in un intervento unilaterale nella sfera regionale, come sarebbe avvenuto, ad esempio, nell'ipotesi di dirottamento delle risorse su altre opere, non concordate, da realizzarsi nel territorio regionale, o di mutamento della localizzazione della stessa opera oggetto dell'intesa. Con la revoca del finanziamento statale - a seguito di valutazione di politica economica non censurabile in sede di sindacato di legittimità costituzionale - vengono meno le ragioni che avevano giustificato l'attrazione in sussidiarietà, sicché l'assetto dei rapporti tra Stato e Regione, per questo particolare profilo, ritorna così nell'alveo ordinario, quale tracciato dall'art. 117 Cost.

...

SENTENZA N. 112

1) Miniere, cave e torbiere – Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche – Classificazione delle risorse geotermiche in risorse di interesse nazionale, risorse di interesse locale e piccole utilizzazioni locali – Ricorso della Provincia di Bolzano – Denunciata violazione della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere – Qualificazione della disciplina denunciata quale principio fondamentale di riforma economico-sociale – Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 - i quali classificano le risorse geotermiche secondo il loro tasso di entalpia, cioè di potenza energetica, qualificando quelle ad alta entalpia come risorse di interesse nazionale, quelle a media e bassa entalpia come risorse di interesse locale, e come piccole utilizzazioni locali quelle che soddisfano un interesse puramente locale - sollevate in riferimento agli articoli 8, n. 14, 105 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, nonché in relazione al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Premesso che le risorse geotermiche costituiscono un bene multifunzionale esprimendo sia l'utilità economica connessa alla produzione di energia, che quella ambientale in quanto rappresentano una fonte di energia rinnovabile, e considerato che le disposizioni del decreto n. 22 del 2010 inerenti la gestione ed utilizzazione di tali risorse, disciplinandone la ricerca, coltivazione ed il loro inserimento nel piano energetico nazionale, si innestano nel quadro di una vera rivoluzione energetica di tal che esse hanno valore di riforma economico-sociale la cui osservanza si impone anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome titolari di competenze primarie in tema di "miniere", le disposizioni impugnate, nel considerare come di pubblico interesse e di pubblica utilità solo le risorse geotermiche entro una determinata soglia di potenza energetica, distinguendole, conseguentemente, in due categorie - una relativa a risorse ad alta entalpia di interesse nazionale, l'altra, relativa a risorse di media e bassa entalpia di interesse regionale o provinciale - esprimono un principio fondamentale di riforma-economico sociale che la Provincia autonoma di Bolzano è tenuta a rispettare, ai sensi dell'art. 4, dello statuto speciale.

2) Miniere, cave e torbiere – Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche – Individuazione delle autorità competenti per le funzioni amministrative – Ricorso della Provincia di Bolzano – Denunciata violazione della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere, nonché della corrispondente competenza amministrativa e della consistenza del patrimonio provinciale – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 - sollevate in riferimento agli artt. 8, n. 14, 16, 105 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, al d.P.R. n. 235 del 1977, al d.P.R. n. 1017 del 1978, nonché in relazione al decreto legislativo n. 266 del 1992 - il quale individua nelle Regioni o enti da esse delegati le autorità competenti per le funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale, mentre assegna ad organi statali la competenza nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. La disposizione impugnata - denunciata sotto il profilo per cui nel disciplinare il riparto delle competenze amministrative in materia di risorse geotermiche, lederebbe le funzioni amministrative provinciali in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere - non è lesiva delle attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano in quanto le funzioni amministrative in tema di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche sono attribuite alle Regioni, e dunque anche alla Provincia ricorrente, in base al

principio di sussidiarietà, mentre le funzioni amministrative riguardanti le risorse rinvenute nel mare aperto e nella piattaforma continentale italiana, spettano agli organi statali, trattandosi di ambiti di territorio rientranti pacificamente nella competenza dello Stato.

...

SENTENZA N. 128

1) Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali – Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione – Ricorso della Regione Veneto – Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica nonché dell'autonomia finanziaria della regione e degli enti locali – Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'ambito nel servizio idrico integrato (art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006) per mere esigenze di risparmio di spesa, porrebbe un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente. Infatti, la ricorrente muove dall'erroneo assunto che la disposizione censurata sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, mentre invece la disciplina delle Autorità d'ambito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina attiene alla tutela della concorrenza, perché l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito consente la razionalizzazione del mercato; attiene, allo stesso tempo, alla tutela dell'ambiente, perché l'allocazione delle competenze sulla gestione all'Autorità d'ambito territoriale ottimale serve a razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" intesa «come "sistema" [...] nel suo aspetto dinamico». Lo Stato ha, pertanto, piena facoltà di disporre - come ha fatto con la norma impugnata - la soppressione delle Autorità d'ambito.

2) Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali – Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione – Ricorso della Regione Veneto – Denunciata lesione della competenza legislativa regionale residuale in tema di servizio idrico e di forme di cooperazione con gli enti locali nonché del potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali – Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" –

Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, del d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), sollevata in relazione agli art. 117, quarto comma, e 118 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d'ambito, pone un vincolo che incide sulla competenza legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di cooperazione degli enti locali, nonché sul «potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali», perché, stante la riconducibilità della disposizione denunciata alle materie esclusive statali "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente", la spettanza allo Stato della facoltà di disporre tale soppressione esclude le invocate competenze regionali in materia di servizi pubblici locali e di organizzazione della cooperazione degli enti locali.

...

SENTENZA N. 152

1) Imposte e tasse – Finanza regionale – Destinazione delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie fra le società ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione e l'amministrazione finanziaria a fondi erariali per specifiche finalità – Ricorso della Regione siciliana – Lamentata acquisizione allo Stato di entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale siciliano in violazione delle disposizioni statutarie – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), nella parte in cui, senza introdurre entrate nuove ma incidendo su fattispecie già oggetto di tassazione, stabilisce che il gettito delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-*septies* a 2-*decies* del medesimo art. 2, venga destinato in via esclusiva a fondi erariali per specifiche finalità, senza considerare le riconosciute spettanze della Regione siciliana sul gettito in questione relativo a quanto riscosso sul proprio territorio. Il riferimento alle attività svolte dalle società ex concessionarie del servizio nazionale di riscossione e soprattutto la precisa individuazione delle controversie, in relazione alle quali è possibile la definizione agevolata, dimostra che il gettito delle entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle stesse è del tutto svincolato dal presupposto della riscossione, nel territorio regionale, di un tributo erariale. Dette controversie, infatti, attengono o alla contestazione di pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre nell'ambito di giudizi di responsabilità contabile (art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453), o alla contestazione di atti di citazione che introducono giudizi di responsabilità contabile o ancora alla richiesta, rivolta dalle predette ex concessionarie all'amministrazione finanziaria, di rimborso o di discarico di quote di tributi, anticipate all'erario e poi rivelatesi inesigibili (artt. 83 e 90 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43). Si tratta, comunque, di controversie che, pur diverse, non attengono a questioni inerenti alla riscossione di un tributo erariale.

2) Imposte e tasse – Finanza regionale – Modalità di attuazione della riserva allo Stato delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie fra le società ex concessionarie del servizio nazionale della riscossione e l'amministrazione finanziaria – Ricorso della Regione siciliana – Denunciata lesione delle attribuzioni e dell'autonomia finanziaria della Regione siciliana, con violazione del principio di leale collaborazione – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*octies*, che reca la disciplina delle modalità di attuazione della disposta riserva all'erario statale del maggior gettito derivante dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2-*septies* a 2-*decies* del medesimo art. 2. L'attuazione del principio di leale collaborazione è richiesta dalle norme statutarie e di attuazione, in quei casi nei quali vengano dal legislatore statale individuate «nuove entrate tributarie» alle quali sia apposta la «clausola di riserva all'erario» e risulti, tuttavia, complessa la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme, anche con riferimento alla distinzione fra gettito derivante dalle «nuove entrate tributarie» e gettito derivante dalle «vecchie» entrate tributarie riscosse sul territorio regionale. Orbene, nella specie, il gettito delle entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle richiamate controversie è del tutto svincolato dal presupposto della riscossione, nel territorio regionale, di un tributo erariale. Posto, quindi, che non si tratta di entrate tributarie, né nuove, né preesistenti, non sussiste la pretesa violazione dell'art. 2 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto quest'ultimo attiene esclusivamente alle «entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale siciliano, dirette o indirette, comunque denominate».

...

SENTENZA N. 153

Spettacolo – Revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche – Ricorso della regione toscana – Ritenuta violazione ad opera di disciplina statale di dettaglio della competenza legislativa concorrente delle Regioni nella materia "promozione e organizzazione di attività culturali", nonché della correlativa potestà regolamentare e amministrativa regionale e del principio di leale collaborazione – Riconducibilità della disciplina denunciata alle materie di competenza esclusiva dello Stato "ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali" e dell'"ordinamento civile", con rispetto delle esigenze partecipative regionali – Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 54, modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100, che disciplina la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche. Infatti, la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lett. g) del secondo

comma dell'art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo. Da quanto precede risulta chiaro che interventi di riassetto ordinamentale ed organizzativo del tipo di quello prefigurato dal censurato art. 1 - incidendo profondamente in un settore dominato da soggetti che realizzano finalità dello Stato - devono essere ascritti alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.

...

SENTENZA N. 165

1) Energia – Misure urgenti in materia di energia – Realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili in regime di cooperazione funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le Regioni e Province autonome interessate – Ricorso della Provincia autonoma di Trento e della Regione puglia – Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, riguardante la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili in regime di cooperazione funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le Regione le Province autonome interessate. Non può infatti escludersi l'attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e legislative concernenti la realizzazione (e non solo l'individuazione) degli interventi previsti nella norma censurata. E, nel caso di specie, il rispetto del criterio di proporzionalità, sulla base della considerazione che l'intervento statale è finalizzato a garantire l'effettività dell'attuazione degli interventi individuati; sicché proprio la natura strategica degli stessi impone che la loro realizzazione proceda in modo unitario e coordinato, giacché le finalità complessive concordate tra Stato e Regioni potrebbero essere frustrate se si verificassero forti discrasie nei tempi e nelle modalità di esecuzione.

2) Energia – Misure urgenti in materia di energia – Nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili – Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento – Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi – Esclusione – Non fondatezza delle questioni.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, concernente la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili. I commissari straordinari del Governo sono infatti organi statali, la cui disciplina non può che spettare allo Stato. Così peraltro stabilisce l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che presenta un contenuto in gran parte coincidente con quello della norma impugnata. Il citato art. 11 prevede appunto che i commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri e che, con il decreto di nomina, sono determinati «i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale».

...

SENTENZA N. 207

Bilancio e contabilità pubblica – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Previsto definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, con previsione di vincolo di destinazione di dette disponibilità finanziarie – Ricorso della Regione Liguria – Lamentata incidenza sulla disposizione statale relativa allo stanziamento del bilancio di previsione per l'anno 2010, delle somme destinate al Fondo nazionale per la montagna – Ritenuta violazione delle competenze legislative regionali e dell'autonomia finanziaria nonché dei principi di leale collaborazione e del legittimo affidamento – Esclusione – Riconciliabilità delle disposizioni impugnate alla materia "ordinamento contabile" di competenza esclusiva dello Stato – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), trovando la disciplina denunciata - riguardante il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, con previsione di vincolo di destinazione di dette disponibilità finanziarie - la sua fonte legittimatrice nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella materia dell'ordinamento contabile. Assume particolare valore la circostanza che si verte in tema di stanziamenti previsti dallo Stato nel proprio bilancio, con destinazione ad una serie molto vasta di interventi, tra i quali vi è anche quello concernente il Fondo nazionale per la montagna e, dunque, anche le comunità montane; sicché, nello specifico, si tratta di risorse statali, non ancora utilizzate, che, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, ricevono nel bilancio dello Stato una nuova destinazione ritenuta più consona in rapporto al mutato quadro di politica economica, con specifico riferimento all'esigenza di attenuazione dell'onere per l'ammortamento del debito pubblico statale. Sotto altro aspetto, non può considerarsi costituzionalmente illegittima la norma legislativa statale che, incidendo su somme iscritte in fondi statali, provveda ad una diversa utilizzazione di risorse «non impegnate o programmate» in un periodo determinato, «disponendo la nuova programmazione di esse per il conseguimento degli obiettivi di rilevanza strategica nazionale»; obiettivi, nella fattispecie ora in esame, rappresentati dalla esigenza di ridurre il debito pubblico dello Stato. Pertanto, la disposizione impugnata non è lesiva dei parametri costituzionali, evocati dalla ricorrente, di cui agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. Neppure viene in rilievo, nella specie, il principio di legittimo affidamento, al quale ha fatto riferimento la ricorrente, atteso che la disposizione impugnata ha inciso su stanziamenti statali di tre anni precedenti, per i quali non sono stati posti in essere né programmi, né atti di impegno.

SENTENZA N. 208

Bilancio e contabilità pubblica – Circolazione stradale – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta ANAS s.p.a., nonché dell'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio – Autorizzazione all'ANAS ad applicare una maggiorazione tariffaria forfettaria in via transitoria, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione interconnesse con le tratte autostradali in gestione diretta ANAS – Ricorso delle Regioni Toscana e Umbria – Denunciata violazione delle competenze legislative e regolamentari regionali con lesione del principio di leale collaborazione – Esclusione – Riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia "ordinamento civile" di competenza legislativa esclusiva dello Stato – Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (che prevedono una disciplina a regime, ove l'ammontare del pedaggio è determinato con d.P.C.m., ed in una disciplina transitoria, ove viene previsto che, sino all'applicazione della nuova tariffa, sia applicata in via forfettaria una maggiorazione fissa ai caselli delle autostrade assentite in concessione, che si interconnettono con le autostrade e con i raccordi autostradali gestiti dall'ANAS S.p.a.), promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione. Infatti, la previsione dell'applicazione di un pedaggio rientra nella disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale e, quindi, nella materia, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, «ordinamento civile». In tali aspetti è compresa altresì la potestà di imposizione e di riscossione del canone per la concessione di aree del demanio statale, in relazione alla quale è determinante la titolarità del bene e non la titolarità delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni. Con riferimento, poi, alla dedotta lesione della materia «governo del territorio» le disposizioni denunciate non appaiono volte a disciplinare i molteplici usi del territorio, combinando tra loro i vari interessi rilevanti, al fine di conseguire un ordinato assetto di quest'ultimo, ma nell'intento di contribuire alla copertura dei costi di ANAS S.p.a. incidono solo indirettamente, a seconda della scelta operata dal singolo utente, sulla circolazione locale. Per quanto concerne l'invocata materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», è assorbente la considerazione per cui «armonizzazione» e «coordinamento» della finanza presuppongono differenti risorse, attribuite a diversi enti. Di contro, nell'ambito delle norme oggetto di giudizio, non vengono incise risorse regionali, dal momento che l'ANAS S.p.a. è società a partecipazione interamente statale, il bene è di interesse nazionale ed il pedaggio è dovuto dal singolo utente. Infine, per quanto riguarda il riferimento alla materia «grandi reti di trasporto», le disposizioni, sebbene abbiano ad oggetto autostrade e strade di interesse nazionale, non possono essere ricondotte interamente alla materia indicata che riguarda principalmente le infrastrutture e non i loro aspetti gestori e di utilizzazione. La riconduzione della disciplina in esame alla potestà legislativa esclusiva riservata allo Stato, comporta, ai

sensi del sesto comma dell'art. 117 Cost., la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare allo Stato e, pertanto, l'infondatezza delle questioni anche in riferimento a detto parametro.

Anno 2011

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSE DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

Elenco delle decisioni rese su leggi statali e relativi capi di dispositivo

Ord. n. **22**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

Dispositivo:

“dichiara estinto il processo”.

Sent. n. **33**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia

Dispositivo:

“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 della Costituzione e ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 120 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 31 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 31 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 31 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 31 del 2010 promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 31 del 2010 promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 14 e 16, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 31 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe”.

Ord. n. **58**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Valle d'Aosta

Dispositivo:

“dichiara estinto il processo”.

Sent. n. **79**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Emilia-Romagna

Dispositivo:

“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti singoli porti;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, del d.l. n. 40 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 70 e 97 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, del d.l. n. 40 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 77, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sent. n. **109**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Trento

Dispositivo:

“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la parte in cui non rinvia, per l'applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche)”.

Sent. n. **112**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano

Dispositivo:

“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 22 del 2010, sollevate, in riferimento agli articoli 8, n. 14, 105 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), nonché in relazione al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2010 sollevate, in riferimento agli artt. 8, n. 14, 16, 105 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. n. 235 del 1977, al d.P.R. n. 1017 del 1978, nonché in relazione al decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sent. n. **128**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto

Dispositivo:

“dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 2 del 2010, promossa, in riferimento all’art. 97 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sent. n. **152**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione siciliana

Dispositivo:

“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al

finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), nella parte in cui stabilisce che le entrate derivanti dal recupero dei crediti d'imposta «sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario», anche con riferimento a crediti d'imposta inerenti a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 40 del 2010, nella parte in cui stabilisce che «le maggiori entrate derivanti dal presente comma» «affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace» anche con riferimento a controversie inerenti a tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-undecies, del d.l. n. 40 del 2010, proposta, in riferimento agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e degli artt. 2 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-octies del d.l. n. 40 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 36 del r.d. lgs. n. 455 del 1946 ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sent. n. 153: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Toscana

Dispositivo:

“dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sent. n. 165: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Toscana, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Puglia

Dispositivo:

“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui introduce il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, limitatamente alle parole «Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promosse dalla Regione Toscana, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Puglia per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e del principio di leale collaborazione”.

Sent. n. 205: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna

Dispositivo:

“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6-ter, lettere b) e d), si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sent. n. 207: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Liguria

Dispositivo:

“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promossa dalla Regione Liguria, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento, con il ricorso indicato in epigrafe”.

Sent. n. 208: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana e Umbria

Dispositivo:

“dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe”.

Sent. n. **232**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia

Dispositivo:

“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l’ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale”.

Sent. n. **330**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Toscana

Dispositivo:

“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), comma inserito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico da esso disciplinato”.

Ord. n. **342**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Provincia autonoma di Trento

Dispositivo:

“1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso – in riferimento agli artt. 4 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e agli artt. 117 e 119 della Costituzione, come estesi alle autonomie speciali dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige con il ricorso n. 104 del 2010, indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a 14, 19 e 20, primo periodo, e 21, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosso – in riferimento agli artt. da 69 a 86 (Titolo VI) del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione – dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105 del 2010, indicato in epigrafe”.

Anno 2011

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

Elenco delle leggi statali impugnate

- Legge 23 luglio **2009, n. 99** (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)

art. 63 (ord. n. 58)

...

- Legge 23 dicembre **2009, n. 191** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010)

art. 2, comma 21 (ord. n. 22)

...

- Decreto-legge 30 dicembre **2009, n. 195** (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 26

art. 17, commi 1, primo e secondo periodo, e 2, primo periodo (sent. n. 109)

...

- Decreto-legge 25 gennaio **2010, n. 2** (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42

art. 1, comma 1-quinquies (sent. n. 128)

...

- Decreto legislativo 11 febbraio **2010, n. 22** (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99)

art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 (sent. n. 112)

...

- Decreto legislativo 15 febbraio **2010, n. 31** (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) (il decreto è stato impugnato nella sua interezza, nonché nei seguenti articoli)

art. 4 (sent. n. 33)

art. 5, commi 1 e 2 (sent. n. 33)

art. 8 (sent. n. 33)

art. 8, comma 3 (sent. n. 33)

art. 9, comma 1 (sent. n. 33)

art. 11, commi 6, 7, 8 e 10 (sent. n. 33)

art. 13, commi 10, 11 e 12 (sent. n. 33)

art. 19, commi 1 e 2 (sent. n. 33)

art. 20, commi 1 e 2 (sent. n. 33)

art. 27, commi 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15 e 16 (sent. n. 33)

...

- Decreto-legge 25 marzo **2010, n. 40** (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

art. 1, comma 6 (sent. n. 152)

art. 2, commi 2-octies e 2-undecies (sent. n. 152)

art. 3, comma 2-bis (sent. n. 152)

art. 4, commi 6, 7 e 8, nel testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73 (sent. n. 79)

...

- Decreto-legge 30 aprile **2010, n. 64** (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100

art. 1 (sent. n. 153)

art. 4 (sent. n. 153)

...

- Decreto-legge 31 maggio **2010, n. 78** (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

art. 1 (sent. n. 207)

art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo e 21, secondo periodo (ord. n. 342)

art. 11, comma 6-bis (sent. n. 330)

art. 15, commi 1 e 2 (sent. n. 208)

art. 15, commi 6-ter, lett. b) e d), e 6-quater (sent. n. 205)

art. 43 (sent. n. 232)

...

- Decreto-legge 8 luglio **2010, n. 105** (Misure urgenti in materia di energia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129

art. 1, comma 1 (sent. n. 165)

Anno 2011

II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato

- Analisi quantitativa complessiva e per ente
- Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime
- Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime

Anno 2011

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO

Analisi quantitativa

I giudizi che hanno deciso ricorsi avverso leggi regionali sono stati complessivamente **75**.

Nell'ambito di tali giudizi sono stati adottati **148** capi di dispositivo, relativi a **211** dichiarazioni, così ripartiti:

- 74 capi di dispositivo con **124** dichiarazioni di illegittimità costituzionale;
- 31 capi di dispositivo con **42** dichiarazioni di non fondatezza della questione;
- 13 capi di dispositivo con **13** dichiarazioni di estinzione del giudizio;
- 14 capi di dispositivo con **14** dichiarazioni di cessazione della materia del contendere;
- 16 capi di dispositivo con **18** dichiarazioni di inammissibilità della questione, di cui 1 manifesta.

Le illegittimità costituzionali rappresentano il **50%** del totale; le non fondatezze il **20,94%**; le inammissibilità il **10,81%**; le cessazioni della materia del contendere il **9,45%**; le estinzioni l'**8,78%**.

Complessivamente i dispositivi di merito rappresentano il **70,94%**; i dispositivi processuali il **29,06%**.

Il contenzioso, dal punto di vista quantitativo, è così ripartito (numero delle decisioni):

Sicilia (8)
Abruzzo, Puglia (7)
Basilicata, Friuli-Venezia Giulia (6)
Calabria (5)
Campania, Molise, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana (4)
Marche, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Veneto (3)
Piemonte, Sardegna, Umbria (2)
Lazio, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta (0)

Le dichiarazioni di illegittimità sono così ripartite (quantità):

Puglia (22)
Calabria (20)
Basilicata (14)
Campania, Liguria (9)
Abruzzo, Molise (8)
Lombardia (7)
Friuli-Venezia Giulia (6)
Marche, Provincia di Bolzano (5)
Toscana, Umbria (3)
Veneto (2)

Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna (1)
Lazio, Provincia di Trento, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta (0)

Analisi quantitativa distinta per ente (dichiarazioni)

Abruzzo

Sent. n. 122 non fond. (2) + ill. cost. (2)
Sent. n. 150 ill. cost. (2) + non fond. (2)
Ord. n. 160 estinz. (1)
Sent. n. 170 ill. cost. (2)
Sent. n. 213 ill. cost. (1)
Ord. n. 256 estinz. (1)
Sent. n. 272 ill. cost. (1)

Totale 7 decisioni contenenti:

8 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2 dichiarazioni di estinzione del giudizio
4 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Basilicata

Sent. n. 35 ill. cost. (2) + inamm. (2) + non fond. (1)
Sent. n. 45 ill. cost. (1) + non fond. (1)
Sent. n. 67 estinz. (1) + ill. cost. (5)
Sent. n. 70 ill. cost. (1)
Sent. n. 107 ill. cost. (2)
Sent. n. 189 ill. cost. (3)

Totale 6 decisioni contenenti:

14 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
1 dichiarazione di estinzione del giudizio
2 dichiarazioni di inammissibilità
2 dichiarazioni di non fondatezza

Calabria

Sent. n. 108 ill. cost. (8)
Sent. n. 123 estinz. (1) + ill. cost. (3)
Sent. n. 163 ill. cost. (1)
Sent. n. 230 ill. cost. (1)
Sent. n. 310 cessaz. (1) + ill. cost. (7)

Totale 5 decisioni contenenti:

20 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
1 dichiarazione di estinzione del giudizio
1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

Campania

Sent. n. 44 ill. cost. (3)
Sent. n. 61 inamm. (1) + non fond. (6)
Sent. n. 69 ill. cost. (3) + non fond. (1)
Sent. n. 235 ill. cost. (3)

Totale 4 decisioni contenenti:

9 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
1 dichiarazione di inammissibilità della questione
7 dichiarazioni di non fondatezza

Emilia-Romagna

Sent. n. 8 inamm. (2) + ill. cost. (1) + non fond. (3)

Totale 1 decisione contenente:

1 dichiarazione di illegittimità costituzionale
2 dichiarazioni di inammissibilità della questione
3 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Friuli-Venezia Giulia

Sent. n. 40 inamm. (1) + ill. cost. (1)
Sent. n. 88 inamm. (1) + non fond. (1)
Sent. n. 114 inamm. (1) + non fond. (1) + ill. cost. (3)
Sent. n. 185 non fond. (1) + inamm. (2)
Sent. n. 227 inamm. (2) + ill. cost. (2) + non fond. (3)
Ord. n. 238 cessaz. (1)

Totale 6 decisioni contenenti:

6 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere
7 dichiarazioni di inammissibilità della questione
6 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Lazio

Nessuna decisione

Liguria

Sent. n. 7 ill. cost. (6) + inamm. (1) + non fond. (1)
Sent. n. 94 non fond. (3)
Sent. 191 ill. cost. (1)
Sent. n. 263 ill. cost. (2)

Totale 4 decisioni contenenti:

9 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di inammissibilità della questione
4 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Lombardia

Sent. n. 53 ill. cost. (1)
Sent. n. 190 ill. cost. (1)
Sent. n. 320 ill. cost. (2) + non fond. (1)
Sent. n. 339 ill. cost. (3)

Totale 4 decisioni contenenti:
7 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
1 dichiarazione di non fondatezza della questione

Marche

Sent. n. 187 ill. cost. (3)
Sent. n. 213 ill. cost. (1) + non fond. (1)
Sent. n. 299 ill. cost. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:
5 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
1 dichiarazione di non fondatezza della questione

Molise

Sent. n. 77 estinz. (1) + ill. cost. (5) + non fond. (1)
Sent. n. 78 ill. cost. (1)
Ord. n. 110 estinz. (1)
Sent. n. 308 ill. cost. (2)

Totale 4 decisioni contenenti:
8 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2 dichiarazioni di estinzione del giudizio
1 dichiarazione di non fondatezza della questione

Piemonte

Sent. n. 192 cessaz. (1) + ill. cost. (1)
Ord. n. 292 estinz. (1)

Totale 2 decisioni contenenti:
1 dichiarazione di illegittimità costituzionale
1 dichiarazione di estinzione del giudizio
1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

Puglia

Sent. n. 36 inamm. (1) + ill. cost. (1)

Sent. n. 68 cessaz. (1) + man. inamm. (1) + inamm. (1) + ill. cost. (11)

Sent. n. 127 ill. cost. (1)

Sent. n. 155 ill. cost. (1)

Ord. n. 204 estinz. (1)

Sent. n. 217 estinz. (1) + ill. cost. (1)

Sent. n. 325 cessaz. (1) + ill. cost. (7)

Totale 7 decisioni contenenti:

22 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

2 dichiarazioni di estinzione del giudizio

2 dichiarazioni di cessazione della materia del contendere

1 dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione

2 dichiarazioni di inammissibilità della questione

Sardegna

Ord. n. 168 estinz. (1)

Sent. n. 229 ill. cost. (1)

Totale 2 decisioni contenenti:

1 dichiarazione di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

Sicilia

Ord. n. 2 cessaz. (1)

Ord. n. 57 cessaz. (1)

Ord. n. 76 cessaz. (1)

Ord. n. 166 cessaz. (1)

Ord. n. 226 cessaz. (1)

Ord. n. 251 cessaz. (1)

Ord. n. 315 cessaz. (1)

Ord. n. 316 cessaz. (1)

Totale 8 decisioni contenenti:

8 dichiarazioni di cessazione della materia del contendere

Toscana

Sent. n. 52 ill. cost. (1)

Sent. n. 182 non fond. (1) + ill. cost. (1)

Sent. n. 190 ill. cost. (1)

Sent. n. 209 estinz. (1) + non fond. (1)

Totale 4 decisioni contenenti:

3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

2 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Trentino-Alto Adige

Nessuna decisione

Provincia autonoma di Bolzano

Sent. n. 89 cessaz. (1)

Sent. n. 151 ill. cost. (5)

Sent. n. 300 non fond. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:

5 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

1 dichiarazione di non fondatezza della questione

Provincia autonoma di Trento

Sent. n. 129 inamm. (1)

Ord. n. 148 estinz. (1)

Sent. n. 323 non fond. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

1 dichiarazione di inammissibilità della questione

1 dichiarazione di non fondatezza della questione

Umbria

Sent. n. 43 non fond. (6) + ill. cost. (3) + inamm. (1)

Ord. n. 51 estinz. (1)

Totale 2 decisioni contenenti:

3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

1 dichiarazione di inammissibilità della questione

6 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Valle d'Aosta

Nessuna decisione

Veneto

Sent. n. 60 non fond. (3)

Sent. n. 106 ill. cost. (1)

Sent. n. 213 ill. cost. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:

2 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

3 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Anno 2011

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO

Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale

Bilancio regionale

- *Violazione del principio costituzionale della copertura finanziaria delle leggi di spesa* (Sent. nn. 272, 106, 68)

Lesione della competenza legislativa statale esclusiva

- *Grandi derivazioni ad uso idroelettrico – Transitoria individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 339)

- *Grandi derivazioni ad uso idroelettrico – Rilascio della concessione in favore dei soggetti affidatari individuati dalla disciplina regionale – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 339)

- *Concessioni demaniali idriche – Sottrazione all'applicazione delle norme relative ai servizi nel mercato interno – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 235)

- *Demanio marittimo – Durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 213)

- *Servizio idrico integrato – Esclusione dall'ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 187)

- *Commercio – Previsione della concertazione di una giornata di chiusura infrasettimanale per ogni giornata di deroga dall'obbligo di chiusura domenicale – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 150)

- *Trasporto pubblico locale – Proroga dei contratti di servizio – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 123)

- *Appalti pubblici – Affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Applicazione in ogni caso del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 114)

- *Appalti pubblici – Forme di pubblicità per l'affidamento di lavori di valore non superiore al milione di euro – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 114)

- *Appalti pubblici – Servizi di ingegneria e di architettura di importo non superiore a 50.000 euro – Affidamento mediante procedura selettiva ristretta – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 114)

- *Autorizzazione in deroga alla realizzazione di impianti fotovoltaici nonché alla sostituzione o conversione di quelli in esercizio – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 67)

- *Appalti pubblici – Attività di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 43)

- *Appalti pubblici – Finanza di progetto – Possibilità di individuare il promotore prima della valutazione di pubblica utilità dell’opera – Competenza statale in materia di tutela della concorrenza (Sent. n. 7)*
- *Istituzione dell’Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale – Competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (Sent. n. 325)*
- *Previsione di intese di collaborazione nell’attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali – Competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (Sent. n. 35)*
- *Attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e delle relative qualifiche alla polizia locale dei comuni e delle province – Competenza statale in materia di giurisdizione penale (Sent. n. 35)*
- *Impiego pubblico – Possibilità di destinare le risorse risultanti dalla riduzione della dirigenza alla valorizzazione delle posizioni organizzative – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 339)*
- *Organizzazione del servizio idrico integrato – Proprietà delle reti – Conferimento a società patrimoniali d’ambito a capitale interamente pubblico non cedibile, alle quali può essere demandato il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 320)*
- *Conferma di incarichi dirigenziali per eccezionali ragioni di continuità nell’azione amministrativa – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 310)*
- *Modalità di accesso alla battaglia – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 235)*
- *Possibilità di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito di interventi a sostegno dell’aeroporto d’Abruzzo – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 170)*
- *Commercio – Deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva – Previsione della rotazione dei lavoratori e della sostituzione dei lavoratori a riposo – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 150)*
- *Appalti pubblici – Affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Applicazione in ogni caso del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 114)*
- *Appalti pubblici – Forme di pubblicità per l’affidamento di lavori di valore non superiore al milione di euro – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 114)*
- *Appalti pubblici – Servizi di ingegneria e di architettura di importo non superiore a 50.000 euro – Affidamento mediante procedura selettiva ristretta – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 114)*
- *Personale ex LSU/LPU – Trasformazione dei contratti da part-time in full-time – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 108)*
- *Impiego pubblico – Contingentamento dei buoni pasto – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 77)*
- *Estensione delle procedure di stabilizzazione alla dirigenza di primo livello del personale sanitario – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 69)*
- *Incentivi economici alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta e degli enti strumentali della Regione – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 69)*

- *Personale a contratto o a tempo determinato del servizio sanitario regionale – Inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli attraverso l’istituto della mobilità – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 68)*
- *Impiego pubblico – Personale medico dell’amministrazione penitenziaria – Equiparazione, anche ai fini previdenziali, fra diverse categorie di medici – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 68)*
- *Appalti pubblici – Procedura speciale di controllo sull’esecuzione dei contratti di appalto “sotto soglia” relativi alla fornitura di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico ovvero di natura intellettuale – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 53)*
- *Appalti pubblici – Possibilità per i soggetti aggiudicatori di utilizzare i prezzari pubblici non aggiornati, relativi all’anno precedente – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 43)*
- *Appalti pubblici – Affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 20.000 euro – Determinazione dei corrispettivi demandata alla negoziazione tra la stazione appaltante ed il progettista fiduciario – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 43)*
- *Appalti pubblici – Attività di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 43)*
- *Impiego pubblico – Attribuzione di un compenso per compiti con specifiche responsabilità – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 7)*
- *Impiego pubblico – Personale in trasferta – Computo del tempo occorrente per il viaggio ai fini dell’orario di lavoro e del calcolo del lavoro straordinario – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 7)*
- *Impiego pubblico – Corresponsione di un’indennità di servizio per il personale dipendente dalla Giunta regionale in servizio presso la sede di Bruxelles – Competenza statale in materia di ordinamento civile (Sent. n. 7)*
- *Componenti esterni della Giunta regionale – Applicabilità delle disposizioni concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche – Competenza statale in materia di previdenza sociale (Sent. n. 325)*
- *Personale regionale di ruolo già in servizio presso segreterie particolari – Riconoscimento ai fini contributivi del servizio antecedente all’immissione in ruolo – Competenza statale in materia di previdenza sociale (Sent. n. 189)*
- *Parchi naturali regionali – Abrogazione del divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade gravate dai servizi di pubblico passaggio, nonché del divieto di esercitare l’attività venatoria – Competenza statale in materia di tutela dell’ambiente (Sent. n. 325)*
- *Caccia – Modifiche al calendario venatorio regionale in difetto del parere preventivo dell’ISPRA – Competenza statale in materia di tutela dell’ambiente (Sent. n. 310)*
- *Insedamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Individuazione di aree e siti non idonei – Competenza statale in materia di tutela dell’ambiente (Sent. n. 308)*
- *Aree contigue dei parchi naturali regionali – Attribuzione alla Giunta regionale del compito di ridefinirle senza previa intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta – Competenza statale in materia di tutela dell’ambiente (Sent. n. 263)*
- *Aree contigue dei parchi naturali regionali – Esercizio venatorio consentito anche ai soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua – Competenza statale in materia di tutela dell’ambiente (Sent. n. 263)*

- *Strutture turistiche ricettive e balneari – Realizzazione di piscine in deroga alla normativa primaria e speciale, nonché agli strumenti urbanistici paesistici – Competenza statale in materia di tutela del paesaggio (Sent. n. 235)*
- *Valutazione di impatto ambientale – Oneri documentali del soggetto proponente il progetto e lo studio di impatto ambientale – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 227)*
- *Valutazione di impatto ambientale – Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 227)*
- *Caccia – Fissazione dell'orario giornaliero del prelievo venatorio – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 191)*
- *Servizio idrico integrato – Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 187)*
- *Porti – Attribuzione ai Comuni delle procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti portuali, dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 187)*
- *Specie animali integralmente protette – Disciplina a carattere generale della tutela della fauna – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 151)*
- *Specie animali integralmente protette – Concessione, da parte del responsabile della ripartizione provinciale natura e paesaggio, di deroghe ai divieti – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 151)*
- *Specie vegetali parzialmente protette – Possibilità di raccolta illimitata dei funghi epigei – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 151)*
- *Caccia - Abbattimento di determinate specie nelle oasi di protezione per particolari motivi – Possibilità di autorizzazione previo parere dell'osservatorio faunistico e della ripartizione provinciale natura e paesaggio – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 151)*
- *Parchi naturali – Possibilità per gli enti parco di adottare in via provvisoria provvedimenti specifici anche in deroga a divieti legislativi – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 70)*
- *Cessazione dei consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti e trasferimento delle funzioni alle province – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 69)*
- *Costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti di energia alternativa, delle infrastrutture e opere connesse in zone agricole, subordinata all'osservanza di fasce di rispetto e restrizioni – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 67)*
- *Sottrazione all'obbligo di sottoporre la tipologia degli impianti alimentati da fonti rinnovabili c.d. "sotto soglia" alla procedura di impatto ambientale – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 67)*
- *Previsione di vincoli alla realizzazione di impianti solari termodinamici e fotovoltaici – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 67)*
- *Finanziamento con fondi comunitari di condotte sottomarine nel litorale domitio-flegreo – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 44)*
- *Aree protette – Istituzione di aree cinofile per favorire il turismo cinofilo – Competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (Sent. n. 44)*

Contrasto con principi fondamentali adottati dal legislatore statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica

- *Esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici – Inclusione di categorie non contemplate dalla legislazione nazionale (Sent. n. 325)*
- *Impiego pubblico – Corresponsione del compenso per lavoro straordinario in attesa dell'installazione del sistema di rilevazione automatica (Sent. n. 325)*
- *Stabilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (Sent. n. 310)*
- *Patto di stabilità territoriale – Comunicazione al competente assessorato regionale delle modifiche agli obiettivi dei singoli enti locali per garantire il pieno utilizzo della capacità finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro termini difforni da quelli previsti dalla disciplina statale (Sent. n. 229)*
- *Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale – Determinazione del tetto di spesa per il personale (Sent. n. 182)*
- *Appalti pubblici – Finanziamento dell'autorità regionale denominata “stazione unica appaltante” (Sent. n. 163)*
- *Impiego pubblico – Prosecuzione degli incarichi dirigenziali nonché dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione (Sent. n. 155)*
- *Sanità pubblica – Assunzione di personale a tempo indeterminato e a domanda dell'interessato (Sent. n. 123)*
- *Sanità pubblica – Prestazioni riabilitative per anziani e disabili – Oneri a carico del Fondo sanitario regionale (Sent. n. 123)*
- *Sanità pubblica – Componente ministeriale del collegio dei revisori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo (Sent. n. 122)*
- *Sanità pubblica – Modalità del finanziamento statale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo (Sent. n. 122)*
- *Personale ex LSU/LPU – Trasformazione dei contratti da part-time in full-time (Sent. n. 108)*
- *Personale del servizio sanitario regionale – Prorogabilità dei rapporti di lavoro flessibile, a tempo determinato e di co.co.co., nonché di incarichi già conferiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore di unità operativa complessa (Sent. n. 77)*
- *Possibilità di assumere nuovo personale per le segreterie particolari del commissario ad acta e del subcommissario, nominati dal Consiglio dei ministri per il piano di rientro dal disavanzo sanitario (Sent. n. 77)*
- *Estensione delle procedure di stabilizzazione alla dirigenza di primo livello del personale sanitario (Sent. n. 69)*
- *Impiego pubblico – Inquadramento, a domanda, del personale dirigente medico nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni – Stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili (LSU) in servizio negli enti del servizio sanitario regionale – Stabilizzazione del personale sanitario (Sent. n. 68)*

Contrasto con altri principi fondamentali adottati dal legislatore statale nell'ambito di una materia concorrente

- *Misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000 – Comunicazione alla Commissione europea ad opera dell'autorità provinciale – Contrasto con i principi in materia di rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea (Sent. n. 151)*
- *Figure professionali operanti in ambito sportivo – Attribuzione alla Giunta regionale della definizione di profili e percorsi formativi – Contrasto con i principi in materia di professioni (Sent. n. 230)*
- *Informatore medico-scientifico aziendale – Attribuzione alla Giunta regionale della definizione delle relative funzioni – Contrasto con i principi in materia di professioni (Sent. n. 77)*
- *Esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici – Inclusione di categorie non contemplate dalla legislazione nazionale – Contrasto con i principi in materia di tutela della salute (Sent. n. 325)*
- *Possibilità di stipulare contratti per l'attuazione di progetti di ricerca sanitaria o di progetti finalizzati previsti da norme statali – Contrasto con i principi in materia di tutela della salute (Sent. n. 77)*
- *Informatore medico-scientifico aziendale – Attribuzione alla Giunta regionale della definizione delle relative funzioni – Contrasto con i principi in materia di tutela della salute (Sent. n. 77)*
- *Impiego pubblico – Inquadramento, a domanda, del personale dirigente medico nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni – Contrasto con i principi in materia di tutela della salute (Sent. n. 68)*
- *Aggiornamento del prontuario terapeutico regionale – Contrasto con i principi in materia di tutela della salute (Sent. n. 8)*
- *Misure agevolative a favore di iniziative energetiche rinnovabili – Contrasto con i principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Sent. n. 310)*
- *Insedimenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Individuazione di aree e siti non idonei – Contrasto con i principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Sent. n. 308)*
- *Impianti fotovoltaici non integrati da realizzare in aree di particolare pregio ambientale – Sospensione sine die delle procedure autorizzative – Contrasto con i principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Sent. n. 192)*
- *Estensione dell'ambito di applicabilità della DIA semplificata ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Contrasto con i principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Sent. n. 107)*
- *Costruzione e gestione di impianti alimentati da fonti di energia alternativa, delle infrastrutture e opere connesse in zone agricole, subordinata all'osservanza di fasce di rispetto e restrizioni – Contrasto con i principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Sent. n. 67)*
- *Centrali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Disciplina delle distanze – Contrasto con i principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (Sent. n. 44)*

Potestà sostitutiva statale

- *Sanità pubblica – Funzione di controllo della Giunta regionale – Interferenza sull'attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo* (Sent. n. 78)

Contrasto con parametri costituzionali non competenziali

- *Impiego pubblico – Corresponsione del compenso per lavoro straordinario in attesa dell'installazione del sistema di rilevazione automatica – Principio di uguaglianza* (Sent. n. 325)

- *Componenti esterni della Giunta regionale – Applicabilità delle disposizioni concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche – Principio di uguaglianza tra le cariche elettive* (Sent. n. 325)

- *Misure agevolative a favore di iniziative energetiche rinnovabili – Libertà di iniziativa economica* (Sent. n. 310)

- *Previsione della compatibilità delle cariche di Presidente e assessore della Giunta provinciale e di Sindaco ed assessore comunale con la carica di consigliere regionale – Contrasto con il principio generale stabilito dalla legge statale del divieto di cumulo degli incarichi e con il principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive* (Sent. n. 310)

- *Accesso all'impiego pubblico – Principi del pubblico concorso, del buon andamento della pubblica amministrazione e di uguaglianza* (Sent. nn. 310, 299, 189, 127, 123, 108, 68, 67, 52, 7)

- *Sanità pubblica – Piano di rientro – Divieto ai direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie di procedere alla copertura di posti resisi vacanti – Principi di autonomia delle università e di leale collaborazione tra Università e Regione* (Sent. n. 217)

- *Stabilizzazione di personale delle aziende ospedaliero-universitarie – Autonomia universitaria* (Sent. n. 68)

- *Personale delle imprese appaltatrici – Imposizione dell'obbligo di assunzione "a tempo indeterminato" del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto – Stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria, senza alcuna forma selettiva – Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione* (Sent. n. 68)

- *Autorizzazione in deroga alla realizzazione di impianti fotovoltaici nonché alla sostituzione o conversione di quelli in esercizio – Principio di uguaglianza e libertà di iniziativa economica* (Sent. n. 67)

- *Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali – Contrasto con la disciplina transitoria stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1999* (Sent. n. 45)

- *Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale – Accessibilità ai soli cittadini comunitari con residenza nella Regione protratta nel tempo – Principio di uguaglianza* (Sent. n. 40)

- *Variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni – Assenza della preventiva consultazione popolare – Violazione della procedura prescritta dalla Costituzione* (Sent. n. 36)

Contrasto con normativa comunitaria

- *Misure agevolative a favore di iniziative energetiche rinnovabili – Lesione del principio del libero mercato* (Sent. n. 310)
- *Demanio marittimo – Prorogabilità delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative – Violazione dei principi di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza* (Sent. n. 213)
- *Caccia – Abbattimento o cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette – Inosservanza delle condizioni e dei presupposti richiesti dal legislatore comunitario* (Sent. n. 190)
- *Servizio idrico integrato – Esclusione dall'ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica – Contrasto con la normativa comunitaria* (Sent. n. 187)
- *Trasporto pubblico locale – Proroga dei contratti di servizio – Lesione del principio concorrenziale* (Sent. n. 123)
- *Finanziamento con fondi comunitari di condotte sottomarine nel litorale domitio-flegreo – Deroga alle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare* (Sent. n. 44)

Elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione

Regione Abruzzo

- Sent. n. **272**; Sent. n. **213**; Sent. n. **170**; Sent. n. **150**; Sent. n. **122**

Regione Basilicata

- Sent. n. **189**; Sent. n. **107**; Sent. n. **70**; sent. n. **67**; Sent. n. **45**; sent. n. **35**

Regione Calabria

- Sent. n. **310**; Sent. n. **230**; Sent. n. **163**; Sent. n. **123**; Sent. n. **108**

Regione Campania

- Sent. n. **235**; Sent. n. **69**; Sent. n. **44**

Regione Emilia-Romagna

- Sent. n. **8**

Regione Friuli-Venezia Giulia

- Sent. n. **227**; Sent. n. **114**; Sent. n. **40**

Regione Liguria

- Sent. n. **263**; Sent. n. **191**; Sent. n. **7**

Regione Lombardia

- Sent. n. **339**; Sent. n. **320**; Sent. n. **190**; Sent. n. **53**

Regione Marche

- Sent. n. **299**; Sent. n. **213**; Sent. n. **187**

Regione Molise

- Sent. n. **308**; Sent. n. **78**; Sent. n. **77**

Regione Piemonte

- Sent. n. **192**

Regione Puglia

- Sent. n. **325**; Sent. n. **217**; Sent. n. **155**; Sent. n. **127**; Sent. n. **68**; Sent. n. **36**

Regione Sardegna

- Sent. n. **229**

Regione Toscana

- Sent. n. **190**; Sent. n. **182**; Sent. n. **52**

Provincia di Bolzano

- Sent. n. **151**

Regione Umbria

- Sent. n. **43**

Regione Veneto

- Sent. n. **213**; Sent. n. **106**

Anno 2011

**GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI
DALLO STATO**

Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale

ABRUZZO

SENTENZA N. 122

1) Sanità pubblica – Amministrazione pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo – Individuazione, quale componente ministeriale del collegio dei revisori, di un rappresentante del Ministero della salute in luogo di un rappresentante del Ministero dell'economia – Violazione della normativa statale di principio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale – Assorbimento della ulteriore questione.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13. Infatti, il mancato uniformarsi della disposizione denunciata al dettato dell'art. 16 della legge n. 196 del 2009, con l'errata individuazione quale componente del Collegio dei revisori, in rappresentanza dello Stato, del Ministro della salute in luogo di quello dell'economia e delle finanze, comporta la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato. Resta assorbita la questione sollevata in relazione alla materia «tutela della salute».

2) Sanità pubblica – Finanza regionale – Norme della Regione Abruzzo – Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo – Previsione che il Ministero della salute individui ulteriori modalità di finanziamento destinate a far fronte alle spese derivanti dai nuovi compiti assegnati all'istituto, svolti per il Ministero e per le Regioni – Violazione della normativa statale di principio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, il quale stabilisce che il Ministro della salute provveda ad individuare ulteriori modalità di finanziamento, oltre a quelle richiamate al comma 1, per assicurare che «l'Istituto possa assolvere ai compiti nazionali e internazionali, svolti per il Ministero e per le Regioni». Infatti, la norma oggetto di scrutinio prevedendo forme di finanziamento statale per compiti anche di matrice regionale viola un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).

...

SENTENZA N. 150

1) Commercio – Norme della Regione Abruzzo – Deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva deliberate dai comuni limitatamente alla grande distribuzione – Impegno dei comuni ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva e di sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive – Incidenza sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, rientranti nella materia di competenza legislativa esclusiva dello stato dell'«ordinamento civile» - Illegittimità costituzionale – Assorbimento dell'ulteriore questione.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., l'art. 34, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, che impegna i Comuni - allorché deliberino, sentite le Associazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, aderenti alle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, le deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al precedente comma 2, limitatamente alla grande distribuzione - ad inserire nei propri atti la garanzia di assicurare a rotazione il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale o festiva e di sostituire i lavoratori a riposo con assunzioni temporanee nelle giornate domenicali e festive, al fine di garantire e implementare l'occupabilità del settore. Il legislatore regionale ha invaso il campo dell'ordinamento civile attribuito alla competenza esclusiva dello Stato, incidendo sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato (in particolare, sugli aspetti che regolano la disciplina del riposo domenicale e festivo) riservato alla legislazione statale, ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale ed ai contratti collettivi territoriali o aziendali, e prevedendo, per di più, una diversa disciplina del riposo e della rotazione dei lavoratori dipendenti della grande distribuzione nelle giornate festive e domenicali di apertura. [Resta assorbita l'ulteriore questione di legittimità della medesima norma sollevata in relazione al diverso parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *e*), Cost.].

2) Commercio – Norme della Regione Abruzzo – Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 17 del 2010 – Obbligatoria corrispondenza per ogni giornata di deroga all'obbligo di chiusura domenicale della concertazione di una giornata di chiusura infrasettimanale – Preclusione della deroga alle chiusure domenicali e festive nel caso di inadempimento del suddetto obbligo ovvero di mancato rispetto del comma 3 del medesimo art. 34 – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. *e*), Cost., l'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38, il quale, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 17 del 2010, dispone che per ogni giornata di deroga dall'obbligo di chiusura domenicale deve corrispondere la concertazione di una giornata di chiusura infrasettimanale, escludendo la deroga alle chiusure domenicali e festive in caso di inadempimento di tale obbligo ovvero di mancato rispetto del comma 3 del medesimo art. 34. Premesso che la disciplina degli orari degli esercizi

commerciali rientra nella materia del «commercio» attribuita alla competenza regionale residuale e che, nell'esercizio di siffatta potestà, le Regioni possono dettare una disciplina che determini anche effetti pro-concorrenziali, dovendosi, al contrario, ritenere illegittima una normativa che, se pure in astratto riconducibile al suddetto titolo di competenza, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, attraverso l'introduzione di nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale; la censurata disposizione impone agli esercizi commerciali, che vogliano usufruire della facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, di compensare ogni giornata di apertura facoltativa domenicale o festiva con una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale. Pertanto, tale norma, contrariamente a quella che pretende di interpretare, invece di ampliare o, comunque, di non modificare la portata della liberalizzazione introdotta a partire dal d.lgs. n. 114 del 1998, viene a regolamentare in modo più restrittivo la materia degli orari degli esercizi commerciali e della facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive, traducendosi in una misura che contrasta con l'indicato parametro.

...

SENTENZA N. 170

1) Amministrazione pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Interventi a sostegno dell'aeroporto d'Abruzzo – Possibilità, per i dirigenti regionali responsabili dei progetti, di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa – Incidenza sulla disciplina di diritto privato di tali contratti – Conseguente violazione della competenza esclusiva dello stato nella materia "ordinamento civile" – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori questioni.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (con conseguente assorbimento delle questioni ulteriori), l'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 , in quanto la norma censurata, stabilendo la facoltà per le amministrazioni di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere e, pertanto, incidendo su uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata, incide sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

2) Amministrazione pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Interventi a sostegno dell'aeroporto d'Abruzzo – Riproduzione di precedente disposizione regionale che prevede la possibilità, per i dirigenti regionali responsabili dei progetti, di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa - incidenza sulla disciplina di diritto privato di tali contratti – Conseguente violazione della competenza esclusiva dello stato nella materia "ordinamento civile" – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori questioni.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (con conseguente assorbimento delle questioni ulteriori), l'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38, in quanto tale norma regionale, nel sostituire

l'originario testo dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010, ne riproduce il primo periodo che consente la proroga dei contratti di collaborazione, incidendo in tal modo, anch'essa, sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

...

SENTENZA N. 213

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Norme della Regione Abruzzo – Demanio marittimo – Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative – Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni – Estensione della durata della concessione applicabile anche alle nuove concessioni per le quali, alla data di approvazione della disposizione censurata, sia in corso il procedimento di rilascio – Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione – Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3. L'art. 1 prevede che «i titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative possono richiedere l'estensione della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, in ragione dell'entità degli investimenti e secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Il successivo art. 2 stabilisce che «l'estensione della durata della concessione è applicabile anche alle nuove concessioni, per le quali, alla data di approvazione della presente legge, sia in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale». Quanto all'art. 1, valgono le considerazioni svolte con riferimento all'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, avendo il legislatore regionale abruzzese previsto, anche in questo caso, la possibilità di estendere la durata delle concessioni demaniali in atto, con ciò attribuendo ai titolari delle stesse una proroga in violazione dei principi di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza. Quanto all'art. 2, esso applica l'estensione disciplinata dal precedente art. 1 alle concessioni il cui procedimento di rilascio sia in itinere al momento dell'approvazione della legge regionale. Il fatto che l'art. 2 si riferisca a nuove concessioni e, quindi, non disponga alcuna proroga o modifica di quelle in corso, non esclude la sua illegittimità; ciò in quanto il rilascio delle concessioni demaniali marittime e, quindi, le regole che disciplinano l'accesso ai relativi beni da parte dei potenziali concessionari sono aspetti che rientrano nella materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, di cui l'art.1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 è espressione.

...

SENTENZA N. 272

Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Interventi per impianti sciistici nel comprensorio di Scanno – Individuazione delle somme necessarie a sostenere gli oneri derivanti dagli interventi previsti a carico di un

capitolo di bilancio privo di disponibilità – Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria – Illegittimità costituzionale.

Deve essere dichiarata, in relazione all'art 81, quarto comma, Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 in quanto essa, prevedendo spese necessarie per attuare nuovi interventi nel comprensorio sciistico di Scanno che quantifica fino ad un massimo di un milione di euro, nulla dispone riguardo alla loro copertura, così come risulta dall'estratto del preventivo finanziario decisionale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2010, in cui nel capitolo di spesa indicato non è riportato alcuno stanziamento.

BASILICATA

SENTENZA N. 35

1) Polizia amministrativa – Sicurezza pubblica – Norme della Regione Basilicata – Compiti e funzioni della polizia locale – Appartenenti alla polizia locale dei comuni e delle province – Attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e delle relative qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria riferite ai comandanti, ufficiali e ispettori di polizia locale, e di agente di polizia giudiziaria, riferita agli assistenti-istruttori e agli agenti di polizia locale – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di giurisdizione penale – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, lett. c), della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009 il quale stabilisce che gli appartenenti alla polizia locale dei Comuni e delle Province esercitano «funzioni di polizia giudiziaria secondo le disposizioni della vigente legislazione statale, rivestendo, a tal fine, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita ai Comandanti, Ufficiali e Ispettori di Polizia Locale, a seguito di nomina da parte dell'Amministrazione di appartenenza in riferimento al disposto dell'art. 55 del codice di procedura penale, e di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli Agenti di Polizia Locale». Tale norma, attribuendo al personale della polizia locale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, invade la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Né vale ad emendare il vizio il richiamo contenuto nella legge regionale alla legge statale o, comunque, la conformità della prima alla seconda, posto che il problema in discussione non è di stabilire se la legislazione regionale sia conforme a quella statale, bensì se sia competente o meno a disporre il riconoscimento delle qualifiche di cui si tratta e tenuto conto che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma» regionale.

2) Sicurezza pubblica – Norme della Regione Basilicata – Compiti e funzioni della polizia locale – Previsione di intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, con comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato – Contrasto con la legge statale sull'ordinamento della polizia municipale con violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza – Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, commi 2, lett. q), e 4, della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009, nella parte in cui prevede che possano essere raggiunte intese di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, inviandone comunicazione al prefetto solo nel caso in cui riguardino personale avente la qualità di agente in servizio armato. La disposizione regionale, qualificando l'attività oggetto delle intese di collaborazione come di «concorso alla

tutela della sicurezza pubblica» e, contenendo riferimenti alla «salvaguardia della vita delle persone» tramite interventi di prevenzione e repressione, si colloca nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza» di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., la quale attiene, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico», inteso quest'ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale».

...

SENTENZA N. 45

Elezioni – Norme della Regione Basilicata – Sistema di elezione del presidente della giunta e dei consiglieri regionali – Composizione della lista regionale, disciplina di ripartizione dei seggi da attribuire alla lista regionale vincente e modalità di assegnazione dei seggi – Contrasto con la disciplina transitoria stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, non derogabile in assenza di un nuovo statuto approvato ai sensi dell'art. 123 cost. – Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 e l'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 poiché, nel disciplinare il sistema elettorale regionale prima dell'approvazione dello statuto, violano la disciplina transitoria fissata dall'art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999 la quale richiede che «la legge elettorale segua nel tempo l'adozione del nuovo statuto, al fine di assicurare che il sistema di elezione sia in armonia con la forma di governo da essa definita». In tal modo il legislatore ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale - la quale, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost., deve essere determinata dagli statuti - e legge elettorale regionale possa presentare «aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda», e che l'entrata in vigore della legge elettorale prima dello statuto possa introdurre «elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria». Né può condividersi quanto sostenuto dalla difesa regionale secondo la quale le disposizioni impugnate costituirebbero norme di dettaglio, posto che esse, «eliminando la quota di candidati alla carica di consigliere regionale eletta con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti (cosiddetto listino), modificano significativamente il sistema di elezione delineato dal legislatore statale».

...

SENTENZA N. 67

1) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Basilicata – Stabilizzazione, ad opera della Regione attraverso procedure selettive di lavoratori ASU (attività socialmente utili) ed LSU (lavoratori socialmente utili) con contratti di Co.Co.Co. alle dipendenze di pubbliche amministrazioni – Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso

alle pubbliche amministrazioni – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle questioni ulteriori.

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 11 della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 e l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 10 del 2010, che hanno modificato, in tempi successivi, la stessa previgente disposizione legislativa (l'art. 14, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008), in materia di stabilizzazione di lavoratori precari, in quanto le due norme, che non prevedono che i soggetti da esse contemplati debbano superare un concorso pubblico, ma solamente che la Regione «promuove» la loro stabilizzazione, si pongono in aperto contrasto con l'evocato parametro costituzionale, che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti, circostanze che non ricorrono nella fattispecie. Rimangono assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale.

2) Energia – Norme della Regione Basilicata – Impianti fotovoltaici – Autorizzazione in deroga alla realizzazione di impianti nonché alla sostituzione o conversione di quelli in esercizio, nei limiti della potenza già autorizzata di cui siano responsabili enti pubblici o società a capitale interamente pubblico e che siano installati su terreni del demanio regionale, provinciale e comunale – Violazione del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici a vantaggio di quelli pubblici con violazione della competenza esclusiva statale nella materia tutela della concorrenza posta a presidio della libertà di iniziativa economica – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle questioni ulteriori.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 54, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, che ha emendato l'art. 10, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, a sua volta già sostitutivo dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9. La norma impugnata prolunga in modo implicito e irragionevole la moratoria generalizzata relativamente all'installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, senza alcuna plausibile giustificazione al riguardo. In più, la disposizione censurata autorizza eccezionalmente l'installazione, su terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici, sotto la responsabilità di soggetti pubblici che operano nel settore - in mancanza di vincoli di sorta circa la destinazione della produzione - esclusivamente a fini di profitto. Tale previsione derogatoria non solo è direttamente lesiva dell'art. 3 Cost., ma introduce un elemento di forte distorsione nell'accesso al mercato delle fonti rinnovabili, assegnando ai soggetti pubblici una indebita e ingiustificata posizione di vantaggio. In tal modo la norma regionale impugnata frustra l'esigenza di consentire la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a tutti gli operatori economici. Ne risulta, così, pregiudicata la tutela della concorrenza, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., a ulteriore presidio della libertà d'iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. Rimangono assorbiti gli altri profili di illegittimità denunciati.

3) Energia – Norme della Regione Basilicata – Impianti fotovoltaici, impianti minieolici, impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale, centraline

idroelettriche – Costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse in zone agricole subordinata all'osservanza di fasce di rispetto e restrizioni sui terreni destinati al loro insediamento – Violazione delle linee guida nazionali espressione della competenza legislativa esclusiva dello stato nella materia tutela dell'ambiente nonché dei principi fondamentali della materia di competenza legislativa concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009, che ha modificato l'art. 10, comma 5, della legge reg. Basilicata n. 31 del 2008, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., come pure dell'art. 117, terzo comma, Cost. In effetti, la norma impugnata, nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione Basilicata in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in zone agricole, prevede fasce di rispetto e svariate restrizioni sui terreni destinati all'insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Tale regime vincolistico, però, è completamente avulso dalle linee guida nazionali previste dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, in violazione della tutela dell'ambiente riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Anche sotto il profilo dell'art. 117, terzo comma, Cost. l'individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree territoriali interdette all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", che prevede espressamente l'intervento della legislazione regionale soltanto «in attuazione» delle linee guida nazionali, mentre queste, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, non erano state ancora emanate. Avendo ignorato l'esigenza di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, la Regione si è posta in contrasto con il principio di leale collaborazione.

4) Energia – Norme della Regione Basilicata – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Progetti relativi a impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 mw, con soglia in aree naturali protette pari a 0,5 mw – Sottrazione all'obbligo di sottoporre la tipologia degli impianti "sotto soglia" alla procedura di impatto ambientale – Violazione delle linee guida nazionali espressione della competenza legislativa esclusiva dello stato nella materia tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento delle ulteriori questioni.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (con assorbimento dell'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale), l'art. 7, comma 1, lett. c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui prevede che all'Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, è aggiunto il punto 25. Invero, mentre la legge regionale impugnata consente l'installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza di valutazione d'impatto ambientale, il citato Allegato III al d.lgs. n. 152 del 2006 ricomprende testualmente sub lettera *c-bis*), senza alcuna esclusione "sotto soglia", l'intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». In tal modo, la normativa statale contenuta nella lettera *c-bis*), dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, prescrive

inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Poiché l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale attiene al valore della tutela ambientale, la norma regionale impugnata, nel sottrarvi la tipologia degli impianti "sotto soglia", è invasiva dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

5) Energia – Norme della Regione Basilicata – Impianti solari termodinamici, fotovoltaici di micro generazione e di grande generazione – Vincoli tassativi alla loro realizzazione nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS) – Violazione della disciplina statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello stato nella materia tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale parziale – Assorbimento delle ulteriori questioni

Sono costituzionalmente illegittimi - limitatamente ai vincoli insistenti sui siti della Rete Natura 2000 - i punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge medesima, ne costituisce parte integrante, laddove pongono vincoli tassativi alla realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS). La preclusione assoluta alla realizzazione degli impianti solari termodinamici e fotovoltaici nelle aree della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC; zone di protezione speciale - ZPS e pZPS) risulta ingiustificata e contrasta apertamente con la disciplina protezionistica statale già esistente, che regola gli interventi all'interno delle aree protette, non già escludendone incondizionatamente l'installazione, ma sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via preventiva gli effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti. L'accoglimento della questione per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., assorbe l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale evocato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

...

SENTENZA N. 70

Ambiente – Norme della Regione Basilicata – Disciplina dei parchi naturali – Possibilità che gli enti parco regionali adottino, mediante un apposito regolamento provvisorio del parco approvato dal consiglio regionale, provvedimenti specifici, anche in deroga ai divieti stabiliti dalle leggi regionali e nazionali sulle aree naturali protette, fino all'approvazione del piano del parco per l'esercizio delle attività consentite – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale – Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'intera legge.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, l'art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4, che ha inserito il comma 9 all'art. 19 della legge della Regione Basilicata 28 giugno 1994, n. 28, il quale stabilisce che gli enti Parco regionali possono adottare provvedimenti specifici fino all'approvazione del Piano del Parco anche in deroga al divieto - previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - di attività e opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat. Infatti la disposizione impugnata, concernendo la disciplina dei parchi naturali, interviene nella materia della tutela dell'ambiente, così invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. Per illegittimità costituzionale consequenziale, va anche dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Basilicata n. 4 del 2010, composta di due soli articoli e in cui il successivo articolo 2 disciplina solo l'entrata in vigore dell'art. 1.

...

SENTENZA N. 107

1) Energia – Norme della Regione Basilicata – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria – Contrasto con la normativa statale che prevede un decreto del ministro dello sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, per l'individuazione di soglie di capacità di generazione maggiori di 60 kW, e delle caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA – Violazione di normativa statale di principio in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 1, paragrafo i), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21, che modifica il paragrafo 1.2.2.1. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, che è parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1. La norma regionale censurata, infatti, nell'estendere l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria, innalza la soglia di potenza individuata, per gli impianti eolici, in kW 60, dalla tabella A richiamata dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003. La norma regionale è allora illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente. Emerge in tal modo la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., avendo la legge regionale violato i principi della legge statale, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza concorrente.

2) Energia – Norme della Regione Basilicata – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria – Contrasto con la normativa statale che prevede un decreto del ministro dello sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, per l'individuazione di soglie di capacità di generazione maggiori di 20 kW, e delle caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA – Violazione di normativa statale di principio in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 1, paragrafo iii), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21, che modifica il paragrafo 2.2.2. della Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, che è parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, per violazione dei principi della legge statale, nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza concorrente. La norma regionale censurata, infatti, nell'estendere l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività (DIA) agli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria, innalza la soglia di potenza individuata, per tali tipi di impianti, in kW 20, dalla tabella A richiamata dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387 del 2003. La norma regionale è allora illegittima in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.

...

SENTENZA N. 189

1) Impiego pubblico – Norme della Regione Basilicata - Possibilità, per la giunta regionale e per l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, di conferire, temporaneamente ma senza alcun limite, posti di dirigente, rimasti vacanti dopo

l'espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'incarico a dirigenti esterni, a dipendenti apicali del comparto in possesso di determinati requisiti – Violazione del principio del pubblico concorso e contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Illegittimità costituzionale – Assorbimento della ulteriore questione.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31. La norma censurata, nel conferire alla Giunta e al Consiglio il potere di coprire, temporaneamente ma senza alcun limite, posti di dirigente a personale interno privo delle necessarie qualifiche, si presta ad essere utilizzata per aggirare il principio del carattere aperto e pubblico dei sistemi di selezione del personale dirigente, esplicitazione del principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost. Al contempo, consentendo, di fatto, che le funzioni dirigenziali siano affidate stabilmente a soggetti privi della necessaria attitudine professionale, si pone in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

2) Impiego pubblico – Norme della Regione Basilicata – Personale già in servizio presso segreterie particolari degli amministratori regionali e poi transitato nei ruoli della Regione con contratto a tempo indeterminato – Riconoscimento, ai fini contributivi, del periodo di servizio antecedente all'immissione in ruolo – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31. Infatti, la disposizione censurata, nell'attribuire ad un rapporto di lavoro essenzialmente precario, quale quello presso le segreterie particolari degli amministratori regionali, una qualificazione di lavoro subordinato, al solo fine di incrementare il trattamento pensionistico dei dipendenti, incide nella materia della «previdenza sociale» che, in base a quanto disposto dall'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost., rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

3) Impiego pubblico – Norme della Regione Basilicata - Possibilità, per la giunta regionale e per l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, di conferire temporaneamente, ma senza alcun limite, incarichi dirigenziali a dipendenti apicali non in possesso della relativa qualifica – Estensione di tale sistema di selezione dei dirigenti, già ritenuto dalla Corte inidoneo ad assicurarne la necessaria professionalità, agli enti ed alle aziende dipendenti dalla Regione – Violazione del principio del pubblico concorso e contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Illegittimità costituzionale

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 36 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33, avendo carattere accessorio rispetto alla disposizione di cui all'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 31 del 2010. Il legislatore regionale, con il censurato art. 36, ha, infatti, provveduto a estendere agli enti e alle aziende regionali gli effetti della disposizione di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 31 del 2010, consentendo che anche all'interno dei predetti enti la copertura dei posti di dirigenti possa avvenire nei modi previsti dall'art. 2, comma 10, della legge regionale n. 31 del 2010; sicché la disposizione censurata, estendendo la platea degli enti pubblici che possono avvalersi di un

sistema di selezione dei dirigenti già ritenuto inidoneo ad assicurarne la necessaria professionalità, presenta gli stessi profili di illegittimità della prima norma (della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2010, n. 33, art. 2, comma 10), aggravandone la portata lesiva.

CALABRIA

SENTENZA N. 108

1) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Stabilizzazione dei lavoratori dipendenti delle comunità montane in servizio presso altri enti o aziende pubbliche – Introduzione di una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale in violazione del principio del pubblico concorso – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, il quale consente che i lavoratori dipendenti delle Comunità montane che, all'entrata in vigore della legge stessa, prestino servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, siano inquadrati alle dipendenze dell'Ente o azienda presso cui sono utilizzati, in tal modo consentendo la stabilizzazione dei lavoratori comandati nei nuovi Enti, anche se titolari di meri rapporti precari. La norma censurata realizza, quindi, per tali lavoratori, una forma di assunzione riservata, senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale, la quale, escludendo o riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso al lavoro dall'esterno, viola il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

2) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Lorica e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali – Assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell'ARSSA, ente strumentale della Regione, con proroga dei contratti nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali – Stabilizzazione dei lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Il primo comma della predetta disposizione, invero, autorizza la stabilizzazione di lavoratori precari dei servizi irrigui e degli impianti a fune, senza concorso e senza alcuna verifica attitudinale, in contrasto con il principio di cui all'art. 97, terzo comma, Cost. Il secondo comma, analogamente, dispone l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'azienda forestale della Regione Calabria, di personale precario, senza predeterminazione di criteri attitudinali e senza richiedere la partecipazione ad alcuna prova selettiva concorsuale; in alternativa, la norma autorizza la proroga dei contratti a tempo determinato fino all'espletamento di concorsi, ma non prevede alcun termine per l'indizione dei medesimi. Pertanto, entrambe le modalità di assunzione comportano, di fatto, una sorta di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari, in violazione del principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost.

3) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Trasformazione dei contratti part-time del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro full-time – Incidenza sulla disciplina dell'orario, regolato dalla contrattazione collettiva, con invasione della materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale – Contrasto con i vincoli imposti dalla normativa nazionale sulla spesa per il personale, espressione di principi

fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 1, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, sia con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), sia con riferimento alla dedotta violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). La disposizione censurata, prevedendo la trasformazione dei contratti a tempo parziale del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro a tempo pieno, incide sulla disciplina dell'orario, regolato dalla contrattazione collettiva. In tal modo, la disposizione regionale detta una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro e, dunque, incide sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale. La norma regionale censurata è, inoltre, illegittima anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, con l'introduzione di procedure finalizzate alla progressione di carriera mediante selezione interna, la stessa si pone in contrasto con l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, e con il comma 557-bis della medesima disposizione della predetta legge statale, che estende tale obbligo di riduzione anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a tutti i rapporti precari in organismi e strutture facenti capo alla Regione. Inoltre, la norma censurata contrasta anche con l'art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, che, al comma 6, prevede l'adozione di un d.P.C.M. per la riduzione delle spese del personale e, al comma 7, vieta esplicitamente agli Enti nei quali l'incidenza delle spese del personale è pari al 40% di procedere ad assunzioni con qualsivoglia tipologia contrattuale. Tali norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi.

4) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Personale ex LSU/LPU stabilizzato – Avvio di procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna – Violazione del principio del pubblico concorso – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 3, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, in quanto nell'autorizzare la Giunta regionale ad avviare procedimenti per la progressione di carriera, mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie, laddove l'art. 24 del d.lgs n. 150 del 2009 e l'art. 5 della legge n. 15 del 2009 prevedono espressamente, per le progressioni di carriera, l'obbligo del pubblico concorso, riservando al personale interno solo il 50% dei posti disponibili, viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. poiché la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva. Resta assorbita la censura sollevata con riferimento all'art. 117, comma 3, Cost.

5) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Stabilizzazione, su domanda, delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1° aprile 2008 non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione – Violazione del principio del pubblico concorso – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 5, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, il quale autorizza la Giunta regionale, su espressa domanda degli interessati facenti parti delle unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che, alla data del 1° aprile 2008, non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento appositamente previsto, a stabilizzare senza concorso tutti i lavoratori socialmente utili già impiegati dalla Regione, senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici, in violazione del principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost.

6) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Proroga al 31 dicembre 2012 del termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali non esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento – Trasferimento a domanda nei ruoli della Regione dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della giunta regionale, proveniente da enti pubblici e con almeno quattro anni di ininterrotto servizio senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali – Applicazione della norma ai soli soggetti comandati presso le giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati presso altre strutture regionali – Violazione dei principi del pubblico concorso e di uguaglianza – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Il primo comma della norma censurata prevede una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi ad hoc ponendosi in contrasto con il principio in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire sempre per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva. Il secondo comma dello stesso articolo autorizza la stabilizzazione di tutto il personale comandato, senza limitazioni percentuali e senza predeterminazione di requisiti attitudinali, con ciò violando il principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., anche con riferimento al necessario carattere aperto dello stesso. Inoltre, indirizzandosi ai soli soggetti comandati presso le Giunte regionali e non a quelli ugualmente comandati presso altre strutture regionali, la norma censurata determina anche una disparità di trattamento di situazioni uguali, in violazione del principio di cui all'art. 3 Cost.

7) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Utilizzazione, per l'inserimento negli organici degli enti regionali e pararegionali, delle graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico – Violazione dei principi del pubblico concorso, di uguaglianza e di buon

andamento della pubblica amministrazione – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 4, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Detta norma, che consente alla Giunta di utilizzare - per l'inserimento negli organici degli Enti regionali e pararegionali - le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso espletato in data anteriore al 2002 e non aperto al pubblico, autorizzando, dunque, lo scorrimento delle graduatorie in assenza di un nuovo pubblico concorso ad hoc, viola il principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici e quelli di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

8) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Individuazione di alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale, con ampliamento della platea dei destinatari della originaria norma di stabilizzazione – Violazione dei principi del pubblico concorso, di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 3, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Detta norma, che individua alcune categorie di soggetti quali destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale dei bacini, precisando che i benefici di cui alla legge citata sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'art. 7 del decreto dirigenziale regionale 6 aprile 2006, n. 3902, determina un sostanziale ampliamento della platea dei destinatari della originaria norma di stabilizzazione, consentendone l'assunzione in mancanza di pubblico concorso, e configura, per tali lavoratori, una modalità di accesso riservato, in contrasto con il carattere aperto e pubblico del reclutamento nei pubblici uffici, richiesto dall'art. 97 Cost.

...

SENTENZA N. 123

1) Sanità pubblica – Elevazione dal 70 al 100 per cento dei costi, a carico del Fondo sanitario regionale, delle prestazioni riabilitative a favore di anziani e disabili – Violazione della normativa statale di principio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle altre censure.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento delle altre censure), l'art. 32 della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, in quanto la scelta compiuta da tale norma - nel modificare gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 22 del 2007 - di porre integralmente a carico del «Fondo sanitario regionale» (in luogo della misura del 70 per cento originariamente prevista) i costi relativi tanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno destinate a favore di anziani e disabili, quanto alle prestazioni di riabilitazione a ciclo diurno e di riabilitazione residenziale, si pone in contrasto con la necessità di contenere le spese sanitarie nella prospettiva della riduzione del disavanzo da cui anche la Regione Calabria risulta gravata.

2) Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Prevista assunzione di personale sanitario a tempo indeterminato e a domanda dell'interessato – Riconoscimento, al predetto fine, dell'esercizio professionale di alcune categorie di laureati – Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni nonché della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 38, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8. Il comma 1, nello stabilire che le aziende sanitarie locali della Regione Calabria, previo superamento da parte degli interessati di apposita procedura selettiva, provvedono alla «assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio e che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007», viola la natura "aperta" della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico. Inoltre, detta norma, nel porsi in controtendenza rispetto all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale, viola anche l'art. 117, terzo comma, Cost. Anche la disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 38 partecipa degli stessi vizi che inficiano il comma precedente, in quanto dovendosi interpretare, anche in ragione della sua collocazione sistematica, in stretta correlazione con quanto stabilito al comma precedente, è finalizzata ad attribuire rilievo a pregresse esperienze lavorative, maturate a titolo precario presso strutture sanitarie (sia pubbliche che private), da soggetti laureati in scienze delle attività motorie e sportive, sempre nella prospettiva della stabilizzazione del loro rapporto di lavoro presso le Aziende sanitarie locali della Regione Calabria.

3) Trasporto pubblico – Norme della Regione Calabria – Trasporto pubblico locale – Proroga dei relativi contratti al 31 dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali, entro il termine finale del 3 dicembre 2019 – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e del vincolo di osservanza degli obblighi comunitari – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 43, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, in quanto - nel disporre la proroga dei contratti di servizio pubblico, relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, al 31 dicembre 2010, con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento CE del 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 all'articolo 8, comma 2 (ovvero il 3 dicembre 2019) - si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che delinea un regime transitorio per l'affidamento del servizio difforme da quello previsto dalla disposizione impugnata, con ciò disciplinando le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riconducibili alla materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, della tutela della concorrenza, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato.

SENTENZA N. 163

Appalti pubblici – Norme della Regione Calabria – Gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario regionale – Definizione del sistema di finanziamento dell'autorità regionale denominata "stazione unica appaltante" ad opera della giunta regionale – Inosservanza del piano di rientro del disavanzo sanitario, oggetto di accordo stipulato con lo Stato – Conseguente violazione di disposizione statale di principio nella materia "coordinamento della finanza pubblica" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16, il quale prevede la definizione del sistema di finanziamento dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" ad opera della Giunta regionale. La disposizione censurata, infatti non fissa alcun tetto di spesa, come previsto dalla legislazione statale espressione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica per il contenimento della spesa, né detta alcun criterio per la Giunta, al fine di determinare l'entità della deroga al generale sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, lasciando un margine di discrezionalità non compatibile con gli impegni assunti con la firma e l'adozione del piano di rientro.

...

SENTENZA N. 230

Professioni – Sport – Norme della Regione Calabria – Istituzione di albi regionali relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo, condizioni per l'iscrizione in essi e disciplina del loro aggiornamento – Attribuzione alla giunta regionale del potere di definire i profili professionali non disciplinati da legge statale, individuarne gli elementi costitutivi ed i percorsi formativi, nonché di costituire i relativi albi – Violazione del principio fondamentale in materia di "professioni", che riserva allo Stato l'individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti – Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, comma 1, lett. m), 11, commi 5, 6 e 7, e 17, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Calabria 22 novembre 2010, n. 28 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Premesso che tali disposizioni - le quali disciplinano, rispettivamente, l'istituzione di albi delle professioni in ambito sportivo, individuano tali professioni e le condizioni richieste ai fini dell'iscrizione in detti albi, e riconoscono alla Giunta regionale il compito di definire i profili professionali nelle discipline sportive, laddove non disciplinate dalla legge statale, nonché di individuare caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi - vanno ascritte alla materia di legislazione concorrente delle professioni per la cui individuazione non rileva l'oggetto sul quale si esercita l'attività professionale, esse eccedono dai limiti della normativa di dettaglio. Non spetta, infatti, alla legge regionale né creare nuove professioni, né introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato, né, infine, assegnare tali compiti all'amministrazione regionale, e in particolare alla Giunta, potendo solo esercitarsi sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale. Né l'intervento del legislatore

regionale risulta determinato da peculiari esigenze della realtà territoriale regionale le quali soltanto giustificano l'intervento legislativo di dettaglio nella materia delle professioni.

...

SENTENZA N. 310

1) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Azienda forestale regionale (A.Fo.R.) – Soppressione e messa in liquidazione, con trasferimento del relativo personale amministrativo alla Regione – Inquadramento, nelle more dell'attuazione, dei dipendenti Afor nel ruolo organico della Regione, con precedenza per coloro che si trovano già in servizio presso gli uffici regionali, con lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali – Violazione del principio del pubblico concorso quale regola generale per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 14 della legge della regione Calabria n. 34 del 2010, che stabilisce che la Giunta regionale è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica della regione Calabria, disponendo, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti dell'azienda forestale regionale (A.F.O.R.), già in servizio presso gli uffici regionali, per contrasto con l'art. 97 Cost. in quanto i casi di deroghe al principio del pubblico concorso sono circoscritti in modo rigoroso.

2) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Incarichi di funzione dirigenziale conferiti, entro precisi limiti percentuali e di tempo, a soggetti estranei all'amministrazione – Conferma, per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa, degli incarichi conferiti in data anteriore al 17 novembre 2010 – Contrasto con i limiti stabiliti dalla normativa statale – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che stabilisce che per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato.

3) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità – Fissazione al 31 dicembre 2011 del termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, nonché fissazione al 31 dicembre 2013 del termine per l'attuazione dei piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini – Mancata osservanza dei vincoli e limiti alle stabilizzazioni previsti dalla disciplina nazionale – Violazione della competenza legislativa statale nella

materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 5 dell'art. 16 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che prorogano il termine finale entro il quale può essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari, per violazione dell'art. 117, terzo comma, in quanto si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nell'art. 17, comma 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, che si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica nel settore del personale.

4) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Calabria – Copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione – Corso-concorso riservato ai soli dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale – Violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico concorso – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 che dispone che per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, per violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost.. Infatti, è consentita la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purché l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta dal dirigente; nella norma regionale censurata invece non sono menzionate specifiche necessità funzionali - che non possono essere identificate nella generica necessità di coprire posti vacanti - né, almeno in via generale, le modalità di verifica da adottare nel «corso-concorso» in essa previsto.

5) Energia – Norme della Regione Calabria – Energia elettrica da fonti rinnovabili – Misure agevolative a favore di enti pubblici, enti locali e consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative energetiche rinnovabili – Contrasto con la normativa nazionale di principio che prevede il regime di libero mercato concorrenziale – Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, della libertà di iniziativa economica e della potestà legislativa statale nella materia concorrente dell'energia – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che, prevedendo una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale, che intendano proporre iniziative energetiche da fonti rinnovabili per contrasto con l'art. 41 Cost., poiché le misure previste si traducono in una distorsione del mercato nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Infatti la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione e sono pertanto illegittime previsioni che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali.

6) Regione in genere – Enti locali – Norme della Regione Calabria – Compatibilità delle cariche di presidente e assessore della giunta provinciale e di sindaco ed assessore comunale con la carica di consigliere regionale – Contrasto con il principio generale stabilito dalla disciplina statale del divieto di cumulo degli incarichi – Violazione del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 secondo cui anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 legge 154 del 1981 e dall'art. 65 d.lgs. n. 267 del 2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale per violazione degli artt. 122, primo comma, e 51 Cost. Infatti, il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica per evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni.

7) Caccia – Norme della Regione Calabria – Calendario venatorio regionale – Modifica alle specie cacciabili ed ai periodi di attività venatoria – Mancata acquisizione del parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – Contrasto con la normativa nazionale – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che fissa il calendario venatorio regionale e contiene una disciplina delle specie cacciabili, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (necessità di un parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per modificare le spese cacciabili), risulta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

CAMPANIA

SENTENZA N. 44

1) Ambiente – Norme della Regione Campania – Finanziamento con fondi comunitari (risorse FESR) di condotte sottomarine da realizzare "lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale domitio/flegreo" – Contrasto con la normativa nazionale, ascrivibile alla materia di tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale, e violazione delle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare – Illegittimità costituzionale – Assorbimento della ulteriore questione.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 12, ultima parte, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 - il quale prevede il finanziamento con fondi comunitari (risorse Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR), da parte della Regione, della realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo, per lo sversamento a fondale delle portate di magra - per violazione sia del primo che del secondo comma, lett. s), dell'art. 117, Cost. Premesso che, scopo della disposizione impugnata è l'allontanamento in alto mare, mediante condotte sottomarine, delle acque reflue dei canali affluenti nel tratto costiero indicato, essa, individuando un rimedio provvisorio in attesa della realizzazione di progetti per la depurazione delle acque inquinate, consente che lo scarico avvenga senza sottoporre i reflui ad alcun trattamento. Pertanto, la disposizione regionale è «macroscopicamente derogatoria» delle norme di indirizzo comunitario sull'inquinamento del mare, dal momento che la direttiva n. 2000/60/CE che promuove la protezione delle acque territoriali e marine, tra i requisiti minimi del programma di misure adottande dagli Stati membri, prevede che queste non possano in nessun caso condurre, in modo diretto o indiretto, ad un aumento dell'inquinamento delle acque. L'intervento previsto dalla norma censurata contrasta, altresì, con la disciplina statale di tutela delle acque dall'inquinamento contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, la quale è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e che, con specifico riguardo agli scarichi è approntata in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, comunque, entro specifici valori limite che sono inderogabili dalle Regioni, con obbligo di pretrattamento degli scarichi più nocivi. La finalità dichiarata dalla disposizione regionale di porre rimedio all'erosione costiera, «è, verosimilmente, un pretesto per giustificare un intervento legislativo in una materia di competenza regionale», posto che detta finalità è «tecnicamente irrealizzabile con la misura individuata che ha il solo scopo di allontanare in mare i reflui stagnanti nei canali litoranei in periodi di magra». Resta assorbita la censura formulata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

2) Ambiente – Norme della Regione Campania – Istituzione, da parte dei comuni ricompresi nel territorio dei parchi statali e regionali, di aree cinofile allo scopo di favorire il turismo cinofilo - Contrasto con la normativa statale sulle aree protette, espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento della ulteriore questione.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, limitatamente ai territori compresi nei parchi statali e regionali, il quale prevede l'istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi e nelle zone montane, «anche d'intesa con gli organi di direzione degli enti parco» di aree cinofile, adibite esclusivamente all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia, e l'individuazione di strutture ove consentire l'addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al soccorso. Premesso che la disciplina delle aree protette rientra nell'ambito della materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma lett. s), Cost. e che il territorio dei parchi ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117, Cost., purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, la disposizione regionale diretta allo svolgimento di attività che, estrinsecandosi nell'addestramento di cani, non solo da caccia, ed in prove zootecniche, vanno a interagire con l'habitat naturale, non appare rispettosa dei livelli di tutela dell'ambiente, contenuti nella normativa statale, ed in particolare dei principi di cui all'art. 11 della legge n. 394 del 1991 il quale rimette la disciplina delle attività compatibili entro i confini del territorio protetto al Regolamento del parco il quale deve attenersi, tra l'altro, al divieto di disturbo delle specie animali in una concezione integrata dell'habitat naturale oggetto di protezione in ottemperanza agli obblighi comunitari. Pertanto, nel rimettere l'istituzione delle aree cinofile direttamente ai Comuni con la cooperazione solo eventuale degli organi del parco, la disposizione impugnata contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., restando assorbita la censura formulata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., peraltro non motivata sul punto.

3) Ambiente – Energia – Norme della Regione Campania – Centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili – Distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree – Disciplina adottata in assenza delle linee guida rimesse all'approvazione della conferenza unificata – Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010 il quale prescrive per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili il rispetto di distanze minime dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG e da residenze agrituristiche ricadenti nelle medesime aree. Tale disposizione, intervenendo nella materia di potestà legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, viola l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto la possibilità riconosciuta alle Regioni dall'art. 12 comma 9, del d.lgs. n. 387 del 2003, di autorizzare gli impianti, indipendentemente dalla adozione delle linee guida da parte della Conferenza unificata, non consente alle Regioni medesime, in assenza di tali linee, di legiferare ponendo limiti alla edificabilità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate aree del territorio regionale. La valutazione delle esigenze di sostegno del mercato agricolo e di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela delle biodiversità e del paesaggio rurale di cui il comma 7 dell'art. 12 del citato decreto impone di tenere conto per l'installazione degli impianti in zona agricola, deve avvenire in

sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica e non può costituire oggetto di tutela preventiva attraverso un intervento legislativo, a discapito dell'esigenza di favorire la massima diffusione degli impianti di energia rinnovabile.

...

SENTENZA N. 69

1) Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Campania – Modifica dell'art. 81 della legge della Regione Campania n. 1/2008 – Estensione delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 alla "dirigenza di primo livello" che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, al personale del comparto e alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi da 55 a 63, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, sia con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), sia con riferimento alla dedotta violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). Quanto al primo parametro la disciplina regionale censurata autorizza gli enti del servizio sanitario regionale a trasformare contratti di lavoro precario o flessibile, attualmente in corso o comunque già stipulati, in veri e propri contratti di lavoro a tempo indeterminato. Essa, pertanto, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto (e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto) e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione). Le norme regionali censurate sono, inoltre, illegittime anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disciplina censurata nel prevedere l'estensione delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 alla "dirigenza di primo livello" che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, al personale del comparto e alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende, viola la disciplina statale di cui all'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, nello stabilire nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia prestato servizio a tempo determinato e, dunque, nel consentire, a certe condizioni, la stabilizzazione del personale precario, limita tale possibilità al solo personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; e tra esse sono compresi anche gli enti del Servizio sanitario nazionale.

2) Ambiente – Norme della Regione Campania – Modifica dell'art. 32-bis della legge della Regione Campania n. 4 del 2007 – Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti - Cessazione e trasferimento delle funzioni alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi con decorrenza solo "dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore" – Contrasto con la vigente disciplina statale con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 69, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, il quale abroga la disposizione contenuta nell'art. 32-bis della legge della Regione Campania n. 4 del 2007, che disponeva l'immediata cessazione dell'attività dei consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti e il trasferimento delle relative funzioni alle Province, precisando che il subentro di queste ultime in rapporti attivi e passivi avvenga fin dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore. Orbene, la norma regionale censurata è lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, in quanto determina uno slittamento temporale dell'effettivo passaggio delle funzioni amministrative in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania e, in ultima analisi, individua, in modo eccentrico rispetto alla legge statale, l'ente pubblico responsabile dell'intera attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

3) Impiego pubblico – Norme della Regione Campania – Dipendenti del consiglio regionale, della giunta regionale e degli enti strumentali della Regione – Possibilità, con almeno otto anni di anzianità lavorativa, di presentare domanda per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010-2012, dietro corresponsione di incentivi economici fino ad un massimo di trentasei mensilità per il personale non dirigente e fino ad un massimo di trenta mensilità per il personale dirigenziale – Contrasto con le disposizioni statali che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle regole del rapporto di lavoro con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi da 84 a 91, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, che introduce incentivi economici alla risoluzione anticipata del rapporto, stabilendone l'importo nella misura massima di trentasei mensilità per il personale non dirigente e di trenta mensilità per il personale dirigenziale. Invero, le norme di cui ai commi censurati contrastano con le disposizioni statali contenute negli artt. da 40 a 50 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle norme regolatrici del rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni, così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

SENTENZA N. 235

1) Paesaggio – Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Campania – Previsione che le strutture turistiche ricettive e balneari, in deroga alla normativa primaria e speciale e agli strumenti urbanistici paesistici, possano realizzare piscine, previo parere della competente sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e della competente autorità demaniale – Violazione della disciplina statale riguardante la pianificazione paesaggistica e le procedure di autorizzazione paesaggistica, con invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, periodi terzo, quarto e quinto, lett. c), il quale, nel prevedere sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica, invade la competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004. Infatti, la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica. Peraltro, la normativa censurata si pone in contrasto con l'art. 146 - che regola il procedimento di autorizzazione paesaggistica - e con l'art. 149 - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione - del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché con l'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità».

2) Paesaggio – Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Campania – Disciplina riguardante le modalità di accesso alla battigia – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile stante l'appartenenza della battigia al demanio marittimo – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, ultimo capoverso, secondo cui «[n]on è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati». Infatti, la battigia fa parte del demanio marittimo e la relativa disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale: la legislazione regionale non può dunque disciplinare le modalità di accesso alla battigia, che sono regolate dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494.

3) Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Acque minerali e termali – Norme della Regione Campania – Concessioni demaniali idriche – Sottrazione delle concessioni demaniali idriche in quanto "afferenti alle attività sanitarie" all'applicazione delle norme statali relative ai servizi nel mercato interno – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11. La disposizione denunciata, nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono «afferenti alle attività sanitarie», sottrae le relative attività all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'art. 7 di tale decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico, così incidendo sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato.

EMILIA-ROMAGNA

SENTENZA N. 8

Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modifica dell'art. 36 della legge regionale n. 20 del 2006 – Aggiornamento del prontuario terapeutico regionale – Attribuzione alla Regione del potere di prevedere, ad opera della commissione regionale del farmaco, l'introduzione di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), quando tale estensione consenta una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN – Violazione della legislazione statale espressione di principi fondamentali della materia "tutela della salute" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 35 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, che introduce il comma 3-*bis* dell'art. 36 della legge della Regione Emilia-Romagna 29 dicembre 2006, n. 20, il quale attribuisce alla Regione il potere di prevedere, in fase di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale e avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, «l'uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio, quando tale estensione consenta, a parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN». È infatti evidente il contrasto tra la norma regionale e le disposizioni statali espressione di principi fondamentali della materia "tutela della salute", in quanto la norma impugnata individua condizioni diverse rispetto a quelle stabilite dal legislatore per l'uso dei farmaci al di fuori delle indicazioni registrate nell'AIC, in particolare, laddove le disposizioni statali circoscrivono il ricorso ai farmaci *cd. off label* a condizioni eccezionali e ad ipotesi specificamente individuate, mentre la norma regionale introduce una disciplina generalizzata in ordine all'indicato utilizzo dei farmaci, rimettendo i criteri direttivi alla Commissione regionale del farmaco, così eludendo il ruolo che la legislazione statale attribuisce all'Agenzia Italiana del Farmaco nella materia considerata.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA N. 40

Assistenza e solidarietà sociale – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2006 – Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale – Accessibilità ai soli cittadini comunitari residenti nella Regione da almeno trentasei mesi – Abrogazione del riconoscimento dell'accesso ai servizi ed interventi ad alcune categorie di persone a diverso titolo presenti sul territorio regionale – Irragionevole discriminazione, tra i fruitori del sistema integrato, degli extracomunitari nonché dei cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi – Violazione del principio di uguaglianza – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 - che disciplina i requisiti soggettivi dei destinatari del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - così come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, in riferimento all'art. 3 Cost. La disposizione impugnata introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare, tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione, i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi. Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra le condizioni positive di ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che costituiscono il presupposto di fruibilità delle previste provvidenze. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la *ratio* normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza. (Assorbimento delle ulteriori censure).

...

SENTENZA N. 114

1) Appalti pubblici – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ipotesi di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Applicazione, in ogni caso, del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale – Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile – Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1-bis, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, nella parte in cui detta norma prescrive che «qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione

automatica delle offerte anomale». Il legislatore regionale - non avendo previsto che, nelle stesse ipotesi considerate a livello statale, non si possa disporre l'esclusione automatica - ha introdotto una disciplina diversa da quella nazionale, idonea ad incidere negativamente sul livello della concorrenza, che deve essere garantito agli imprenditori operanti nel mercato. Sotto tale aspetto la questione è, invece, fondata.

2) Appalti pubblici – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Forme di pubblicità – Affidamento dei lavori di valore pari o inferiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Pubblicazione all'albo della stazione appaltante e comunicazione all'osservatorio regionale – Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile – Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1-bis, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, nella parte in cui prevede che «gli affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio Regionale». Nel caso in esame, la disciplina regionale impugnata, si limita a prevedere che «gli affidamenti» devono essere pubblicati nell'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio regionale, mentre la normativa statale (art. 122, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 163 del 2006) prescrive invece che, per i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, l'avviso di gara è pubblicato «sul profilo del committente», ove istituito, e «sui siti informativi» e che gli avvisi e i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati, tra l'altro, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Orbene, tale diversità di disciplina incide negativamente, in ragione dell'esposta funzione che deve essere assegnata alle forme di pubblicità, sui livelli di concorrenza.

3) Appalti pubblici – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento – Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile – Illegittimità costituzionale in parte qua .

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1-bis, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, nella parte in cui prevede che la procedura selettiva debba svolgersi tra tre e non tra «almeno cinque soggetti». Infatti, la norma regionale censurata stabilisce che la selezione debba avvenire tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento e non tra cinque soggetti come previsto dalla normativa statale, finendo così per incidere negativamente sul livello complessivo di tutela della concorrenza nel particolare segmento di mercato preso in considerazione.

SENTENZA N. 227

1) Ambiente – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 – Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale – Mancata previsione che al progetto sia allegato anche "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento" – Contrasto con il codice dell'ambiente, che prevede l'obbligatorietà di detta allegazione – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 113 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, il quale prevede che il soggetto proponente presenti alla struttura regionale competente in materia di VIA il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'art. 11, senza tuttavia prevedere, come imposto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che all'istanza sia «altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento». Infatti la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la «sostenibilità ambientale» e rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale. Le Regioni sono dunque tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia; per l'altro, a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal c.d. codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, nella specie, quanto al procedimento di VIA, con riferimento al citato art. 23, comma 2. Conseguentemente la disposizione censurata risulta adottata in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e dello Statuto speciale, trattandosi della disciplina di un procedimento che incide sulla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale, non compresa tra le materie specificamente enumerate dallo Statuto speciale come di competenza regionale.

2) Ambiente – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 43/1990 – Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale – Modalità di pubblicazioni sulla stampa e sul sito web della regione, nonché comunicazioni a strutture ed alle autorità interessate, a carico del soggetto proponente – Contrasto con il codice dell'ambiente che assicura termini più favorevoli per la partecipazione al procedimento – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 115, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17. La norma censurata dispone che il proponente del progetto e dello studio di impatto ambientale «entro cinque giorni dal ricevimento della

comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2,fa[ccia] pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione ...»; dia «notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate » e che «contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata [sia] messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione ..., per un periodo di sessanta giorni, affinché chiunque ne possa prendere visione». Una simile disciplina è difforme da quella stabilita dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale impone, invece, che all'istanza presentata sia allegata copia dell'avviso a mezzo stampa. Tale difformità, non determinando una miglior tutela ambientale, ed anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, è suscettibile di ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina.

LIGURIA

SENTENZA N. 7

1) Appalti pubblici – Norme della Regione Liguria – Finanza di progetto – Concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale – Facoltà per l'amministrazione di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, i soggetti che intendano concorrere a ruolo di promotore, prima della valutazione di pubblica utilità dell'opera da effettuarsi in sede di programmazione triennale di cui all'art. 128 del codice dei contratti pubblici – Disciplina difforme da quella del codice dei contratti, espressione della competenza esclusiva dello stato in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (che introduce l'art. 27-bis nella legge della Regione Liguria 11 marzo 2008, n. 5), il quale autorizza i soggetti privati che intendano promuovere interventi non previsti dagli strumenti di programmazione triennale (di cui all'art. 128 del codice dei contratti pubblici) adottati dalla regione a presentare studi di prefattibilità, dando facoltà all'amministrazione che ritenga di pubblico interesse i predetti interventi di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione. Infatti, la disciplina denunciata è difforme da quella dettata dall'art. 153, comma 19, del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto consente la presentazione di uno studio di fattibilità non compreso nella programmazione triennale attribuendo al proponente un indiscutibile vantaggio nella successiva gara per l'affidamento dell'opera stessa, dal momento che egli è il primo ad aver approfondito gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari del problema; ed anzi, proprio per effetto della mancata previsione della pubblica utilità dell'opera, può dirsi che egli acquisisce un vantaggio maggiore rispetto agli eventuali concorrenti. Pertanto, si deve ritenere che la norma regionale nel prevedere la presentazione dello studio di fattibilità, che attiene alla fase dell'evidenza pubblica, in modo difforme rispetto all'art. 153, comma 19, incide illegittimamente sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza.

2) Impiego pubblico – Norme della Regione Liguria – Rapporto di impiego privatizzato – Attribuzione di un compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità nell'ambito delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-enti locali - Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e della cd. riserva di contrattazione collettiva – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63. La norma censurata, pur limitandosi a recepire il contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 1999 e a ricalcarne pedissequamente la previsione, è lesiva della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e della cd. riserva di contrattazione collettiva, in quanto essa, attraverso il richiamo ad una norma contrattuale, pur adottata nella sede competente, fissa in maniera definitiva una fonte necessariamente fluida e

mutevole, qual è la contrattazione collettiva, determinando, per la sola Regione Liguria, l'ultrattività di tale regime; che, peraltro, è stato sopravanzato, a livello nazionale, da una nuova disciplina contrattuale più rigorosa.

3) Impiego pubblico – Norme della Regione Liguria – Trasferta – Tempo occorrente per il viaggio – Computo ai fini del completamento dell'orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario – Violazione della riserva di contrattazione collettiva, con lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 il quale detta disposizioni in materia di trasferte, stabilendo che per il personale in trasferta il tempo occorrente per il viaggio è utile ai fini del completamento dell'orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per il personale cui può essere corrisposto il relativo compenso in quanto tale norma incide su aspetti privatistici del contratto con la Regione, con lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

4) Impiego pubblico – Norme della Regione Liguria – Corresponsione di un'indennità di servizio per il personale dipendente dalla giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso la sede di Bruxelles – Violazione della riserva di contrattazione collettiva, con lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 il quale accorda al personale dipendente dalla Giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso la sede di Bruxelles un'indennità di servizio di euro tredicimila lordi annui per tredici mensilità in quanto tale norma incide su aspetti privatistici del contratto con la Regione, con lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

5) Impiego pubblico – Norme della Regione Liguria – Stabilizzazione del personale precario della Regione – Copertura di posti vacanti nella dotazione in organico attraverso concorsi pubblici riservati per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso di specifici requisiti, con deroga alla disciplina statale - introduzione di disciplina difforme da quella statale – Violazione del principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, il quale per la stabilizzazione del personale precario della Regione prevede la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico attraverso concorsi pubblici riservati per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso di specifici requisiti, con deroga alla disciplina statale. Considerato infatti che, nell'ipotesi in esame, è riscontrabile una riserva integrale di posti al personale interno, deve ritenersi violata quella natura "aperta" della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici uffici; principio, peraltro, consacrato non soltanto nell'art. 97 Cost., indicato dal ricorrente, ma anche nell'art. 51 Cost. L'accoglimento della questione, con riferimento ai predetti parametri,

determina l'assorbimento delle altre censure attinenti all'art. 5 della legge regionale ligure n. 63 del 2009.

6) Impiego pubblico – Norme della Regione Liguria – Progressioni economiche e di carriera – Procedure selettive per la progressione verticale per i dipendenti regionali nel sistema di classificazione – Introduzione di disciplina difforme da quella statale – Contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 97 Cost. (con assorbimento delle ulteriori censure), l'art. 6 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, il quale, in tema di procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione, dispone che le procedure già bandite entro il 31 gennaio 2010 sono portate a conclusione, i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per tutto il periodo di validità delle stesse previsto dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 40 e, cioè, per tre anni. La norma regionale censurata, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi *ad hoc*, nella quale i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per i successivi tre anni, si pone in contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, che deve ritenersi operante anche per le progressioni di carriera.

...

SENTENZA N. 191

Ambiente – Caccia – Norme della Regione Liguria – Fissazione dell'orario giornaliero del prelievo venatorio – Possibilità di esercitare la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto, in deroga a quanto stabilito in via generale dalla legge n. 157 del 1992 – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, che, nel fissare l'orario giornaliero dell'esercizio venatorio, fa salvo quanto prescritto dall'art. 34, comma 7-*bis*, della legge regionale n. 29 del 1994, il quale, a sua volta, prevede che la «caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto». Premesso che, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992, la caccia è in generale consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, con la sola eccezione della caccia di selezione degli ungulati, permessa sino ad un'ora dopo il tramonto; la censurata disposizione, in quanto consente la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria ancora per mezz'ora dopo il tramonto del sole, oltrepassa il limite ordinariamente fissato per questa dalla citata legge n. 157 e costituente livello minimo di tutela ambientale stabilito dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

...

SENTENZA N. 263

1) Ambiente – Norme della Regione Liguria – Aree contigue dei parchi naturali regionali – Attribuzione alla giunta regionale del compito di ridefinire entro il 31 luglio 2011 le aree contigue esistenti – Mancata previsione dell'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta – Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale in parte qua .

Deve essere dichiarata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 dato che questo non prevede, ai fini della ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali, la preventiva intesa con l'organo di gestione dell'area protetta, a differenza di quanto, invece, è stabilito dal citato art. 32, comma 2, della legge statale n. 394 del 1991 e considerato che la disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione e si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue.

2) Ambiente – Caccia – Norme della Regione Liguria – Aree contigue dei parchi naturali regionali – Esercizio venatorio consentito anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua – Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento della decisione sull'istanza di sospensione.

Deve essere dichiarata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21, laddove essa consente l'attività venatoria anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua a differenza di quanto, invece, è stabilito dal citato art. 32, comma 3, della legge statale n. 394 del 1991 e considerato che la disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione e si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue. Atteso

il contenuto della presente decisione, non occorre provvedere sull'istanza di sospensione formulata dal ricorrente (*ex multis*, sentenze n. 341, n. 254 e n. 250 del 2009).

LOMBARDIA

SENTENZA N. 53

Appalti pubblici – Norme della Regione Lombardia – Appalti "sotto soglia" relativi alla fornitura di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico ovvero di natura intellettuale – Controllo sull'esecuzione del contratto – Introduzione di una speciale procedura, consistente, in alternativa all'ordinario collaudo o alla verifica di conformità, in un "attestato di regolare esecuzione" rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura – Invasione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale in parte qua

È costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 1, lett. r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 nella parte in cui ha sostituito l'art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 disponendo che, in relazione agli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 163 del 2006, per determinate forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio. Tale disposizione invade l'ambito materiale dell'ordinamento civile riservato esclusivamente allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., «in quanto essa disciplina un settore, quello del collaudo e della verifica di regolarità dell'esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, che rientra specificamente nella suddetta competenza legislativa. E ciò indipendentemente dalla conformità o meno della normativa regionale alla sopravvenuta disciplina regolamentare adottata dallo Stato» con il d.P.R. n. 207 del 2010. Peraltro, le significative differenze contenute nelle disposizioni regionali rispetto alla normativa statale dettata dall'art. 325 del predetto regolamento - e concernenti l'area delle forniture e dei servizi per i quali sono previste le modalità semplificate di verifica della conformità della prestazione, e i soggetti cui spetta il rilascio della attestazione di regolare esecuzione, nonché il relativo atto - confermano la violazione della competenza statale; né sono riconducibili a profili meramente organizzativi degli apparati amministrativi e tecnici regionali in relazione ai quali soltanto la giurisprudenza costituzionale riconosce sussistere la competenza legislativa delle Regioni.

...

SENTENZA N. 190

Ambiente – Caccia – Norme della Regione Lombardia – Disciplina per l'anno 2010 dell'attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili – Abbattimento o cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette – Assenza dei presupposti e delle condizioni poste dalla normativa comunitaria per l'autorizzazione in deroga alla cattura di determinate specie di uccelli – Illegittimità costituzionale – Assorbimento dell'ulteriore profilo di

censura nonché della richiesta di sospensiva delle disposizioni impugnate.

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE), la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 di approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010, a causa della completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dall'art. 9 della richiamata direttiva 79/409/CEE, quale quello di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità».

...

SENTENZA N. 320

1) Ambiente – Acque e acquedotti – Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Norme della Regione Lombardia – Organizzazione del servizio idrico integrato – Disciplina della proprietà delle reti – Previsione dell'autorizzazione, da parte degli enti locali, ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000, del conferimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato a società patrimoniali d'ambito a capitale interamente pubblico, non cedibile – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'ordinamento civile – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, per la parte in cui introduce nell'art. 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, comma 2 e prevede la cessione delle infrastrutture idriche ad un soggetto di diritto privato - la società patrimoniale d'ambito a capitale pubblico incedibile - di beni demaniali, in quanto l'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede la proprietà demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro «inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge». L'abrogazione tacita del comma 13 dell'art. 113 del TUEL, per incompatibilità con il comma 5 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, preclude alla Regione resistente di disciplinare, in attuazione del medesimo comma 13, il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all'ordinamento civile, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Restano assorbiti gli altri profili di censura prospettati in relazione al medesimo comma dell'art. 49.

2) Ambiente – Acque e acquedotti – Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Norme della Regione Lombardia – Organizzazione del servizio idrico integrato – Disciplina della proprietà delle reti – Previsione che l'ente responsabile dell'ATO possa assegnare alla società patrimoniale d'ambito il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio – Disposizione inscindibilmente collegata ad altra dichiarata incostituzionale – Illegittimità costituzionale consequenziale – Insussistente necessità di procedere allo scrutinio della disposizione in base ai parametri evocati.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *t*), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, pure per la parte in cui introduce nell'art. 49, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, comma 4, posto che la disposizione denunciata, prevedendo la possibilità di assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio idrico alla società patrimoniale d'ambito di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 49, fa riferimento ad un soggetto la cui costituzione è prevista da una disposizione della quale è stata accertata, al punto 2, l'illegittimità costituzionale. Da tale illegittimità consegue quindi, necessariamente, anche quella del denunciato comma 4, senza che debba procedersi allo scrutinio di tale comma in base ai parametri evocati.

...

SENTENZA N. 339

1) Bilancio e contabilità pubblica – Amministrazione pubblica – Norme della Regione Lombardia – Economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza – Possibilità di destinare le corrispondenti risorse alle valorizzazioni delle posizioni organizzative in aggiunta alle risorse annualmente stanziati ai sensi del vigente CCNL del comparto Regioni-autonomie locali – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, che ha sostituito l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nella parte in cui così dispone: «Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziati ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004», in quanto la disposizione censurata disciplina un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato, sicché rientra nella materia dell'ordinamento civile, come si desume, del resto, dall'art. 45, comma 1, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera *l*), Cost.

2) Energia – Appalti pubblici – Norme della Regione Lombardia – Grandi derivazioni ad uso idroelettrico – Determinazione, ad opera della Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, dei suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della norma – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, dopo l'articolo 53 di essa ha introdotto l'articolo 53-bis, recante disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, il cui comma 3 così dispone:

«La Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo», in quanto la disposizione censurata nel demandare alla Regione Lombardia l'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta, concernenti le procedure di gara, individuazione che invece la norma statale di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (intervenuta, peraltro, prima di quella regionale) affida allo Stato, incide, violandola, direttamente sulla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica che, essendo riconducibile alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), spetta nella sua interezza alla competenza esclusiva dello Stato medesimo.

3) Energia – Acque e acquedotti – Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Norme della Regione Lombardia – Grandi derivazioni ad uso idroelettrico – Previsione che gli impianti afferenti l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche siano direttamente conferiti a società pubbliche patrimoniali di scopo – Previsione che la Regione, anche per il tramite di tali società, affidi l'esercizio industriale di detti impianti mediante procedure di evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata – Previsione che le concessioni idroelettriche ricadenti nei territori delle province montane siano affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata – Previsione che la concessione per l'uso delle acque pubbliche sia rilasciata, di diritto, in favore dei soggetti affidatari degli impianti – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale in parte qua – Assorbimento di ogni altro profilo di censura.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010 (in tema di grandi derivazioni ad uso idroelettrico), nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia n. 26 del 2003, dopo l'art. 53 di essa ha inserito l'art. 53-bis, e in questo i censurati commi 7, 8, 9, nonché il comma 10 - il quale ultimo prevede che "La Regione provvede al rilascio della concessione per l'uso delle acque pubbliche in favore dei soggetti affidatari come individuati con le procedure di cui al presente articolo" - norma, questa, di esecuzione dei commi precedenti (di talché, stante lo stretto intreccio esistente tra le dette disposizioni se ne impone la totale caducazione), in quanto viola la legislazione statale (d.lgs. n. 79 del 1999, all'art. 12, comma 2.), riconducibile per intero alla tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), che richiede per l'affidamento di beni e servizi, e dunque anche delle concessioni per l'uso delle acque pubbliche, il ricorso alle procedure di gara ad evidenza pubblica.

MARCHE

SENTENZA N. 187

1) Ambiente – Norme della Regione Marche – Servizio idrico integrato – Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione – Fissazione della data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti – Conferimento alle province della possibilità di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma – Contrasto con la disciplina statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, in quanto la disciplina regionale (che, in relazione agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione, fissa la data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti e conferisce alle Province della possibilità di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma) prevede strumenti che incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a quelli approntati dallo Stato esorbitando nei confronti dei limiti competenziali stabiliti dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti di decidere anche per ciò che riguarda possibili trattamenti derogatori, qualora vi siano gravi situazioni contingenti.

2) Ambiente – Norme della Regione Marche – Servizio idrico integrato – Dichiarazione che il servizio idrico integrato, in quanto di interesse generale riconducibile a diritti fondamentali della persona, non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica – Contrasto con la normativa statale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" nonché con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 40, comma 2, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, in tema di servizio idrico integrato, in quanto il legislatore statale, in coerenza con la normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato, ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatali di pervenire ad una diversa qualificazione.

3) Ambiente – Porti – Norme della Regione Marche – Disciplina in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Previsione che i comuni territorialmente competenti curino le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e che tra le funzioni amministrative dei comuni concernenti la manutenzione dei porti siano ricomprese le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti

portuali – Contrasto con la normativa statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 40, commi 7 e 8, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, in quanto il legislatore regionale ha inteso allocare, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa relativa alla cura delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio di gestione della categoria di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico presso l'ente territoriale Comune, laddove la legge dello Stato (art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003) ha, viceversa, individuato nella Regione il soggetto pubblico cui tale funzione è assegnata. Orbene, se è vero che tali disposizioni prevedono, la prima, l'assegnazione alla competenza regionale sia della predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, che della regolamentazione della attività di gestione dei rifiuti stessi e, la seconda, che nel piano regionale di gestione dei rifiuti sia trattata anche la questione dei «flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica» (che nel caso di specie è costituita dalla Direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico), tuttavia non è dato ricavare da ciò la conseguenza che alla Regione spetti anche la facoltà di riallocare al Comune, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa di cui all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003.

...

SENTENZA N. 213

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Norme della Regione Marche – Demanio marittimo – Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative – Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni – Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione – Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, il quale stabilisce che ai sensi dell'articolo 03, comma 4-bis, del d.l. n. 400 del 1993, i Comuni, su richiesta del concessionario, possono estendere la durata della concessione fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare, in conformità al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente. Il legislatore regionale attribuisce, dunque, al titolare della concessione la possibilità di ottenerne la proroga (seppure in presenza dei presupposti indicati dal richiamato art. 3), violando, in tal modo, l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della

concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.

...

SENTENZA N. 299

Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Marche – Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione Mediateca della Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission – Inquadramento nel ruolo regionale previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta – Ingiustificata deroga al principio della natura comparativa ed aperta del concorso pubblico – Illegittimità costituzionale – Assorbimento dell'ulteriore censura.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, il quale prevede l'inquadramento nel ruolo regionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission, previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta. La natura delle esperienze pregresse maturate dal personale a cui favore è stabilita dalla norma *de qua* la riserva integrale risulta inidonea a giustificare, in chiave di buon andamento della pubblica amministrazione, la preclusione dell'accesso agli altri aspiranti ai ruoli regionali, in deroga al principio della natura comparativa ed aperta del concorso pubblico. Le attività di catalogazione, di editoria e di cosiddetta «Marche Film Commission» (attinenti alla creazione delle condizioni per attrarre set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie ed alla ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche) non appaiono, infatti, connotate, per loro natura, da specificità ed originalità tali da escludere che esse possano essere espletate ricorrendo a personale esterno che abbia eventualmente maturato analoghe esperienze. Di conseguenza, le esigenze di consolidare le professionalità acquisite non possono dirsi strettamente funzionali a quelle di buon andamento dell'amministrazione. (Resta assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 3 Cost.).

MOLISE

SENTENZA N. 77

1) Impiego pubblico – Norme della Regione Molise – Personale dipendente dell'amministrazione regionale – Buoni pasto – Assegnazione di non più di 120 buoni pasto all'anno per ogni dipendente, e per gli autisti assegnazione di una quota aggiuntiva calcolata su base storica in relazione al servizio svolto – Ric conducibilità della disciplina impugnata alla materia riservata alla contrattazione collettiva, con conseguente violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 4, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - il quale prevede che la Giunta regionale adotti una nuova disciplina in materia di buoni pasto, spettanti ai dipendenti regionali, e stabilisce anche il numero massimo annuale di essi concedibili a ogni lavoratore - in quanto la norma regionale in esame, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

2) Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Molise – Servizio sanitario regionale – Interventi riferiti al personale – Possibilità di prorogare i rapporti di lavoro flessibile, a tempo determinato e di co.co.co. per la durata massima del piano di rientro nel rispetto dei limiti annuali di spesa – Proroga di incarichi già conferiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore di unità operativa complessa in mancanza della copertura del posto a tempo indeterminato per il periodo corrispondente al piano di rientro – Contrasto con la normativa statale espressione di principi fondamentali di competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale. In particolare, il comma 1 dispone una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l'obiettivo dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del Piano di rientro. Identica considerazione vale per il comma 2, che prevede la possibilità per la Azienda sanitaria molisana di prorogare per il periodo corrispondente al Piano di rientro gli incarichi di direttore di unità operativa complessa già conferiti. È ovvio, infatti, che simili proroghe impediscono di realizzare immediatamente il risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle corrispondenti unità complesse eventualmente disposta dal commissario *ad acta*. Restano assorbite le censure svolte in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

3) Sanità pubblica – Norme della Regione Molise – Servizio sanitario regionale – Possibilità di stipulare contratti per l'attuazione di progetti di ricerca sanitaria o di progetti finalizzati previsti da normative dello stato – Contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 4, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, in quanto la disciplina censurata nel consentire la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato anche in relazione ad iniziative diverse da quelle contemplate dalla summenzionata norma statale si pone in contrasto con la disciplina posta da quest'ultima e, pertanto, viola l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza a dettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute. Resta assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

4) Professioni – Norme della Regione Molise – Previsione che la giunta regionale promuova e disciplini le funzioni dell'informatore medico-scientifico aziendale, ai fini del controllo della spesa farmaceutica e di una corretta informazione sulle prescrizioni farmaceutiche da parte dei medici – Contrasto con i principi fondamentali in materia di figure professionali sanitarie con conseguente violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti delle professioni e della tutela della salute – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 5, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma regionale censurata sostanzialmente istituisce una nuova professione (quella dell'informatore medicoscientifico aziendale), rinviando ad una disciplina di rango secondario la definizione delle funzioni e tutta la regolamentazione di tale nuova professione, così violando il principio in virtù del quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.

5) Amministrazione pubblica – Norme della Regione Molise - Attività del commissario ad acta e del subcommissario, nominati dal Consiglio dei ministri per il piano di rientro – Possibilità di assumere nuovo personale per le segreterie particolari – Contrasto con la normativa statale, che impone di provvedere alla gestione commissariale con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, espressione dei principi fondamentali della materia "coordinamento della finanza pubblica" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 7, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, il quale prevede che, in relazione all'attività del commissario *ad acta* e del subcommissario (nominati dal Consiglio dei ministri per il Piano di rientro dal disavanzo nella spesa sanitaria), è applicabile l'art. 8 della legge della Regione Molise n. 15 del 1991 che, con riferimento al personale delle segreterie particolari degli organi, prevede anche la possibilità di assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato personale esterno all'Amministrazione regionale (comma 7). Tale disposizione, che attribuisce la facoltà di ricorrere a nuove assunzioni per le esigenze della gestione commissariale, si pone in aperto contrasto con il vincolo posto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 (il quale stabilisce che le Regioni provvedono agli adempimenti relativi alla gestione commissariale

dei Piani di rientro «utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente»), che ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

...

SENTENZA N. 78

Sanità pubblica – Norme della Regione Molise – Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'azienda sanitaria regionale del Molise – Oggetto, poteri e modalità della funzione di controllo attribuita alla competenza della giunta regionale – Mancata previsione dell'esclusione, dall'ambito di operatività delle disposizioni impugnate, delle funzioni e delle attività del commissario ad acta nominato dal governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria – Illegittimità costituzionale in parte qua.

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lett. c); 32 e 33 della legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8, nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario *ad acta* nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria, in quanto ricorre nella specie una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Infatti, occorre rammentare che l'operato del commissario *ad acta*, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. È, dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, senza che possa essere evocato il rischio di fare di esso l'unico soggetto cui spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in ambito regionale.

...

SENTENZA N. 308

1) Energia – Norme della Regione Molise – Insedimenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Individuazione della Valle del Tammaro quale area non idonea all'installazione dei detti impianti – Inosservanza delle modalità di svolgimento del procedimento prefigurate dalla normativa statale nella materia di competenza esclusiva statale dell'ambiente e in quella concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, che individua la valle del Tammaro tra le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto le disposizioni censurate prevedono un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il legislatore statale, nel disciplinare all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, dispone infatti che, in sede di Conferenza unificata, devono essere approvate delle linee guida il cui obiettivo è quello di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in modo da realizzare un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia.

2) Energia – Norme della Regione Molise – Insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Aree e siti non idonei all'installazione di impianti eolici – Inclusione delle aree e dei beni di notevole interesse culturale, nonché degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, ai sensi del d.lgs. n. 2/2004 – Inosservanza delle modalità di svolgimento del procedimento prefigurate dalla normativa statale nella materia di competenza esclusiva statale dell'ambiente e in quella concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, che stabilisce che costituiscono aree e siti non idonei alla installazione degli impianti eolici le aree e i beni di notevole interesse culturale e pubblico, in quanto le disposizioni censurate prevedono un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il legislatore statale, nel disciplinare all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, dispone infatti che, in sede di Conferenza unificata, devono essere approvate delle linee guida il cui obiettivo è quello di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in modo da realizzare un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia.

PIEMONTE

SENTENZA N. 192

Energia – Norme della Regione Piemonte – Procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi in aree di particolare pregio ambientale – Sospensione sine die delle procedure autorizzative – Violazione della disciplina statale concernente le fonti rinnovabili, espressione di principio fondamentale nella materia di competenza legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 - che sospende le procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale medesima, relative ad impianti fotovoltaici non integrati, da realizzare su terreni ricompresi in determinate aree di pregio ambientale, individuate dalla Giunta regionale - per contrasto con il principio fondamentale nella materia di competenza legislativa concorrente, della «produzione, trasporto e distribuzione di energia» fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale, ai fini di un bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali, impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 rimette all'emanazione delle linee guida, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata. Infatti, solo in base alla formulazione delle linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali, non essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su determinate zone del territorio regionale, e nemmeno sospendere le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate parti del territorio regionale, fino all'approvazione delle linee guida nazionali.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA N. 151

1) Ambiente – Norme della Provincia di Bolzano – Specie animali integralmente protette – Disciplina, a carattere generale, della tutela della fauna indipendentemente dall'esercizio di specifiche attività e da particolari contesti spaziali – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6. La disposizione censurata, nel disciplinare in generale la tutela di specie animali, indipendentemente dall'esercizio della caccia e dalla disciplina dei parchi naturali, invade la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in quanto tale materia non è compresa tra le previsioni statutarie riguardanti le competenze legislative, primarie o concorrenti, regionali o provinciali.

2) Ambiente – Norme della Provincia di Bolzano - Specie vegetali parzialmente protette – Possibilità di raccolta illimitata dei funghi epigei ai proprietari, agli affittuari, agli usufruttuari ed alle persone con loro conviventi sui fondi di cui dispongono – Deroga al limite massimo di tre chilogrammi giornalieri per persona, quale standard minimo fissato dalla disciplina statale a protezione dell'ecosistema – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che consente la raccolta illimitata di funghi epigei ai proprietari, agli affittuari, agli usufruttuari e alle persone con loro conviventi sui fondi di cui dispongono, in deroga all'art. 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993 n. 352, che costituisce standard uniforme di tutela, a garanzia dell'ambiente e dell'ecosistema, e perciò costituisce limite invalicabile da qualunque normativa regionale o provinciale.

3) Ambiente – Caccia – Norme della Provincia di bolzano – Concessione, da parte del responsabile della ripartizione provinciale natura e paesaggio, di deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette – Trasmissione della relazione informativa alle autorità competenti senza obbligo della documentazione a corredo prevista dalle norme comunitarie – Contrasto con la disciplina statale che, nell'attribuire tale competenza al ministero dell'ambiente, fissa uno standard minimo a protezione dell'ecosistema – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 11, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che attribuisce al dirigente della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio il potere di concedere deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette. La stessa disposizione censurata precisa, al comma 1, che il

suo ambito di applicazione è quello delle «specie animali non soggette alle leggi provinciali sulla caccia e sulla pesca». Risalta in tal modo con chiarezza che la disciplina in questione esula, per sua stessa affermazione, dalla materia della caccia e della pesca, attribuita dallo statuto speciale alle Province autonome, e ricade quindi nell'ambito generale della «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale. Pertanto, la competenza generale del Ministero dell'ambiente a concedere le deroghe di cui sopra - stabilita dall'art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - si estende a tutto il territorio nazionale, senza che per la Provincia di Bolzano possa essere invocato un titolo di competenza speciale.

4) Ambiente – Norme della Provincia di Bolzano – Misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea natura 2000 – Comunicazione alla Commissione europea direttamente ad opera dell'autorità provinciale anziché tramite il Ministero dell'ambiente – Violazione della competenza statale a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea – illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 22, comma 6, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che prevede un rapporto diretto tra la Provincia autonoma di Bolzano e la Commissione europea, riguardo alla comunicazione delle misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000, istituita dall'art. 4 della direttiva Habitat. Infatti, il «potere di interloquire con la Commissione europea [...] spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 349 del 1986 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di rappresentare l'Italia presso gli organismi della Comunità europea in materia di ambiente e di patrimonio culturale), ribadito dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003 n. 131, in base al principio sancito dai commi terzo e quinto dell'art. 117 della Costituzione, i quali attribuiscono allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari.

5) Ambiente – Caccia – Norme della Provincia di Bolzano – Possibilità, per l'assessore provinciale alla caccia, previo parere dell'osservatorio faunistico e della ripartizione provinciale natura e paesaggi, di autorizzare l'abbattimento di determinate specie nelle oasi di protezione per particolari motivi – Contrasto con la normativa nazionale che, nel prevede il parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica, fissa uno standard minimo a protezione dell'ecosistema – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 33, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, che introduce il comma 1-bis all'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14. Infatti, nel procedimento delineato dalla norma impugnata, l'abbattimento è autorizzato previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, anziché dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, in difformità dalle previsioni contenute negli artt. 7 e 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dettate a tutela della fauna selvatica, comprensiva delle specie elencate negli Allegati da II a IV della direttiva Habitat

per assicurare l'effettività della protezione della fauna medesima su tutto il territorio nazionale, che lo Stato italiano è tenuto a garantire in ambito comunitario.

PUGLIA

SENTENZA N. 36

Regioni (in genere) – Comuni, province, città metropolitane – Variazioni territoriali – Referendum – Norme della Regione Puglia – Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano – Approvazione della legge in assenza della preventiva consultazione popolare – Violazione della procedura costituzionale stabilita dall'art. 133, secondo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, con i quali si è provveduto a modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano in assenza di qualsivoglia preventiva consultazione popolare in violazione dell'art. 133, secondo comma, Cost. Tale incompletezza procedurale non costituisce una mera irregolarità formale, ma «una grave omissione che ha impedito la valutazione della volontà delle popolazioni interessate alla variazione territoriale, cui non è stato permesso di esprimersi», costituendo la consultazione popolare «una fase obbligatoria che deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento».

...

SENTENZA N. 68

1) Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Personale dirigente medico in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto – Inquadramento, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente – Ingiustificata deroga al criterio del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi pubblici – Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale nelle materie di legislazione concorrente della "tutela della salute" e del "coordinamento della finanza pubblica" – Illegittimità costituzionale – Conseguenziale illegittimità costituzionale delle correlate norme applicative e strumentali – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, che sostituisce l'art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, in quanto le argomentazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2010 possono applicarsi anche all'art. 2 della legge impugnata. Infatti, l'espressione «è inquadrato [...] nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni», usata in luogo della formula «inquadri nelle direzioni», non rappresenta una ipotesi diversa da quella già sanzionata dalla Corte con la sentenza n. 150 del 2010. La disposizione censurata, dunque, prevede l'accesso a posti di dirigente medico in assenza di concorso, in violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute. L'art. 117, terzo comma, Cost., è violato anche con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto l'art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, della legge

impugnata prevede l'assunzione di personale in violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale; la norma censurata, infatti, contempla l'inquadramento di dirigenti medici già in servizio in una «disciplina diversa da quella per la quale» sono stati assunti, mentre l'art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge n. 78 del 2009 - richiamato dall'art. 2, comma 74, della legge n. 191 del 2009 - prevede per le amministrazioni la possibilità di stabilizzare il solo personale non dirigenziale. Dall'accoglimento delle censure dell'art. 2, quanto al comma 1 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, discende l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 del medesimo articolo 4, perché contengono norme applicative o strumentali al citato comma 1. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

2) Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo determinato presso enti o aziende del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della regione – Inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario regionale attraverso il ricorso all'istituto della mobilità – Violazione del criterio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici nonché della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 13 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto la norma consente l'inquadramento di personale e trasforma rapporti di lavoro a tempo determinato oppure rapporti di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato in rapporti di lavoro di ruolo a tempo indeterminato; ne discende la violazione dell'art. 97 Cost., perché la disposizione censurata non prevede il pubblico concorso per l'inquadramento, e dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in materia di ordinamento civile, perché la norma concerne l'istituto della mobilità, disciplinato dai contratti collettivi di lavoro. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

3) Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili (LSU), in servizio da almeno cinque anni negli enti del servizio sanitario regionale, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa – Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici, dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del "coordinamento della finanza pubblica", nonché del principio della copertura finanziaria degli oneri di spesa – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 15 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. La disposizione prevede la stabilizzazione di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, con conseguente violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. La norma, inoltre, dispone una stabilizzazione di personale che richiede una revisione della dotazione organica, in tal modo

violando i limiti di spesa fissati per il personale sanitario dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, con conseguente violazione dei principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Parimenti violato è l'art. 81 Cost., in quanto la sola formula «nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa», usata a chiusura della disposizione impugnata, non indica una copertura delle nuove spese derivanti dalla prevista stabilizzazione tale da essere «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri».

4) Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Stabilizzazione di personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle aziende ospedaliere universitarie (APU) e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici – Previsione di concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale a tempo determinato e con un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni – Obbligo di riserva di posti nei concorsi banditi da "Policlinico" di Bari, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte – Obbligo per le ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR, attraverso gli uffici formazione, di predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo (PAF) annuale o pluriennale, da attuarsi nell'anno o negli anni successivi – Criteri per la nomina dei direttori generali – Violazione dell'autonomia universitaria – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, e 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. Le disposizioni censurate si riferiscono anche al personale delle aziende ospedaliere-universitarie, privando così le università della facoltà di procedere alla individuazione della quota di personale di eventuale propria competenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 517 del 1999; ne discende la violazione dell'autonomia universitaria (art. 33 Cost.), nella parte in cui le norme impuginate non escludono il personale delle aziende ospedaliere-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

5) Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale sanitario e del personale adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica, personale sanitario in genere, di dirigenti che svolgono attività di accettazione e urgenza, personale dell'agenzia regionale sanitaria e di progetti di piano – Violazione dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del "coordinamento della finanza pubblica" nonché del principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4. Le disposizioni impuginate prevedono misure di stabilizzazione del personale sanitario che abbia prestato servizio anche non continuativo con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, in assenza di

pubblico concorso. Ciò si pone in contrasto, innanzitutto, con l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica, dal momento che le norme censurate ampliano «il novero dei potenziali interessati alla stabilizzazione così come definito» dalla normativa statale. Inoltre, le previsioni in materia di stabilizzazione del personale sanitario dettate dalle norme impugnate non contemplano alcuna procedura selettiva, senza che vi siano peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, con conseguente violazione del principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

6) Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di convenzione negli istituti penitenziari – Riserva di posti – Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma 1, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto detta disposizione indica genericamente una riserva di posti per l'accesso ai ruoli aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di convenzione negli istituti penitenziari, senza che essa sia «delimitata in modo rigoroso», con conseguente violazione dell'art. 97 Cost.

7) Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Personale medico dell'amministrazione penitenziaria – Disposizioni di ordine finanziario per l'inquadramento di personale – Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria dell'onere di spesa – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 21, comma 4, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto tale disposizione non indica in alcun modo la copertura finanziaria per l'assunzione del personale considerato, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost.

8) Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Personale medico dell'amministrazione penitenziaria – Equiparazione, anche ai fini previdenziali, dei medici titolari di incarico provvisorio di cui all'art. 50 della legge n. 740 del 1970 ai medici titolari di incarico definitivo – Equiparazione tra medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e medici specialisti di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 740 del 1970, da un lato, e medici generali e per la specialistica ambulatoriale, dall'altro – Invasione dell'area della contrattazione collettiva con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 21, comma 5, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, che prevede una equiparazione tra il personale medico titolare di incarico provvisorio e quello titolare di incarico definitivo, anche a fini previdenziali, disponendo la trasformazione di rapporti provvisori in rapporti definitivi, e l'art. 21, comma 6, della stessa legge che stabilisce una equiparazione tra medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e medici specialisti di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 740 del 1970, da

un lato, e medici generali e per la specialistica ambulatoriale, dall'altro, con conseguente invasione dell'area della contrattazione collettiva. Le equiparazioni previste dalle norme impugnate nel disciplinare, anche a fini previdenziali, rapporti di lavoro di natura privatistica, violano l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in materia di ordinamento civile.

9) Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Incremento e integrazione del trattamento economico dei direttori generali, sanitari e amministrativi degli enti e istituti sanitari – Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria degli oneri di spesa nonché del principio di riduzione dei trattamenti economici ricavabile dalla legislazione statale – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto la disposizione regionale, prevedendo l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari, comporta una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost.

10) Amministrazione pubblica – Norme della Regione Puglia – Utilizzo di personale delle imprese appaltatrici – Imposizione dell'obbligo di assunzione "a tempo indeterminato" del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto – Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione – Illegittimità costituzionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25, limitatamente alle parole «a tempo indeterminato». La disposizione denunciata, nel prevedere l'assunzione a tempo indeterminato anziché l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, produce una violazione dell'art. 97 Cost. e delle richiamate norme interposte, sotto il profilo della «imparzialità dell'azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale», nonché sotto il profilo del buon andamento.

11) Amministrazione pubblica – Norme della Regione Puglia – Utilizzo di personale delle imprese appaltatrici – Stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva – Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione – Illegittimità costituzionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva. La disposizione denunciata, nel prevedere l'assunzione a tempo indeterminato anziché l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, produce una violazione dell'art. 97 Cost. e delle richiamate norme interposte sotto il profilo della «imparzialità dell'azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale», nonché sotto il profilo del buon andamento.

...

SENTENZA N. 127

Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Previsione che i dipendenti dell'agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU) in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato transitino nei ruoli dell'agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato – Proroga dei contratti in essere nelle more della stabilizzazione – Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso all'impiego pubblico – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle questioni ulteriori.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 23 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. (con assorbimento delle ulteriori questioni), in quanto la disposizione censurata, comportando l'automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori a termine dell'ente regionale interessato, viola il principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico.

...

SENTENZA N. 155

Amministrazione pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Prosecuzione, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali nonché dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione – Contrasto con la disciplina statale di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica che prevede la sanzione della revoca di diritto degli incarichi dirigenziali nei confronti degli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno – Illegittimità costituzionale – Assorbimento delle ulteriori censure.

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10, in quanto la disciplina regionale censurata si pone in palese contrasto con i principi di coordinamento finanziario fissati dalle disposizioni legislative statali. La legge impugnata neutralizza infatti le sanzioni previste dalla legislazione statale in caso di violazione del patto di stabilità interno ad opera di una Regione, prevedendo che la Regione Puglia continui ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, di incarichi dirigenziali a termine, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di lavoro autonomo, nonostante il fatto che l'art. 14, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisca che tali contratti siano revocati di diritto. Restano assorbiti gli altri profili di censura.

...

SENTENZA N. 217

Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Piano di rientro 2010-2012 – Divieto ai direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo

indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge – Violazione dei principi di autonomia delle università e di leale collaborazione tra università e Regione – Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12, nel testo vigente prima della entrata in vigore dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5 (che prevede il divieto ai direttori generali delle Aziende ospedaliero-universitarie di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge), in quanto la Regione non può dettare unilateralmente disposizioni sul personale delle aziende ospedaliero-universitarie, ma deve garantire il principio dell'autonomia delle università e il principio di leale collaborazione tra università e Regione (artt. 33, 117 e 118 Cost).

...

SENTENZA N. 325

1) Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) per visite ed esami specialistici – Inclusione tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket di categorie non contemplate dalla legislazione nazionale – Violazione di disposizioni statali di principio nelle materie "tutela della salute" e "coordinamento della finanza pubblica" – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, in quanto l'art. 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993, che indica le categorie di soggetti esentate dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto ticket), costituisce un principio fondamentale della legislazione sia in materia di «tutela della salute», sia in materia di «coordinamento della finanza pubblica»: la norma censurata, esentando plurime categorie di assistiti, e anche gli inoccupati, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i lavoratori in mobilità, con i loro rispettivi familiari a carico, include tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket categorie non comprese dalla legislazione statale di principio, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost.

2) Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Puglia – Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket) per visite ed esami specialistici – Reintroduzione di disposizione già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale – Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14, che discende, in via consequenziale, dall'illegittimità dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 19 del 2010. La prima disposizione citata, infatti, ha nuovamente inserito tra i soggetti esentati dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa

sanitaria, a decorrere dal 1° luglio 2011, le medesime categorie già previste dall'art. 13, comma 1, della legge impugnata.

3) Ambiente – Norme della Regione Puglia – Parco naturale regionale "Terra delle gravine" – Abrogazione del divieto di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio – Disciplina in contrasto con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui abroga la lettera i) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18 in quanto la Regione ha dapprima previsto espressamente, nella legge istitutiva del parco regionale un divieto di circolazione, per poi abrogare tale divieto con la norma impugnata, così permettendo il transito di mezzi motorizzati nel parco, in contrasto con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. In materia di tutela delle aree naturali protette, infatti, la Regione non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali.

4) Ambiente – Norme della Regione Puglia - Parco naturale regionale "Terra delle gravine" – Abrogazione del divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno del parco – Disposizione analoga ad altra concernente il divieto di transitare con mezzi motorizzati nel parco, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale – Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010 - nella parte in cui abroga anche la lettera d) del comma 7 dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 18 del 2005 che prevedeva il divieto di esercitare l'attività venatoria all'interno del parco, fatti salvi, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art. 11, comma 4, della legge n. 394 del 1991, ed eventuali prelievi effettuati a fini scientifici - che discende, in via consequenziale, dall'illegittimità dello stesso articolo nella parte in cui abroga il divieto di transitare con mezzi motorizzati all'interno del Parco regionale naturale «Terra delle gravine». Tale divieto di esercitare attività venatoria, come quello di transito, è stato ripristinato con la legge della Regione Puglia n. 6 del 2011, in contrasto con gli standard minimi di tutela stabiliti dalla legislazione statale, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

5) Amministrazione pubblica – Sicurezza pubblica – Norme della Regione Puglia – Istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale – Riconducibilità delle funzioni dell'Agenzia ad ambiti di intervento parzialmente sovrapponibili con le competenze statali in materia di sicurezza e di amministrazione di beni sequestrati – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, istitutiva dell'«Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale», in quanto l'ambito di intervento dell'Agenzia regionale rientra nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza, riservata alla competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.

6) Impiego pubblico – Norme della Regione Puglia – Corresponsione del compenso per lavoro straordinario, in attesa del completamento delle procedure rivolte all'installazione del sistema di rilevazione automatica – Proroga del termine al 31 dicembre 2010, oltre quello del 30 giugno 2010 già previsto dalla normativa statale – Violazione della normativa di principio dello Stato nella materia del coordinamento della finanza pubblica, con disparità di trattamento rispetto al personale delle altre pubbliche amministrazioni – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, norma la quale dispone che, in attesa del completamento dell'installazione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, al personale regionale possa essere erogato il compenso per il lavoro straordinario. Infatti l'art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007 stabilisce che «le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze», il che rappresenta un principio fondamentale di contenimento della spesa e di buon andamento della pubblica amministrazione, la cui applicazione non prevede alcuna proroga: la Regione Puglia ha invece ritardato l'introduzione di un sistema automatico di rilevazione delle presenze dei dipendenti pubblici regionali, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, determinando altresì una disparità di trattamento con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in violazione dell'art. 3 Cost.

7) Regione (in genere) – Norme della Regione Puglia – Componenti esterni della giunta regionale – Applicabilità, dalla data di nomina e per l'intera durata dell'incarico, delle disposizioni concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale, con disparità di trattamento tra le cariche elettive – Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, per contrasto sia con l'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, che con l'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra le cariche elettive, in quanto solo lo Stato può estendere l'ambito soggettivo di applicazione di disposizioni che rientrano in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui quello della previdenza sociale, mentre non spetta alla legislazione regionale disporre una equiparazione del trattamento previdenziale degli assessori regionali non consiglieri con quello degli assessori che ricoprono la carica di consigliere. Ove infatti tale equiparazione fosse effettuata con legge regionale, come nel caso in esame, non solo si avrebbe una lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma si

determinerebbero difformità nella disciplina del trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici da una regione all'altra.

SARDEGNA

SENTENZA N. 229

Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Sardegna – Patto di stabilità territoriale – Comunicazione all'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica delle modifiche agli obiettivi dei singoli enti locali per garantire il pieno utilizzo della capacità finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica – Previsione del termine di scadenza del 30 settembre di ciascun anno e in via transitoria, per il 2010, del termine di sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale – Contrasto con le disposizioni statali sui termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica – Conseguente violazione della normativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica estensibile anche alle Regioni ad autonomia differenziata – Illegittimità costituzionale – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento delle ulteriori questioni), l'art. 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (il quale stabilisce, al comma 1, che gli enti locali trasmettono all'Assessorato regionale competente le richieste di modifica degli obiettivi entro il 30 settembre di ciascun anno e, al comma 2, che, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione della legge in esame, gli enti locali trasmettono le richieste di modifica entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale), in quanto non è consentito alle Regioni, ivi comprese quelle ad autonomia differenziata, modificare i termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica previsti dalla normativa statale espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Difatti, la competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le Regioni circa la trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica può logicamente dedursi proprio dalle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, specie in un ambito - come quello del patto di stabilità interno - strettamente connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari. Tempi non coordinati delle attività di monitoraggio - strumentali, queste ultime, allo scopo di definire, per ciascun anno, i termini aggiornati del patto di stabilità - provocherebbero difficoltà operative e incompletezza della visione d'insieme, indispensabile perché si consegua l'obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

TOSCANA

SENTENZA N. 52

Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Toscana - Riconoscimento della "Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica" quale ente di diritto pubblico – Inquadramento del personale, già assunto dalla fondazione, nei ruoli del servizio sanitario regionale a seguito della trasformazione dell'ente in soggetto di diritto pubblico, previo superamento di concorso riservato, in assenza di procedura selettiva pubblica – Violazione del principio del pubblico concorso quale regola generale per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni – Illegittimità costituzionale.

È illegittimo costituzionalmente l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2009, n. 85 il quale, nel prevedere - a seguito del riconoscimento della Fondazione Gabriele Monasterio quale ente di diritto pubblico - l'espletamento di un concorso riservato per l'accertamento della idoneità e per l'inquadramento nei ruoli del servizio sanitario regionale a favore del personale della Fondazione stessa che non sia stato assunto con procedura selettiva pubblica, viola gli artt. 3 e 97 Cost. ponendosi in contrasto con il principio di imparzialità in quanto si risolve in un ingiustificato privilegio, rispetto alla posizione di quanti siano stati assunti dall'origine a seguito di regolare concorso pubblico. Poiché secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il principio del pubblico concorso ha un ampio ambito di applicazione tale da ricomprendere non solo le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei all'amministrazione, ma «anche casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo», e poiché deroghe a tale principio sono legittime solo in quanto siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle», le argomentazioni addotte dalla Regione Toscana non forniscono una valida giustificazione della deroga in quanto appaiono orientate, piuttosto, «all'interesse del singolo soggetto, già assunto a tempo indeterminato dalla Fondazione, all'epoca ente di diritto privato, con contratto privatistico, alla stabilizzazione alle dipendenze dell'ente trasformatosi in ente di diritto pubblico».

...

SENTENZA N. 182

Bilancio e contabilità pubblica – Sanità pubblica – Norme della Regione Toscana – Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale – Determinazione del tetto di spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2011 con riferimento alla spesa dell'anno 2006, anziché con riferimento alla spesa dell'anno 2004 come previsto dalla normativa nazionale – Violazione della disciplina statale di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica" – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 2, lett. b), della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, il quale dispone che, per l'anno 2011, enti ed aziende del servizio sanitario regionale limitino le spese per il personale all'ammontare sostenuto nel 2006, ridotto dell'1,4%, per contrasto con l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo cui tali spese non possono, per il triennio 2010-2012, eccedere il livello raggiunto nel 2004, diminuito anche in tal caso dell'1,4%, posto che tale ultima norma esprime un principio di coordinamento della finanza pubblica.

...

SENTENZA N. 190

Ambiente – Caccia – Norme della Regione Toscana – Disciplina per l'anno 2010 dell'attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili – Abbattimento o cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette – Assenza dei presupposti e delle condizioni poste dalla normativa comunitaria per l'autorizzazione in deroga alla cattura di determinate specie di uccelli – Illegittimità costituzionale – Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura nonché della richiesta di sospensiva delle disposizioni impugnate.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE), l'art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53, che disciplina l'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009, in quanto la motivazione di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità», seppure formalmente esistente, risulta fondata su petizioni di principio prive di alcun riferimento alle condizioni concrete che avrebbero potuto, in ipotesi, giustificare la deroga adottata.

UMBRIA

SENTENZA N. 43

1) Appalti pubblici – Norme della Regione Umbria – Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale – Possibilità per i soggetti aggiudicatori di utilizzare i prezziari pubblici non aggiornati, relativi all'anno precedente – Contrasto con la specifica e più restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 3, della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 il quale, in tema di regolamentazione della esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, disciplina l'utilizzazione, da parte dei soggetti aggiudicatori, dell'elenco regionale dei prezzi non aggiornato. Tale disposizione, intervenendo nella fase afferente all'esecuzione del contratto di appalto - come è desumibile dall'uso dell'espressione «soggetti aggiudicatori» - e incidendo pertanto nella materia dell'ordinamento civile, si discosta in modo evidente dalla normativa statale, contenuta nell'art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, concernente l'aggiornamento periodico dei prezzi e dei costi, con particolare riferimento all'utilizzazione dei prezziari "scaduti", per i quali la citata normativa statale fissa termini certi» e più stringenti. A ciò consegue l'incostituzionalità della norma denunciata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

2) Appalti pubblici – Norme della Regione Umbria – Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale – Procedure di affidamento diretti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a ventimila euro – Determinazione dei corrispettivi demandati alla negoziazione tra la stazione appaltante ed il progettista fiduciario – Contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva nella materia dell'ordinamento civile – Illegittimità costituzionale – Assorbimento della questione ulteriore.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 3, della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. La disposizione censurata - prevedendo che, all'esito della procedure di affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sia possibile la determinazione dei corrispettivi concordata tra il responsabile del procedimento o il dirigente e il professionista incaricato - invade la sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile, in quanto disciplina un aspetto afferente al contenuto negoziale del contratto di appalto e dunque attiene a quei profili in cui la pubblica amministrazione agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale, e la cui regolamentazione, per assicurare il principio di uguaglianza, deve essere disciplinata in maniera uniforme dalla normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici. Resta assorbita la censura di violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.

3) Appalti pubblici – Norme della Regione Umbria – Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale – Attività di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti – Previsione di una tipologia contrattuale innovativa, in contrasto con la tassatività delle tipologie contrattuali previste dal Codice dei contratti pubblici – Violazione statale della competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., l'art. 22, commi 3 e 4 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, il quale consente alle amministrazioni di provvedere all'espletamento dell'attività di manutenzione tramite la stipula di contratti "aperti", caratterizzati dal loro contenuto "variabile", ossia determinabile in ragione delle necessità che si manifestino nel periodo temporale (quattro anni) di efficacia dello stesso. Tale disposizione, che non trova riscontro in alcuna previsione del d.lgs. n. 163 del 2006, incide in via prevalente nell'ambito materiale dell'ordinamento civile, di tal che - ferma restando l'autonomia negoziale delle singole amministrazioni aggiudicatrici - spetta al legislatore statale individuare il tipo contrattuale da utilizzare per la regolamentazione dei rapporti di lavori, servizi e forniture «per garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale». Tale uniformità, inoltre, «è funzionale ad assicurare il rispetto dei principi sottesi alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza».

VENETO

SENTENZA N. 106

Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Veneto – Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa – Istituzione, da parte delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS), della Direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e della Direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione – Normativa comportante nuove spese senza il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria – Illegittimità costituzionale – Illegittimità costituzionale consequenziale dell'intera legge – Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17, il quale prevede l'istituzione di due «strutture complesse», in assenza però di indicazioni circa il relativo organico e la disponibilità dei mezzi necessari per il loro funzionamento, nonché senza stabilire che alla detta istituzione si debba provvedere mantenendo invariati i costi complessivi sopportati dagli enti per il personale impiegato e per le strutture occorrenti al fine di renderlo operativo. In questo quadro, la normativa censurata viola il precetto dettato dall'art. 81, quarto comma, Cost.; e la violazione si estende all'intera legge, sia per la natura del vizio di legittimità riscontrato, sia perché tutte le disposizioni di essa presentano uno stretto collegamento con l'art. 2, cui le censure del ricorrente direttamente si riferiscono. Ogni altra questione resta assorbita.

...

SENTENZA N. 213

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Norme della Regione Veneto – Demanio marittimo – Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative – Possibilità di proroga, a richiesta del concessionario, fino a venti anni – Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione – Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale, in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13. La normativa regionale impugnata regola talune ipotesi di rilascio di concessione su beni demaniali marittimi, tutte in contrasto con la disciplina fissata dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009. La prima ipotesi è quella prevista dall'art. 5, comma 1, il quale dispone che le concessioni in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale e quelle che, alla medesima data, sono oggetto di domanda di rinnovo e in corso di istruttoria, sono prorogate al 31 dicembre 2015. La seconda ipotesi, presa in esame dal legislatore regionale, è quella indicata dall'art. 5, commi 2 e 3, in virtù dei quali il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, anche se per effetto del precedente comma 1, che abbia eseguito delle opere edilizie ed abbia acquistato attrezzature per un determinato importo, può richiedere la modifica della durata della concessione in conformità a quanto previsto dall'allegato S/3, lett. e)-ter, dalla legge

regionale n. 4 novembre 2002, n. 33 e cioè per un periodo che varia da sei a venti anni. La terza ipotesi è quella prevista nell'art. 5, comma 4, per effetto del quale il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale, se ha eseguito lavori di pubblica utilità previsti dal Comune e non rientranti in quelli dei precedenti commi, può chiedere la modifica della durata della concessione per un periodo tra i due e i quattro anni. Ebbene, per quanto attiene alle fattispecie di cui all'art. 5, commi 2 e 3, valgono le considerazioni fatte con riferimento all'art. 4 della legge della Regione Marche n. 7 del 2010, atteso che si prevedono proroghe delle concessioni demaniali in corso, in violazione dell'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009 e, conseguentemente, dell'art. 117, primo comma, Cost. La declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata si estende, per consequenzialità logica, anche a quelle previste nei commi 1 e 4 del medesimo articolo.

Anno 2011

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO

Le dichiarazioni di non fondatezza

Leggi regionali che non ledono la competenza esclusiva statale

- *Demanio marittimo – Concessioni con finalità turistico-ricreative – Individuazione, con delibera della Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per il rilascio, nonché delle modalità per il rinnovo – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l’Unione europea – Esclusione (Sent. n. 213)*
- *Straniero – Disposizioni per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Regione – Denunciata violazione della competenza statale in materia di diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e immigrazione – Esclusione (Sent. n. 61)*
- *Straniero – Centri regionali di accoglienza delle persone straniere – Attività di accoglienza temporanea di tutti gli stranieri presenti sul territorio e sprovvisti di autonoma sistemazione alloggiativa – Denunciata violazione della competenza statale in materia di diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e immigrazione – Esclusione (Sent. n. 61)*
- *Straniero – Attribuzione del diritto all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed a contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso abitativo, nonché della possibilità di partecipare a bandi di concorso relativi all’assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale – Denunciata violazione della competenza statale in materia di diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e immigrazione – Esclusione (Sent. n. 61)*
- *Straniero – Estensione dei servizi sanitari – Promozione delle misure per rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche agli stranieri non iscritti al servizio sanitario regionale – Denunciata violazione della competenza statale in materia di diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e immigrazione – Esclusione (Sent. n. 61)*
- *Straniero – Accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale – Denunciata violazione della competenza statale in materia di diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e immigrazione – Esclusione (Sent. n. 61)*
- *Organizzazione del servizio idrico integrato – Disciplina della proprietà delle reti – Definizione, da parte dell’ente responsabile dell’ATO, dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Esclusione (Sent. n. 320)*
- *Demanio marittimo – Concessioni con finalità turistico-ricreative – Individuazione, con delibera della Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per il rilascio, nonché delle modalità per il rinnovo – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Esclusione (Sent. n. 213)*
- *Commercio – Obbligo per gli esercizi commerciali di destinare all’attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione una superficie non inferiore ai minimi di*

legge – Asserita lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Esclusione (Sent. n. 150)

- Commercio – Possibilità di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per 40 giorni all'anno, previa concertazione delle giornate di chiusura infrasettimanale - Asserita lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Esclusione (Sent. n. 150)

- Appalti pubblici – Affidamento dei lavori privi di interesse transfrontaliero e di valore non superiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Esclusione (Sent. n. 114)

- Appalti pubblici – Disciplina dei lavori e delle opere da eseguirsi sul territorio regionale – Definizione dei soggetti aggiudicatori – Affidamento di incarichi architettonici ed ingegneristici, con preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Composizione e funzioni della commissione giudicatrice – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Esclusione (Sent. n. 43)

- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito – Riconoscimento di una detrazione dell'IRAP pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato ai predetti enti – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario – Esclusione (Sent. n. 323)

- Imposte e tasse – Concessione da parte della Giunta ai dipendenti e alle imprese agevolazioni fiscali ed esenzioni da tributi – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario – Esclusione (Sent. n. 60)

- Disciplina dei giochi pubblici con vincita in denaro – Introduzione di limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, nonché del divieto di attività pubblicitaria – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza – Esclusione (Sent. n. 300)

- Minoranze linguistiche – Interventi di sostegno per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti parlati nella Regione – Lamentata lesione della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza – Esclusione (Sent. n. 88)

- Famiglia – Estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia – Lamentata violazione della competenza statale esclusiva in materia di cittadinanza, stato civile e anagrafi – Esclusione (sent. n. 8)

- Organizzazione del servizio idrico integrato – Disciplina della proprietà delle reti – Definizione, da parte dell'ente responsabile dell'ATO, dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Esclusione (Sent. n. 320)

- Appalti pubblici – Affidamento dei lavori privi di interesse transfrontaliero e di valore non superiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Esclusione (Sent. n. 114)

- Servizi pubblici e privati – Divieto per gli operatori economici privati di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere – Possibilità per gli organi regionali di prevedere apposite sanzioni amministrative per violazione dell'obbligo legale a

contrarre – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Esclusione (Sent. n. 94)

- Prestazioni sanitarie e politiche sociali – Possibilità per ogni soggetto maggiorenne di designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza del designante e a cui gli operatori delle strutture devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative allo stato di salute – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Esclusione (Sent. n. 94)

- Impiego pubblico – Trattamento indennitario spettante agli eletti alla carica di consigliere regionale – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Esclusione (Sent. n. 69)

- Appalti pubblici – Disciplina dei lavori e delle opere da eseguirsi sul territorio regionale – Definizione dei soggetti aggiudicatori – Incentivo per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Esclusione (Sent. n. 43)

- Straniero – Riconoscimento a tutti i cittadini degli Stati appartenenti all’Unione europea del diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati – Lamentata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Esclusione (Sent. n. 8)

- Straniero – Recepimento delle nozioni comunitarie di discriminazione diretta ed indiretta in relazione alla razza e all’origine etnica, all’occupazione e alle condizioni di lavoro nonché alle pari opportunità – Denunciata lesione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Esclusione (Sent. n. 8)

- Famiglia – Estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell’accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia – Lamentata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Esclusione (sent. n. 8)

- Impiego pubblico – Reclutamento del personale dei gruppi consiliari attraverso la possibilità di stipulare contratti a termine e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Esclusione (Sent. n. 7)

- Organizzazione del servizio idrico integrato – Disciplina della proprietà delle reti – Definizione, da parte dell’ente responsabile dell’ATO, dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Esclusione (Sent. n. 320)

- Organizzazione del servizio idrico integrato – Disciplina della proprietà delle reti – Definizione, da parte dell’ente responsabile dell’ATO, dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente – Esclusione (Sent. n. 320)

- Caccia – Compilazione, al termine della giornata venatoria, del tesserino regionale relativamente ai capi abbattuti – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente – Esclusione (Sent. n. 227)

- Caccia – Provvedimenti regionali di deroga per talune specie cacciabili, adottabili senza il preventivo parere dell’ISPRA – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente – Esclusione (Sent. n. 227)

- Energia – Reiterazione delle domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente – Esclusione (Sent. n. 227)

- Assoggettamento alla procedura di VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività a suo tempo esentate da valutazione – Previsione, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, di una procedura di VIA finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Esclusione (Sent. n. 209)

Leggi regionali che non ledono principi fondamentali statali in materie concorrenti

- Sanità pubblica – Attribuzione all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario, internazionale e regionale – Attribuzione di specifiche funzioni al consiglio di amministrazione e al direttore generale dell'ente – Asserita lesione della competenza concorrente in materia di tutela della salute – Esclusione (Sent. n. 122)

- Straniero – Equiparazione ai cittadini ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, erogate dalla Regione – Denunciata violazione della competenza concorrente in materia di servizi sociali – Esclusione (Sent. n. 61)

- Appalti pubblici – Disciplina dei lavori e delle opere da eseguirsi sul territorio regionale – Modalità organizzative dell'attività del responsabile del procedimento – Ritenuta violazione della competenza concorrente in materia di organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del procedimento – Esclusione (Sent. n. 43)

Leggi regionali che non ledono principi fondamentali statali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica

- Riduzione dei costi di funzionamento della Regione – Determinazione, ad opera della Giunta regionale, dell'ammontare complessivo della riduzione e possibilità di modulare le percentuali di risparmio – Lamentato contrasto con la disciplina statale di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica – Esclusione (Sent. n. 182)

- Interventi riferiti al personale del servizio sanitario regionale – Predisposizione da parte dell'azienda sanitaria di un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il piano di rientro – Ritenuto contrasto con i principi fondamentali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Esclusione (Sent. n. 77)

Leggi regionali che non ledono principi costituzionali estranei al riparto delle competenze

- Minoranze linguistiche – Interventi di sostegno per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti parlati nella Regione – Asserita violazione di norme statali in tema di toponimia cui è affidata la tutela prevista dall'art. 6 Cost. – Esclusione (Sent. n. 88)

- Interventi riferiti al personale del servizio sanitario regionale – Predisposizione da parte dell'azienda sanitaria di un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il piano di rientro – Ritenuto contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione – Esclusione (Sent. n. 77)

- *Imposte e tasse – Concessione da parte della Giunta ai dipendenti e alle imprese agevolazioni fiscali ed esenzioni da tributi – Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e della riserva di legge in materia tributaria – Esclusione (Sent. n. 60)*
- *Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali – Ritenuto contrasto con la disciplina transitoria stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – Esclusione (Sent. n. 45)*
- *Straniero – Recepimento delle nozioni comunitarie di discriminazione diretta ed indiretta in relazione alla razza e all'origine etnica, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nonché alle pari opportunità – Denunciata esorbitanza dal potere di dare attuazione alle direttive comunitarie – Esclusione (Sent. n. 8)*
- *Straniero – Recepimento delle nozioni comunitarie di discriminazione diretta ed indiretta in relazione alla razza e all'origine etnica, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nonché alle pari opportunità – Denunciata violazione del principio di uguaglianza sostanziale – Esclusione (Sent. n. 8)*
- *Impiego pubblico – Reclutamento del personale dei gruppi consiliari attraverso la possibilità di stipulare contratti a termine e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – Denunciata violazione dei principi sull'accesso ai pubblici uffici, di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione – Esclusione (Sent. n. 7)*

Leggi regionali che non ledono norme comunitarie

- *Demanio marittimo – Concessioni con finalità turistico-ricreative – Individuazione, con delibera della Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per il rilascio, nonché delle modalità per il rinnovo – Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di libera concorrenza – Esclusione (Sent. n. 213)*
- *Ambiente – Assoggettamento alla procedura di VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività a suo tempo esentate da valutazione – Previsione, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, di una procedura di VIA finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti – Denunciata violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria – Esclusione (Sent. n. 209)*
- *Prezzi e tariffe – Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS – Lamentato contrasto con la normativa comunitaria (nella specie, direttiva 2003/96/CE) – Esclusione (Sent. n. 185)*
- *Sicurezza pubblica – Numero telefonico unico regionale per il pronto intervento della polizia locale – Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (nella specie, dalla direttiva 2002/22/CE) – Esclusione (Sent. n. 35)*

Elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione

Regione Abruzzo

- Sent. n. **150**; Sent. n. **122**

Regione Basilicata

- Sent. n. **45**; Sent. n. **35**

Regione Campania

- Sent. n. **69**; Sent. n. **61**

Regione Emilia-Romagna

- Sent. n. **8**

Regione Friuli-Venezia Giulia

- Sent. n. **227**; Sent. n. **185**; Sent. n. **114**; sent. n. **88**

Regione Liguria

- Sent. n. **94**; Sent. n. **7**

Regione Lombardia

- Sent. n. **320**

Regione Marche

- Sent. n. **213**

Regione Molise

- Sent. n. **77**

Regione Toscana

- Sent. n. **209**; Sent. n. **182**

Provincia di Trento

- Sent. n. **323**

Provincia di Bolzano

- Sent. n. **300**

Regione Umbria

- Sent. n. **43**

Regione **Veneto**

- Sent. n. **60**

Anno 2011

**GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI
DALLO STATO**

Le dichiarazioni di non fondatezza

ABRUZZO

SENTENZA N. 122

1) Sanità pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo – Attribuzione all'Istituto di ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario, internazionale e regionale – Ricorso del Governo – Asserita violazione della normativa statale di principio nella materia concorrente della tutela della salute – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, in quanto la doglianza si basa su una non corretta esegesi della disposizione regionale denunciata. La disposizione denunciata stabilendo che «Il Ministro della Salute e le Regioni possono attribuire ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario e internazionale e regionale», non altera il riparto di competenze di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1993, che attribuisce al Ministero della sanità il potere di assegnare agli IZS «compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale». Essa, infatti, nel ribadire tale competenza statale, si limita a riconoscere anche alle Regioni la facoltà di attribuire all'IZS dell'Abruzzo e del Molise ulteriori compiti e funzioni di interesse regionale.

2) Sanità pubblica – Amministrazione pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo – Attribuzione di specifiche funzioni al consiglio di amministrazione e al direttore generale dell'ente – Ricorso del Governo – Asserito contrasto con la normativa statale espressione di principio nella materia concorrente della tutela della salute – Ritenuta violazione del principio della separazione delle funzioni di indirizzo e di verifica rispetto a quelle di gestione e di controllo – Erroneo assunto interpretativo del ricorrente – Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 4, della legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, art. 5, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma. Cost. perché si basano su un erroneo assunto interpretativo del ricorrente. Infatti, con riguardo a quanto concerne le funzioni del Consiglio di amministrazione (art. 5, comma 1, della citata legge regionale), la disposizione impugnata, affermando che «Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni d'indirizzo e controllo», non si discosta da quanto previsto dal legislatore statale riguardo alle funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione, così come indicate nell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1993. Analoghe osservazioni possono avanzarsi per quanto riguarda l'interpretazione da dare al dettato del comma 4 del medesimo art. 5 della legge regionale abruzzese, poiché anche

in questo caso il ricorrente è incorso in un'errata interpretazione della norma censurata; infatti, il comma 4 della citata norma regionale, là dove prevede che «il Direttore generale, nell'ambito delle direttive del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione dell'Istituto», non si discosta da quanto sostanzialmente previsto dal legislatore statale con l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1993, che assegna al direttore generale, oltre alla rappresentanza legale dell'Istituto, il compito di gestirlo e di dirigerne l'attività scientifica.

...

SENTENZA N. 150

1) Commercio – Norme della Regione Abruzzo – Vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione – Obbligo per gli esercizi commerciali di destinare a tale attività una superficie di vendita non inferiore ai minimi indicati dalla legge – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione, attesa la riconducibilità della disposizione censurata alla materia di legislazione concorrente della «tutela della salute» - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., nella parte in cui impone agli esercizi commerciali che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione di destinare a tale attività una superficie di vendita non inferiore ai minimi ivi indicati. Premesso che l'organizzazione del servizio farmaceutico va ricondotta al titolo di competenza concorrente della «tutela della salute»; la censurata disposizione attua il principio generale fissato dal legislatore statale nella suddetta materia con l'art. 5, secondo comma, del d.l. n. 223 del 2006, ove è stabilito che la vendita dei farmaci da banco, di automedicazione o comunque non soggetti a prescrizione medica avvenga durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e debba essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. La disposizione regionale in esame trova, dunque, il proprio titolo di legittimazione nella potestà legislativa concorrente della Regione nella materia «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., limitandosi a stabilire la superficie minima che deve avere l'apposito reparto destinato allo svolgimento della riferita attività, secondo la tipologia di esercizio commerciale.

2) Commercio – Norme della Regione Abruzzo – Possibilità per gli esercenti il commercio di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con ordinanza sindacale, previa concertazione, con i sindacati e con le organizzazioni di categoria, delle giornate di chiusura infrasettimanale – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione, attesi gli effetti pro-concorrenziali derivanti dalla disposizione censurata, riconducibile alla materia di competenza regionale residuale del «commercio» - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., nella parte in cui prevede che gli esercenti il commercio, con propria libera scelta, possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con Ordinanza Sindacale, previa concertazione con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria delle giornate di chiusura infrasettimanale. Premesso che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia del «commercio» di competenza regionale esclusiva e che le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa nei loro settori di competenza, possono dettare norme che, indirettamente, producano effetti pro-concorrenziali; la censurata disposizione non solo persegue il medesimo obiettivo di apertura al mercato e di eliminazione di barriere e vincoli al libero esplicarsi dell'attività economica che ha ispirato il d.lgs. n. 114 del 1998, ma ne amplia la portata liberalizzatrice, aumentando, rispetto a quanto prevede l'art. 11 di tale decreto, il numero di giornate in cui è consentita l'apertura domenicale e festiva, contribuendo, quindi, ad estendere l'area di libera scelta sia dei consumatori che delle imprese. Pertanto, la Regione Abruzzo, con le norme impuginate, ha esercitato la propria competenza in materia di commercio, dettando una normativa che non solo non si pone in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, ma che produce anche effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta.

BASILICATA

SENTENZA N. 35

Polizia amministrativa – Sicurezza pubblica – Norme della Regione Basilicata - Numero telefonico unico regionale per il pronto intervento della polizia locale – Contrasto con la normativa comunitaria relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, che prevede il numero di emergenza unico europeo "112" e attribuisce all'autorità nazionale la regolamentazione dei numeri di emergenza nazionali - Ricorso del Governo – Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Regione Basilicata n. 41 del 2009 il quale prevede che la polizia locale «disporrà di un numero telefonico unico (a 3 o 4 cifre) per il pronto intervento». La disposizione impugnata non contrasta con la direttiva 2002/22/CE che ha imposto agli Stati membri di istituire il numero unico di emergenza «112» allo scopo di fornire ai cittadini il medesimo codice di accesso ai servizi di emergenza su tutto il territorio dell'Unione, dal momento che essa consente espressamente di prevedere ulteriori numeri di emergenza nazionali, come stabilito anche dall'art. 76 del d.lgs. n. 259 del 2003 che ha recepito la citata direttiva.

...

SENTENZA N. 45

Elezioni – Norme della Regione Basilicata – Sistema di elezione del presidente della giunta e dei consiglieri regionali – Previo riparto tra le province del numero dei seggi assegnati alle liste provinciali – Rinvio dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni alla successiva legislatura – Ricorso del Governo – Ritenuto contrasto con la disciplina transitoria stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, non derogabile in assenza di un nuovo statuto approvato ai sensi dell'art. 123 cost. – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19, promossa in riferimento all'art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999. Le disposizioni impugnate, pur intervenendo in tema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali prima della approvazione del nuovo statuto regionale, si limitano a modificare in aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi vigenti, atteso che l'art. 2 «ancora a un previo riparto tra le Province il numero dei seggi assegnati alle liste provinciali, introducendo, quindi, un mero meccanismo di distribuzione dei seggi tra circoscrizioni», mentre l'art. 3, rinviando l'entrata in vigore delle disposizioni della legge regionale n. 3 del 2010 alla successiva legislatura, investe «semplicemente l'aspetto dell'efficacia nel tempo delle stesse».

CAMPANIA

SENTENZA N. 61

1) Straniero - Norme della Regione Campania - Disposizioni per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie del diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e dell'immigrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3, lett. b); dell'art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; dell'art. 4, comma 2; dell'art. 8, comma 2; dell'art. 14, commi 1 e 2; dell'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell'art. 18, commi 1 e 3 e dell'art. 20, comma 1 per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., in quanto deve essere riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, fermo restando che tale potestà legislativa non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ámbiti, come il diritto allo studio o all'assistenza sociale, attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni. Nella specie, le varie disposizioni censurate, pur nel loro eterogeneo contenuto precettivo, appaiono tutte finalizzate alla predisposizione da parte della Regione, in un contesto di competenze concorrenti o residuali, di sistemi di tutela e promozione, volti ad assicurare l'opportunità per le persone straniere presenti in Campania di accedere a diritti quali quello allo studio e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, al lavoro, all'abitazione, alla salute.

2) Straniero – Norme della Regione Campania – Previsione che i centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgano attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie del diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'unione europea e dell'immigrazione nonché dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale che demanda alle regioni e agli altri enti territoriali le misure di integrazione sociale dei soli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio – Riconducibilità della disposizione denunciata nell'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, spettante alla competenza legislativa residuale della regione, comunque coerente con l'esigenza di garantire il rispetto dei diritti fondamentali spettanti alla persona – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., nella parte in cui prevede che i centri di accoglienza delle persone straniere nella Regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa. Infatti, la norma, lungi dall'incidere sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione e, quindi, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale

in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso, pone una previsione che si colloca nell'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, spettante alla competenza legislativa residuale della Regione e la cui regolamentazione, in quanto espressione della più ampia autonomia legislativa costituzionalmente riconosciuta, non è valutabile, come tale, sulla base di una prospettazione basata (oltre che sul non fondato assunto della asserita lesione di competenze esclusive dello Stato) sulla dedotta violazione di principi fondamentali che, viceversa, sono diretti a regolare materie di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.

3) Straniero – Norme della Regione Campania – Attribuzione «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani, del diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché della possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all'assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi – Ricorso del governo – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato nelle materie del diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'unione europea e dell'immigrazione – Erronea premessa interpretativa – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, il quale, attribuisce «alle persone straniere» al pari dei cittadini italiani il diritto di essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all'assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi». E' infatti erronea la premessa interpretativa da cui muove il ricorrente che si basa sulla ritenuta estensione anche allo straniero irregolare della possibilità di concorrere all'assegnazione ovvero di accedere ai benefici previsti dalla norma. Tale assunto risulta smentito, oltre che dall'espresso fine di attuazione dell'art. 40, comma 6, del Testo unico sull'immigrazione, dal raffronto tra il riferimento generico alle «persone straniere» contenuto nella disposizione in esame e quello, specifico, a «tutte le persone straniere presenti sul territorio», di cui al comma 2 dello stesso art. 17, che (come tale) non può portare ad interpretare il comma 5 come applicabile anche all'immigrato non in regola. E risulta smentito soprattutto dalla lettera dell'art. 25 della medesima legge regionale n. 6 del 2010, che - a modifica della lett. a) dell'art. 2 della legge della Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18 - prevede, tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di tali alloggi, la «cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea ovvero, per i cittadini di paesi non membri dell'Unione europea, il possesso dello status di rifugiato riconosciuto dalle competenti autorità italiane o la titolarità della carta di soggiorno o la titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale e, in quest'ultimo caso, l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo». Risulta, quindi, evidente la contraddittorietà di una lettura estensiva della norma censurata che trascuri la esplicita delimitazione dei beneficiari del medesimo diritto, in senso del tutto conforme alla evocata norma statale, operata nello stesso contesto legislativo.

4) Straniero – Norme della Regione Campania - Attribuzione «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» dei servizi sanitari con promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale - Ricorso del governo – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato nelle materie del diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'unione europea e dell'immigrazione – Coerenza delle disposizioni denunciate con il riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla costituzione come ambito inviolabile della dignità umana – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1 e 3, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 - che garantiscono «alle persone straniere presenti sul territorio regionale» i servizi sanitari di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale -, per ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost. in considerazione dell'asserito contrasto con i principi di cui all'art. 35 del citato decreto legislativo, che, al comma 3, stabilisce che «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate» unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva». Infatti, le disposizioni oggetto di censura si inseriscono in un contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Pertanto la norma regionale - in esplicita attuazione dei richiamati principi fondamentali posti dagli artt. 34 e 35 del testo unico immigrazione - provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni atte a garantire il diritto all'assistenza sanitaria, nell'esercizio della propria competenza legislativa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso.

5) Straniero – Norme della Regione Campania - Accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato nelle materie del diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'unione europea e dell'immigrazione – Erronea premessa interpretativa – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, nella parte in cui consente l'accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle «persone straniere» generalmente intese e senza specificazioni per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., nonché dell'art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, che riserva

espressamente l'accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di studio. Il ricorrente muove infatti da un'errata premessa interpretativa. L'affermazione (peraltro non specificamente motivata) dell'applicabilità della disposizione *de qua* anche agli stranieri non in regola col permesso di soggiorno, risulta smentita dal fatto che la stessa norma censurata prevede espressamente che il diritto di accesso ai corsi *de quibus* avvenga «nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale vigente». Ed è proprio tale normativa, al fine di «valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell'accesso e nello svolgimento del lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti regolarmente nel territorio nazionale, nonché dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati», che stabilisce, in conformità alla evocata disposizione del testo unico immigrazione, che «Gli immigrati extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini, nel rispetto delle pari opportunità nell'inserimento lavorativo e analogo diritto al sostegno per attività autonome ed imprenditoriali».

6) Straniero – Norme della Regione Campania – Equiparazione delle persone straniere ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione – Ricorso del Governo – Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia di competenza legislativa concorrente riguardante i servizi sociali – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6, secondo cui le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania «sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione», per asserita violazione dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 117, terzo comma, Cost. per contrasto con l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che circoscrive l'ambito dei destinatari delle provvidenze sociali, stabilendo che «Ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno». Infatti la disposizione censurata si pone in armonia con precedenti pronunce di illegittimità costituzionale incidenti sulla individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni; sicché, la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello già indicato dalla Corte. Ne discende che la previsione contenuta nella norma censurata, è lungi dall'essere lesiva del principio fondamentale riguardante i servizi sociali.

SENTENZA N. 69

Impiego pubblico – Norme della Regione Campania – Disposizioni in materia di trattamento indennitario spettante agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania – Previsione che al termine della legislatura la giunta regionale provvede alla remissione al consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai consiglieri non rieletti – Ricorso del governo – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 83, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. La disposizione censurata, invero, dispone che, al termine della legislatura, la Giunta regionale provveda alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non eletti; la norma censurata si limita dunque a disporre il trasferimento della provvista necessaria all'adempimento di un preesistente obbligo di pagamento.

EMILIA-ROMAGNA

SENTENZA N. 8

1) Eguaglianza – Straniero – Norme della Regione Emilia-Romagna – Parità di accesso ai servizi – Riconoscimento a tutti i cittadini degli Stati appartenenti alla Unione europea del diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati – Ricorso del Governo – Lamentata introduzione, per quanto riguarda la fruizione dei servizi privati, di una disciplina incidente sull'autonomia negoziale dei privati, con violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, impugnato, in relazione all'art.117, comma secondo, lett. *l*), Cost., nella parte in cui riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e prevede che l'accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti. La disposizione si limita, infatti, a richiamare l'obbligo del necessario rispetto del principio di eguaglianza e di non discriminazione tratti dalla Costituzione e dai Trattati europei, senza ledere alcuna competenza riservata allo Stato.

2) Eguaglianza – Norme della Regione Emilia-Romagna – Nozioni di discriminazione diretta ed indiretta in relazione alla razza e all'origine etnica, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nonché alle pari opportunità – Recepimento delle nozioni medesime dalla normativa comunitaria – Ricorso del Governo – Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Ritenuta esorbitanza della Regione dal potere di dare attuazione alle direttive comunitarie – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, impugnato in relazione agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. *l*), e quinto, Cost., nella parte in cui prevede che la Regione «assume» la nozione di discriminazione diretta ed indiretta contenuta nelle direttive 2000/43/CE (relativa al principio della parità di trattamento fra persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), e nella direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa all'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego). Infatti, con tale disposizione il legislatore regionale non ha provveduto ad attuare atti comunitari, ma si è limitato, evidentemente con riferimento all'esercizio delle molteplici competenze di cui è titolare, a servirsi delle "nozioni" desumibili dal diritto comunitario ai fini dell'autonomo svolgimento delle attribuzioni regionali.

3) Famiglia – Norme della Regione Emilia-Romagna – Estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 223 del 1989 – Ricorso del governo – Lamentata indebita sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi nonché dell'ordinamento civile – Erroneo presupposto interpretativo – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, censurato nella parte in cui prevede che «i diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano» anche «alle forme di convivenza» di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *i*) e *l*), della Costituzione, poiché il richiamo operato dal legislatore regionale alle «forme di convivenza», di cui al citato d.P.R. che, nel definire la «famiglia anagrafica», ricomprenderebbe «l'insieme delle persone legate da vincoli affettivi», eccederebbe le competenze regionali ed invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato nelle materie di «cittadinanza, stato civile e anagrafi» e dell'«ordinamento civile». La censura si fonda sull'erroneo presupposto interpretativo, secondo cui il legislatore regionale ha inteso disciplinare tali forme di convivenza; viceversa, la norma impugnata si limita ad indicare l'ambito soggettivo di applicazione dei diritti previsti dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi senza introdurre alcuna disciplina sostanziale delle forme di convivenza, risultando così inidonea ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo Stato.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA N. 88

Minoranze linguistiche – Circolazione stradale – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Interventi di sostegno, ad opera della Regione, a favore degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di origine veneta parlati nella regione – Ricorso del Governo – Asserita violazione di norme interposte statali in tema di toponimia cui è affidata la tutela delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 cost. – Ritenuta esorbitanza dalle competenze legislative regionali, non essendo la disposizione impugnata norma di attuazione dello statuto – Lamentata lesione delle disposizioni statali espressive della competenza esclusiva statale nella materia dell'«ordine pubblico e sicurezza» - Esclusione – Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia) - secondo cui «la Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'articolo 2» della legge stessa - sollevate, in riferimento agli artt. 6 e 117, secondo comma, lettera *h*), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri. Nella specie, infatti, il legislatore regionale non ha inteso interferire con la determinazione dei nomi dei luoghi che si realizza attraverso l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale, mirando la denunciata disposizione genericamente ad incentivare il ricorso ai dialetti nella "cartellonistica"; in base dell'art. 6 Cost., del resto, la tutela attiva delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, la cui disciplina non è integrata solo dalla legge 15 febbraio 1999, n. 482, di tutela delle minoranze linguistiche storiche, poiché sia prima che dopo l'approvazione di tale legge sono state adottate apposite leggi regionali di sostegno dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni; né la disposizione censurata ha leso - alla luce dell'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost. - la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di circolazione stradale, poiché tale disposizione, correttamente intesa, non si riferisce alla segnaletica stradale, né la "cartellonistica" ivi prevista può essere assimilata ad un segnale di localizzazione territoriale del confine del comune (art. 37, comma 2-bis, del vigente codice della strada).

...

SENTENZA N. 114

Appalti pubblici – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici privi di interesse transfrontaliero – Affidamento dei lavori di valore pari o inferiore a 1 milione di euro preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Ricorso del governo – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-*bis*, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, inserito dalla legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, art. 4, comma 28, per la parte in cui essa prevede che i lavori oggetto di regolamentazione debbano essere affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato soltanto ove ritenuto più adeguato dalla stazione appaltante. Orbene nei casi, quale quello in esame, in cui il legislatore regionale non ha escluso in via aprioristica ed astratta uno dei possibili criteri di aggiudicazione, ma si è limitato ad indicare un ordine di priorità nella scelta, tale diversità di disciplina non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad incidere negativamente sui livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione statale.

...

SENTENZA N. 185

Prezzi e tariffe – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Contributi sull'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato da persone fisiche residenti nella Regione e da ONLUS – Previsione dell'erogazione diretta da parte del gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo e del successivo rimborso effettuato dalla Regione – Ricorso del governo – Lamentata indiretta riduzione dell'accisa gravante sui carburanti nonché differenziazione della tassazione su base regionale, in contrasto con la normativa comunitaria – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 14, proposta, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed alla direttiva 2003/96/CE per lamentata indiretta riduzione dell'accisa gravante sui carburanti con differenziazione su base regionale, in contrasto con la normativa comunitaria. Non sussiste infatti la dedotta violazione della direttiva invocata, la quale peraltro non contiene alcuna norma che impedisca una differenziazione su base regionale del "prezzo" dei prodotti energetici, una volta rispettati i limiti minimi di tassazione imposti. E che tali limiti minimi siano rispettati non viene in alcun modo revocato in dubbio, né dal ricorrente, né dal raffronto fra i livelli di tassazione nazionali e comunitari. Del resto, nella ricognizione dei limiti che l'armonizzazione europea determina, è necessario apprezzare il sistema al giusto, tenendo presente che il contributo di cui si discorre si iscrive nell'ambito di un riparto costituzionale di competenze in cui è evidente pure un grado di autonomia finanziaria afferente all'accisa, della quale la Regione dispone in base all'art. 49 del proprio Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e sul quale l'ordinamento comunitario, rispettato nel minimo della tassazione armonizzata, non ha inteso incidere, salvi i profili di potenziale distorsione del mercato che un simile assetto potrebbe in concreto determinare.

SENTENZA N. 227

1) Caccia – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti – Prevista compilazione al termine della giornata venatoria – Ricorso del Governo – Lamentata introduzione di una disciplina sulle modalità di utilizzo del tesserino venatorio tale da non consentire il necessario controllo durante l'azione di caccia – Contrasto con la disciplina statale in materia – Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 11, lett. c), della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, il quale dispone che le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti debbano essere compilate «al termine della giornata venatoria», per asserita violazione dell'art. 4, primo comma, dello Statuto e l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 18, comma 4, 19, comma 2, e 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevedono l'indicazione nel calendario regionale «del numero massimo dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria», i quali costituiscono norme fondamentali delle riforme economico sociali. L'argomentazione sottesa alla censura, secondo cui tale disposizione contrasterebbe con l'obbligo di indicare il numero massimo dei capi da abbattere e con la necessità dei conseguenti controlli, non evidenzia una difformità della disciplina tale da integrare il vizio prospettato. Infatti, la necessità che a fine giornata il cacciatore debba indicare il numero di capi abbattuti non può essere ritenuta previsione che impedisca, da un lato, il rispetto del limite dei capi da abbattere, dall'altro, lo svolgimento di efficaci controlli.

2) Caccia – Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Provvedimenti di deroga per talune specie cacciabili, rilasciati direttamente dalla Regione, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale - Acquisizione del preventivo parere dell'ISPRA – Mancata previsione – Ricorso del Governo – Lamentato contrasto con la normativa statale che prevede l'obbligatorietà di siffatto parere – Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17, che modifica il comma 1-ter dell'art. 11 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2007, n. 14, in quanto la norma in questione, nel disciplinare il procedimento per il rilascio da parte dell'amministrazione regionale dei provvedimenti di deroga relativi alla cacciabilità di cinghiali, volpi e corvidi compresi nell'elenco di cui all'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 1996, n. 24, non prevedrebbe il necessario parere dell'ISPRA. Infatti la disposizione denunciata si limita a dettare le condizioni in base alle quali tali provvedimenti possono essere adottati non su base provinciale, ma su base regionale. Non può, infatti, ritenersi che la disposizione in esame sia sufficiente a sottrarre tale procedura al rispetto dell'art. 6, comma 7, pure contenuto nella legge regionale 14 del 2007, che - nel disciplinare la procedura di deroga - prevede che «l'Amministrazione regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per

l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» (oggi ISPRA).

3) Ambiente – Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni in materia di energia – Reiterazione delle domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica – Ricorso del Governo – Lamentato contrasto con direttive europee – Denunciata violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, per l'inconferenza delle norme statali evocate, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, comma 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17. La disposizione impugnata consente che le domande di concessione idraulica di piccola derivazione per la produzione di energia idroelettrica fino a 500 Kw, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995, possano, alle condizioni indicate, essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA. A giudizio del ricorrente, tuttavia, tale disciplina sarebbe in contrasto con gli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 152 del 2006 e con il punto 2 dell'allegato IV alla parte II, i quali si riferiscono alla verifica di assoggettabilità e alla disciplina della VAS. Risulta evidente quindi come, sia nell'indicazione dei parametri, sia nella descrizione della disciplina statale, il ricorrente si sia riferita al diverso procedimento della VAS e non a quello, che avrebbe potuto essere coinvolto, della VIA.

LIGURIA

SENTENZA N. 7

Impiego pubblico – Amministrazione pubblica – Norme della Regione Liguria – Modifiche alla legge della Regione Liguria 19 dicembre 1990, n. 38 – Reclutamento del personale dei gruppi consiliari – Possibilità di stipulare contratti a termine e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in contrasto con le disposizioni e i requisiti fissati dalla normativa statale – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, violazione dei principi sull'accesso ai pubblici uffici, di eguaglianza, di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione – Riconducibilità della disposizione denunciata alla competenza legislativa residuale delle regioni dell'organizzazione degli uffici regionali, comunque nel rispetto dei criteri posti dalla legislazione statale – Non fondatezza delle questioni.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 632, il cui comma 10 sostituisce l'art. 5-bis della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38, e dunque, lo stesso art. 5-bis, nel testo così innovato, disponendo che per le esigenze degli uffici di segreteria politica della Giunta regionale e del presidente della stessa possono essere stipulati contratti a termine e instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli artt. 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2008, e allo stesso art. 26, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5. Le norme regionali dirette a disciplinare la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze lavorative della Regione devono ritenersi inquadrabili nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali, attribuita dall'art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa residuale delle Regioni stesse. Orbene, per gli incarichi di collaborazione con organi elettivi e politici, richiedenti un particolare rapporto di fiducia con il personale scelto, le Regioni possono derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo, in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e sempre che non ne sia prevista la successiva stabilizzazione. La disposizione censurata può ritenersi rispettosa di tali principi, perché essa, nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione, prevede, in caso di assunzione di personale in deroga ai principi dettati dalla citata legislazione statale, alcuni criteri selettivi che, valorizzando il possesso di esperienze professionali specifiche (dalla particolare competenza derivante da pregresse esperienze istituzionali e politiche, alla professionalità maturata in incarichi di responsabilità o consulenza, di durata triennale, in uffici pubblici o, per le segreterie particolari, alla circostanza che gli aspiranti collaboratori abbiano avuto pregresse esperienze triennali dello stesso tipo) devono ritenersi idonei a compensare adeguatamente - in vista dello specifico impegno richiesto - la deroga a quelli, più rigorosi, dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001.

...

SENTENZA N. 94

1) Personalità (diritti della) – Norme della Regione Liguria – Accesso ai servizi pubblici e privati – Norme contro le discriminazioni – Divieto per gli operatori economici privati di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere – Ricorso del Governo – Lamentata introduzione di una ipotesi di obbligo legale a contrarre, incidente sull'autonomia negoziale dei privati, con conseguente invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto, introducendo il divieto, per gli operatori economici privati, di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere, prevederebbe un obbligo legale a contrarre. La censurata disposizione regionale non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile poiché non pone alcun obbligo a contrarre a carico degli erogatori di servizi pubblici e privati ma contiene una norma programmatica che impegna la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, a dare attuazione ai principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione in ordine all'erogazione di servizi pubblici e privati.

2) Personalità (diritti della) – Norme della Regione Liguria – Accesso ai servizi pubblici e privati – Norme contro le discriminazioni – Possibilità per gli organi regionali di prevedere apposite sanzioni amministrative per violazione dell'obbligo legale a contrarre – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto, imponendo agli organi regionali di conformarsi ai principi prefissati dalla medesima legge, contempla la possibilità di prevedere sanzioni per i comportamenti discriminatori, come quelli delineati dal precedente art. 7, comma 1 (il rifiuto degli operatori economici privati di erogare le loro prestazioni e l'erogazione a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere). Una volta stabilito che il citato art. 7, comma 1, non invade la competenza legislativa statale, l'asserito rapporto di connessione con tale norma non può di per sé determinare l'illegittimità del censurato art. 13, comma 3, il quale, peraltro, non dispone sanzioni ma si limita a prefigurarne l'introduzione, che deve rispettare i principi di legalità, tipicità e nominatività degli atti amministrativi.

3) Salute (tutela della) – Personalità (diritti della) – Norme della Regione Liguria – Prestazioni sanitarie e politiche sociali – Possibilità per ogni soggetto maggiorenne di designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono

referirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute – Ricorso del Governo – Ritenuta incidenza sull'istituto della rappresentanza, con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2009, n. 52, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto, attribuendo a chiunque abbia raggiunto la maggiore età la facoltà di designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute, inciderebbe sull'istituto della rappresentanza. Invero, la censurata disposizione, consentendo di individuare una persona che si limita a ricevere comunicazioni, non disciplina l'istituto della rappresentanza, ma riconosce la possibilità di utilizzarlo al fine di comunicare ai pazienti le informazioni relative al loro stato di salute. D'altro canto, la possibilità di designare un soggetto e di conferirgli il potere di ricevere le informazioni relative allo stato di salute del designante è già prevista, in via generale, dall'art. 9 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che, in combinato disposto con l'art. 7 del medesimo decreto, ammette la possibilità che l'interessato conferisca, per iscritto, delega o procura ad un incaricato per esercitare il diritto di accesso ai dati personali.

LOMBARDIA

SENTENZA N. 320

Ambiente – Acque e acquedotti – Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Norme della Regione Lombardia – Organizzazione del servizio idrico integrato – Disciplina della proprietà delle reti – Definizione, da parte dell'ente responsabile dell'ATO, dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, della tutela dell'ambiente – Esclusione – Non fondatezza della questione.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *t*), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, per la parte in cui introduce nell'art. 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, comma 6, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. *e*), *l*), *m*) e *s*) Cost. La questione deve essere rigettata in quanto il ricorso governativo muove dalla erronea premessa interpretativa che il denunciato comma 6, lettera *c*), sia «collegato» al precedente comma 2 e che sia pertanto affetto dai medesimi vizi, laddove la prima disposizione 2 riguarda il conferimento in proprietà delle infrastrutture idriche alla società patrimoniale d'ambito, mentre la seconda concerne solo la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti al gestore unico del servizio idrico integrato, gestore che è soggetto diverso dalla società patrimoniale d'ambito.

MARCHE

SENTENZA N. 213

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Marche – Demanio marittimo – Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative – Individuazione, con delibera della giunta regionale previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dei criteri per il rilascio delle concessioni, nonché delle modalità per il loro rinnovo – Ricorso del Governo – Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di libera concorrenza, violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria, violazione della competenza statale esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea, e di tutela della concorrenza – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7. La norma censurata non è idonea a ledere alcuna competenza legislativa statale, in quanto essa, per la sua operatività, presuppone il rispetto del procedimento previsto dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009. Il legislatore regionale, infatti, attribuisce ad una delibera della Giunta regionale il potere sopra indicato, subordinandolo all'adozione di una previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, volta ad esprimere, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 18, i criteri validi per il rilascio delle concessioni in esame.

MOLISE

SENTENZA N. 77

Sanità pubblica – Impiego pubblico – Norme della Regione Molise – Servizio sanitario regionale – Interventi riferiti al personale – Predisposizione da parte dell'azienda sanitaria di un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il piano di rientro anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2009 per la stabilizzazione del personale assunto con contratti a tempo determinato – Ricorso del Governo – Ritenuto contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica nonché con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione – Esclusione – Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, il quale stabilisce che la Azienda sanitaria molisana propone un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro «anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1». Quest'ultimo articolo, al comma 8, prevede la stabilizzazione per il personale assunto con contratti a tempo determinato. Orbene, la disposizione censurata non comporta un rischio di compromissione dell'obiettivo del rientro della spesa sanitaria regionale, perché vale, anche per le procedure di stabilizzazione che la Regione potrebbe eventualmente attivare, il limite costituito dalla necessaria coerenza con il piano di riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro. Non è ravvisabile, dunque, contrasto con il principio fondamentale espresso dall'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, né, conseguentemente, con l'art. 117, terzo comma, Cost. Neppure sussiste la lesione degli artt. 3 e 97 Cost. Infatti, l'art. 19, comma 3, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010 non costituisce la fonte del potere dell'amministrazione molisana di procedere alla stabilizzazione dei precari, fonte che invece va individuata nell'art. 3 della precedente legge regionale n. 1 del 2009, non impugnata dallo Stato e, pertanto, ancora in vigore, e si limita a prevedere che, nel piano di riorganizzazione del personale, l'Azienda sanitaria molisana tenga conto anche del personale precario da stabilizzare in virtù della precedente normativa del 2009.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA N. 300

Gioco e scommesse – Norme della Provincia di Bolzano – Disciplina dei giochi pubblici con vincita in denaro – Introduzione di limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, nonché del divieto di attività pubblicitaria – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito), che modificano, rispettivamente, la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (Norme in materia di pubblico spettacolo) - aggiungendovi l'art. 5-bis e novellandone l'art. 12 - e la legge 14 dicembre 1988, n. 58 (Norme in materia di esercizi pubblici), inserendo nell'art. 11 il nuovo comma 1-bis, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. Le norme impugnate, che dettano limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, pur investendo un bene giuridico fondamentale, quale la tutela dei minori, hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, quali interessi pubblici primari riconducibili alla materia «tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza» preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SENTENZA N. 323

Imposte e tasse – Norme della Provincia di Trento – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla giunta provinciale – Riconoscimento di una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali – Ricorso del Governo – Denunciata esorbitanza dai limiti statutari, con asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario – Esclusione – Non fondatezza della questione.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, promossa, in riferimento agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., perché la detrazione dell'IRAP prevista dalla disposizione provinciale impugnata è consentita dal comma 1-bis dell'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

TOSCANA

SENTENZA N. 182

Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Toscana – Riduzione dei costi di funzionamento della regione in applicazione della disciplina statale di contenimento della spesa per gli apparati amministrativi – Determinazione, ad opera della giunta regionale, dell'ammontare complessivo della riduzione, e possibilità di modulare le percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dalla normativa nazionale – Ricorso del Governo – Lamentato contrasto con la disciplina statale di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica" – Erroneo presupposto interpretativo – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, in quanto la disposizione censurata, nel consentire alla Giunta regionale di determinare l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento, rispetto al livello raggiunto nel 2009, contrasterebbe con l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, al fine di ridurre il costo degli apparati amministrativi, prescrive un taglio, secondo percentuali prestabilite, di numerose voci di spesa proprie delle amministrazioni statali, stabilendo altresì, al comma 20, che le singole disposizioni con cui tali tagli sono stati indicati nel corpo dello stesso art. 6 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica per Regioni, Province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale. Infatti, la norma impugnata non è contraria a quella interposta assunta nel significato che correttamente la Regione le ha attribuito, in quanto l'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 non intende imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica in quanto stabilisce, rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale solo come limite complessivo di spesa.

...

SENTENZA N. 209

Ambiente – Norme della Regione Toscana – Assoggettamento alla procedura di VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività a suo tempo esentate da valutazione – Previsione, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, di una procedura di VIA finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente – Ricorso del Governo – Lamentata indebita limitazione delle finalità della procedura di VIA, in contrasto con la normativa comunitaria – Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, nonché del vincolo di osservanza della normativa comunitaria – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010, promossa in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. - che assoggetta alla procedura di VIA delle domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività a suo tempo esentate da valutazione e prevede, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, una procedura di VIA finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente - per lamentata indebita limitazione delle finalità della procedura di VIA, in contrasto con la normativa comunitaria e per denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente, nonché del vincolo di osservanza della normativa comunitaria. Tale disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto ha statuito la Corte di giustizia sulla necessità che la valutazione sulle modifiche sia effettuata «tenuto conto, all'occorrenza, dell'effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall'entrata in vigore di tale direttiva». Sarebbe infatti inammissibile, perché elusiva dell'effetto utile della direttiva, una VIA frazionata per ciascun intervento modificativo, che potrebbe portare a risultati ben diversi - in ipotesi più favorevoli agli esercenti l'attività controllata - rispetto ad una valutazione globale sull'incidenza complessiva di tutte le modifiche effettuate. La considerazione degli effetti cumulativi, in conformità alla giurisprudenza comunitaria, può condurre all'impossibilità di distinguere le parti dell'opera o dell'attività modificate da quelle non interessate dalle modifiche, nell'ipotesi che queste ultime siano così rilevanti da alterare la fisionomia complessiva dell'opera o dell'attività, già in essere prima dell'entrata in vigore della direttiva. In tal caso, infatti, si tratterebbe di opera nuova, con la conseguenza che non esisterebbero parti scorporabili, secondo la previsione della disposizione censurata. Quest'ultima deve essere dunque interpretata come prescrizione condizionata alla praticabilità, fisica e giuridica, dello scorporo delle parti modificate da quelle non modificate. In tutti i casi in cui tale scorporo non sia possibile, si verificherebbe quanto la Corte di giustizia ha voluto inibire, vale a dire l'artificioso frazionamento delle valutazioni di impatto. La garanzia che l'organicità della VIA venga osservata si fonda sulla prescrizione del primo periodo del comma 6 dell'art. 43, là dove prevede che, al momento del rinnovo, si proceda in ogni caso a VIA sull'intera opera o attività. Resta esclusa pertanto l'eventualità che venga sottratta alle autorità competenti la valutazione dell'intera opera o attività.

UMBRIA

SENTENZA N. 43

1) Appalti pubblici – Norme della Regione Umbria – Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale – Ricorso del Governo – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile – Esclusione – Non fondatezza della questione

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, il quale dispone che «con la presente legge la Regione nei limiti e nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché della normativa statale, detta la disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, nonché disposizioni in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici». Il riferimento, contenuto in tale disposizione, alla «disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale» non può considerarsi lesivo della competenza statale in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza, posto che la richiamata espressione deve essere intesa non già come "fase esecutiva dei contratti di appalto", bensì come equivalente a "realizzazione delle opere pubbliche" e attesa, altresì, la valenza «meramente programmatica» della norma impugnata che non disciplina alcuno specifico istituto relativo ai lavori pubblici.

2) Appalti pubblici – Norme della Regione Umbria – Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale – Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della disciplina – Ricorso del Governo – Asserito contrasto con le definizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, espressione della competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 2 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3 - il quale individua i soggetti destinatari delle disposizioni dettate dalla medesima legge per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da realizzarsi sul territorio regionale - censurato sotto il profilo per cui invaderebbe «gli ambiti relativi agli appalti pubblici (ad esempio, le procedure di aggiudicazione, l'esecuzione dei contratti, ecc.) la cui disciplina è oggetto di esclusiva competenza dello Stato» e in quanto sussisterebbe «una sensibile differenziazione della portata applicativa della relativa norma rispetto ai non derogabili parametri offerti dalla normativa statale». Anche a prescindere dal fatto che la perimetrazione delle sfere di competenza non può essere determinata con esclusivo riguardo alla natura del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio, dovendo farsi riferimento anche all'ambito di rilevanza oggettivo delle disposizioni regionali, e cioè all'attività che in concreto i soggetti dovranno svolgere, «il legislatore regionale ha inteso delimitare l'area dei soggetti che partecipano, in vario modo, alla realizzazione di opere

pubbliche o di lavori pubblici, con specifico riferimento alla realtà regionale. E, a questo riguardo, non può essere negata la legittimazione della Regione a precisare l'ambito di applicazione della propria normativa in materia», né può ritenersi che semplici differenze terminologiche tra la normativa regionale e quella statale incidano sulla legittimità costituzionale delle disposizioni regionali.

3) Appalti pubblici – Norme della Regione Umbria – Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale – Modalità organizzative dell'attività del responsabile del procedimento – Ricorso del Governo – Ritenuta violazione della competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento – Riconcucibilità delle disposizioni denunciate alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 2 e 4 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3. La disposizione impugnata - la quale, dopo aver posto la regola del responsabile unico del procedimento, consente alle amministrazioni aggiudicatrici, «nell'ambito dell'unitario procedimento di attuazione dell'intervento», di individuare sub-procedimenti la cui responsabilità può essere posta a carico di soggetti diversi dal responsabile del procedimento al quale gli stessi rispondono direttamente - non incide sulla unicità del centro di responsabilità, e, disciplinando le modalità organizzative dell'attività del responsabile del procedimento, rientra nella materia della organizzazione amministrativa riservata dall'art. 117, quarto comma, Cost. alle Regioni, di tal che non rilevano quali limiti alla potestà legislativa regionale i principi fondamentali desumibili dalla legislazione dello Stato. Inoltre, il comma 4, il quale stabilisce le modalità da osservare in caso di carenza di dipendenti tecnici in servizio in possesso di professionalità adeguate, puntualizza che le determinazioni assunte dalle amministrazioni aggiudicatrici devono comunque rispettare le «norme vigenti in materia di pubblico impiego», di tal che «gli scostamenti tra la censurata disciplina regionale e quella statale contenuta nel Codice dei contratti pubblici sono minimi e, come tali, si presentano sostanzialmente carenti di significativo rilievo».

4) Appalti pubblici – Norme della Regione Umbria – Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale – Incentivo per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse – Ricorso del Governo – Asserito contrasto con la specifica e più restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile – Riconcucibilità della disposizione denunciata alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, censurato in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., sotto il profilo per cui, nel disciplinare gli emolumenti accessori da destinare ai soggetti che, all'interno dell'amministrazione appaltante, collaborano all'attività di progettazione e alle attività tecnico-amministrative connesse, contrasterebbe con l'art. 92,

comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 non specificando, a differenza di tale norma, i criteri per la determinazione della percentuale effettiva destinata ad ogni attività svolta, nonché sotto il profilo per cui atterrebbe alla fase della progettazione degli appalti pubblici. A prescindere dalla circostanza che il mancato richiamo, da parte della disposizione regionale alla norma del Codice degli appalti pubblici «non implica, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sua inapplicabilità», la disciplina degli incentivi, «ponendosi al di fuori dell'attività di progettazione delle opere in senso stretto», non invade le competenze esclusive dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, posto che la riconduzione dell'attività di progettazione a tale competenza opera esclusivamente per quanto attiene alla fissazione dei criteri con cui tale attività deve essere svolta in modo da assicurare la più ampia competitività e la libera circolazione degli operatori economici. Pertanto, la disciplina regionale in esame «deve essere ascritta alle potestà di organizzazione degli apparati regionali, di esclusiva spettanza della Regione».

5) Appalti pubblici – Norme della Regione Umbria – Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale – Affidamento di incarichi architettonici ed ingegneristici, con preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella ordinaria del prezzo più basso – Ricorso del Governo – Ritenuto contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, censurato sotto il profilo per cui, disponendo che nell'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria «i soggetti aggiudicatori, nella scelta dell'offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa», contrasterebbe con l'art. 81, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale dispone che il criterio di selezione delle offerte sia, alternativamente, quello del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La disposizione regionale non modifica le regole di funzionamento del mercato e pertanto «non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale»; inoltre essa non esclude aprioristicamente uno dei possibili criteri di aggiudicazione, ma si limita ad indicare «un ordine di priorità nella scelta, che non elimina il potere discrezionale della stazione appaltante» di ricorrere al criterio del prezzo più basso.

6) Appalti pubblici – Norme della Regione Umbria – Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale – Composizione e funzioni della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Ricorso del Governo – Ritenuto contrasto con le disposizioni sulle cause di incompatibilità dei commissari contenute nel Codice dei contratti pubblici – Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Umbria 21 febbraio 2010, n. 3, censurato in quanto, nel disciplinare la composizione della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non rispetterebbe i principi espressi dai commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, in particolare, non recepirebbe le cause di incompatibilità dei commissari da essi previste, in violazione dell' art. 117, terzo comma, Cost. Anche a prescindere dalla circostanza che il mancato richiamo, da parte della disposizione regionale alle norme del Codice degli appalti pubblici non determina la loro inapplicabilità, essa disciplina un settore che rientra nella competenza residuale delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa. Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale nel dichiarare costituzionalmente illegittimi i commi 2, 3, 8 e 9 dell'art. 84 del Codice di contratti pubblici, infatti, «gli aspetti connessi alla composizione della commissione giudicatrice e alle modalità di scelta dei suoi componenti attengono, più specificamente, alla organizzazione amministrativa degli organismi cui sia affidato il compito di procedere alla verifica del possesso dei necessari requisiti, da parte delle imprese concorrenti, per aggiudicarsi la gara. Da ciò deriva che non può essere esclusa la competenza legislativa regionale nella disciplina di tali aspetti».

VENETO

SENTENZA N. 60

1) Imposte e tasse – Lavoro e occupazione – Regione Veneto – Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa – Concessione da parte della giunta ai dipendenti e alle imprese di agevolazione ed esenzione di tributi – Ricorso del Governo – Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per mancata specificazione della natura del provvedimento con cui dette agevolazioni sono fissate e della tipologia dei tributi interessati – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lett. c), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lett. b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Cost., sotto il profilo per cui nell'attribuire alla Giunta regionale, anziché al Consiglio regionale, la competenza a concedere agevolazioni fiscali e nel non specificare la natura del provvedimento con cui dette agevolazioni sono fissate e la tipologia dei tributi interessati, violerebbe il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Tale principio «non ha alcuna attinenza con la ripartizione delle competenze in tema di agevolazioni fra i diversi organi della Regione, né con la natura o il contenuto degli atti con cui tali agevolazioni sono concesse».

2) Imposte e tasse – Lavoro e occupazione – Regione Veneto – Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa – Concessione da parte della giunta ai dipendenti e alle imprese di agevolazione ed esenzione di tributi – Ricorso del Governo – Denunciata violazione del principio della riserva di legge in materia tributaria per attribuzione della determinazione delle agevolazioni alla competenza amministrativa della giunta regionale e non alla competenza legislativa del consiglio regionale – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lett. c), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lett. b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 - i quali stabiliscono che la Giunta regionale può concedere agevolazioni fiscali nei limiti annualmente stabiliti con legge finanziaria regionale - sollevata sotto il profilo per cui, attribuendo la determinazione delle agevolazioni alla competenza amministrativa della Giunta regionale anziché alla competenza legislativa del Consiglio, violerebbero la riserva di legge in materia tributaria. Premesso che, in linea di principio, anche le norme di agevolazione tributaria, come le norme impositive, sono soggette alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. «perché realizzano un'integrazione degli elementi essenziali dei tributi», nel caso di specie il denunciato contrasto con detto principio non sussiste ove le disposizioni impugnate siano interpretate nel senso che la legge finanziaria regionale, cui dette disposizioni fanno riferimento, deve fissare non solo i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, «ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazione, individuandone gli elementi fondamentali, quali i presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire del beneficio, nonché i relativi tributi». In tal modo, la competenza della Giunta risulta condizionata alla adozione di una compiuta

disciplina delle agevolazioni da parte del legislatore regionale, di tal che essa sarà circoscritta e si risolverà in un'attività meramente amministrativa.

3) Imposte e tasse – Lavoro e occupazione – Regione veneto – Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa – Concessione da parte della giunta ai dipendenti e alle imprese di agevolazione ed esenzione di tributi – Ricorso del governo – Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello stato – Esclusione – Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, comma 2, alinea e lett. c), comma 3, e dell'art. 4, comma 1, alinea e lett. b), della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 5 - censurati sotto il profilo per cui consentirebbero alla Giunta regionale di concedere agevolazioni su tributi istituiti e disciplinati da legge statale. Poiché le norme censurate stabiliscono testualmente che le agevolazioni cui esse si riferiscono sono concesse dalla Giunta regionale su non individuati tributi, canoni o altri diritti, «per quanto di competenza», tale riferimento alla sfera di competenza regionale deve essere inteso nel senso che le agevolazioni possono avere ad oggetto - oltre che i tributi propri, cioè i tributi istituiti e disciplinati con legge regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. - solo quei tributi statali per i quali la legge statale consente espressamente alle Regioni di disporre le agevolazioni medesime, e la cui individuazione è rimessa alla futura iniziativa legislativa regionale, di tal che non sussiste la lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato.

I. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalle Regioni e dalle Province autonome

- Analisi quantitativa
- Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, titoletti e massime
- Le non fondatezze: analisi dei contenuti, titoletti e massime
- Elenco delle decisioni e relativi capi di dispositivo
- Elenco delle leggi statali impugnate

Anno 2012

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

Analisi quantitativa

I giudizi che hanno deciso ricorsi avverso leggi statali sono stati complessivamente **57**.

Nell'ambito di tali giudizi sono stati adottati **167** capi di dispositivo, relativi a **216** dichiarazioni, così ripartiti:

- 23 capi di dispositivo con **43** dichiarazioni di illegittimità costituzionale, di cui 3 in via consequenziale (*sent. nn. 22, 80, 142, 147, 163, 176, 178, 179, 187, 193, 198, 199, 200, 241, 271, 287, 293, 297*);
- 87 capi di dispositivo con **116** dichiarazioni di non fondatezza (*sent. nn. 64, 71, 80, 121, 135, 139, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 164, 173, 178, 179, 183, 184, 187, 193, 198, 200, 203, 215, 221, 234, 241, 244, 265, 275, 284, 293, 297, 298, 299, 311*);
- 34 capi di dispositivo con **34** dichiarazioni di inammissibilità, di cui n. 3 manifesta (*sent. nn. 64, 80, 149, 151, 173, 183, 184, 187, 188, 193, 198, 199, 200, 202, 215, 241, 244, 246, 294, 298, 299, 300, 311*; *ord. nn. 195, 206*);
- 13 capi di dispositivo con **13** dichiarazioni di cessazione della materia del contendere (*sent. nn. 148, 151, 173, 193, 200, 215, 241, 297, 300, 311*; *ord. n. 267*);
- 9 capi di dispositivo con **9** dichiarazioni di estinzione del giudizio (*ord. nn. 3, 4, 9, 41, 136*; *sent. n. 139*);
- 1 capo di dispositivo con **1** dichiarazione di rinvio a nuovo ruolo (*ord. n. 227*).

Conclusivamente, le dichiarazioni di illegittimità costituzionali rappresentano il **20%** circa del totale; le non fondatezze il **54%** circa; le inammissibilità il **16%** circa; le cessazioni della materia contendere il **6%** circa; le estinzioni il **4%** circa.

Complessivamente i dispositivi di merito rappresentano il **74%**; i dispositivi processuali il **26%**.

Anno 2012

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale

Finanza regionale

- *Disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi* (Sent. n. 22)
- *Riparto delle entrate tributarie/sanzionatorie* (Sent. n. 142); (Sent. n. 241); (Sent. n. 271)
- *Piano nazionale per il Sud e redistribuzione dei maggiori oneri* (Sent. n. 176)
- *Legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 e decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi* (Sent. n. 178)
- *Contributo degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica* (Sent. n. 193)
- *Misure premiali o sanzionatorie in relazione alle autonomie speciali* (Sent. n. 198)

Lesione della competenza legislativa regionale in materia concorrente

- *Istruzione* (Sent. n. 147)

Lesione della competenza legislativa regionale residuale

- *Decreto delegato recante il codice del turismo* (Sent. n. 80)
- *Servizi pubblici locali di rilevanza economica* (Sent. n. 199)
- *Liberalizzazione delle attività economiche* (Sent. n. 200)
- *Formazione professionale* (Sent. n. 287)
- *Organizzazione regionale* (Sent. n. 293)

Potestà regolamentare statale

- *Servizio sanitario regionale* (Sent. n. 187)

Leale collaborazione

- *Attrazione in sussidiarietà* (Sent. n. 163)
- *Intese* (Sent. n. 179) (Sent. n. 297)

SENTENZA N. 22

1) Calamità pubbliche e protezione civile – Disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi – Introduzione nel corpo di un decreto-legge cosiddetto “mille proroghe”, per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione – Evidente estraneità della disciplina censurata all’oggetto e alle finalità del decreto-legge in cui è inserita – Mancanza del necessario nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione – Uso improprio da parte del Parlamento del potere di conversione attribuitogli dalla Costituzione – Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce comma 5-*quinquies*, primo periodo, nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che, per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione, non facevano parte del testo originario del decreto-legge sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, regolando i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale e mille proroghe per tutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, e dunque una normativa “a regime”, del tutto slegata da contingenze particolari, inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge denominato «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», con palese estraneità delle norme impugnate rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge cosiddetto “mille proroghe”, trattandosi di un frammento, relativo ai rapporti finanziari, della disciplina generale e sistematica, tuttora mancante, del riparto delle funzioni e degli oneri tra Stato e Regioni in materia di protezione civile; con il che l’inserimento delle norme denunciate, stante il loro carattere di eterogeneità rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui al secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. In definitiva, l’innesto nell’*iter* di conversione dell’ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione; ne discende che se tale legame viene interrotto, la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma per l’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge.

2) Calamità pubbliche e protezione civile - Disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi - Accesso

al Fondo nazionale della protezione civile subordinato alla deliberazione di aumenti fiscali da parte della Regione colpita - Lesione dell'autonomia di entrata regionale con riguardo all'obbligo di introdurre aumenti fiscali - Lesione dell'autonomia di spesa regionale con riguardo all'obbligo di utilizzare risorse regionali per l'esercizio di compiti istituzionali propri di organismi statali - Violazione del principio del necessario legame tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse - Violazione del dovere di solidarietà sotto il profilo del maggior aggravio delle Regioni colpite - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 119, comma primo, Cost., l'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in quanto le norme impugnate, imponendo alle Regioni di deliberare gli aumenti fiscali in esse indicati per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile, in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ledono l'autonomia di entrata delle stesse. Parimenti, le suddette norme ledono l'autonomia di spesa, poiché obbligano le Regioni ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile), per l'esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente. Risulta violato altresì il quarto comma dell'art. 119 Cost., sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle Regioni stesse, con potenziale violazione anche del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. poiché l'obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l'evento calamitoso, con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore. Le norme censurate contraddicono inoltre la *ratio* del quinto comma dell'art. 119 Cost.: le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (quali sono quelli derivanti dalla necessità di fronteggiare gli effetti sulle popolazioni e sul territorio di eventi calamitosi improvvisi ed imprevedibili), al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali. Sono assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti.

3) Calamità pubbliche e protezione civile - Disciplina generale del riparto tra Stato e Regioni delle funzioni e degli oneri in caso di eventi calamitosi - Previsione secondo cui il Presidente della regione interessata è autorizzato a deliberare aumenti di ordine fiscale - Violazione della riserva di legge in materia tributaria - Lesione dell'autonomia statutaria regionale per ingerenza nell'organizzazione regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce il comma 5-*quater* nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo cui «il Presidente della regione interessata» è autorizzato a

deliberare gli aumenti fiscali ivi previsti, in quanto detta disposizione contrasta con l'art. 23 Cost., violando la riserva di legge in materia tributaria, e con l'art. 123 Cost., poiché lede l'autonomia statutaria regionale nell'individuare con norma statale l'organo della Regione titolare di determinate funzioni. Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti.

...

SENTENZA N. 80

1) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Definizione dell'ambito di applicazione - Precisazione che il codice reca norme "necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative" "ed altre norme in materia" - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1 dell'allegato 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», poiché, perseguendo una finalità che attiene non al riassetto della legislazione statale in materia di turismo, ma che riassume sinteticamente l'orientamento a disciplinare, in senso innovativo, l'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni nella materia di turismo (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccede la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

2) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Principi sulla produzione del diritto in materia turistica - Condizioni per l'intervento legislativo dello Stato nella materia - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in

materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 2 dell'allegato 1, che contenendo i «principi sulla produzione del diritto in materia turistica», e ponendo le condizioni per l'intervento legislativo dello Stato nella stessa materia, incide sull'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni nella materia di turismo (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), e pur nell'intenzione di adeguare la normativa ai principi stabiliti nella giurisprudenza costituzionale, non vi è manifestazione di volontà in tal senso del legislatore delegante nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

3) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Classificazione delle strutture ricettive - Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 8 dell'allegato 1, che contiene una classificazione delle strutture ricettive, e accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome: la disposizione attiene ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione

degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccedendo la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

4) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Classificazione e disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere - Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 9 dell'allegato 1, che contiene una classificazione e una disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, e accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome: la disposizione attiene ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccedendo la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

5) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Classificazione degli standard qualitativi delle imprese turistiche ricettive - Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e

facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 10 dell'allegato 1, che contiene una classificazione degli standard qualitativi delle imprese turistiche ricettive, e accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome: la disposizione attiene ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccedendo la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

6) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Disciplina della pubblicità dei prezzi, con obbligo per gli operatori turistici di comunicare alle Regioni i prezzi praticati - Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 11, comma 1, dell'allegato 1, che contiene una disciplina della pubblicità dei prezzi: la norma, che riprende in parte il contenuto dell'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione

dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) emanata anteriormente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, configura l'obbligo per gli operatori turistici di comunicare alle Regioni e alle Province autonome i prezzi praticati, la cui imposizione rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia turistica ed implica, di conseguenza, un'alterazione del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni stesse, quale emerge dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccedendo la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

7) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Classificazione e disciplina delle strutture ricettive extralberghiere - Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 12 dell'allegato 1, che contiene una classificazione e una disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, e accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome: la disposizione attiene ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccedendo la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente

comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

8) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Classificazione e disciplina delle strutture ricettive all'aperto - Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 13 dell'allegato 1, che contiene una classificazione e una disciplina delle strutture ricettive all'aperto, e accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome: la disposizione attiene ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccedendo la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

9) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Definizione delle strutture ricettive di mero supporto - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 14 dell'allegato 1, che contiene la definizione delle strutture ricettive di mero supporto, e accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome: la disposizione attiene ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccedendo la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

10) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Disciplina degli standard qualitativi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive - Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 15 dell'allegato 1, che contiene una disciplina degli standard qualitativi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive, e accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome: la disposizione attiene ai rapporti tra Stato e

Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccedendo la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

II) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Disposizioni sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 16 dell'allegato 1, che detta norme sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive, e accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome: la disposizione attiene ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccedendo la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

12) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Definizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo - Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella

semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 18 dell'allegato 1, che contiene «definizioni» in materia di agenzie di viaggio e turismo, e accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome: la disposizione attiene ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccedendo la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

13) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie, già legittimate ad operare - Esclusione della nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 20,

comma 2, dell'allegato 1: tale norma, disponendo che l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie, già legittimate ad operare, non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio, disciplina un aspetto di dettaglio nella materia "turismo", attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), e opera una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, quale emerge dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, a seguito della legge cost. n. 3 del 2001, non contemplata dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005, che mira al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

14) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e turismo - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 21 dell'allegato 1, che recando norme in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e turismo, disciplina i procedimenti amministrativi in materia di turismo, spettante in via ordinaria alla competenza legislativa residuale delle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), in modo innovativo, non consentito dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005, che mira al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

15) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Definizione e disciplina dei "sistemi turistici locali" - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili -

Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 23, commi 1 e 2, dell'allegato 1, che definisce e regola i «sistemi turistici locali», riferendosi a «contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate», e in tal modo riproduce l'art. 5 della legge n. 135 del 2001, emanata in data anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, che ha attribuito la materia "turismo" alla competenza legislativa residuale delle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), e di conseguenza introduce una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di turismo, quale emerge dal Titolo V della Parte II della Costituzione, che non era compresa nella delega contenuta nella legge n. 246 del 2005, la quale mira al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili.

16) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Agevolazioni in favore dei turisti con animali domestici al seguito - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 30, comma 1, dell'allegato 1, che disciplinando le agevolazioni in favore dei turisti con animali domestici al seguito, introduce una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di turismo quale emerge dal Titolo V della Parte II della Costituzione, e realizza un accentramento di funzioni rientranti nella competenza legislativa regionale residuale (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo

comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), con eccesso dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005, la quale mira al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

17) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Disciplina delle attività di assistenza al turista - Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 68 dell'allegato 1, che disciplinando le attività di assistenza al turista, accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome, operando in tal modo una variazione nel rapporto tra Stato e Regioni in materia di turismo con accentramento di funzioni rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), che non era compresa nella delega contenuta nella legge n. 246 del 2005, la quale mira al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

18) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Disciplina della gestione dei reclami nei confronti delle imprese e degli operatori turistici - Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza

residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 68 dell'allegato 1, che disciplinando le attività di assistenza al turista, accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome, operando in tal modo una variazione nel rapporto tra Stato e Regioni in materia di turismo con accentramento di funzioni rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), che non era compresa nella delega contenuta nella legge n. 246 del 2005, la quale mira al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

...

SENTENZA N. 142

Imposte e tasse - Provincia autonoma di Trento - Introduzione di una addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale, da versarsi interamente al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Carenza delle condizioni previste dalle norme di attuazione dello statuto per l'attribuzione integrale allo Stato - Conseguente necessità di applicare la disposizione statutaria che riserva alla Provincia "i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici" - Attribuzione alla Provincia autonoma di Trento dei nove decimi del gettito - Illegittimità costituzionale parziale - Estensione alla Provincia autonoma di Bolzano.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale percepito nei rispettivi territori delle Province autonome di

Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di detto gettito. Infatti, il gettito dell'addizionale erariale in esame, percepito nel territorio della Provincia autonoma, non può essere attribuito integralmente allo Stato, perché non è delimitato temporalmente; sicché tale gettito, pertanto, spetta alla Provincia ricorrente nella misura dei nove decimi, ai sensi dell'art. 75, comma 1, alinea e lettera g), dello statuto. La pronuncia - con riferimento all'attribuzione del gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale - deve essere estesa alla Provincia di Bolzano.

...

SENTENZA N. 147

Istruzione - Obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, e conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente - Definizione della soglia numerica di 1000 alunni (o di 500 in relazione a specificità geografiche) che gli istituti comprensivi devono raggiungere per acquisire l'autonomia - Norma che regola la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti, riconducibile alla competenza concorrente in materia di istruzione e già di spettanza regionale nel quadro costituzionale antecedente la riforma del titolo V - Intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera affidata alla competenza regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che impone l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, e conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, sulla base di specifiche soglie numeriche (1000 alunni o 500 in relazione a specificità geografiche). Infatti, la disposizione in argomento, regolando nel dettaglio la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti, è riconducibile alla competenza concorrente in materia di istruzione e già di spettanza regionale nel quadro costituzionale antecedente la riforma del titolo e quindi risulta lesiva della sfera affidata alla competenza regionale.

...

SENTENZA N. 163

1) Telecomunicazioni - Progetto strategico nazionale per l'individuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, in maniera diffusa ed omogenea sull'intero territorio nazionale - Predisposizione, secondo una disciplina di dettaglio e auto applicativa, da parte del Ministero dello sviluppo economico con il concorso delle imprese e degli enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile - Attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato della competenza legislativa

regionale in materia di ordinamento delle comunicazioni, per l'esigenza di esercizio unitario della funzione amministrativa - Sussistenza dei requisiti della proporzionalità e della pertinenza rispetto allo scopo perseguito - Legittimità - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .

È costituzionalmente illegittimo il comma 1 dell'art. 30 del d.l. n. 98 del 2011 nella parte in cui prevede che il Ministero dello sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari di reti e di impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile, predisponga un progetto strategico, senza una previa intesa con la Conferenza unificata, in quanto viola il principio di leale collaborazione.

2) Telecomunicazioni - Progetto strategico nazionale per l'individuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, in maniera diffusa ed omogenea sull'intero territorio nazionale - Provvedimenti attuativi da adottarsi con decreto interministeriale - Attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato della competenza legislativa regionale in materia di ordinamento delle comunicazioni, per l'esigenza di esercizio unitario della funzione amministrativa - Sussistenza dei requisiti della proporzionalità e della pertinenza rispetto allo scopo perseguito - Legittimità - Mancata previsione di un progetto concordato con la Regione interessata - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .

È costituzionalmente illegittimo il comma 3 del medesimo art. 30 del citato d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui non prevede che, ogniqualevolta si provveda a dare realizzazione concreta sul territorio di una singola Regione a specifici interventi attuativi del progetto strategico, ciò avvenga sulla base di un'intesa con la Regione interessata. Infatti, la Regione può essere spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un'adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere.

...

SENTENZA N. 176

1) Bilancio e contabilità pubblica - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del piano nazionale per il Sud - Deroga ai vincoli del patto di stabilità in favore delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - Redistribuzione dei maggiori oneri tra lo Stato e le restanti Regioni, per effetto della clausola di invarianza dei tetti - Aggravio del bilancio delle altre Regioni e rimodulazione più onerosa dei rispettivi patti di stabilità - Violazione del principio secondo cui gli interventi perequativi e solidali devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni e tali risorse devono provenire dallo Stato - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale .

È costituzionalmente illegittimo l'art. 5-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'analisi letterale e sistematica della norma impugnata porta dunque a concludere che essa non si limita ad autorizzare la spendita dei fondi integrativi dei contributi comunitari in deroga alle prescrizioni del patto di stabilità, ma attribuisce piuttosto le conseguenze finanziarie di tale disposizione allo Stato e alle altre Regioni, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza dei tetti. È proprio questa "chiamata in solidarietà", lamentata dalle ricorrenti, che rende concretamente possibile ed attuabile la deroga contenuta nel comma 1 dell'art. 5-*bis*, gravando dei correlati oneri non solo lo Stato ma anche le altre Regioni. Simili forme di ausilio non trovano fondamento, né nell'art. 119 Cost., né nella legge n. 42 del 2009 e neppure nei decreti legislativi 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e n. 88 del 2011. Questa Corte ha implicitamente riconosciuto che le ipotesi e i procedimenti attinenti la perequazione regionale devono rispettare il principio di tipicità. Ciò non impedisce certamente - allo stato della legislazione - che possano essere adottati interventi perequativi a favore delle collettività economicamente più deboli, impone l'adozione di quei moduli legislativi e procedimentali non collidenti con il dettato dell'art. 119 Cost., alcuni dei quali sono già stati scrutinati favorevolmente da questa Corte (sentenze n. 71 del 2012, n. 284 e n. 107 del 2009, n. 216 del 2008, n. 451 del 2006 e n. 37 del 2004). Invero, mentre il concorso agli obiettivi di finanza pubblica è un obbligo indefettibile di tutti gli enti del settore pubblico allargato di cui anche le Regioni devono farsi carico attraverso un accollo proporzionato degli oneri complessivi conseguenti alle manovre di finanza pubblica (*ex plurimis*, sentenza n. 52 del 2010), la perequazione degli squilibri economici in ambito regionale deve rispettare le modalità previste dalla Costituzione, di modo che il loro impatto sui conti consolidati delle amministrazioni pubbliche possa essere fronteggiato ed eventualmente redistribuito attraverso la fisiologica utilizzazione degli strumenti consentiti dal vigente ordinamento finanziario e contabile.

2) Bilancio e contabilità pubblica - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del piano nazionale per il Sud - Deroga ai vincoli del patto di stabilità - Ius superveniens che rafforza ed estende il meccanismo previsto dalla norma impugnata già dichiarata incostituzionale - Conseguente incremento degli oneri a carico delle Regioni chiamate in solidarietà - Inscindibile connessione funzionale tra la norma impugnata e quella sopravvenuta - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

È, in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 4, lettera *n*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012), in considerazione dell'inscindibile connessione funzionale esistente tra l'impugnato art. 5-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 dichiarato costituzionalmente illegittimo e il sopravvenuto art. 32 citato, il quale ne riproduce ed amplifica gli aspetti già censurati.

SENTENZA N. 178

1) Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Applicazione alle autonomie speciali mediante norme di attuazione dei rispettivi statuti da adottarsi entro un tempo stabilito - Inosservanza del termine - Previsione di immediata e diretta applicazione degli interi decreti legislativi, fino al completamento delle procedure - Violazione del vincolo, previsto dal legislatore delegante, che impone, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.

È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 il quale, nel prevedere la diretta, ancorché transitoria, applicazione agli enti ad autonomia differenziata del decreto stesso nonché dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, nel caso in cui non vengano concluse, nel termine indicato, le procedure per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, eccede i limiti fissati dall'art. 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009 il quale stabilisce il principio per cui tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione, senza alcuna deroga, si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure "pattizie" previste per le norme di attuazione statutaria. Restano assorbite le ulteriori questioni prospettate sulla medesima disposizione.

2) Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Regole contabili nel settore sanitario - Applicazione diretta anche alle autonomie speciali - Violazione del vincolo, previsto dal legislatore delegante, che impone, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria - Illegittimità costituzionale, in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni .

Sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'alinea e la lettera k) dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome e alle Province in quanto eccedono i limiti fissati dalla legge di delegazione n. 42 del 2009 la quale stabilisce il principio per cui tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione, senza alcuna deroga, si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure "pattizie" previste per le norme di attuazione statutaria. Restano assorbite le ulteriori questioni prospettate sulla medesima disposizione.

...

SENTENZA N. 179

Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Previsione di potere sostitutivo del Governo, in materie di competenza regionale, come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa - Insufficienza alla stregua dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di chiamata in sussidiarietà - Necessità di ulteriori procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze - Mancata previsione - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore questione.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate». Infatti, la previsione dell'intervento unilaterale dello Stato come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, costituisce una violazione del principio di leale collaborazione con conseguente sacrificio delle sfere di competenza regionale. In particolare, la previsione di un termine così esiguo rende oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa, attribuendo automaticamente al Governo il potere di deliberare, senza che siano previste le necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze».

...

SENTENZA N. 187

Sanità pubblica - Misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Prevista adozione, in caso di mancato raggiungimento di intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" - Concorrenza di competenze statali e regionali - Incidenza sulle materie concorrenti del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, precluse alla potestà regolamentare dello Stato - Illegittimità costituzionale parziale .

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., l'art. 17, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni da erogare dal servizio sanitario nazionale siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Poiché tali misure di compartecipazione attengono sia ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di

competenza esclusiva dello Stato, sia al coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, oggetto di potestà concorrente, l'intreccio e la sovrapposizione di materie non consentono di individuare una materia prevalente, di tal che lo Stato non può esercitare la potestà regolamentare la quale è ad esso attribuita solo nelle materie nelle quali abbia competenza esclusiva.

...

SENTENZA N. 193

1) Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Contributo degli enti territoriali - Misure previste per l'anno 2013 dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 - Estensione agli anni 2014 e successivi, senza limiti temporali - Principio della necessaria transitorietà delle norme di riequilibrio della finanza pubblica - Applicazione - Sostituzione della espressione "anche agli anni 2014 e successivi" con l'espressione "sino all'anno 2014" - Illegittimità costituzionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 - per violazione dell'art. 119 Cost., degli artt. 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale della Regione Sardegna - nella parte in cui dispone che le misure previste dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 si applicano «anche agli anni 2014 e successivi», anziché «sino all'anno 2014». Tale norma, nell'estendere a tempo indeterminato le misure restrittive già previste nella precedente normativa di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, fa venir meno la condizione della temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale - unitamente a quella della non esaustività della previsione di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi - affinché detta normativa possa essere considerata quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.

2) Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Contributo degli enti territoriali - Misure già previste di restrizioni alla spesa degli enti territoriali - Estensione agli anni successivi al 2014, senza limiti temporali - Principio della necessaria transitorietà delle norme di riequilibrio della finanza pubblica - Applicazione - Sostituzione della espressione "per gli anni 2012 e successivi" con l'espressione "sino all'anno 2014", nonché dell'espressione "a decorrere dall'anno 2012" con l'espressione "sino all'anno 2014" - Illegittimità costituzionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 5, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 8, del d.l. n. 138 del 2011 - per violazione dell'art. 119 Cost., degli artt. 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale della Regione Sardegna - nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «per gli anni 2012 e successivi», anziché «sino all'anno 2014», e «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014». Tale disposizione, nel prevedere ulteriori tagli alle spese delle Regioni speciali, a decorrere dall'anno 2012, fa venir meno la

condizione della temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale - unitamente a quella della non esaustività della previsione di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi - affinché le norme possano essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.

3) Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Contributo degli enti territoriali - Misure già previste di restrizioni alla spesa delle Regioni ordinarie, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - Estensione agli anni successivi al 2014, senza limiti temporali - Principio della necessaria transitorietà delle norme di riequilibrio della finanza pubblica - Applicazione - Sostituzione delle espressioni "a decorrere dall'anno 2012" e "a decorrere dall'anno 2013" con l'espressione "sino all'anno 2014" - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

Va dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 20, comma 5, lettere c) e d), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2013», anziché «sino all'anno 2014». Tale disposizione, nel porre misure restrittive in riferimento alle Regioni ordinarie, alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti senza indicare un termine finale di operatività delle misure stesse, fa venire meno la condizione della temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale - unitamente a quella della non esaustività della previsione di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi - affinché le norme possano essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.

...

SENTENZA N. 198

Regioni a statuto speciale - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Adeguamento ai parametri statali quale condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009 ed "elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente" - Imposizione di limiti e condizioni con legge ordinaria in una materia, quale la disciplina degli organi regionali e dei loro componenti, riservata agli statuti speciali adottati con legge costituzionale - Violazione delle particolari condizioni di autonomia riconosciute alle Regioni a statuto speciale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

È illegittimo, per violazione dell'art. 116 Cost. (con l'assorbimento di ulteriori profili), l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in base al quale l'adeguamento ai parametri previsti dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l'indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e l'istituzione, da parte delle Regioni,

di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, è condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, poiché la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti, per cui l'adeguamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'art. 14, comma 1, richiede la modifica di fonti di rango costituzionale, cui una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni.

...

SENTENZA N. 199

Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Disciplina di adeguamento al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea - Contenuto precettivo riproduttivo della ratio della norma abrogata e che, anzi, rende ancor più limitate le ipotesi di affidamento diretto e di gestione in house - Violazione del divieto di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria - Lesione indiretta delle competenze costituzionali delle Regioni in materia di servizi pubblici locali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, perché viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, la norma impugnata detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima *ratio* di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, ma ne riproduce anche letteralmente svariate disposizioni.

...

SENTENZA N. 200

Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Termine di adeguamento - Scadenza - Soppressione delle disposizioni statali incompatibili e diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi - Facoltà per il Governo di adottare, nelle more, regolamenti di semplificazione - Determinazione di una situazione di grave incertezza normativa, irragionevole e contraria al buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

Illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. La norma censurata, al primo periodo, dispone che siano «soppresse», alla scadenza del termine di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione - termine poi prorogato al 30 settembre 2012 -, le

«normative statali incompatibili» con i principi disposti al comma 1 del medesimo art. 3, con conseguente applicazione diretta degli istituti di segnalazione di inizio attività e dell'autocertificazione. Al secondo periodo, il comma 3 dispone che, fino alla scadenza del termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 possa avvenire anche attraverso strumenti di semplificazione normativa; infine, al terzo periodo, il comma 3 autorizza, a tal fine, il Governo ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), individuando le disposizioni abrogate e definendo la disciplina regolamentare ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1. La norma stessa è costituzionalmente illegittima, in quanto dispone, allo scadere di un termine prestabilito, l'automatica «soppressione», secondo la terminologia usata dal legislatore, di tutte le normative statali incompatibili con il principio della liberalizzazione delle attività economiche, stabilito al comma 1. Per tale ragione l'art. 3, comma 3, cit. appare viziato sotto il profilo della ragionevolezza, determinando una violazione che si ripercuote sull'autonomia legislativa regionale garantita dall'art. 117 Cost., perché, anziché favorire la tutela della concorrenza, finisce per ostacolarla, ingenerando grave incertezza fra i legislatori regionali e fra gli operatori economici. E, per le stesse ragioni, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del primo periodo dell'art. 3, comma 3, coinvolge anche i periodi successivi della disposizione in esame, dato che l'ambito di intervento degli strumenti di semplificazione, previsti dal secondo periodo, nonché quello dei regolamenti di delegificazione di cui al terzo periodo, è determinato *per relationem* al primo periodo. Sicché la stessa indeterminatezza che vizia la prima proposizione si riverbera anche sui successivi contenuti dell'art. 3, comma 3, che deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

...

SENTENZA N. 241

Finanza regionale - Riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003 - Tributi riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all'Erario dallo statuto - Espresa applicabilità alla Regione siciliana - Riduzione del gettito spettante alla Regione in base allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Sono costituzionalmente illegittimi i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 (che riservano allo Stato il gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003) nella parte in cui la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate non nominativamente riservate allo Stato dallo statuto, poiché non ricorrono nella specie tutte e tre le condizioni per l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali previste dall'evocato art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 [a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime»]. Difatti per dette entrate ricorre la prima delle

suddette tre condizioni, rappresentata dal carattere tributario all'entrata erariale, ma non le altre due condizioni. Deve infatti escludersi che l'entrata di cui al comma 5-bis (recupero di somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi del condono) costituisca una «nuova entrata», riguardando essa somme già dovute in base alla precedente normativa fiscale: detto comma non incide sulla legislazione fiscale previgente, non introduce alcun nuovo tributo né determina modificazione di aliquote; pertanto, non si verifica alcuna "novità del provento". Analoghe osservazioni valgono con riguardo alle «maggiori entrate» derivanti dagli ulteriori controlli sui contribuenti, previste dal citato comma 5-ter, in quanto l'attività di ulteriore accertamento fiscale non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un "nuovo provento". La riserva allo Stato delle entrate di cui ai commi 5-bis e 5-ter (per la parte relativa agli ulteriori controlli fiscali) non è, pertanto, consentita dallo statuto. Quanto alla terza condizione, relativa alla «specificità della destinazione del gettito della nuova entrata», va ricordato che essa «è soddisfatta quando la legge statale stabilisce che il gettito sia utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire "particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate"» nella legge stessa; ne deriva che la destinazione del gettito di tali entrate «alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale» (comma 36, primo periodo) non può considerarsi specifica. La mancanza delle tre condizioni di riserva allo Stato delle entrate in esame, ove queste accedano ad entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, rende la devoluzione all'Erario del gettito non conforme allo statuto ed alle relative norme di attuazione, con la conseguenza, ove operasse anche in tale caso la clausola di salvaguardia di cui all'art. 19-bis, dell'inapplicabilità alla ricorrente delle norme censurate; invece, con riferimento a tali entrate, la suddetta clausola di salvaguardia non opera, perché il tenore letterale dei commi impugnati eccezionalmente dispone che essi siano immediatamente applicabili alla Regione siciliana.

...

SENTENZA N. 271

Finanza regionale - Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - Devoluzione al bilancio dello Stato di tutti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - Mancata previsione che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato sono quelli di competenza statale - Violazione del principio di autonomia finanziaria di spesa delle Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119, primo comma, Cost. con riferimento al principio di autonomia finanziaria di spesa, l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186 del 2011, nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano solo quelli di competenza statale. Poiché la disposizione impugnata deve essere letta alla stregua del dettato del successivo art. 14, comma 3, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, i proventi da queste derivanti devono afferire al bilancio delle Regioni in applicazione del

principio generale affermato dall'art. 29 della legge n. 689 del 1981, in base al quale l'importo della sanzione afferisce al soggetto competente all'irrogazione.

...

SENTENZA N. 287

Formazione professionale - Tirocini formativi e di orientamento non curricolari - Disciplina statale sui requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che li promuovono, nonché sulla durata e sui destinatari degli stessi - Misure che esorbitano dalla materia della formazione aziendale o interna, di competenza statale ed invadono l'ambito di competenza normativa residuale delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori parametri.

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Le Regioni ricorrenti hanno impugnato la suddetta norma perché, nel disciplinare i tirocini formativi e di orientamento non curricolari, dettano una normativa che rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente la «istruzione e formazione professionale». Sulla base del costante orientamento della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di formazione professionale, appare evidente che la disposizione censurata si pone in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni. Il comma 1 della disposizione, infatti, interviene a stabilire i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. La seconda parte del medesimo comma, poi, dispone che, fatta eccezione per una serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di beneficiari. In questo modo, però, la legge statale - pur rinviando, nella citata prima parte del comma 1, ai requisiti «preventivamente determinati dalle normative regionali» - interviene comunque in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale. D'altra parte, che la normativa in esame costituisca un'indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni è confermato dal comma 2 del censurato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione - in caso di inerzia delle Regioni - di una normativa statale, ossia l'art. 18 della legge n. 196 del 1997 - peraltro risalente ad un momento storico antecedente l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001 - che prevede l'adozione di una disciplina volta a «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e *stages* a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico». Né può valere in contrario la tesi della difesa dello Stato secondo cui la disposizione impugnata andrebbe inquadrata nel titolo di competenza esclusiva statale previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali), essendo palese che, nel caso in esame, si è fuori dall'ambito applicativo di tale titolo di competenza, a prescindere da ogni valutazione in merito alle finalità perseguite con l'intervento normativo statale.

...

SENTENZA N. 293

Opere pubbliche - Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute - Previsione che vi siano incluse anche le opere di competenza regionale ed articolazione a livello regionale dell'elenco-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche - Previsione che eccede le finalità del coordinamento dei dati - Violazione della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione regionale in relazione alla individuazione degli assessorati regionali quali uffici competenti per la tenuta degli elenchi - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., l'art. 44-bis, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, inserito dalla legge di conversione n. 214 del 2011, limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche», in quanto, nell'indicare specificamente l'organo regionale presso il quale è istituito l'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, così individuando il soggetto deputato a svolgere l'obbligo di raccolta dati, eccede le finalità di coordinamento dei dati stessi per cui tale elenco è stato istituito e lede l'autonomia organizzativa della Regione.

...

SENTENZA N. 297

Assistenza - Disciplina statale dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale - Procedimento per la modifica dell'ISEE riservato alla competenza del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - Omessa partecipazione delle Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione - Incidenza della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali in tema di LIVEAS, sulla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di servizi sociali - Necessità che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla norma censurata sia emanato "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281" - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». L'impugnato art. 5 (recante un unico comma, suddiviso in sei periodi) riguarda la disciplina (statale) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), cioè di un indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale. La Regione Veneto ricorrente denuncia l'illegittimità dell'impugnata normativa prospettando tre diverse

questioni. La prima questione concerne il primo ed il secondo periodo dell'unico comma dell'art. 5, censurato per la violazione del principio di leale collaborazione (sia pure con il palesemente erroneo riferimento anche all'art. 120 Cost.) in relazione alla mancata partecipazione della Regione alla modifica dell'ISEE. Tale questione è fondata perché è indubbio che la determinazione dell'ISEE, delle tipologie di prestazioni agevolate, delle soglie reddituali di accesso alle prestazioni e, quindi, dei LIVEAS incide in modo significativo sulla competenza residuale regionale in materia di «servizi sociali» e, almeno potenzialmente, sulle finanze della Regione, che sopporta l'onere economico di tali servizi. Ne consegue che è necessario che la suddetta determinazione avvenga, in ragione della natura residuale della competenza regionale su cui incide la disposizione denunciata, attraverso l'applicazione dello strumento collaborativo dell'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Anno 2012

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSE DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

Le dichiarazioni di non fondatezza

Finanza regionale

- *Federalismo fiscale municipale* (Sent. n. 64)
- *Decreto legislativo n. 88 del 2011 di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale e autonomie speciali* (Sent. n. 71)
- *Decreto legislativo n. 118 del 2011 di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale e autonomie speciali* (Sent. n. 178)
- *Riparto delle imposte* (Sent. n. 135) (Sent. n. 143) (Sent. n. 241) (Sent. n. 265)
- *Finanziamento scuole paritarie* (Sent. n. 298)

Competenza esclusiva statale

- *Decreto delegato recante il codice del turismo* (Sent. n. 80)
- *Dirigenti scolastici* (Sent. n. 147)
- *Società partecipate comunali* (Sent. n. 148)
- *Regolamenti di delegificazione* (Sent. n. 149)
- *“Segnalazione certificata di inizio attività” SCIA* (Sent. n. 164) (Sent. n. 203)
- *Ordinamento delle società partecipate* (Sent. n. 173)
- *Rete distributiva dei carburanti* (Sent. n. 183)
- *Liberalizzazione delle attività economiche* (Sent. n. 200)
- *Impiegati pubblici* (Sent. n. 215)
- *Contrattazione collettiva* (Sent. n. 221)
- *Confisca di prevenzione* (Sent. n. 234)
- *Norme di origine comunitaria sul commercio delle acque* (Sent. n. 244)
- *Professioni* (Sent. n. 275)
- *Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute* (Sent. n. 293)
- *Disciplina ISEE* (Sent. n. 297)
- *Orari del commercio* (Sent. n. 299)
- *Tesoreria unica* (Sent. n. 311)

Norme di principio di coordinamento della finanza pubblica

- *Riduzione dei costi degli apparati amministrativi* (Sent. n. 139) (Sent. n. 151) (Sent. n. 173) (Sent. n. 215)
- *Riduzione dei costi degli apparati istituzionali* (Sent. n. 198)
- *Patto di stabilità interno* (Sent. n. 148)
- *Ticket sanitario* (Sent. n. 187)

- *Agenzia del demanio e gestione del patrimonio regionale* (Sent. n. 284)
- *Tesoreria unica* (Sent. n. 311)

Altre norme statali di principio

- *Sistema di elezione dei consiglieri regionali* (Sent. n. 151)
- *Norme di origine comunitaria sul commercio delle acque* (Sent. n. 244)
- *Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili* (Sent. n. 275)

Il potere sostitutivo statale

- *Esecuzione delle decisioni della Corte costituzionale* (Sent. n. 121)
- *Confisca di prevenzione* (Sent. n. 234)

Il potere regolamentare statale

- *Disciplina sulle autovetture di servizio* (Sent. n. 144)
- *Semplificazione amministrativa* (Sent. n. 179)

La leale collaborazione

- *Confisca di prevenzione* (Sent. n. 234)

Clausole di salvaguardia degli statuti speciali

- *Competenze in materia di urbanistica della Regione siciliana* (sent. n. 184)
- *Concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica* (Sent. n. 193)
- *Riserva allo Stato di imposte, contributi* (Sent. n. 241)

SENTENZA N. 64

Imposte e tasse - Federalismo fiscale municipale - Devoluzione ai Comuni, a decorrere dall'anno 2011, del gettito o delle quote del gettito di alcuni tributi erariali - Disposizioni applicative per le Regioni ad autonomia differenziata - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita attribuzione ai Comuni di tributi di spettanza della Regione con corrispondente sottrazione di risorse alla Regione e contrazione complessiva dei mezzi finanziari a disposizione di tutti gli enti - Asserita lesione della competenza legislativa esclusiva dell'Assemblea regionale in materia di regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, promosse, in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana (r.d.lgs. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», in quanto, pur non potendosi negare la spettanza alla Regione siciliana del gettito degli indicati tributi riscossi nel suo territorio e, quindi, la potenziale sussistenza del denunciato contrasto, deve ritenersi che proprio questo contrasto rende operante la clausola di "salvaguardia" degli statuti speciali contenuta nel parimenti censurato comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo cui il decreto «si applica nei confronti delle regioni a statuto speciale» solo «nel rispetto dei rispettivi statuti»; ne consegue l'inapplicabilità alla Regione ricorrente dei censurati commi dell'art. 2, in quanto "non rispettosi" dello statuto d'autonomia. Così interpretata la suddetta clausola di salvaguardia, ne risulta l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove la Regione ricorrente secondo cui le norme censurate sancirebbero l'«obbligo» di applicare il d.lgs. n. 23 del 2011 nei confronti delle Regioni a statuto speciale. Da tale erroneità consegue l'insussistenza del dedotto vulnus degli evocati parametri. Dalla rilevata inapplicabilità alla Regione siciliana delle disposizioni denunciate discende l'infondatezza non solo della prima questione prospettata dalla ricorrente, ma anche di tutte le altre questioni promosse, le quali muovono dalla medesima erronea premessa interpretativa che alla Regione si applichino dette disposizioni anche in caso di contrasto con lo statuto speciale.

...

SENTENZA N. 71

Finanza regionale - Decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Interventi di perequazione infrastrutturale - Ritenuta applicabilità diretta e immediata alla Regione siciliana, in mancanza di un rinvio alla procedura pattizia prevista dallo statuto speciale - Ricorso della Regione Sicilia - Asserita lesione delle speciali prerogative riconosciute alla Regione siciliana dallo statuto speciale, che riserva ad una Commissione paritetica tra Stato e Regione la determinazione di tale normativa - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione - Assorbimento di ulteriore censura.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare dell'art. 8 del medesimo decreto, proposta dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto di autonomia, perché si basa sull'erroneo presupposto interpretativo che il decreto legislativo impugnato, in mancanza di un rinvio alla procedura pattizia prevista dall'art. 43 dello statuto siciliano, trovi «diretta e immediata applicazione nei confronti della Regione siciliana»; l'erroneità di tale assunto interpretativo risulta evidente dall'esame del quadro normativo di riferimento, dal quale si desume che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il legislatore delegante, nel dare attuazione all'art. 119, quinto comma, Cost. nei confronti delle autonomie speciali, ha rinunciato - pur non essendo a ciò vincolato dal dettato del citato comma dell'art. 119 - a porre una disciplina unilaterale, preferendo, infatti, nella sua discrezionalità, regolare la materia mediante il rinvio a norme da determinarsi attraverso le particolari procedure legislative previste per l'attuazione degli statuti speciali. Difatti, nei confronti degli enti ad autonomia differenziata, si applica solo l'art. 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009 e non anche l'art. 16 della stessa legge di delegazione, che prevede interventi perequativo-solidaristici; sicché l'impugnato decreto, al pari di tale art. 16 di cui costituisce attuazione, si riferisce alle sole Regioni ad autonomia ordinaria e non ha efficacia nei confronti della ricorrente Regione a statuto speciale. Ne consegue altresì che, in forza della scelta discrezionale operata dal legislatore statale attraverso l'art. 27, gli interventi di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost. sono riservati, per quanto attiene alla Regione siciliana, alle procedure paritetiche di attuazione statutaria previste dall'art. 43 dello statuto siciliano. Va aggiunto che il decreto legislativo impugnato non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale neppure per gli interventi di perequazione infrastrutturale (ai quali espressamente si riferisce il comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo); infatti l'art. 27 riguarda tutte le misure di perequazione solidaristica, e, quindi, anche gli interventi di perequazione infrastrutturale. Non osta a tale conclusione il disposto dell'art. 22 della legge di delegazione, riguardante specificamente la perequazione infrastrutturale, il quale, pur essendo applicabile - per espressa statuizione del ricordato comma 2 dell'art. 1 della medesima legge - agli enti ad autonomia differenziata, non prevede alcuna riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali, in quanto l'art. 22 (composto da due commi) è applicabile a detti enti non nella sua interezza ma limitatamente al comma 1, il quale non tocca, però, la disciplina sostanziale delle misure di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost., ma si limita a porre alcuni criteri procedurali per la loro applicazione. In particolare, detto comma 1, «in sede di prima applicazione», disciplina la «ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali e aeroportuali». Tale ricognizione - poi disciplinata con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010 - ha funzione meramente conoscitiva. Essa non integra una disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost., ma costituisce solo il supporto cognitivo necessario alla interlocuzione fra Regioni e Stato che - in forza dell'art. 27 - deve avere luogo nell'ambito delle procedure di attuazione statutaria. In altri termini, con valutazione che si iscrive nel campo delle scelte politiche compatibili con le previsioni del quinto comma dell'art. 119 Cost. (applicabile, per sua espressa previsione, a tutti gli enti territoriali e, quindi, anche agli enti ad

autonomia differenziata), lo Stato ha inteso introdurre unilateralmente una disciplina di acquisizione di dati sulle infrastrutture (anche) degli enti ad autonomia speciale che non incide però in modo sostanziale sulla trattativa politica da svolgersi nell'ambito delle procedure di attuazione statutaria alle quali fa rinvio l'art. 27. L'erroneità della premessa interpretativa della ricorrente circa la diretta applicabilità del decreto legislativo impugnato alla Regione siciliana e circa l'omessa previsione, nella legge di delegazione, di un rinvio alla procedura attuativa dello statuto d'autonomia per la disciplina degli interventi di cui all'art. 119, quinto comma, Cost. rende dunque priva di fondamento la censura formulata dalla ricorrente in relazione all'art. 43 dello statuto. Resta in tal modo assorbita ogni valutazione sulla correttezza dell'interpretazione dell'art. 38 dello statuto fornita dalla ricorrente e, in particolare, sia sulla possibilità di ascrivere il contributo di solidarietà previsto da detto articolo tra gli interventi di «perequazione infrastrutturale» sia sulla dedotta necessità di ricorrere alla procedura di attuazione statutaria per disciplinare tale particolare contributo.

...

SENTENZA N. 80

1) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Disposizioni che regolano le imprese statali - Ricorso della Regione Umbria - Asserita lesione delle competenze regionali in materia di turismo - Insussistenza - Disposizioni che si mantengono nell'ambito della materia ordinamento civile, di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), promossa dalla Regione Umbria in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., che contenendo norme che regolano le imprese turistiche, riproduce sostanzialmente l'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), emanato prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e non lede la competenza regionale esclusiva in materia di turismo, ma si mantiene nell'ambito della materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato

2) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Obbligo per le agenzie di viaggio e turismo di stipulare "congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti" - Ricorso della Regione Veneto - Asserita attrazione in sussidiarietà delle competenze amministrative e legislative delle Regioni in assenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale - Insussistenza - Disposizioni che si mantengono nell'ambito della materia ordinamento civile, di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 dell'allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., che contenendo una norma che sancisce, a carico delle agenzie di viaggio e turismo, l'obbligo di stipulare «congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti», incide sul sistema di garanzie posto a tutela del cliente delle agenzie di viaggio e turismo, e quindi sulla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, e non lede la competenza regionale esclusiva in materia di turismo.

3) Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano - Ricorso delle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Asserita attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e legislative in un ambito materiale di competenza legislativa residuale, "turismo", o , in alternativa, in un ambito di competenza legislativa concorrente, "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizioni che pongono un principio generale di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con finalità turistica e che non oltrepassano i limiti della competenza statale - Non fondatezza della questione.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 19 dell'allegato 1, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.: contenendo una norma che disciplina l'«incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano», non inibisce alle Regioni di intervenire attraverso analoghe attività volte a promuovere e a valorizzare, a fini turistici, i beni culturali presenti nel territorio regionale, e dettando un principio in tema di «valorizzazione dei beni culturali», l'art. 24 non altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni ma favorisce il conseguimento dello scopo perseguito da Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di realizzare un incremento qualitativo dell'offerta turistica, non lede la competenza regionale esclusiva in materia di turismo.

...

SENTENZA N. 121

1) Regioni (in genere) - Esecuzione delle decisioni della Corte costituzionale - Obbligo per le Regioni di comunicare alla Presidenza del Consiglio, entro tre mesi dalla pubblicazione delle decisioni, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione della autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 14, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011 - il quale dispone che «Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione» -, sollevata per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. La norma impugnata si pone come principio fondamentale nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la comunicazione, entro un termine stabilito, dei dati relativi alle attività intraprese ed agli atti giuridici posti in essere dalle Regioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte è una delle condizioni indispensabili perché lo Stato possa avere un quadro completo ed aggiornato della situazione finanziaria complessiva.

2) Regioni (in genere) - Esecuzione delle decisioni della Corte costituzionale - Mancata o non esatta conformazione da parte delle Regioni - Previsione del potere sostitutivo del Governo - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione dell'autonomia regionale, lesione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 15, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011 - il quale stabilisce che «In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131» -, promossa per violazione degli artt. 118 e 120, secondo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, in quanto la previsione, contenuta nella norma impugnata, dell'esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo, «in caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14», sarebbe viziata da illegittimità costituzionale per motivi sia sostanziali sia procedurali. Dal punto di vista sostanziale, l'art. 120 Cost. - esplicitamente richiamato dalla disposizione impugnata - pone tra i presupposti

per l'esercizio del potere sostitutivo «la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»; sicché il Governo potrebbe ritenere che l'inerzia di una Regione nell'applicare una sentenza della Corte costituzionale o la sua applicazione distorta siano idonee a ledere l'unità giuridica della Repubblica o la sua unità economica, determinando disarmonie e scompensi tra i vari territori proprio in relazione a decisioni del giudice delle leggi, che, per definizione, hanno una finalità unitaria, sia quando definiscono, sotto specifici profili, i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, sia quando incidono sul contenuto sostanziale delle norme statali o regionali in rapporto a singole fattispecie. Gli eventuali squilibri e distorsioni in sede applicativa acquisterebbero ancor maggiore rilevanza se le decisioni costituzionali da applicare riguardassero i diritti civili e sociali delle persone, per i quali la Costituzione prevede una tutela rafforzata quanto alla unitarietà, risultante dal combinato disposto degli artt. 117, secondo comma, lettera *m*), e 120, secondo comma, Cost.; peraltro, ove la singola Regione destinataria dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo ritenesse errata l'interpretazione data da quest'ultimo di una o più decisioni di questa Corte poste a base dell'iniziativa statale, potrebbe, a tutela della propria autonomia, attivare i rimedi giurisdizionali ritenuti adeguati, ivi compreso il conflitto di attribuzione. Quanto al profilo procedurale, si deve ritenere che la norma impugnata, con l'inciso «sentito il Presidente della regione interessata», aggiunge un *quid pluris* alle forme di coinvolgimento della Regione, destinataria dell'esercizio del potere sostitutivo, previste dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003. La richiesta del parere del Presidente della Regione si pone come preventiva rispetto all'attivazione del procedimento previsto dall'art. 120, secondo comma, Cost., e dal citato articolo della legge ordinaria di attuazione. Essa, pertanto, non sostituisce la prevista partecipazione del Presidente della Giunta regionale alla riunione del Consiglio dei ministri, in cui si decide sulla proposta di esercizio del potere sostitutivo; intesa nel significato sopra esposto, la disposizione impugnata non determina alcuna lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita delle Regioni.

...

SENTENZA N. 135

Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale riscossa in Sicilia - Introduzione di una addizionale erariale da versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita mancanza delle condizioni richieste dalla normativa di attuazione statutaria per l'attribuzione allo Stato, in via di eccezione, delle entrate tributarie riscosse nel territorio siciliano - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e 40, alinea e lettera *a*) del comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa in riferimento al combinato

disposto dell'art. 36, primo comma, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in quanto nella specie, contrariamente a quanto affermato dalla Regione, ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla normativa di attuazione statutaria per l'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale erariale della tassa automobilistica riscossa nel territorio della Regione siciliana e cioè: a) la novità dell'entrata tributaria (che riguarda la novità del provento - nella specie derivante da un'addizionale - e non la novità del tributo); b) la destinazione del gettito, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime (nella specie, il gettito dell'addizionale è utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire «particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate» nella legge stessa).

...

SENTENZA N. 139

1) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali, preclusive di qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalle Regione Valle d'Aosta, in quanto le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'art. 3, comma 1, lettera f), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, e lederebbero altresì l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost. Infatti dette disposizioni - da qualificare quale normativa di principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni e province ad autonomia differenziata - prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa; sicché il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare

complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6».

2) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Liguria - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali, preclusive di qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Liguria, in quanto le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost. Infatti dette disposizioni - da qualificare quale normativa di principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni e province ad autonomia differenziata - prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa; sicché il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6».

3) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Umbria -

Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali, preclusive di qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 12, primo periodo, dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dalla Regione Umbria, in quanto le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost. Infatti detta disposizione - da qualificare quale normativa di principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni e province ad autonomia differenziata - prevede puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa; sicché il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6».

4) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali, preclusive di qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost. Infatti la disposizione impugnata - da qualificare quale normativa di principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni e province ad autonomia differenziata - prevede puntuali misure di riduzione parziale o totale

di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa; sicché il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6».

5) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Puglia - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali, preclusive di qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Puglia, in quanto le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost. Infatti dette disposizioni - da qualificare quale normativa di principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni e province ad autonomia differenziata - prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa; sicché il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6».

6) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e

ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita lesione della potestà legislativa concorrente nella materia statutaria "igiene, assistenza ospedaliera e profilattica", nonché in materia di "tutela della salute" - Asserita lesione delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost., nonché art. 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost., e l'art. 4 dello Statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta, poiché «incidere[ebbero], limitandole, sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti»; infine, le norme impugnate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, se applicabili anche all'azienda sanitaria valdostana, lederebbero la potestà legislativa concorrente della Regione in materia di «igiene, assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, comma 1, lettera *l*, dello statuto) e in materia di «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.). Infatti la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Quanto poi alla previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, essa, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.

7) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Liguria -

Asserita lesione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita lesione delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Liguria, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. Infatti la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Quanto poi alla previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, essa, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.

8) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Umbria - Asserita lesione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita lesione delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 12 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dalla Regione Umbria, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. Infatti la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come

disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

9) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita lesione delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dalla Regione Emilia Romagna, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. Infatti la previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.

10) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita lesione delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Puglia, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. Infatti la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Quanto poi alla previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, essa, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.

11) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato - Divieto di corrispondere indennità chilometriche che ridonda nel divieto di autorizzazione all'uso del mezzo proprio - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'organizzazione delle Regioni, nonché ostacolo allo svolgimento delle attività pubbliche legittimamente previste dalla legislazione regionale - Asserita lesione della potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita irragionevolezza - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate dalla Regione Puglia, in quanto le norme impugnate dettando disposizioni che attengono all'organizzazione e al personale, lederebbero la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e locali e di statuto giuridico ed economico del personale (art. 117, quarto comma, Cost.), nonché l'art. 118, secondo e terzo comma, Cost. Infatti la lamentata interferenza con l'autonomia organizzativa delle Regioni o con altre competenze loro assegnate in via esclusiva o concorrente non è censurabile, poiché le norme impugnate devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio, riconducibili alla potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Quanto poi alla previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, essa, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo

come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.

12) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato - Divieto di corrispondere indennità chilometriche che ridonda nel divieto di autorizzazione all'uso del mezzo proprio - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna, della Regione Liguria e della Regione Umbria - Asserita lesione dell'organizzazione delle Regioni, nonché ostacolo allo svolgimento delle attività pubbliche legittimamente previste dalla legislazione regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 12, ultimo periodo, dell'art. 6, secondo cui «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi», sollevata dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria, in relazione agli artt. 117, commi terzo, quarto, quinto, ottavo e nono, e 118, commi secondo e terzo, Cost., e alle asserite violazioni dell'autonomia finanziaria regionale (artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost.) e del principio di ragionevolezza, in quanto, «tenuto anche conto delle caratteristiche morfologiche della Regione», l'applicazione della norma produrrebbe un aggravio, invece che una riduzione, della spesa. Infatti la disposizione impugnata, da qualificare quale principio generale di coordinamento della spesa, vincola le Regioni solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire, con la conseguenza che qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6.

13) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Incentivi statali a favore delle Regioni che abbiano applicato volontariamente le riduzioni di spesa previste dalla disposizione censurata - Prevista attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi della Regione Emilia-Romagna, della Regione Liguria e della Regione Puglia - Asserita previsione di atto regolamentare statale in materia di legislazione concorrente, e, in subordine, violazione del principio di leale collaborazione per mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 20, quarto periodo, dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ove si prevede che «modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma» e, in particolare, per l'attuazione degli incentivi statali a favore delle Regioni che abbiano applicato volontariamente le riduzioni di spesa previste dal

medesimo art. 6, sono stabiliti «con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni», sollevata in relazione sia all'art. 117, commi terzo e sesto, Cost., in quanto prevederebbe un atto sostanzialmente regolamentare in materia di legislazione concorrente, sia il principio di leale collaborazione, in quanto, qualora il decreto ministeriale non avesse natura, il legislatore statale avrebbe dovuto disporre l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo del parere. In primo luogo, si deve escludere che il decreto ministeriale previsto dalla disposizione impugnata abbia natura regolamentare, in quanto, dovendo disciplinare l'erogazione degli incentivi statali, «non comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo», limitandosi, invece, a esprimere «una scelta di carattere essenzialmente tecnico». In secondo luogo, la disposizione censurata, nel prevedere l'acquisizione di un parere della Conferenza Stato-Regioni, non viola l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l'approvazione del decreto previsto dalla norma impugnata non richiede, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, necessaria quando si debbano «contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle regioni».

...

SENTENZA N. 143

1) Imposte e tasse - Contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto nei processi tributari - Riserva a favore del bilancio statale - Mancata esclusione del contributo dovuto per i processi celebrati in Sicilia, almeno per la quota sostitutiva dell'imposta di bollo - Ricorso della Regione siciliana - Asserita carenza della condizione della novità dell'entrata tributaria che ne consentirebbe l'attribuzione allo Stato - Asserita violazione delle norme statutarie e di attuazione sul riparto del gettito tributario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosse, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, laddove la Regione siciliana si duole dell'insussistenza della condizione richieste dal predetto art. 2 e, cioè, della «novità» del tributo medesimo. Infatti con riferimento alle controversie tributarie, le disposizioni contenute nell'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 hanno sostituito l'imposta di bollo (in precedenza dovuta dalle parti e rientrante tra i tributi il cui gettito era devoluto alla Regione siciliana) con il contributo unificato - che ha natura di «entrata tributaria erariale» ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - e nel contempo, con il comma 10, hanno destinato allo Stato solamente il «maggior gettito» conseguente in applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9; sicché la norma impugnata concerne, quindi, solamente l'incremento di gettito scaturente dalla sostituzione dell'imposta di bollo con il contributo unificato.

2) Imposte e tasse - Contributo unificato nel processo civile e nel processo amministrativo - Maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati - Riserva a favore del bilancio statale - Ricorso della Regione siciliana - Non prevista partecipazione della Regione al procedimento di ripartizione dei relativi proventi riscossi in Sicilia - Asserita violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito derivante dall'incremento dell'importo del contributo unificato dovuto nelle cause civili e amministrative disposto dal precedente comma 6, in quanto la norma non prevederebbe la sua partecipazione al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione del gettito derivante dall'applicazione del contributo unificato nelle cause che si svolgono in Sicilia. Infatti, quando il legislatore riserva all'erario «nuove entrate tributarie», il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana (la quale deve essere posta in grado di interloquire sulle scelte tecniche e sulle stime da effettuare e di rappresentare il proprio punto di vista), solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa; tale condizione non è ravvisabile rispetto alle operazioni dirette a distinguere, dopo l'aumento del contributo unificato disposto dall'art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, la quota del gettito conseguito in Sicilia corrispondente ai precedenti importi del contributo unificato da quella derivante dall'incremento di tali importi.

...

SENTENZA N. 144

Amministrazione pubblica - Disciplina sulle autovetture di servizio - Determinazioni sulla cilindrata e sulla durata, nonché previsione di un dpcm che regoli modalità e limiti di utilizzo delle autovetture al fine di ridurre numero e costo - Incertezza dell'interpretazione costituzionalmente orientata per la quale la disciplina sarebbe applicabile solo allo Stato e agli enti nazionali - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'organizzazione regionale - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per la natura puntuale e di dettaglio delle voci di spesa - Asserita violazione della potestà amministrativa regionale, esorbitanza della potestà regolamentare statale, violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, e in subordine, violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Norme non aventi alcun effetto precettivo nei confronti delle Regioni e degli enti locali - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale dalla Regione Liguria per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., dell'art. 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che stabilisce il limite di cilindrata di 1600 cc alle auto di servizio (comma 1, integrato dal

successivo comma 2 con alcune deroghe calibrate su organi e soggetti), e inoltre stabilisce regole di dismissione e rottamazione delle auto preesistenti all'emanazione della norma (comma 3), e rimette a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la fissazione di modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo (comma 4), poiché dalla collocazione delle disposizioni e dal significato lessicale dei termini utilizzati nei commi impugnati si ricava in modo univoco che i relativi precetti sono rivolti esclusivamente allo Stato e agli enti nazionali, dovendosi escludere, in particolare, in base all'esegesi letterale e sistematica del comma 4, l'attribuzione al Presidente del Consiglio di un potere regolamentare nei confronti delle autonomie territoriali, perché non sussiste, nel caso in esame, una potestà legislativa esclusiva dello Stato, presupposto indefettibile per l'esercizio di detto potere (art. 117, sesto comma, Cost.), sicché l'emanazione del d.P.C.m. del 12 gennaio 2012, che ha corretto il precedente d.P.C.m. del 3 agosto 2011 nel senso di includere nell'ambito di applicazione della normativa sulle "auto blu" anche le Regioni e gli enti locali, non è in grado di orientare la qualificazione e la interpretazione delle norme impuginate, nonché la loro cogenza nei confronti delle Regioni e degli enti locali, in modo non conforme al dettato dell'art. 117 Cost.

...

SENTENZA N. 147

Istruzione - Istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità (o 400 in relazione a specificità geografiche) - Divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome - Ricorsi della Regione Toscana, della Regione Umbria, della Regione Puglia, della Regione Basilicata - Asserita lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente dell'istruzione - Insussistenza - Disposizione incidente sulla assegnazione di dirigenti scolastici, dipendenti pubblici statali, espressione della competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

Deve essere dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), relativo al divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome in presenza di un numero di alunni inferiore a determinate soglie. Infatti, la disposizione incide sulla assegnazione di dirigenti scolastici, dipendenti pubblici statali ed è, quindi, espressione della competenza esclusiva statale e non, come sostenuto dalle regioni ricorrenti, della competenza concorrente dell'istruzione.

...

SENTENZA N. 148

1) Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 in termini di fabbisogno e indebitamento netto nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 - Riduzione delle risorse statali spettanti alle Regioni nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 - Ricorso della Regione Liguria - Asserita lesione delle prerogative regionali in materia finanziaria - Insussistenza - Disposizioni costituenti espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drastico taglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012», in quanto le norme impugnate costituiscono esercizio, da parte dello Stato, della competenza a determinare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., trattandosi di un contenimento complessivo della spesa corrente, avente carattere transitorio (le norme impugnate riguardano il triennio 2011-2013); per altro verso le norme impugnate non prevedono strumenti o modalità per la concreta realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa.

2) Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Obbligo di riduzione della spesa per il personale e relativa sanzione del blocco delle assunzioni - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizioni costituenti espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Non è fondata - in relazione ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), di autonomia organizzativa e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.), nonché a quello di leale collaborazione - la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato il comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) ed ha aggiunto i commi 557-bis e 557-ter, in quanto si tratta di disposizioni ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituenti principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la

conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale». Anche la norma di cui al comma 557-ter, che prevede sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di contenimento, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto diretta ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

3) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale, possibilità per i restanti enti di procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Ricorsi della Regione Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost., le questioni di legittimità costituzionale del testo vigente dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, il quale stabilisce che: 1) a carico degli enti nei quali l'incidenza delle spese per il personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 2) a carico dei restanti enti, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Infatti la disposizione denunciata ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente».

4) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009 - Obbligo imposto alla Giunta o al Consiglio di annullare gli atti adottati durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno - Revoca di diritto di tutti gli incarichi e contratti di lavoro, con esclusione di indennizzo - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 19, 20 e 21 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, sollevate per ritenuta violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. Il comma 19 stabilisce che alle Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio

finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dello stesso art. 14. In base al comma 20, gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. Infine, il comma 21 dispone che sono revocati di diritto, ove compiuti a seguito degli atti indicati al comma precedente, i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'art. 76, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla Regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa; il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Infatti le sanzioni previste nelle norme impugnate, essendo volte ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e rientrano pertanto nella competenza legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

5) Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Riconoscimento della qualifica di "funzioni fondamentali dei comuni" alle funzioni amministrative indicate nell'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione delle competenze legislative e amministrative regionali - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 27 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale, «ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione», qualifica come funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, in quanto la ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, dato che il richiamo operato dalla norma impugnata alla generica elencazione di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 non è, di per sé, lesivo di competenze legislative e amministrative delle Regioni. Il richiamo in parola, infatti, risponde all'esigenza di sopperire, sia pure transitoriamente ed ai limitati fini indicati nella stessa norma impugnata, alla mancata attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La richiamata delega (il termine per il cui esercizio è peraltro già scaduto) autorizzava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento; non può pertanto attribuirsi alla norma censurata la portata, asseritamente lesiva delle competenze legislative e amministrative regionali, dedotta dalla ricorrente.

6) Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di

stabilità interno - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e obbligo di liquidare le partecipazioni già detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle società partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Asserita violazione delle competenze legislative e finanziarie regionali - Insussistenza - Disposizioni costituenti espressione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, in quanto il divieto di costituire nuove società opera nei confronti di tutti gli enti (senza distinzione tra "virtuosi" e non) con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all'esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite. È chiaro quindi l'intento di assicurare un contenimento della spesa, non precludendo, in linea di principio, neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite. Essendo questa la finalità della disposizione impugnata, lo strumento utilizzato dal legislatore statale per perseguirla è una norma che incide in modo permanente sul diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l'idoneità a costituire società partecipate. Si tratta pertanto di una regola ricadente nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

...

SENTENZA N. 149

1) Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Attribuzione ad uno o più regolamenti di delegificazione del compito di dettare misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione delle attribuzioni regionali e, in subordine, violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione incidente in una molteplicità di settori che presentano commistione di competenze statali e regionali - Applicazione futura alle amministrazioni regionali delle sole norme delegificate che attengano a materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 Cost., nella parte in cui, perseguendo il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, autorizzerebbe l'emanazione di regolamenti di delegificazione in ambiti riconducibili al coordinamento della finanza pubblica (la cui potestà regolamentare appartiene alle Regioni), poiché l'incidenza dei regolamenti previsti dalla norma impugnata, da emanare al dichiarato fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa già adottate

dal legislatore e allo scopo di realizzare ulteriori risparmi, riguarda una varietà di aspetti dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, che non possono essere ascritti interamente alla materia del coordinamento della finanza pubblica, ma investono una pluralità di settori nei quali lo Stato detiene competenza legislativa esclusiva, imponendosi dunque con riguardo ad essi una valutazione della legittimità della previsione dei procedimenti di delegificazione, e non essendo possibile determinare in via preventiva e astratta quali, tra le misure che saranno eventualmente contenute nei regolamenti di delegificazione, dovranno essere ritenute vincolanti per le Regioni, conseguendone che i regolamenti adottati si applicheranno alle amministrazioni regionali solo in quanto attengano a materie di competenza esclusiva dello Stato, tra cui rientrano in particolare gli aspetti privatizzati della disciplina del pubblico impiego, e qualora i regolamenti fossero redatti in modo tale da vulnerare le competenze regionali, resta salva la facoltà per le Regioni di denunciarne la lesività mediante lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzioni, ove ne ricorrano i necessari presupposti.

2) Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Attribuzione ad uno o più regolamenti di delegificazione del compito di dettare misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Ricorso della Regione Liguria - Asserita lesione delle attribuzioni regionali e, in subordine, violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione incidente in una molteplicità di settori che presentano commistione di competenze statali e regionali - Applicazione futura alle amministrazioni regionali delle sole norme delegificate che attengano a materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 Cost., nella parte in cui, perseguendo il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, autorizzerebbe l'emanazione di regolamenti di delegificazione in ambiti riconducibili al coordinamento della finanza pubblica (la cui potestà regolamentare appartiene alle Regioni), poiché l'incidenza dei regolamenti previsti dalla norma impugnata, da emanare al dichiarato fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa già adottate dal legislatore e allo scopo di realizzare ulteriori risparmi, riguarda una varietà di aspetti dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, che non possono essere ascritti interamente alla materia del coordinamento della finanza pubblica, ma investono una pluralità di settori nei quali lo Stato detiene competenza legislativa esclusiva, imponendosi dunque con riguardo ad essi una valutazione della legittimità della previsione dei procedimenti di delegificazione, e non essendo possibile determinare in via preventiva e astratta quali, tra le misure che saranno eventualmente contenute nei regolamenti di delegificazione, dovranno essere ritenute vincolanti per le Regioni, conseguendone che i regolamenti adottati si applicheranno alle amministrazioni regionali solo in quanto attengano a materie di competenza esclusiva dello Stato, tra cui rientrano in particolare gli aspetti privatizzati della disciplina del pubblico impiego, e qualora i regolamenti fossero redatti in modo tale da vulnerare le competenze

regionali, resta salva la facoltà per le Regioni di denunciarne la lesività mediante lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzioni, ove ne ricorrano i necessari presupposti.

...

SENTENZA N. 151

1) Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici del Consiglio regionale, della Giunta e del suo Presidente - Devoluzione, per gli anni dal 2011 al 2013, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Ricorsi delle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita lesione delle competenze statutarie e legislative delle Regioni - Interpretazione della norma censurata che ne esclude la lesività - Non fondatezza delle questioni.

Devono essere dichiarate non fondate la questioni di costituzionalità dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 123, primo comma, Cost., dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, relative all'asserita violazione delle competenze statutarie e legislative delle regioni. Infatti, la disposizione impugnata deve essere interpretata non nel senso che le Regioni hanno l'obbligo di adottare deliberazioni di riduzione di spesa, ma nel senso che, qualora nell'esercizio della loro autonomia deliberino per il triennio dal 2011 al 2013 tali riduzioni, i risparmi ottenuti siano riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Pertanto, la predetta disposizione non pone espressamente alcun obbligo di risparmio a carico delle Regioni ed anzi, mediante l'uso del tempo futuro («verranno deliberate»), indica la mera eventualità della decisione di risparmio, non quantificato in una misura minima. Tale interpretazione è priva di attitudine lesiva delle competenze statutarie e legislative delle Regioni.

2) Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Previsione che, a decorrere dal primo rinnovo dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, l'importo previsto a titolo di rimborso delle spese elettorali è ridotto del 10 per cento - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione della competenza legislativa residuale della Regione nella materia elettorale - Asserita lesione, in via subordinata, della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del sistema di elezione dei consiglieri regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 122, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, relative all'asserita lesione della competenza legislativa residuale della

regione nella materia elettorale o, via subordinata, della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del sistema di elezione dei consiglieri regionali. Infatti, l'espressione «sistema di elezione» utilizzata nell'art. 122, primo comma, Cost. deve ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale, inclusa, perciò, la normativa concernente le campagne elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali ed il rimborso, ove previsto, delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per tali campagne. Ne consegue la non fondatezza della censura formulata in via principale dalla ricorrente in riferimento al quarto comma dell'art. 117 Cost., perché in materia la potestà legislativa della Regione non è residuale, ma va ricondotta alla competenza concorrente di cui all'art. 122, primo comma, Cost., da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Parimenti non è fondata neppure la questione promossa in via subordinata, in quanto la disciplina relativa all'entità del fondo da cui si attinge il rimborso forfetario delle spese sostenute da movimenti o partiti politici per le campagne per il rinnovo dei Consigli regionali - e quindi alla misura del rimborso forfetario - non integra una normativa di dettaglio, ma ha natura di principio fondante del «sistema di elezione» dei consiglieri regionali, avendo essa l'obiettivo di garantire l'uguale esercizio dei diritti politici tutelati dalle indicate disposizioni costituzionali e di evitare irragionevoli discriminazioni nel godimento degli stessi. Pertanto, la normativa denunciata non pone una norma di stretto dettaglio, violativa della competenza legislativa concorrente della regione.

3) Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Svolgimento di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo - Spettanza esclusivamente del rimborso delle spese sostenute, ed eventualmente di gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta - Ricorso della Regione Puglia - Asserita previsione di vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione della potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa e di disciplina del personale della Regione e degli enti ad essa collegati - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, relative all'asserita violazione della potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa e di disciplina del personale della regione e degli enti ad essa collegati. Infatti, l'introduzione del principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza del quale i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute costituisce, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

4) Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Svolgimento di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo - Spettanza esclusivamente del rimborso delle spese sostenute, ed eventualmente di gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita previsione di vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e comunali - Insussistenza - Non fondatezza della questione nella parte in cui la norma censurata si applica, per l'annualità 2010, alla Regione Valle d'Aosta.

Deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per l'annualità 2010, alla Regione Valle d'Aosta, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla medesima Regione Valle d'Aosta, relativa all'asserita previsione di un vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e comunali, in quanto la disposizione censurata ha natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

5) Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e di forme associative di enti locali (ivi comprese le comunità montane) aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche - Divieto di corresponsione di qualsiasi emolumento - Ricorso della Regione Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, della autonomia finanziaria della Regione, nonché della competenza legislativa regionale in materia comunità montane e unioni di comuni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, relative all'asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, della autonomia finanziaria della regione, nonché della competenza legislativa regionale in materia comunità montane e unioni di comuni. Infatti, la censurata disposizione - che vieta di corrispondere ogni genere di emolumenti agli amministratori delle predette forme associative di enti locali (ivi comprese le comunità montane) - persegue l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi attraverso una disciplina uniforme,

che coordina la legislazione del settore. Essa è, pertanto, riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e costituisce principio fondamentale, e non norma di dettaglio, in quanto enuncia il principio di gratuità dell'amministrazione delle suddette forme associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte degli enti locali.

SENTENZA N. 164

1) Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione delle competenze regionali residuali nelle materie dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Asserita violazione delle competenze regionali statutarie nelle materie artigianato e industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio - Asserita violazione della competenza legislativa statutaria di integrazione e attuazione nella materia industria e commercio - Asserita violazione della competenza regionale in materia urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica - Asserita violazione, in subordine, del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nella parte in cui, qualificando la disciplina della «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), contenuta nel comma 4-bis, che modifica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m), e prevedendo che «le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", non solo riguardo alla previgente normativa statale, ma anche a quella regionale, avrebbe violato le competenze regionali nelle materie dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., e dunque anche la competenza legislativa della Regione Valle d'Aosta, in virtù della clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e inoltre le competenze regionali statutarie nelle materie «artigianato» ed «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio», e nell'emanazione di norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica nella materia «industria e commercio», previste dagli artt. 2, primo comma, lettere p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta),

nonché la competenza regionale in materia «urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica», prevista dall'art. 2, primo comma, lett. g) dello Statuto speciale, e in subordine il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa, circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima.

2) Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia del governo del territorio - Asserita violazione delle attribuzioni del Consiglio regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconcucibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione Toscana, nella parte in cui, qualificando la disciplina della «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), contenuta nel comma 4-*bis*, che modifica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera *m*), e prevedendo che «le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", non solo riguardo alla previgente normativa statale, ma anche a quella regionale, consentirebbe al privato di iniziare l'attività edilizia senza attendere alcun termine, restando alla pubblica amministrazione solo il potere di intervenire successivamente, quando i lavori sono già avviati (o anche finiti), con un danno urbanistico ormai prodotto, con interferenza nelle competenze regionali della materia del «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., mercé l'introduzione di una disciplina di dettaglio sui tempi di svolgimento dell'attività

edilizia, senza permettere più un controllo preventivo della pubblica amministrazione, con violazione dell'art. 121, secondo comma, Cost., perché il legislatore statale non può intervenire direttamente ad abrogare e sostituire norme approvate dal Consiglio regionale spettando a quest'ultimo adeguarsi ai nuovi principi posti dal legislatore statale, e infine con violazione del principio di leale collaborazione. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, che può riguardare anche la materia edilizia, come ora in modo espresso dispone l'art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti.

3) Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso delle Regioni Liguria ed Emilia Romagna - Asserita violazione delle competenze regionali residuali in materia di commercio, artigianato e turismo e attività produttive in genere - Asserita violazione dei poteri di controllo delle amministrazioni locali rimesse all'autonomia degli enti locali, nonché delle funzioni amministrative dei Comuni - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio e della tutela della salute, e delle materie residuali dell'ordinamento degli uffici regionali, artigianato, turismo, commercio - Asserita violazione delle attribuzioni del Consiglio regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione Liguria e dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui, prevedendo dettagliatamente il comma 4-bis, con riferimento ad ambiti non edilizi, i moduli procedimentali destinati a sostituire in modo automatico tutte le discipline regionali in

materia di DIA e le modalità d'intervento attraverso l'esercizio del potere d'inibizione e di conformazione dell'attività, violerebbe spazi di legislazione regionale residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., in particolare con riferimento a commercio, artigianato, turismo e attività produttive in genere, nonché i poteri di controllo delle amministrazioni locali rimessi dall'art. 114, secondo comma, Cost., all'autonomia dei poteri degli enti locali, e le funzioni amministrative dei Comuni disposte dall'art. 118, primo comma, Cost., e inoltre, con riferimento all'ambito edilizio, prevedendo la possibilità di iniziare l'attività costruttiva alla data di presentazione della segnalazione, senza stabilire una clausola di salvezza per le diverse disposizioni previste per la DIA edilizia, la disposizione censurata violerebbe l'art. 3 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché l'art. 97, primo comma, Cost., con riguardo al principio di buon andamento dell'attività amministrativa, per determinare un inammissibile sbilanciamento a favore dell'interesse ad una rapida definizione delle procedure abilitative edilizie, con sacrificio delle esigenze della tutela del territorio e dell'organizzazione delle stesse amministrazioni cui è affidato il potere di verifica, e nella parte in cui il comma 4-ter, qualificando la disciplina della SCIA come attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché stabilendo che la nuova disciplina sulla SCIA, si sostituisce a quella già esistente in tema di DIA, con conseguente modifica non soltanto della previgente normativa statale ma anche regionale, violerebbe le competenze regionali quali il governo del territorio, la tutela della salute, l'ordinamento degli uffici regionali, l'artigianato, il turismo, il commercio, in forza dell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, che può riguardare anche la materia edilizia, come ora in modo espresso dispone l'art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti.

4) Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Puglia - Asserita inconferenza delle autoqualificazioni che riconducono la normativa alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia del governo del territorio - Asserita violazione delle attribuzioni del Consiglio regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconcucibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione Puglia, nella parte in cui, qualificando la disciplina della SCIA come attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., riferendosi ad attività non aventi rilievo economico-imprenditoriale, ma destinate a regolare rapporti tra operatori economici e pubblica amministrazione a fini di semplificazione, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., non trattandosi di specifici diritti dei soggetti a determinate prestazioni, e inoltre nella parte in cui prevede che la nuova disciplina sulla SCIA si sostituisca a quella già esistente in tema di DIA, modificando non soltanto la previgente disciplina statale, ma anche quella regionale, si porrebbe in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non si limiterebbe a porre principi fondamentali nella materia «governo del territorio», ma detterebbe una disciplina della quale il legislatore regionale potrebbe soltanto prendere atto, senza margini di adeguamento alla realtà regionale. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, che può riguardare anche la materia edilizia, come ora in modo espresso dispone l'art. 5, comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettere *b*) e *c*), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti.

5) Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa

regionale nella materia del governo del territorio - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita lesione del principio della tutela del paesaggio - Asserita interferenza nei poteri di controllo di Comuni e Regioni sull'attività edilizia - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione Liguria e dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui, prevedendo dettagliatamente il comma 4-*bis*, con riferimento ad ambiti non edilizi, i moduli procedurali destinati a sostituire in modo automatico tutte le discipline regionali in materia di DIA e le modalità d'intervento attraverso l'esercizio del potere d'inibizione e di conformazione dell'attività, violerebbe spazi di legislazione regionale residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., in particolare con riferimento a commercio, artigianato, turismo e attività produttive in genere, nonché i poteri di controllo delle amministrazioni locali rimessi dall'art. 114, secondo comma, Cost., all'autonomia dei poteri degli enti locali, e le funzioni amministrative dei Comuni disposte dall'art. 118, primo comma, Cost., e inoltre, con riferimento all'ambito edilizio, prevedendo la possibilità di iniziare l'attività costruttiva alla data di presentazione della segnalazione, senza stabilire una clausola di salvezza per le diverse disposizioni previste per la DIA edilizia, la disposizione censurata violerebbe l'art. 3 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché l'art. 97, primo comma, Cost., con riguardo al principio di buon andamento dell'attività amministrativa, per determinare un inammissibile sbilanciamento a favore dell'interesse ad una rapida definizione delle procedure abilitative edilizie, con sacrificio delle esigenze della tutela del territorio e dell'organizzazione delle stesse amministrazioni cui è affidato il potere di verifica, e nella parte in cui il comma 4-*ter*, qualificando la disciplina della SCIA come attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché stabilendo che la nuova disciplina sulla SCIA, si sostituisce a quella già esistente in tema di DIA, con conseguente modifica non soltanto della previgente normativa statale ma anche regionale, violerebbe le competenze regionali quali il governo del territorio, la tutela della salute, l'ordinamento degli uffici regionali, l'artigianato, il turismo, il commercio, in forza dell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello

ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, che può riguardare anche la materia edilizia, come ora in modo espresso dispone l'art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti.

...

SENTENZA N. 173

1) Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Titolari di incarichi di livello dirigenziale generale - Disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi - Inapplicabilità - Ricorso della Regione Liguria - Asserita incidenza su una specifica voce di spesa, con lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, e dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Asserita alterazione delle scelte compiute dall'ARAN con violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione Liguria, in riferimento all'articolo 39 della Costituzione. La disposizione censurata stabilisce che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. La Regione ricorrente sostiene che essa lederebbe il suindicato parametro costituzionale perché, incidendo sull'entità dei trattamenti economici determinata dai contratti collettivi, violerebbe la riserva di contrattazione in materia di retribuzioni e tale violazione si tradurrebbe in lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, perché lo Stato avrebbe alterato unilateralmente le scelte fatte dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per conto delle Regioni e posto limiti puntuali a specifiche voci di spesa regionale. Va, invece, precisato che la norma censurata integra la disciplina dell'istituto delle incompatibilità e degli incarichi aggiuntivi dei dirigenti pubblici e, dunque, non attiene a materia oggetto di contrattazione collettiva. Il compenso spettante al dirigente per gli incarichi aggiuntivi esula dall'attività svolta in esecuzione del contratto di impiego che lo lega all'ente pubblico. Si tratta, cioè, di un ambito diverso da quello in cui vengono in rilevanza le scelte compiute dall'ARAN per conto delle Regioni.

2) Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Vincoli alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla

stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché restrizioni alla spesa per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita introduzione di specifica voce di spesa e norme di dettaglio, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia. La norma impugnata, con disposizione espressamente qualificata come principio generale di coordinamento della finanza pubblica, al quale devono adeguarsi le Regioni, le Province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, impone, a partire dal 2011, limiti alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché limiti alla spesa sostenibile dalle stesse amministrazioni per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio. Successivamente alla proposizione dei ricorsi, l'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 è stato modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel senso che il legislatore ha, fra l'altro, integrato l'elenco delle amministrazioni soggette al limite previsto dalla norma attualmente censurata, inserendovi espressamente le Camere di commercio e gli enti locali. Tale modifica non altera i termini della questione così come risultanti dai ricorsi in esame, poiché l'intervento del 2011 non tocca gli aspetti della norma oggetto di doglianza da parte delle ricorrenti, inoltre l'art. 9, comma 28, in oggetto ha comunque avuto vigore per tutto il 2011, visto che, in base all'art. 36 della legge n. 183 del 2011, alle descritte modifiche è stato attribuito effetto dal 1° gennaio 2012. Detto questo, le doglianze formulate dalle Regioni ricorrenti non sono fondate, perché la norma oggetto della presente questione è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ponendo un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale (e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato), ma al contempo lasciando alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previsti.

3) Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche - Adeguamento alle politiche assunzionali previste per le amministrazioni statali nel medesimo articolo - Ricorsi delle Regioni Liguria e Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in tema di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali - Asserita introduzione di normativa di dettaglio, con violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria e Puglia. La norma censurata estende anche a soggetti di diritto privato (quali sono le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni), le disposizioni in tema di assunzioni. In base ad un consolidato orientamento di questa Corte le disposizioni in tema di «regime giuridico» delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni debbono essere ricondotte alla materia dell'ordinamento civile tutte le volte in cui esse non attengano alle forme di svolgimento di attività amministrativa (sentenza n. 326 del 2008). Anche la norma, oggetto della presente questione, riguarda la disciplina delle assunzioni valevole per i soggetti di diritto privato di cui si tratta ed è estranea ai profili strettamente connessi con lo svolgimento di attività amministrativa. Essa, pertanto, deve essere ricondotta alla normativa in tema di ordinamento di queste società di capitali, oggetto, in generale, di norme di diritto privato, di competenza esclusiva statale in base all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

4) Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Trattenimenti in servizio del personale - Contenimento nei limiti delle facoltà di assunzione consentiti in base alle cessazioni del personale - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione della competenza legislativa residuale in materia di ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali - Asserita introduzione di vincolo puntuale alla spesa, con violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia. La norma impugnata introduce un limite all'esercizio della facoltà delle pubbliche amministrazioni di accogliere le istanze di trattenimento in servizio per un biennio oltre il raggiungimento dell'età pensionabile proposte dai dipendenti ai sensi dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, in particolare, stabilisce che i trattenimenti in servizio possono avvenire esclusivamente entro i limiti delle facoltà di assunzione consentiti in base alle cessazioni del personale, con conseguente proporzionale riduzione delle risorse destinabili alle nuove assunzioni per un importo pari al trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Essa, pertanto, equipara, ai fini dell'applicazione dei limiti alle assunzioni imposti alle pubbliche amministrazioni da altre norme, i trattenimenti in servizio alle assunzioni di nuovo personale. Ciò, evidentemente, sulla base della constatazione del fatto che, sul piano dei conseguenti oneri finanziari a carico dell'ente pubblico, il trattenimento in servizio produce effetti analoghi a quelli dell'assunzione, ad integrazione della generale disciplina in tema di limiti alle assunzioni dettata da altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente cui va legittimamente ascritta la presente disposizione, come principio fondamentale.

5) Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione

finanziaria e di competitività economica - Enti pubblici di nuova istituzione - Assunzioni consentite nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica - Piani annuali di assunzioni da sottoporsi all'approvazione dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia - Ricorsi delle Regioni Liguria e Puglia - Asserita lesione della competenza residuale regionale in materia di organizzazione di enti non statali - Asserita introduzione di vincolo puntuale alla spesa, con violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione della funzione amministrativa regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria e Puglia. La norma impugnata impone un vincolo alle facoltà di assunzione delle pubbliche amministrazioni, statuendo che gli enti pubblici di nuova istituzione possono procedere ad assunzioni «nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica». Stabilisce, inoltre, che gli enti predispongano piani annuali di assunzioni che debbono essere approvati dall'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa non prevede limiti al proprio ambito soggettivo di applicabilità, riferendosi genericamente agli «enti di nuova istituzione», e non consente un'interpretazione che restringa l'operatività della disposizione ai soli enti statali. Ne consegue che non sono condivisibili le argomentazioni delle Regioni ricorrenti secondo cui lo Stato avrebbe ecceduto dalla propria competenza legislativa, perché si tratterebbe di norma attinente all'organizzazione di enti non statali (riservata alla competenza residuale regionale), ovvero perché il carattere dettagliato della disposizione ne impedirebbe la qualificazione come principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Neppure sono condivisibili quelle secondo cui vi sarebbe violazione dell'art. 118 Cost., poiché la norma censurata attribuirebbe ad organi statali la funzione dell'approvazione dei piani di assunzione in una materia diversa da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., senza peraltro che ciò sia giustificato dall'inadeguatezza del livello regionale di governo. Infatti, le misure previste dalla disposizione censurata sono complementari alle limitazioni alle assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni contenute nelle generali disposizioni della legislazione statale di principio in materia e sono dirette ad evitare che quelle limitazioni (che riguardano le amministrazioni già esistenti) siano eluse mediante l'istituzione di nuovi enti che possano procedere a indiscriminate nuove assunzioni. Pertanto la norma impugnata prevede un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e tale carattere deve essere riconosciuto anche all'attribuzione, prevista nella norma medesima, di competenze al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze di competenze per l'approvazione dei piani di assunzione, visto che si tratta di una misura accessoria al limite generale introdotto dallo stesso art. 9, comma 36, e finalizzata ad assicurarne il rispetto.

...

SENTENZA N. 178

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Decorrenza e modalità di applicazione del decreto legislativo - Prevista definizione in conformità con gli statuti speciali, con norme di attuazione da adottarsi con le procedure previste dagli statuti medesimi - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dei limiti imposti al Governo per l'esercizio della delega - Asserita violazione della sfera di attribuzioni legislative e amministrative regionali - Asserita violazione, in via subordinata, del principio di leale collaborazione - Erroneità del presupposto interpretativo, secondo cui la norma censurata consentirebbe l'applicazione alle autonomie speciali dell'intero decreto legislativo, senza sostanziali margini di adattamento - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 37, comma 1, primo periodo del d.lgs. n. 118 del 2011 promosse - in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione, all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettere f) ed l), 4 e 48-bis della legge cost. n. 4 del 1948. Un'interpretazione della normativa impugnata conforme all'art. 76 Cost., e perciò compatibile con i principi e criteri direttivi fissati dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3 della legge di delegazione n. 42 del 2009, consente di escludere la diretta applicazione agli enti ad autonomia speciale delle disposizioni dei decreti delegati in quanto nei confronti di tali enti il coordinamento della finanza pubblica si deve attuare solo mediante la normativa di attuazione statutaria.

...

SENTENZA N. 179

Procedimento amministrativo - Impresa e imprenditore - Semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese - Adozione della relativa disciplina mediante regolamenti governativi di delegificazione - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa e regolamentare delle Regioni nelle materie concorrenti e residuali del commercio e dell'industria - Asserita violazione delle competenze primaria e attuativa-integrativa della Regione speciale in materia di artigianato, industria alberghiera, turismo, tutela del paesaggio, urbanistica, piani regolatori - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancanza di concertazione - Insussistenza - Delimitazione della potestà regolamentare di delegificazione del Governo alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.

Deve essere dichiarata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49 commi 4-*quater* e 4-*quinqies* del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento all'articolo 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernenti disposizioni di semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese. Infatti, l'adozione della relativa disciplina mediante regolamenti governativi di delegificazione non costituisce in questo specifico caso violazione della competenza legislativa e regolamentare delle regioni nelle materie concorrenti e residuali del commercio e dell'industria, delle competenze primaria e attuativa-integrativa della regione speciale Valle d'Aosta in materia di artigianato, industria alberghiera, turismo, tutela del paesaggio, urbanistica, piani regolatori, nonché violazione del principio di leale collaborazione per mancanza di concertazione, in quanto le disposizioni censurate delimitano espressamente la potestà regolamentare di delegificazione del governo alle sole materie di competenza esclusiva statale, con possibilità per le Regioni, nel caso in cui i predetti regolamenti non rispettino tale rigoroso limite costituzionale, di esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali, nonché eventualmente il ricorso avanti a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione a tutela dei rispettivi ambiti di competenza.

...

SENTENZA N. 183

Infrastrutture - Rete distributiva dei carburanti - Ammodernamento e razionalizzazione dell'intera rete - Chiusura degli impianti distributivi dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 - Obbligo di adeguamento imposto alle Province autonome ed ai Comuni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione della competenza legislativa e amministrativa della Provincia in materia di commercio - Asserita violazione dell'ordine delle competenze nel sistema amministrativo locale fissato dalla Provincia nell'esercizio delle sue competenze statutarie - Asserita violazione dell'autonomia provinciale per mezzo di atto secondario - Insussistenza - Prevalenza della tutela di interessi legati all'assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale di esclusiva spettanza dello Stato, nonché erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., agli artt. 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all'art. 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e

coordinamento), in materia di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti: le disposizioni impugnate, che da un lato impongono al sistema regionale e delle autonomie locali il Piano nazionale, approvato con d.m. 31 ottobre 2001, presentano circoscritte ipotesi di incompatibilità, cui i Comuni devono dare attuazione entro 120 giorni, connesse alla localizzazione sensibile dell'impianto, in prossimità di zone pedonali, zone a traffico limitato, sedi stradali, biforcazioni di strade, curve, incroci e accessi di rilevante importanza, sicché attengono non già ai profili di esercizio dell'attività, nell'ambito della disciplina del commercio, ma alla tutela di interessi precipuamente legati all'assetto del territorio, alla viabilità, alla sicurezza e all'incolumità della circolazione stradale, questi ultimi di esclusiva spettanza dello Stato, e dall'altro demandano ai Comuni anche il compito di chiudere gli impianti incompatibili con la normativa regionale di settore, la quale, a sua volta, si sviluppa a partire dalla programmazione nazionale, e in coerenza con gli obiettivi indicati dalla legislazione statale e dal Piano nazionale, riservando in tal modo un'ampia parte di normazione alla competenza regionale e delle Province autonome, sia pure sulla base dei principi fondamentali espressi dalla legge dello Stato, che nel quadro degli interventi di ammodernamento e di razionalizzazione della rete dei distributori di carburante, perseguono interessi riguardo ai quali la potestà legislativa residuale in materia di commercio è recessiva, rispetto all'intreccio di sfere di competenza esclusiva dello Stato e di competenza concorrente (distribuzione dell'energia, governo del territorio, tutela dell'ambiente, circolazione e sicurezza stradale, tutela dei beni di interesse storico e architettonico), muovendo inoltre da erroneo presupposto interpretativo la censura relativa alla competenza nel rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti stradali e autostradali di distribuzione del carburante, che l'art. 36 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) riserva agli uffici provinciali, essendo evidente che i compiti attribuiti dalla legge statale ai Comuni, vengano esercitati da altro livello di governo ove diversamente stabilito dalla normativa regionale e provinciale.

...

SENTENZA N. 184

Edilizia e urbanistica - Misure dirette ad agevolare interventi edilizi su costruzioni private - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di urbanistica, nonché delle funzioni amministrative proprie - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 2011, promossa dalla Regione autonoma Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera f), e 20 dello statuto della Regione stessa. Il comma 12 dell'art. 5 impugnato specifica che le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano «anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione», ciò rende operante la «clausola di salvaguardia» degli statuti speciali, la quale esclude l'applicabilità alla ricorrente dei censurati commi dell'art. 5, nella misura in cui non siano rispettosi delle competenze regionali garantite dallo statuto d'autonomia. Tale interpretazione delle disposizioni impugnate, che si fonda

inequivocabilmente sul tenore letterale dell'art. 5, comma 12, è confermata del resto dai successivi commi 13 e 14 del medesimo articolo, che, esplicitamente fanno riferimento alle sole Regioni a statuto ordinario. Ne consegue che nessuna lesione può derivare dalle disposizioni impugnate alle competenze della Regione Siciliana in materia di urbanistica.

...

SENTENZA N. 187

1) Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto ticket) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita introduzione di disciplina di dettaglio nelle materie di competenza concorrente della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, il quale ripristina anticipatamente l'efficacia del ticket previsto dall'art. 1, comma 796, lett. p), della legge n. 296 del 2006 che era stato «abolito» per il triennio 2009-2011 dall'art. 61, comma 19, del d.l. n. 112 del 2008. Premesso che la Corte aveva già affermato che la disciplina della compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie risponde al duplice scopo di adottare misure efficaci di contenimento della spesa sanitaria e di garantire a tutti i cittadini in condizioni di parità una serie di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza, la disposizione impugnata, nel disporre, oltre al ripristino del ticket, anche l'applicazione della lett. p-bis) del comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, lascia alle Regioni la possibilità di scegliere in un ventaglio di strumenti concreti quelli da adottare per raggiungere gli obiettivi di equilibrio finanziario, condizione questa che consente di escludere l'illegittimità di misure statali in materia di contenimento della spesa pubblica. Essa neppure viola il principio di leale collaborazione poiché riconosce alle Regioni la possibilità di scegliere tra soluzioni diverse tra cui quella di concludere un accordo con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2) Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto ticket) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita inapplicabilità della disciplina censurata alla Regione autonoma finanziariamente autosufficiente in materia sanitaria - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché all'art. 48 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, il quale ripristina anticipatamente l'efficacia del ticket previsto dall'art. 1, comma 796, lett. p), della legge n. 296 del 2006 che era stato «abolito» per il triennio 2009-2011 dall'art. 61, comma 19, del d.l. n.

112 del 2008. Poiché la disciplina in materia di ticket non costituisce solo un principio di coordinamento della finanza pubblica diretto al contenimento della spesa finanziaria, ma incide anche sulla quantità e qualità delle prestazioni sanitarie garantite e dunque sui livelli essenziali di assistenza i quali devono essere assicurati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale anche in relazione alle soglie di accesso dal punto di vista economico dei cittadini alla loro fruizione, la misura di compartecipazione delle Regioni deve essere omogenea anche rispetto alle Regioni a statuto speciale che sostengono il costo dell'assistenza sanitaria nei rispettivi territori.

3) Sanità pubblica - Misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Prevista adozione, in caso di mancato raggiungimento di intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, il quale prevede che, nel caso di mancato raggiungimento di un'intesa tra Stato e Regioni entro il 30 aprile 2012, siano introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni da erogare dal servizio sanitario nazionale con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Essendo rivolta sia a coordinare la finanza pubblica sia a garantire prestazioni essenziali per assicurare il diritto alla salute, la disposizione impugnata trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale che sostengono autonomamente il costo del proprio sistema sanitario. Neppure è violato il principio di leale collaborazione, essendo riconosciuta alle Regioni la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle misure di compartecipazione, purché sia comunque assicurato l'equilibrio economico finanziario, ed essendo comunque stabilito che tale previsione si applichi solo nel caso in cui non sia stipulata un'intesa tra Stato e Regione.

...

SENTENZA N. 193

1) Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Concorso degli enti territoriali - Ripartizione degli oneri sulla base di apposito decreto ministeriale che classifica gli enti in quattro classi secondo parametri di virtuosità - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita applicabilità della disciplina alle autonomie speciali in violazione del metodo pattizio di cui all'art. 27 della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Asserita lesione della peculiare autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni speciali - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2, 2- *bis* e 3, del d.l. n. 98 del 2011 censurato, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, nella parte in cui stabiliva che, al fine di ripartire tra gli enti del singolo livello di governo «l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica», fissati dal comma 5 dello stesso art. 20 e dall'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 i predetti enti fossero divisi, con un apposito decreto ministeriale, «in quattro classi» sulla base di alcuni parametri di virtuosità, tra i quali sono compresi anche «indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi» e che gli enti collocati nella classe più virtuosa «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica». Premesso che la mancata alterazione sostanziale della normativa censurata fa sì che le questioni prospettate sul testo di tali disposizioni, come vigenti al momento dell'impugnazione, si trasferiscano sul testo oggi in vigore, come risulta modificato successivamente alla loro impugnazione dall'art. 30, commi 2 e 3, della legge n. 183 del 2011, le disposizioni censurate non sono applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, posto che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - norma di portata generale - esclude che, ove non espressamente disposto in senso contrario per casi specifici da una norma successiva, le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possano essere ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti. Ciò trova conferma nel comma 1 dell'art. 32 legge n. 183 del 2011 dal quale emerge che l'estensione alle Regioni speciali delle disposizioni in materia di finanza deve essere espressamente dichiarata e circoscritta dal legislatore, di tal che, in caso di silenzio, resta valido il principio generale di cui al citato art. 27 della legge n. 42 del 2009.

2) Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Concorso degli enti territoriali - Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni - Individuazione - Innalzamento della soglia demografica che l'insieme dei Comuni deve raggiungere - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita applicabilità della disciplina alle autonomie speciali in violazione del metodo pattizio di cui all'art. 27 della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Asserita lesione della potestà legislativa regionale esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-*quater*, del d.l. n. 98 del 2011, trasferita sul testo vigente dell'art. 14, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, promossa in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948. La disposizione impugnata, concernente l'esercizio in forma associata di funzioni fondamentali da parte dei Comuni, non si applica alle Regioni speciali ed alle Province autonome posto che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - norma di portata generale - esclude che, ove non espressamente disposto in senso contrario per casi specifici da una norma successiva, le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possano essere ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti. Ciò trova conferma nel comma 1 dell'art. 32 legge n. 183 del

2011 dal quale emerge che l'estensione alle Regioni speciali delle disposizioni in materia di finanza deve essere espressamente dichiarata e circoscritta dal legislatore, nonché nell'art. 16, comma 29, del d.l. n. 138 del 2011 che contiene una specifica clausola di salvaguardia la quale fa salvo il metodo pattizio nella determinazione dei criteri e delle modalità di concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

...

SENTENZA N. 198

1) Regione (in genere) - Numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione degli emolumenti dei consiglieri - Istituzione di un Collegio dei revisori dei conti - Ricorsi delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto - Asserita disciplina di dettaglio in materia di competenza concorrente - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria in quanto la norma statale stabilisce le modalità con cui le Regioni devono raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal patto di stabilità - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale - Asserita violazione della potestà statutaria delle Regioni - Asserita esorbitanza dello Stato dalle competenze attribuitegli in materia di struttura organizzativa delle Regioni - Insussistenza - Introduzione di criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati, in coerenza con il principio di eguaglianza, nel quadro generale del contenimento della spesa pubblica - Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, 121 e 123 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede il numero massimo di consiglieri e assessori regionali, la riduzione degli emolumenti dei consiglieri, nonché l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, giacché la disposizione, inserita nel Titolo IV del decreto-legge, dedicato alla «Riduzione dei costi degli apparati istituzionali», detta parametri diretti esplicitamente al «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica», in tal modo intervenendo sulla struttura organizzativa delle Regioni, regolata dagli articoli 121 e 123 Cost. e fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), in applicazione del principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati.

2) Regione (in genere) - Riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Adozione entro sei mesi con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita irragionevolezza di un termine di cui la Regione non dispone compiutamente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento al principio di ragionevolezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede il numero massimo di

consiglieri e assessori regionali, nella parte in cui dispone che la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali rispetto a quello attualmente in vigore deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso, giacché la norma richiede l'«adozione» della riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e non che entro lo stesso termine si svolga il referendum popolare sullo statuto e venga sollevata l'eventuale questione di legittimità costituzionale.

3) Regione (in genere) - Istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, quale "organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente" - Raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini di coordinamento della finanza pubblica - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Umbria - Asserita delegazione di poteri di natura regolamentare nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, con violazione della potestà legislativa e regolamentare regionale - Asserita violazione della funzione della Corte dei conti - Asserita violazione della potestà statutaria e legislativa regionale in materia di organi regionali non necessari - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento artt. 117, 100, 103 e 121 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede l'istituzione di un Collegio dei revisori dei Conti, quale «organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente», e stabilisce che, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Collegio dei revisori debba operare in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, perché, introducendo per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), «ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» (art. 1, comma 166), in base alla quale gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, e che le sezioni regionali accertano, anche sulla base di dette relazioni, il conseguimento, da parte degli enti locali, degli equilibri di bilancio fissati a livello nazionale, consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento, il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell'amministrazione controllata, il «riesame» diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile, garantisce l'autonomia delle Regioni, stabilendo che i componenti dell'organo di controllo interno debbano possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio, e che tale organo sia collegato con la Corte dei conti, istituto indipendente dal Governo (art. 100, terzo comma, Cost.), assolve, mediante il collegamento fra controllo interno e controllo esterno, anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, e non implica, infine, alcuna

delegazione di potere regolamentare, né nella parte in cui prevede l'istituzione del Collegio dei revisori, né nella parte in cui assegna alla Corte dei conti il potere di definire i criteri di qualificazione professionale dei membri di tale organo, giustificabile con la specializzazione della stessa Corte nella materia della contabilità pubblica.

...

SENTENZA N. 200

1) Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Ricorso della Regione Lazio - Asserita interferenza con la competenza legislativa residuale regionale in materia di commercio e attività produttive - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Attività legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalla Regione Lazio in riferimento all'articolo 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. L'intervento statale censurato deve essere inquadrato nel campo delle competenze statali di portata trasversale relative alla tutela della concorrenza. In questo ambito il legislatore ha inteso stabilire alcuni principi in materia economica orientati appunto allo sviluppo della concorrenza, mantenendosi all'interno della cornice delineata dai principi costituzionali. La disposizione impugnata afferma il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche, richiedendo che eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale o negli ulteriori interessi che il legislatore statale ha elencato all'art. 3, comma 1. Complessivamente considerata, essa non rivela elementi di incoerenza con il quadro costituzionale, in quanto il principio della liberalizzazione prelude a una razionalizzazione della regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell'attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, dall'altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l'utilità sociale.

2) Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione del principio come "principio fondamentale per lo sviluppo economico" rivolto all'attuazione della "piena tutela della concorrenza" - Ricorso della Regione Calabria - Asserita interferenza con la competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute e governo del territorio, e residuale in materia di commercio - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Attività legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalla Regione Calabria in riferimento agli articoli 41, 97 e 117 Cost. e al principio di leale collaborazione. L'intervento statale censurato deve essere inquadrato nel campo delle competenze statali di portata trasversale relative alla tutela della concorrenza, come correttamente specificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011. In questo ambito il legislatore ha inteso stabilire alcuni principi in materia economica orientati appunto allo sviluppo della concorrenza, mantenendosi all'interno della cornice delineata dai principi costituzionali. Ciò va tenuto presente rispetto alla pretesa invasione delle competenze regionali in materia di commercio, attività produttive e tutela della salute, *ex art. 117 Cost.* L'atto impugnato, infatti, non stabilisce regole, ma piuttosto introduce disposizioni di principio, le quali, per ottenere piena applicazione, richiedono ulteriori sviluppi normativi, da parte sia del legislatore statale, sia di quello regionale, ciascuno nel proprio ambito di competenza. In virtù della tecnica normativa utilizzata, basata su principi e non su regole, il legislatore nazionale non ha occupato gli spazi riservati a quello regionale, ma ha agito presupponendo invece che le singole Regioni continuino ad esercitare le loro competenze, conformandosi tuttavia ai principi stabiliti a livello statale. Inoltre, il principio della liberalizzazione non è stato affermato in termini assoluti, né avrebbe potuto esserlo in virtù dei vincoli costituzionali, ma si è previsto che venga modulato per perseguire gli altri principi indicati dallo stesso legislatore, in attuazione delle previsioni costituzionali. Di conseguenza, le discipline della vendita al pubblico di farmaci da banco o automedicazione, dell'apertura di strutture di media e grande distribuzione, o dell'organizzazione sanitaria, non vengono assorbite nella competenza legislativa dello Stato relativa alla concorrenza, ma richiedono di essere regolate dal legislatore regionale, tenendo conto dei principi indicati nel censurato art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011.

3) Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Qualificazione del principio come "principio fondamentale per lo sviluppo economico" rivolto all'attuazione della "piena tutela della concorrenza" - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria - Asserita interferenza con la competenza legislativa regionale residuale in materia di "sviluppo economico" - Insussistenza - Attività legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all'articolo 117 Cost. L'intervento statale censurato deve essere inquadrato nel campo delle competenze statali di portata trasversale relative alla tutela della concorrenza, come correttamente specificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011. In questo ambito il legislatore ha inteso stabilire alcuni principi in materia economica orientati appunto allo sviluppo della concorrenza, mantenendosi all'interno della cornice delineata dai principi costituzionali. Ciò va tenuto presente rispetto alla pretesa invasione delle competenze regionali in materia di commercio, attività produttive e tutela della salute, *ex art. 117 Cost.*

L'atto impugnato, infatti, non stabilisce regole, ma piuttosto introduce disposizioni di principio, le quali, per ottenere piena applicazione, richiedono ulteriori sviluppi normativi, da parte sia del legislatore statale, sia di quello regionale, ciascuno nel proprio ambito di competenza. In virtù della tecnica normativa utilizzata, basata su principi e non su regole, il legislatore nazionale non ha occupato gli spazi riservati a quello regionale, ma ha agito presupponendo invece che le singole Regioni continuino ad esercitare le loro competenze, conformandosi tuttavia ai principi stabiliti a livello statale. Inoltre, il principio della liberalizzazione non è stato affermato in termini assoluti, né avrebbe potuto esserlo in virtù dei vincoli costituzionali, ma si è previsto che venga modulato per perseguire gli altri principi indicati dallo stesso legislatore, in attuazione delle previsioni costituzionali. Di conseguenza, le discipline della vendita al pubblico di farmaci da banco o automedicazione, dell'apertura di strutture di media e grande distribuzione, o dell'organizzazione sanitaria, non vengono assorbite nella competenza legislativa dello Stato relativa alla concorrenza, ma richiedono di essere regolate dal legislatore regionale, tenendo conto dei principi indicati nel censurato art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011.

4) Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Eliminazione di restrizioni all'esercizio di attività economiche attraverso l'adozione di un regolamento governativo - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita lesione del principio di legalità sostanziale per l'indeterminatezza della potestà regolamentare attribuita allo Stato - Asserita interferenza negli ambiti di competenza residuali della Regione - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Ambito di applicazione della norma censurata circoscrivibile alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria in riferimento al principio di legalità sostanziale, all'art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione. A prescindere da ogni considerazione circa la conformità della disposizione impugnata al modello di delegificazione delineato all'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per quanto riguarda la violazione delle competenze regionali occorre osservare che la norma censurata (diversamente dal precedente comma 3) ha un ambito di applicazione circoscrivibile alle sole materie di competenza statale e pertanto legittimamente consente al Governo di esercitare la potestà regolamentare per eliminare ulteriori - rispetto a quelle stabilite dai commi precedenti - restrizioni al libero esercizio delle attività economiche. Questa lettura della disposizione censurata è l'unica compatibile sia con il testo costituzionale, che vieta l'esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo al di fuori delle competenze esclusive statali, sia con il contesto normativo in cui la disposizione in esame si colloca.

5) Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attività economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge - Possibilità, riguardante lo Stato e non anche le Regioni, di mantenere delle

limitazioni alle libertà economiche, da individuarsi con decreto presidenziale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita compressione della potestà legislativa regionale - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Ambito di applicazione della norma censurata circoscrivibile alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.

Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria in riferimento all'art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione. La disposizione qui censurata, al pari del precedente art. 3, comma 10, deve essere intesa come dotata di un ambito di applicazione delimitato alle sole materie di competenza statale. Consentendo di mantenere alcune eccezioni alla liberalizzazione e pertanto giustificando alcune restrizioni all'iniziativa economica, da individuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, l'art. 3, comma 11, si rivolge alle sole normative statali e, tra queste, soltanto a quelle che non interferiscono con le competenze regionali. La disposizione censurata, non riguardando materie di competenza legislativa regionale, è pertanto inidonea a vulnerare gli interessi regionali.

...

SENTENZA N. 203

1) Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) - Autoqualificazione quale norma attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione delle competenze provinciali statutarie in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica, di tutela del paesaggio, di igiene e sanità, di ordinamento degli uffici provinciali, di artigianato, di miniere, di turismo, di commercio, di esercizi pubblici di industria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui, qualificando la disciplina della «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), contenuta nel comma 4-bis, che modifica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m), e prevedendo che «le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e

"DIA", non solo riguardo alla previgente normativa statale, ma anche a quella regionale, avrebbe violato le competenze provinciali statutarie previste, nelle materie della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, dell'igiene e sanità, dell'ordinamento degli uffici provinciali, dell'artigianato, delle miniere, del turismo, del commercio, degli esercizi pubblici, dell'industria, dall'art. 8, numeri 1), 9), 14) e 20), e dall'art. 9, numeri 3), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), o comunque dal nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), o comunque avrebbe violato il principio di leale collaborazione. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa, circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, che può riguardare anche la materia edilizia, come ora in modo espresso dispone l'art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti.

2) Questione subordinata - Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA), direttamente sostitutiva di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserito contrasto con le disposizioni attuative dello statuto speciale in materia di adeguamento della legislazione provinciale ai principi e alle norme costituenti limiti costituzionali - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, nella parte in cui, qualificando la disciplina della «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), contenuta nel comma 4-bis, che modifica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m), e prevedendo che «le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", non avrebbe consentito autonomo adeguamento della Provincia autonoma, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), poiché, venendo in rilievo un parametro costituzionale, cioè l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che postula tutele necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale, tale risultato non può essere assicurato dalla Regione, ancorché ad autonomia differenziata, la cui potestà legislativa è pur sempre circoscritta all'ambito territoriale dell'ente (nelle cui competenze legislative, peraltro, non risulta presente una materia riconducibile a quella prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m , Cost.).

...

SENTENZA N. 215

1) Impiego pubblico - Trattamento economico dei dipendenti - Trattamento spettante per il 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013 - Ricorsi delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Previsione di limite generale espressione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., in quanto detta disposizione nello stabilire un limite massimo al trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ha l'effetto finale di fissare, per gli anni del triennio 2011-2013, l'ammontare complessivo degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale, già in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura non superiore a quello dell'anno 2010. Si tratta, pertanto, di una norma, che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

2) Impiego pubblico - Trattamento accessorio dei dipendenti - Risorse da destinarsi annualmente - Importo del 2010 quale misura massima di riferimento per gli anni 2011, 2012 e 2013, da ridursi automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di

spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Previsione di limite generale espressione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., in quanto detta disposizione - la quale dispone che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra le quali sono comprese anche tutte le Regioni e le Province, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, introducendo un limite per un settore rilevante della spesa per il personale e, cioè, quello concernente una delle due grandi parti in cui si suddivide il trattamento economico del personale pubblico e, precisamente, quella relativa alle voci del trattamento accessorio, è stato legittimamente emanato dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente in tale materia. Infatti la norma impugnata.

3) Impiego pubblico - Biennio contrattuale 2008-2009 - Rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico - Divieto di aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Asserita irragionevole alterazione del sinallagma contrattuale - Asserita violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni - Asserita violazione della speciale autonomia della Regione Valle d'Aosta - Insussistenza - Disposizione che pone limiti di compatibilità generale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 - la quale stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della legge cost. n. 4 del 1948, in quanto detta una disposizione è il frutto dell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Infatti il legislatore, nell'imporre un limite massimo agli aumenti retributivi che possono essere disposti dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovi relativi al biennio 2008-2009, è intervenuto a definire la disciplina di un istituto del contratto di lavoro subordinato pubblico e, cioè, quello attinente alla retribuzione. Neppure la

questione promossa in riferimento all'art. 39 Cost. è fondata, in quanto il fatto che il trattamento economico sia materia di contrattazione collettiva non esclude che quest'ultima si debba svolgere entro limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente fissati dal legislatore; come, di fatto, avviene sempre, poiché è la legge che ogni volta individua le risorse destinate a finanziare i rinnovi contrattuali nell'impiego pubblico; ed è questo il caso della norma in esame che, fissando esclusivamente un limite agli aumenti che possono essere disposti dai contratti collettivi relativi ad un determinato biennio, non fa altro che definire, appunto, il confine entro il quale può liberamente svolgersi l'attività negoziale delle parti.

4) Impiego pubblico - Personale contrattualizzato - Progressioni di carriera comunque denominate e passaggi tra le aree disposti negli anni 2011-2013 - Efficacia, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica per l'introduzione di limiti rigidi a una specifica voce di spesa - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione che pone limiti di compatibilità generale, espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 - impugnato nella parte in cui stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» - promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione integra la disciplina di un istituto contrattuale (il trattamento economico dei dipendenti pubblici), con conseguente sua riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, nell'ambito della quale quest'ultimo, pertanto, può emanare anche norme di dettaglio.

...

SENTENZA N. 221

Lavoro - Contrattazione collettiva - Realizzazione di specifiche intese a livello aziendale e/o territoriale per la regolazione delle materie analiticamente indicate, inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione - Possibilità che le intese operino in deroga alle leggi statali e regionali nonché ai contratti collettivi nazionali - Ricorso della Regione Toscana - Asserita incidenza sulla legislazione regionale emanata nella materia concorrente della tutela del lavoro - Asserita mancanza di strumenti di concertazione con le Regioni - Asserita previsione di fonte extra ordinem per la mancata attuazione del precetto costituzionale sulla registrazione dei sindacati - Insussistenza - Disciplina completamente riconducibile alla materia dell'ordinamento civile rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promossa in via principale dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. Come emerge dal dettato della norma stessa le «specifiche intese» previste dal comma 1, non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione», con riferimento ad ambiti specifici ivi indicati, in una elencazione da considerare tassativa. Anche l'effetto derogatorio previsto dal citato comma 2-*bis* opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non per altre ed essendo una norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale). D'altra parte, le materie in cui sono destinate ad operare le suddette «specifiche intese» di cui al comma 1 riguardano aspetti della disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro riconducibili tutti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per tale tipo di materie non è neppure invocabile il principio di leale collaborazione. Infine, proprio perché si verte in materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, una eventuale violazione dell'art. 39 (quarto comma) Cost., per mancato rispetto dei requisiti soggettivi e della procedura di cui al precetto costituzionale, non si risolve in una violazione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

...

SENTENZA N. 234

1) Sicurezza pubblica - Mafia e criminalità organizzata - Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione al patrimonio dello Stato - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione della previsione statutaria che riserva al patrimonio indisponibile regionale le miniere, le cave e le torbiere, nonché le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico provenienti dal sottosuolo regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento all'art. 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, secondo il quale sono acquisiti al patrimonio dello Stato tutti i beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione, e perciò anche le miniere, le cave e le torbiere, nonché le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale. Con riguardo alle cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, che lo statuto attribuisce al patrimonio pubblico in seguito al ritrovamento, la disposizione statutaria e la norma impugnata hanno presupposti differenti,

giacché quest'ultima regola gli effetti della confisca, ove essa abbia colpito tali beni che siano di proprietà privata; con riguardo alle miniere, che appartengono di diritto al patrimonio indisponibile della Regione, non è immaginabile che possano divenire oggetto di proprietà privata e siano pertanto confiscabili; mentre, con riguardo alle cave e alle torbiere, che lo statuto assegna in proprietà alla Regione quando ne è sottratta la disponibilità al proprietario del fondo, la normativa concernente gli effetti della confisca di prevenzione attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, anche con riferimento all'assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione di essi da parte degli assegnatari, operando entro un'area estranea alle attribuzioni della Regione siciliana, sicché lo statuto non può governare la relativa vicenda acquisitiva, connessa a finalità, essenzialmente statali, di sottrazione del bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzavano il primo.

2) Sicurezza pubblica - Mafia e criminalità organizzata - Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione dei beni confiscati al patrimonio dello Stato - Successivo eventuale trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione, con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per il mancato coinvolgimento della Regione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), impugnato dalla Regione Sicilia in riferimento al principio di leale collaborazione, nella parte in cui consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di disporre il trasferimento dei beni senza alcun coinvolgimento della Regione, pur nell'ambito di un concorso di competenze statali e regionali, poiché una volta affermato che la disposizione impugnata ricade in un ambito materiale riservato alla potestà legislativa esclusiva statale, viene meno l'obbligo di istituire meccanismi concertativi tra Stato e Regione.

3) Sicurezza pubblica - Mafia e criminalità organizzata - Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione dei beni confiscati al patrimonio dello Stato - Successivo eventuale trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione delle attribuzioni regionali e degli enti locali per la ritenuta preferenza circa il mantenimento allo Stato e la residualità dell'opzione di trasferimento - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 114, 116, 118 e 119 Cost., applicabili solo se più favorevoli rispetto alle competenze statutarie, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), nella parte in cui avrebbe previsto l'assegnazione in via preferenziale allo Stato dei beni confiscati sul territorio, mentre l'autonomia regionale e locale esigerebbe che essa sia prioritariamente riconosciuta in favore del territorio al quale questi ultimi appartengono: la questione si basa su un erroneo presupposto interpretativo, non potendosi trarre dalla disposizione impugnata alcun criterio preferenziale circa il mantenimento allo Stato, ovvero il trasferimento alla Regione o agli enti locali, dei beni confiscati, trattandosi di profilo applicativo, attribuito all'apprezzamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che non potrà comunque prescindere dal principio ispiratore sulla destinazione dei beni confiscati, secondo il quale la restituzione alle collettività territoriali - le quali sopportano il costo più alto dell'"emergenza mafiosa" - delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni e a favorire un più ampio e diffuso consenso dell'opinione pubblica all'intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità.

4) Sicurezza pubblica - Mafia e criminalità organizzata - Procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione dei beni confiscati al patrimonio dello Stato - Successivo eventuale trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione - Previsione che l'Agenzia nazionale possa nominare un commissario con poteri sostitutivi nei confronti dell'ente locale che non conferisca al bene la destinazione prevista - Ricorso della Regione siciliana - Asserita esorbitanza del potere sostitutivo statale dai limiti costituzionalmente consentiti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento all'art. 120 Cost., nella parte in cui consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di nominare un commissario con poteri sostitutivi, nel caso in cui, entro un anno dall'assegnazione del bene confiscato, l'ente territoriale non abbia provveduto a conferire ai beni oggetto di confisca di prevenzione, una delle destinazioni previste dalla legge. Il parametro invocato è inapplicabile alla fattispecie, giacché attiene ad un potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati, mentre lascia impregiudicata l'ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili, come nella specie, dalla legislazione di settore, costituendo la disposizione impugnata, un corollario del processo di allocazione, da parte della legge dello Stato, che ne è competente, della funzione amministrativa rimessa all'ente territoriale reputato idoneo, al fine di evitare che l'esercizio di tale funzione possa venire paralizzato dall'inerzia di quest'ultimo, così compromettendo un interesse assegnato alla sfera di competenza statale.

...

SENTENZA N. 241

1) Finanza regionale - Riserva integrale allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica delle norme statutarie - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del secondo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 nella parte in cui prevedono l'integrale attribuzione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati [«Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, [...] l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» (secondo periodo); «Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato» (quarto periodo)], promosse in relazione all'art. 8 della legge n. 690 del 1981, in quanto l'accisa sui tabacchi lavorati è un tributo "devoluto" alla Regione autonoma ricorrente, ai sensi del primo comma dell'evocato art. 8 della legge n. 690 del 1981. Infatti, l'art. 4, comma 2, lettera e), della medesima legge n. 690 del 1981 riserva espressamente alla Regione autonoma «l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi», sicché deve ritenersi devoluto alla Regione, ai sensi di tali parametri, anche il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota della suddetta accisa. In base, poi, al secondo comma del medesimo art. 8 della legge n. 690 del 1981, per poter legittimamente "riversare allo Stato", in tutto o in parte, tale maggiore entrata tributaria, occorre non solo la destinazione del gettito a «copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale», ma anche una specifica determinazione ministeriale sulla misura del "riversamento", che deve essere adottata «d'intesa» con il Presidente della Giunta regionale. Tale intesa, nella specie, non è intervenuta; ciò è sufficiente per determinare un contrasto con i parametri statuari evocati. Opera, pertanto, la clausola di salvaguardia di cui al ricordato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, con conseguente inapplicabilità alla ricorrente della norma impugnata; il che fa venir meno il presupposto interpretativo delle censure, costituito, appunto, dall'applicabilità della norma impugnata e comporta, quindi, la non fondatezza della questione in riferimento a tutti i parametri evocati dalla Regione autonoma.

2) Finanza regionale - IRPEF - Contributo temporaneo di solidarietà in misura pari al 3 per cento sulla parte del reddito complessivo eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Ricorso

della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevede un temporaneo «contributo di solidarietà» (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, ma suscettibile di essere prorogato «anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio», con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze) in misura pari al 3 per cento sulla parte del reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi») eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui. La disposizione è impugnata in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2 - il quale attribuisce per un quinquennio allo Stato le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - per violazione del combinato disposto dell'art. 49, primo comma, alinea e numero 1), dello statuto e dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114. Infatti la normativa impugnata è in contrasto con lo statuto e le sue norme di attuazione, il cui «rispetto» è invece richiesto dall'art. 19-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011, al fine dell'applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia differenziata. Poiché l'entrata in esame ha natura tributaria discende la spettanza allo Stato non dell'intero gettito del contributo di solidarietà riscosso nel territorio regionale, ma solo dei quattro decimi del medesimo gettito, come previsto dall'evocata norma di attuazione statutaria. Nella specie, poi, non risulta realizzata alcuna delle ipotesi statutarie di riserva integrale allo Stato delle entrate erariali, dato che con riferimento al citato primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 ricorrono solo i requisiti relativi alla delimitazione temporale del gettito ed alla sua quantificabilità e distinta contabilizzazione nel bilancio statale (prevista dal secondo periodo del comma 36), ma non ricorre anche il requisito consistente nella «copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo», richiesto anch'esso dall'evocato parametro. Infatti, gli obiettivi ai quali è finalizzato il maggior gettito - le indicate «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea» - sono privi della specificità richiesta dall'indicata norma di attuazione statutaria in materia di finanza regionale. Né può farsi riferimento agli obiettivi di finanza pubblica inizialmente definiti nel Documento di economia e finanza (DEF) e successivamente concordati in sede europea, consistenti nell'impegno di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2013, poiché detti obiettivi sono generici, in quanto il raggiungimento del pareggio di bilancio è alla base di qualsiasi misura finanziaria adottata dallo Stato e perché comunque, nella visione unitaria del bilancio statale, tutto concorre al pareggio; e ciò a maggior ragione dopo la revisione dell'art. 81 Cost. che, con effetto dal 2014, ha elevato a dignità costituzionale la regola dell'equilibrio fra le entrate e le spese del bilancio statale. Va inoltre considerato che il suddetto impegno di ridurre il pareggio di bilancio «ha natura meramente politica e non si è tradotto in norme giuridiche vincolanti»; sicché l'assenza di un tale carattere di giuridica coerenza rende ancora più evidente che la destinazione del gettito derivante dal primo periodo del comma 36 non è specifica, come

invece richiesto dall'evocata norma statutaria. Anche per tale ragione, la maggiore entrata derivante dal «contributo di solidarietà» non può essere integralmente riservata allo Stato.

3) Finanza regionale - IVA - Aumento dell'aliquota dal 20 al 21 per cento, nonché specifiche modalità di calcolo dell'imponibile per alcuni contribuenti, relativo regime temporale ed esenzione per lo Stato ed enti pubblici - Riserva allo Stato delle relative entrate, per un quinquennio, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con il comma 36 del medesimo art. 2, il quale riserva integralmente «all'Erario» per cinque anni e con separata contabilizzazione le maggiori entrate derivanti dall'intero decreto-legge [i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater: a) prevedono l'aumento dal 20 al 21 per cento dell'aliquota dell'IVA e specifiche modalità di calcolo dell'imponibile per alcuni contribuenti (comma 2-bis); b) disciplinano il regime temporale di applicazione di tali disposizioni attribuendo loro effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2-ter); c) precisano i casi ed i tempi in cui detta variazione dell'aliquota dell'IVA non si applica nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici (comma 2-quater)]. La normativa impugnata non presenta quella conformità allo statuto ed alle relative norme di attuazione che è, invece, richiesta dall'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 per l'applicabilità di detta normativa agli enti ad autonomia speciale. L'aumento di gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'IVA - che, in base all'evocato art. 49 dello statuto, spetterebbe per i 9,1 decimi alla Regione ricorrente - è riservato interamente «all'Erario» dal richiamato comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011; tuttavia la censurata normativa non soddisfa le condizioni fissate dal primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 per una tale integrale riserva allo Stato, in quanto non ricorre il requisito della specificità della destinazione del gettito.

4) Finanza regionale - Aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui, in combinato disposto con il comma 36 dello stesso articolo (oltre che con il quarto periodo del medesimo comma 3), riserva per un

quinquennio allo Stato la maggiore entrata, separatamente contabilizzata, derivante dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, sollevata in relazione al combinato disposto dell'art. 49, primo comma, numero 7), dello statuto (il quale attribuisce alla Regione i «nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione») e del primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 (riguardante - come visto nei due punti precedenti - le condizioni per l'integrale riserva allo Stato del gettito). L'accisa sui tabacchi lavorati di cui è questione, connotandosi come un'imposta erariale di consumo, rientra nella sfera applicativa dell'evocato parametro statutario, donde alla Regione ricorrente dovrebbero essere assegnati i nove decimi del gettito relativo, laddove il comma 36 dell'art. 2 riserva interamente allo Stato anche tale maggiore entrata tributaria; né ricorre, nella specie, la condizione della «copertura di nuove specifiche spese» richiesta per la riserva integrale allo Stato del gettito dall'evocato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965. Non sussiste, pertanto, il «rispetto» dei parametri statuari, richiesto dall'art. 19-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011 per rendere applicabile alla ricorrente la normativa impugnata.

5) Finanza regionale - Imposte sostitutive sui redditi di capitale - Fissazione nella misura unica del 20 per cento - Riserva integrale allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 6 e 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che riserva per un quinquennio allo Stato, con separata contabilizzazione, il maggior gettito complessivo derivante dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), dello stesso decreto, sollevata in relazione agli articoli 49 dello statuto e 25, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Infatti le maggiori entrate cui fa riferimento la disposizione denunciata hanno sicuramente natura tributaria e, precisamente, di imposte sui redditi. Da tale natura dei prelievi discende la spettanza allo Stato non dell'intero loro maggior gettito complessivo, ma solo della quota di esso che residua rispetto a quella attribuita alla Regione autonoma dai suddetti parametri statuari; né ricorre il requisito di specificità richiesto per la riserva integrale allo Stato del gettito dall'evocato art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 114 del 1965; donde l'applicabilità alla Regione autonoma ricorrente della denunciata normativa è impedita dal citato art. 19-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011, il quale richiede per tale applicabilità il «rispetto» dello statuto speciale e delle sue norme di attuazione.

6) Finanza regionale - IRES - Incremento della quota di utili netti annuali delle società cooperative destinati alla riserva obbligatoria nonché maggiorazione dell'aliquota a carico delle società - Riserva integrale allo Stato, per un

quinquennio, delle maggiori entrate, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Mancanza dei requisiti previsti dallo statuto per la riserva integrale allo Stato - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 36-bis, 36-quater (i quali dispongono, rispettivamente, l'incremento, ai fini dell'IRES, della quota di utili netti annuali delle società cooperative destinati alla riserva obbligatoria che sono sottratti al regime di esenzione, nonché l'esclusione dal regime di esenzione anzidetto del 10 per cento di tali riserve), 36-quinquies e 36-decies (i quali prevedono la maggiorazione dell'aliquota IRES, pari a 10,5 punti percentuali, a carico sia delle società (cosiddette "di comodo") di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 sia delle società che presentano per tre periodi di imposta consecutivi dichiarazioni in perdita fiscale) dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, sollevata per violazione del combinato disposto dell'art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto (che attribuisce alla Regione i «quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche» riscossa sul suo territorio) e del più volte citato primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 (relativo alle condizioni per riservare il gettito interamente allo Stato: vedi i quattro punti precedenti). Le norme denunciate costituiscono maggiori entrate derivanti dall'IRES, cioè dall'imposta che ha sostituito l'abrogata IRPEG, menzionata dallo statuto. L'assimilabilità, a tali fini, tra l'IRES e l'IRPEG (naturalmente, solo per quanto attiene ai soggetti passivi aventi personalità giuridica) rende applicabile alla fattispecie l'art. 49, primo comma, numero 2), dello statuto, che, attribuendo alla Regione i quattro decimi e mezzo del gettito dell'«imposta sul reddito delle persone giuridiche», non consente l'integrale attribuzione allo Stato di tale gettito. Né tale attribuzione è consentita dalla normativa di attuazione statutaria, perché non ricorre la condizione della specificità della destinazione del gettito, richiesta a tal fine da detta normativa. Donde la normativa impugnata contrasta, pertanto, con gli evocati parametri statutari e, dunque, ai sensi dell'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, non è applicabile alla ricorrente.

7) Finanza regionale - Riserva allo Stato per un quinquennio delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione, per l'omessa attivazione della procedura consensuale necessaria per la modifica delle norme statutarie - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 (che riserva allo Stato per un quinquennio delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in

sede europea e separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato) per violazione degli artt. 63, commi primo e quinto, e 65 dello statuto d'autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia in considerazione della rilevata inapplicabilità di tutte le disposizioni impugnate dalla Regione autonoma per l'operare della clausola di cui all'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011.

8) Finanza regionale - Imposte sostitutive sui redditi di capitale - Fissazione nella misura unica del 20 per cento - Ricorso della Regione siciliana - Asserita riduzione del gettito spettante alla Regione in base allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale per l'omessa introduzione di idonee misure compensative - Insussistenza - Erronea ricostruzione del quadro normativo - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, nella parte in cui prevede una "minore entrata" per effetto della fissazione della misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) dello stesso decreto, sollevata per ritenuta violazione dell'art. 36 dello statuto e dell'art. 2 delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria. Occorre innanzitutto osservare che gli effetti della norma denunciata devono essere considerati nel loro complesso e, pertanto, è ben possibile che essi determinino un incremento netto di gettito e, quindi, una «maggiore entrata», nella specie di natura indubbiamente tributaria. Tanto basta a inficiare la correttezza del diverso presupposto da cui muove la ricorrente, la quale, nella sua censura, ha omesso di considerare l'effetto globale dell'unitaria manovra fiscale introdotta con la disposizione impugnata, limitando artificiosamente la propria doglianza a un solo segmento di essa. Di qui la non fondatezza della censura per l'erronea ricostruzione del quadro normativo. In ogni caso, anche ad ammettere l'ipotesi che l'impugnato comma 6 comporti, nell'insieme, una riduzione di gettito, detto comma non violerebbe, comunque, i parametri evocati, perché da questi non è desumibile alcun principio di invarianza di gettito per la Regione in caso di modifica di tributi erariali. Né, nella specie, la Regione ha fornito la dimostrazione che la dedotta riduzione di gettito rende impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali; sicché la norma impugnata non comporta una violazione dello statuto e delle norme di attuazione e quindi soddisfa la condizione prevista dall'art. 19-bis ai fini della diretta applicabilità della disposizione denunciata alla ricorrente.

9) Finanza regionale - Riserva integrale allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione dall'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 - i quali

stabiliscono l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati - sollevata in relazione a due distinte disposizioni statutarie e di attuazione statutaria. Tali disposizioni sono: in primo luogo, gli artt. 36, secondo comma, dello statuto siciliano e 2, secondo comma, lettera *a*), del d.P.R. n. 1074 del 1965; in secondo luogo gli artt. 36, secondo comma, del medesimo statuto e 2, secondo comma, lettera *b*), del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché la Tabella B) allegata a tale decreto del Presidente della Repubblica. Orbene, il primo gruppo di disposizioni attribuisce allo Stato, con norma speciale, le entrate derivanti dalle «imposte di produzione», tra le quali vanno annoverate, secondo la terminologia all'epoca utilizzata dal legislatore statutario, anche le accise (comprehensive di quelle sui tabacchi lavorati), che attualmente sono invece denominate dal legislatore «imposte sul consumo», in senso lato (sentenza n. 115 del 2010); il secondo gruppo di disposizioni, unitamente alla Tabella B), riserva espressamente allo Stato, sempre con norma speciale, le entrate derivanti dal monopolio dei tabacchi e, in particolare, tutti i proventi di tale monopolio, tra cui l'«imposta sul consumo dei tabacchi», da intendersi in senso lato, ivi compresa, quindi, anche l'accisa sui tabacchi lavorati. In ogni caso, dunque, l'entrata tributaria in esame è nominativamente destinata all'Erario; ne consegue che la normativa denunciata, essendo conforme agli statuti, si applica legittimamente, ai sensi all'art. 19-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011, alla Regione ricorrente.

10) Finanza regionale - Riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Entrate interamente e nominativamente riservate all'Erario in base alla normativa statutaria - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge n. 138 del 2011 (che riservano allo Stato il gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003), sollevata in relazione a due distinte disposizioni statutarie e di attuazione statutaria nel caso in cui il condono, la sanatoria o il controllo abbiano ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all'Erario in base alla normativa statutaria (ad esempio, le accise), non sussistendo alcun contrasto con i parametri statutari ed essendo quindi le norme impugnate direttamente applicabili alle Regioni a statuto speciale ai sensi dell'art. 19-*bis*. In particolare, occorre sottolineare che costituiscono entrata tributaria anche le sanzioni previste dal comma 5-*ter*: si tratta, infatti, di entrata che spetta alla Regione, ove acceda ad entrate tributarie spettanti alla Regione medesima, come stabilito dall'art. 3 delle citate norme di attuazione statutaria in materia finanziaria, secondo cui «Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie [...] derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative [...]».

11) Finanza regionale - Riserva allo Stato del gettito derivante da entrate varie di natura tributaria (temporaneo contributo di solidarietà sul reddito complessivo, aumento dell'aliquota dell'IVA, imposta di bollo sui trasferimenti all'estero) - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia

differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, e 35-*octies* del decreto-legge n. 138 del 2011 [che riservano allo Stato del gettito derivante da entrate varie di natura tributaria (temporaneo contributo di solidarietà sul reddito complessivo, aumento dell'aliquota dell'iva, imposta di bollo sui trasferimenti all'estero)], sollevata con riferimento ai parametri statutario e di attuazione statutaria. Difatti, quanto alla prima condizione posta dallo statuto, relativa alla natura tributaria delle entrate, è indubbio che essa sussiste: a) il censurato comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 attiene al temporaneo contributo di solidarietà sul reddito complessivo ed ha natura tributaria, perché si risolve in un prelievo corrispondente ad una aliquota aggiuntiva rispetto al reddito imponibile dell'IRPEF e, quindi, in una temporanea sovrimposta di tale tributo; b) i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dello stesso articolo disciplinano l'aumento dell'aliquota dell'IVA, cioè di una imposta tipica; c) il comma 35-*octies* regola l'imposta di bollo sui trasferimenti all'estero e, quindi, afferisce anch'esso ad una imposta tipica. Anche la seconda condizione - consistente nella novità dell'entrata tributaria - appare soddisfatta, perché le norme indicate introducono nuovi proventi (anche se non nuovi tributi). Non è soddisfatta, invece, la condizione relativa alla «specificità della destinazione del gettito della nuova entrata», perché il disposto del comma 36, primo periodo, dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede una destinazione solo generica di tale gettito. Ne deriva che la devoluzione all'Erario di tali entrate viola la normativa di rango statutario, con la conseguenza che, in forza della clausola generale di salvaguardia di cui all'art. 19-*bis* del citato decreto-legge, le norme censurate (a differenza di quelle di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*) non sono applicabili alla Regione siciliana.

12) Finanza regionale - Riserva allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, che riserva allo Stato le «maggiori entrate» derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, ai sensi del comma 36, terzo periodo. Nella specie, si è in presenza di una entrata tributaria (in quanto effetto dell'attività di contrasto all'evasione fiscale), ma non «nuova» (perché il recupero delle somme sottratte al fisco non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un "nuovo provento") e, comunque, priva della destinazione specifica richiesta dal combinato disposto degli artt. 36 dello statuto e 2 delle correlative norme di attuazione in materia finanziaria ai fini della devoluzione del gettito all'Erario. Poiché la riserva allo Stato di tali somme (non nominativamente destinate allo Stato dallo statuto speciale) non è consentita dalla normativa di rango statutario, il mancato «rispetto» dello statuto comporta, in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 19-*bis*, l'inapplicabilità alla Regione ricorrente dell'impugnato terzo periodo del comma 36 e, quindi, la non fondatezza della questione.

13) Finanza regionale - IRPEF - Riserva allo Stato del gettito derivante dal contributo di solidarietà temporaneo sul reddito complessivo imponibile eccedente i 300.000 euro annui - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 36, primo e secondo periodo, e 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in quanto riservano all'Erario il gettito del temporaneo prelievo tributario introdotto dallo stesso comma 2, denominato «contributo di solidarietà», pari al tre per cento sulla parte del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF eccedente l'importo di 300.000,00 euro annui. Il prelievo in esame costituisce indubbiamente una sovrimposta dell'IRPEF, in quanto si risolve nell'applicazione di una aliquota aggiuntiva rispetto al reddito imponibile di tale tributo. Il «contributo di solidarietà» va, quindi, qualificato come una temporanea imposta sul reddito delle persone fisiche, il cui gettito - ove riscosso nel territorio regionale - va attribuito, per i sette decimi, alla Regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'evocato art. 8, primo comma, lettera a), dello statuto d'autonomia (come indicato al punto precedente). Non risultano, infatti, eccezioni poste da norme di rango statutario a tale attribuzione di gettito alla Regione autonoma. La normativa impugnata pertanto, nel riservare allo Stato l'intero gettito del prelievo, si pone in contrasto con l'evocato parametro statutario; donde l'operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, così da escludere l'applicazione alla ricorrente della norma impugnata.

14) Finanza regionale - IVA - Aumento dell'aliquota dal 20 al 21 per cento, nonché specifiche modalità di calcolo dell'imponibile per alcuni contribuenti, relativo regime temporale ed esenzione per lo Stato ed enti pubblici - Riserva allo Stato delle relative entrate, per un quinquennio, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, in combinato disposto con i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dello stesso art. 2, i quali hanno aumentato l'aliquota base dell'IVA (comma 2-bis) con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2-ter), escludendo, tuttavia, l'applicazione di tale variazione di aliquota alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e, in alcuni casi, di altri enti e istituti (comma 2-quater). Appare evidente che la mancata attribuzione alla Regione autonoma Sardegna dei nove decimi del maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota base dell'IVA generata sul territorio regionale si pone in contrasto con l'invocata previsione statutaria, non risultando previste integrali riserve statutarie di gettito in favore dello Stato. Ne consegue, per effetto della clausola di salvaguardia, l'inapplicabilità alla ricorrente della

norma impugnata e la non fondatezza della questione per le medesime ragioni indicate nel punto precedente.

15) Finanza regionale - Riserva allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di nuovi giochi e lotterie, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, con contabilizzazione separata nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e del primo e quarto periodo del comma 3 dello stesso art. 2, il quale riserva integralmente all'Erario (comma 3, quarto periodo), «per un periodo di cinque anni» (comma 36, primo periodo) ed «attraverso separata contabilizzazione» (comma 36, secondo periodo), le maggiori entrate derivanti dall'adozione, da parte del «Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (comma 3, primo periodo), di disposizioni in materia di giochi pubblici utili ad assicurare maggiori entrate (introduzione di nuovi giochi; indizione di nuove lotterie adozione di nuove modalità di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale; variazione dell'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite di denaro, della misura del prelievo erariale unico e della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita). La mancata attribuzione alla Regione autonoma Sardegna della quota fissa statutariamente prevista (nella specie, i sette decimi del maggior provento derivante dalle suddette misure relative ai giochi pubblici) si pone in contrasto con lo statuto, non risultando disposte integrali riserve statutarie di gettito in favore dello Stato. Infatti - premesso che è pacifica la natura di «entrate erariali» (ai sensi dell'evocata lettera *m*) del primo comma dell'art. 8 dello statuto speciale sardo) sia del prelievo erariale unico (PREU) sia dei proventi derivanti dai giochi pubblici -, è evidente che l'impugnata normativa, sottraendo alla Regione autonoma Sardegna la quota ad essa spettante dei sette decimi delle entrate erariali riscosse o percepite nel territorio della Regione, violerebbe l'evocato parametro statutario ove non operasse la clausola di inapplicabilità della norma alla Regione ricorrente.

16) Finanza regionale - Riserva allo Stato, per un quinquennio, del gettito delle entrate erariali connesse a condoni, sanatorie e controlli previsti dalla legge finanziaria del 2003, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dei

commi 5-bis, 5-ter dello stesso art. 2, il quale, riserva all'Erario, «per un periodo di cinque anni» ed «attraverso separata contabilizzazione», le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter dello stesso art. 2. Le maggiori entrate in esame hanno entrambe natura tributaria: quelle che derivano dal comma 5-bis, perché sono relative alle somme dovute dai contribuenti sulla base dei condoni e delle sanatorie tributarie introdotti dalla legge n. 289 del 2002; quelle derivanti dal comma 5-ter, perché sono accessorie alle prime per effetto dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie tributarie previste per il caso di mancato pagamento di dette somme o, comunque, per effetto di accertamenti tributarie. Pertanto, la denunciata mancata attribuzione a tale Regione degli importi corrispondenti all'applicazione delle quote fisse di compartecipazione previste dall'art. 8 dello statuto speciale in relazione ai diversi tributi oggetto del condono o della sanatoria, contrasta con l'evocato parametro statutario; sicché la sussistenza di tale contrasto comporta, in forza della clausola di salvaguardia di cui al sopra menzionato art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, l'inapplicabilità alla ricorrente delle norme impugnate e la non fondatezza delle questioni.

17) Finanza regionale - Imposta sostitutiva sui redditi di capitale - Fissazione nella misura unica del 20 per cento - Riserva allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del primo e secondo periodo del comma 36 dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 e dei commi 6 e 9 dello stesso art. 2, il quale riserva all'Erario, per un quinquennio, le maggiori entrate derivanti dalla fissazione nella misura unica del 20 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 917 del 1986 e sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto (comma 6), rispettivamente, divenuti esigibili e realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 (comma 9). Infatti la denunciata normativa si pone in contrasto con lo statuto speciale, perché: 1) le complessive maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi impugnati costituiscono «entrate erariali», ai sensi dell'evocata lettera m) del primo comma dell'art. 8 dello statuto speciale; 2) sottrae, pertanto, alla Regione autonoma Sardegna, in favore dell'Erario, i sette decimi di tali maggiori entrate, riscosse nel territorio regionale. Di qui l'inapplicabilità alla Regione delle disposizioni denunciate.

18) Finanza regionale - Riserva allo Stato, per un quinquennio, delle maggiori entrate, derivanti dall'attività di contrasto all'evasione, da destinarsi al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, separatamente contabilizzate nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Operatività della clausola di salvaguardia che consente l'applicabilità del decreto impugnato agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed

alle correlative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 il quale destina al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti da tale attività, «al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito». In mancanza di riserve statutarie in favore dello Stato, la normativa impugnata non è conforme allo statuto speciale, in quanto le complessive maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale costituiscono «entrate tributarie» che l'evocato art. 8 dello statuto speciale attribuisce alla Regione Sardegna (se riscosse o percepite nel suo territorio), secondo le quote fisse indicate nello stesso articolo con riguardo ai diversi tributi oggetto di tale attività; ne consegue l'inapplicabilità alla Regione autonoma Sardegna della normativa denunciata.

...

SENTENZA N. 244

1) Acque - Utilizzazione e commercio di una sorgente d'acqua minerale naturale ovvero di un'acqua di sorgente - Subordinazione ad autorizzazione regionale da rilasciarsi previo accertamento dei requisiti previsti dal decreto legislativo impugnato - Ricorso della Regione Toscana - Asserita adozione di una disciplina statale di dettaglio, lesiva delle prerogative regionali con riferimento alle materie concorrenti della tutela della salute e dell'alimentazione - Insussistenza - Normativa riproduttiva della disciplina comunitaria - Non fondatezza della questione.

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, co. 1, 16, 17, 22 e 23, co. 1, 29 e 30 del d.lgs. n. 176 del 2011, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, co. 3, e 118 Cost. in quanto le norme in questione stabiliscono che l'utilizzazione delle acque minerali naturali e l'immissione in commercio delle acque di sorgente siano subordinate ad una previa autorizzazione rilasciata dopo aver accertato la ricorrenza delle condizioni ivi indicate, riproduttive di quelle contenute nella direttiva 2009/54/CE e, ai sensi dell'art. 288 del TFUE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. Dunque, è l'atto di diritto europeo secondario che determina gli obiettivi da perseguire da parte degli Stati membri al fine di realizzare un'armonizzazione della disciplina. La normativa nazionale di recepimento, contenuta nel d.lgs. n. 176 del 2011, censurata proprio perché in larga misura pedissequamente riproduttiva delle previsioni comunitarie - sintetiche per definizione quanto ai loro enunciati - contenute nella direttiva 2009/54/CE, detta nella specie una disciplina di principio della materia, comunque non modificabile dalla fonte regionale, pena la mancata o incompleta attuazione dell'atto comunitario. Poiché tale normativa si pone quale disciplina di principio essa non appare in contrasto né con l'art. 117, terzo comma, né con l'art. 118 Cost.

2) Acque - Utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale ovvero di un'acqua di sorgente - Subordinazione ad autorizzazione regionale da rilasciarsi previo accertamento che la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro

ogni pericolo di inquinamento e che siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del codice dell'ambiente - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione delle prerogative regionali con riferimento alle materie concorrenti della tutela della salute e dell'alimentazione, ove la norma censurata sia intesa come preclusiva dell'adozione da parte delle Regioni di misure di tutela più rigorose - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Va dichiarata non fondata la censura inerente alla pretesa illegittima applicazione - disposta dagli artt. 7, comma 1, lettera a), e 23, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 176 del 2011 - delle disposizioni contenute nella parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di protezione da pericoli di inquinamento dei corpi idrici interessati. La Regione Toscana deduce l'eventuale illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., delle disposizioni impugnate, nella parte in cui prevedono, tra i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, l'accertamento che la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006). Ad avviso della ricorrente l'incostituzionalità sussisterebbe ove dette disposizioni dovessero essere intese non come livello minimo di protezione, bensì come preclusive dell'adozione - da parte delle Regioni - di misure di tutela più rigorose. Tuttavia, sul medesimo bene giuridico unitariamente inteso (ambiente) coesistono la tutela (o conservazione), di competenza esclusiva dello Stato, e la fruizione (in particolare il governo del territorio), di competenza concorrente regionale. In tale prospettiva è stato affermato che le Regioni possono prevedere, nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, misure di tutela ulteriori e/o maggiori rispetto agli *standards* unitari così definiti per disciplinare il diverso oggetto delle loro competenze.

3) Acque - Utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale ovvero di un'acqua di sorgente - Disciplina della vigilanza - Ricorso della Regione Toscana - Asserita adozione di una disciplina statale di dettaglio, lesiva delle prerogative regionali con riferimento alle materie concorrenti della tutela della salute e dell'alimentazione - Insussistenza - Enuclazione dei principi entro i quali devono essere esercitate le competenze degli enti territoriali - Non fondatezza delle questioni.

Va dichiarata la non fondatezza delle questioni proposte nei confronti degli artt. 16 e 17 e degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 176 del 2011 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. in quanto le norme impugnate ribadiscono principi già contenuti nella normativa comunitaria di settore (regolamento CE 29 aprile 2004, n. 882/2004 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali), quali la periodicità, l'estemporaneità e la generalità dei controlli. Non è quindi ipotizzabile alcuno straripamento della normativa statale dal proprio alveo costituzionale, limitandosi la stessa ad enucleare i principi entro i quali dovranno essere esercitate le competenze degli enti territoriali.

...

SENTENZA N. 265

Imposte e tasse - Contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dei processi - Nuove disposizioni comportanti un maggior gettito - Destinazione all'entrata del bilancio dello Stato e, nei rapporti finanziari con le autonomie speciali, riserva all'erario per un periodo di cinque anni - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Devono essere dichiarate non fondate le questioni di costituzionalità relative alla destinazione dell'aumento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dei processi all'entrata del bilancio dello Stato per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari. Infatti, sulla base di un consolidato orientamento di questa Corte, la devoluzione statale dell'aumento del contributo unificato non lede né l'autonomia finanziaria della Regione siciliana, poiché la nuova entrata tributaria presenta dei caratteri idonei a derogare al principio di integrale devoluzione alla Regione dei tributi riscossi in Sicilia, né il principio di leale collaborazione, in quanto l'aumento riservato all'erario non riguarda la quota sostitutiva dell'imposta di bollo.

...

SENTENZA N. 275

1) Energia - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Disciplina statale semplificata per le autorizzazioni - Decreto ministeriale recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione delle competenze statutarie nelle materie dell'urbanistica e piani regolatori e della tutela del paesaggio - In via subordinata, asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia dell'energia - Riconoscimento alla disciplina censurata del carattere di normazione di principio e non di dettaglio - Non fondatezza delle questioni.

Deve essere dichiarata l'infondatezza delle questioni di costituzionalità concernenti l'applicazione alle Province autonome delle "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", per l'asserita violazione delle competenze statutarie nelle materie dell'urbanistica e piani regolatori e della tutela del paesaggio, o in via subordinata della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Infatti, la normativa in esame va ricondotta alla competenza statale in materia di energia, poiché detta il regime abilitativo per gli impianti non assoggettati all'autorizzazione unica, che deve essere applicato in tutto il territorio nazionale.

2) Energia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Formazione professionale degli installatori - Obbligo di attivare un programma di formazione professionale o, in alternativa, di riconoscere fornitori di formazione - Previsione di un potere sostitutivo per il caso di inattività - Applicazione alle Province

autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della competenza primaria statutaria in materia di formazione professionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Deve essere dichiarata l'infondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 15, commi 3 e 4, primo periodo, del d.lgs. n. 28 del 2011, per l'asserita lesione della competenza primaria statutaria della Provincia autonoma di Trento in materia di formazione professionale, poiché il legislatore statale avrebbe previsto a carico della suddetta Provincia autonoma l'obbligo di attivare un programma di formazione professionale o, in alternativa, di riconoscere fornitori di formazione, configurando infine un potere sostitutivo, per il caso di inattività della stessa Provincia. Al riguardo, va, invece, riaffermata la competenza statale a definire il profilo professionale degli installatori di impianti e il relativo titolo abilitante, per il carattere necessariamente unitario di tale definizione, derivante anche dal fatto che i relativi standard sono indicati dalla normativa comunitaria.

...

SENTENZA N. 284

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Gestione del patrimonio immobiliare delle Regioni - Attribuzione all'Agenzia del demanio di compiti vari, per la valorizzazione, trasformazione, gestione ed alienazione del patrimonio pubblico anche di proprietà delle Regioni e degli altri enti territoriali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita adozione di normativa di dettaglio nell'ambito delle materie di legislazione concorrente del governo del territorio e della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico - Insussistenza - Misure riconducibili al piano di stabilizzazione economico-finanziaria del Paese, espressione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Deve essere dichiarata non fondata la questione di costituzionalità relativa all'attribuzione all'agenzia del demanio di compiti vari, per la valorizzazione, trasformazione, gestione ed alienazione del patrimonio pubblico anche di proprietà delle Regioni e degli altri enti territoriali, per l'asserita adozione di normativa di dettaglio nell'ambito delle materie di legislazione concorrente del governo del territorio e della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Infatti, la disposizione censurata eccede la semplice gestione del patrimonio immobiliare, per inserirsi, invece, in un disegno complessivo di razionalizzazione e valorizzazione economico-finanziaria degli immobili. Essa deve, dunque, più correttamente essere considerata come una disposizione di "principio" di coordinamento della finanza pubblica, che non viola le attribuzioni costituzionali della ricorrente (Regione Veneto).

...

SENTENZA N. 293

Opere pubbliche - Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute - Disciplina con regolamento ministeriale delle modalità di formazione della

graduatoria e dei criteri di iscrizione nell'elenco, tra i quali lo stato di avanzamento dei lavori e la conclusione prossima delle opere - Previsione che siano incluse anche le opere di competenza regionale - Ricorso della Regione Veneto - Asserita invasione delle attribuzioni regionali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancata previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Insussistenza - Elenco avente finalità di mero coordinamento dei dati, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento informativo statistico e informatico - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dell'art. 44-bis del d.l. n. 201 del 2011, inserito dalla legge di conversione n. 214 del 2011, censurato nella parte in cui include opere di competenza regionale nell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, sottoponendole ai criteri valutativi stabiliti con regolamento ministeriale. Invero, la redazione dell'elenco e l'inclusione in esso di un'opera regionale ha mere finalità di coordinamento dei dati sulle opere pubbliche, mirando a coordinare a livello centrale la raccolta di dati afferenti alle opere incompiute al fine di monitorarle, con conseguente riferibilità della norma impugnata alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r) Cost. Inoltre, la determinazione con regolamento ministeriale delle modalità di redazione dell'elenco è giustificata dall'esigenza di predisporre in modo uniforme la rappresentazione dei relativi dati. Neppure risulta violato il principio di leale collaborazione atteso che nelle materie di competenza legislativa esclusiva spetta allo Stato l'esercizio della potestà regolamentare, mentre non sono costituzionalmente dovuti, in genere, elementi di raccordo con il sistema regionale.

...

SENTENZA N. 297

Assistenza - Disciplina statale dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale - Modifica dell'ISEE - Riassegnazione dei risparmi ottenuti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali - Attuazione mediante un procedimento statale senza previa intesa con le Regioni - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconciliabilità della norma censurata alla competenza esclusiva statale in materia di sistema contabile e finanziario dello Stato e difetto di incidenza su alcuna competenza della Regione - Non fondatezza della questione.

Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del quarto, quinto e sesto periodo (corrispondenti agli attuali quinto, sesto e settimo periodo) dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., nonché al «principio di leale collaborazione di cui all'art. 120» Cost., con il ricorso indicato in epigrafe. La terza questione riguarda il quarto, quinto e sesto periodo dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011,

impugnato per la violazione del principio di leale collaborazione (sia pure con il palesemente erroneo riferimento anche all'art. 120 Cost.), per la mancata partecipazione della Regione alla riassegnazione dei risparmi ottenuti dalla modifica dell'ISEE. La ricorrente interpreta correttamente la disposizione impugnata nel senso che sono devoluti al bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - per essere poi destinati a politiche sociali ed assistenziali - solo i risparmi che derivano dall'applicazione della nuova ISEE allo Stato ed agli enti previdenziali («I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza»: quinto periodo, corrispondente all'attuale sesto, dell'unico comma dell'art. 5). Gli eventuali risparmi a favore delle Regioni e degli enti locali restano, ovviamente, devoluti ai loro bilanci. La Regione ricorrente, tuttavia, pur riconoscendo espressamente che la norma si riferisce solo «a risparmi "statali"», lamenta la violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione, nel decreto-legge, dell'intesa con le Regioni nella riassegnazione di tali risparmi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nella loro riallocazione nei territori regionali. La questione non è fondata. In relazione alla richiesta avanzata dalla ricorrente di un'intesa nella fase di riassegnazione, l'evidente sussistenza della competenza esclusiva statale in materia di sistema contabile (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e finanziario dello Stato, nonché il difetto di incidenza su alcuna competenza della Regione rendono inapplicabile, nella specie, l'invocato principio di leale collaborazione. In relazione all'ulteriore richiesta di un'intesa nella fase dell' "attuazione" da parte dello Stato di politiche sociali nei territori regionali con le risorse riassegnate («riallocazione dei risparmi», come si esprime la ricorrente), è altrettanto evidente la non fondatezza della pretesa. Non solo, infatti, la norma impugnata nulla prevede in ordine all'«attuazione» delle «politiche sociali e assistenziali» da parte dello Stato genericamente menzionate nell'ultima parte del periodo quinto (ora sesto) dell'unico comma del denunciato art. 5; ma nemmeno risulta che dette politiche incidano in qualche modo sulla competenza regionale.

...

SENTENZA N. 298

Bilancio e contabilità pubblica - Istruzione - Autorizzazione della spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012 a sostegno delle scuole paritarie, con prioritaria destinazione a favore di quelle dell'infanzia - Lamentata riduzione del finanziamento e incertezza sulle modalità della sua erogazione - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione del riparto di competenze in materia di istruzione - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 16, della legge 2011, n. 183 del 2011 sollevata in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. L'ipotesi che l'importo indicato nella legge di stabilità in esame costituisca l'intero contributo destinato alle scuole paritarie per il 2012 risulta, infatti, smentita dall'esame della legge 12 novembre 2011, n. 184. Al bilancio di

previsione per l'anno 2012 è, infatti, allegata la tabella n. 7, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove, all'unità di voto 1.9, per il programma inerente alle «Istituzioni scolastiche non statali (22.9)», è indicato il maggiore importo di euro 511.196.191; con il che cadono, con ciò, le censure correlate tanto all'asserita assoluta incertezza in ordine all'ammontare dello stanziamento, quanto quelle connesse all'ipotizzata drastica riduzione dello stesso. Quanto, poi, alle doglianze relative alla paventata incertezza riguardo all'effettività e alla tempestività dell'erogazione del contributo e al mancato riconoscimento, nella destinazione delle somme, della peculiarità delle scuole paritarie dell'infanzia venete, esse investono la fase di esecuzione del bilancio e la sua concreta gestione: gestione disciplinata, per quanto concerne le risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, dall'art. 2, comma 47, della legge n. 203 del 2008 - richiamato dalla disposizione impugnata - mediante la previsione di un idoneo coinvolgimento delle Regioni.

...

SENTENZA N. 299

1) Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale o statutaria del commercio - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Asserita violazione della potestà regolamentare regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina che attua un principio di liberalizzazione, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, nonché all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 14, lettere *d*) ed *e*), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Infatti le norme in esame non attengono alla materia commercio, di esclusiva competenza regionale, ma a quella della concorrenza, di esclusiva competenza statale, in quanto attuano un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche: si tratta, dunque, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale nel mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale.

2) Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita

violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari per il contrasto della norma censurata con i principi generali dell'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione dei servizi e con il principio della massima liberalizzazione delle attività economiche - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Vanno dichiarate non fondate la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 proposta dalla Regione Lombardia relativa alla violazione dei principi generali dell'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione dei servizi, nonché della disciplina di cui alla Direttiva 2006/123/CE, entrambe assunte come parametri interposti rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. La ricorrente formula infatti tali doglianze sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, ossia che la norma impugnata non consenta eccezioni per motivi imperativi di interesse generale come invece prevede la citata direttiva o, più in generale, l'ordinamento comunitario; la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica.

3) Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Veneto, Lombardia e Toscana - Asserita violazione della autonomia amministrativa regionale e pregiudizio alla possibilità di attribuire funzioni amministrative ai comuni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, per violazione dell'art. 118 Cost., che riserverebbe alle Regioni le funzioni amministrative in materia di disciplina del commercio o che determinerebbe la possibilità di attribuire tali funzioni ai Comuni. Una volta infatti riconosciuta la legittimità della norma che liberalizza gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali non restano funzioni amministrative da svolgere in questo specifico settore sotto il profilo della «tutela della concorrenza», mentre resta inalterata l'allocazione ai Comuni, da parte del legislatore regionale, di tutte le altre funzioni amministrative in materia di commercio.

4) Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Possibilità di introdurre limiti alla libertà di apertura solo per motivi relativi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni regionali per l'impossibilità di valutare altri motivi imperativi d'interesse generale - Insussistenza - Disciplina che attua un principio di liberalizzazione, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 proposta dalla Regione Lombardia relativa alla violazione dei

principi generali dell'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione dei servizi, nonché della disciplina di cui alla Direttiva 2006/123/CE, entrambe assunte come parametri interposti rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. in quanto la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica; anche con riferimento alla tutela dei lavoratori, la norma impugnata non consente alcuna deroga rispetto alla legislazione statale, oltre che alla contrattazione collettiva, in materia di lavoro notturno, festivo, di turni di riposo e di ogni altro aspetto che serve ad assicurare protezione e tutela ai lavoratori del settore della distribuzione commerciale.

...

SENTENZA N. 311

1) Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita lesione delle attribuzioni legislative, amministrative e finanziarie delle regioni e degli enti locali - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate in relazione agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120 Cost. Quanto alle censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 117 Cost., il sistema di tesoreria unica dello Stato «è diretto a garantire il controllo della liquidità di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari»; inoltre, le disposizioni della legge n. 720 del 1984 sono «strettamente collegate all'ambito di operatività delle leggi di bilancio» e fissano «un principio stabilito dalle leggi dello Stato» applicabile anche alle Regioni a statuto speciale; sicché la disciplina censurata rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale - e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Il sistema di tesoreria unica è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema. Egualmente non fondate sono le censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 119 Cost. in quanto il regime di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali:

esso non preclude ai soggetti che vi sono sottoposti «la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale». Ne discende che l'autonomia di Regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, quarto comma, Cost.) non è limitata dalla disciplina impugnata, che non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le Tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come «anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria », in quanto non frappongono «ostacoli all'effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione» di Regioni ed enti locali. Dunque, la normativa impugnata, per di più temporalmente limitata, non può giudicarsi lesiva dell'autonomia regionale nell'ambito finanziario, legislativo e programmatico, e neppure è suscettibile di incidere sul buon andamento dell'amministrazione delle Regioni ricorrenti. Ne discende che, in una situazione di eccezionale gravità economico-finanziaria, nella quale tutti gli enti del settore pubblico allargato sono chiamati a contenere il fabbisogno finanziario e a contribuire alla riduzione dell'emissione di titoli di Stato, i rimedi predisposti dal legislatore non derogano al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, né limitano le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali. La non fondatezza delle censure riferite agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. determina il rigetto anche degli altri motivi di gravame prospettati dalla ricorrente, strettamente collegati alla lamentata lesione dell'autonomia finanziaria, in relazione alla norma interposta di cui all'art. 2, comma, 2, lettera *u*), della legge n. 42 del 2009, in quanto l'obbligo di giacenza presso le casse erariali previsto dall'art. 35 non influisce sulla disponibilità delle somme degli enti, né tanto meno sulla corrispondenza tra responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa di Regioni ed enti locali. Parimenti non fondate sono le argomentazioni svolte in riferimento agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 118 del 2011, riguardanti la trasparenza dei conti sanitari e l'accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità, poiché tali finalità possono essere realizzate anche mediante il sistema di tesoreria unica (v. circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 24 marzo 2012, n. 11). Vanno respinte anche le censure sollevate in riferimento all'art. 118 Cost., perché la capacità amministrativa degli enti non può ritenersi limitata da un sistema che garantisce ad essi la piena ed effettiva disponibilità delle risorse, in quanto l'art. 35 non determina la soppressione dei servizi di tesoreria di Regioni ed enti locali, perché i loro tesoriери continuano a svolgere il complesso di operazioni collegate alla gestione finanziaria dei rispettivi enti, come il pagamento di spese e la custodia di titoli e valori. Non sono poi fondate le censure riferite all'art. 3 Cost., in quanto la normativa impugnata è finalizzata anche a contrastare, in modo non irragionevole, il ritardo nei pagamenti da parte degli enti pubblici, ad accelerare la spesa e a favorire il buon andamento della pubblica amministrazione. Infine, non sono fondate le censure formulate in riferimento all'art. 120 Cost., perché la violazione del principio di leale collaborazione non può essere prospettata quando si tratti di attività legislativa. Inoltre, la disciplina censurata - che stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e mira a regolare i flussi di liquidità sull'intero territorio nazionale - non può essere considerata come intervento sostitutivo.

2) Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione delle attribuzioni legislative, amministrative e finanziarie delle regioni e degli enti locali - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, ridondante sul riparto delle competenze - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost. Quanto alle censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 117 Cost., il sistema di tesoreria unica dello Stato «è diretto a garantire il controllo della liquidità di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari»; inoltre, le disposizioni della legge n. 720 del 1984 sono «strettamente collegate all'ambito di operatività delle leggi di bilancio» e fissano «un principio stabilito dalle leggi dello Stato» applicabile anche alle Regioni a statuto speciale; sicché la disciplina censurata rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale - e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Il sistema di tesoreria unica è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema. Egualmente non fondate sono le censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 119 Cost. in quanto il regime di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali: esso non preclude ai soggetti che vi sono sottoposti «la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale». Ne discende che l'autonomia di Regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, quarto comma, Cost.) non è limitata dalla disciplina impugnata, che non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le Tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come «anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria », in quanto non frappongono «ostacoli all'effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione» di Regioni ed enti locali. Dunque, la normativa impugnata, per di più temporalmente limitata, non può giudicarsi lesiva dell'autonomia regionale nell'ambito finanziario, legislativo e programmatico, e neppure è suscettibile di incidere sul buon andamento dell'amministrazione delle Regioni ricorrenti. Ne discende che, in una situazione di eccezionale gravità economico-finanziaria, nella quale tutti gli enti del settore pubblico

allargato sono chiamati a contenere il fabbisogno finanziario e a contribuire alla riduzione dell'emissione di titoli di Stato, i rimedi predisposti dal legislatore non derogano al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, né limitano le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali. La non fondatezza delle censure riferite agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. determina il rigetto anche degli altri motivi di gravame prospettati dalla ricorrente, strettamente collegati alla lamentata lesione dell'autonomia finanziaria, in relazione alle norme interposte di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c), p), dd), ii), ll), della legge n. 42 del 2009, dirette a garantire l'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, in quanto l'obbligo di giacenza presso le casse erariali previsto dall'art. 35 non influisce sulla disponibilità delle somme degli enti, né tanto meno sulla corrispondenza tra responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa di Regioni ed enti locali. Vanno respinte anche le censure sollevate in riferimento all'art. 118 Cost., perché la capacità amministrativa degli enti non può ritenersi limitata da un sistema che garantisce ad essi la piena ed effettiva disponibilità delle risorse, in quanto l'art. 35 non determina la soppressione dei servizi di tesoreria di Regioni ed enti locali, perché i loro tesorieri continuano a svolgere il complesso di operazioni collegate alla gestione finanziaria dei rispettivi enti, come il pagamento di spese e la custodia di titoli e valori. Non sono poi fondate le censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la normativa impugnata è finalizzata anche a contrastare, in modo non irragionevole, il ritardo nei pagamenti da parte degli enti pubblici, ad accelerare la spesa e a favorire il buon andamento della pubblica amministrazione. Va rigettata, poi, la censura sollevata in relazione all'art. 5 Cost., in quanto, con riguardo agli articoli 117 e 119 Cost., il sistema di tesoreria unica non produce alcuna lesione delle autonomie territoriali. Infine, non sono fondate le censure formulate in riferimento all'art. 120 Cost., perché la violazione del principio di leale collaborazione non può essere prospettata quando si tratti di attività legislativa. Inoltre, la disciplina censurata - che stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e mira a regolare i flussi di liquidità sull'intero territorio nazionale - non può essere considerata come intervento sostitutivo.

3) Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione delle attribuzioni legislative, amministrative e finanziarie delle regioni e degli enti locali - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, ridondante sul riparto delle competenze - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120, Cost. Quanto alle censure

prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 117 Cost., il sistema di tesoreria unica dello Stato «è diretto a garantire il controllo della liquidità di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari»; inoltre, le disposizioni della legge n. 720 del 1984 sono «strettamente collegate all'ambito di operatività delle leggi di bilancio» e fissano «un principio stabilito dalle leggi dello Stato» applicabile anche alle Regioni a statuto speciale; sicché la disciplina censurata rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale - e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Il sistema di tesoreria unica è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema. Egualmente non fondate sono le censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 119 Cost. in quanto il regime di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali: esso non preclude ai soggetti che vi sono sottoposti «la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale». Ne discende che l'autonomia di Regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, quarto comma, Cost.) non è limitata dalla disciplina impugnata, che non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le Tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come «anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria », in quanto non frappongono «ostacoli all'effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione» di Regioni ed enti locali. Dunque, la normativa impugnata, per di più temporalmente limitata, non può giudicarsi lesiva dell'autonomia regionale nell'ambito finanziario, legislativo e programmatico, e neppure è suscettibile di incidere sul buon andamento dell'amministrazione delle Regioni ricorrenti. Ne discende che, in una situazione di eccezionale gravità economico-finanziaria, nella quale tutti gli enti del settore pubblico allargato sono chiamati a contenere il fabbisogno finanziario e a contribuire alla riduzione dell'emissione di titoli di Stato, i rimedi predisposti dal legislatore non derogano al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, né limitano le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali. La non fondatezza delle censure riferite agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. determina il rigetto anche degli altri motivi di gravame prospettati dalla ricorrente, strettamente collegati alla lamentata lesione dell'autonomia finanziaria, in relazione alle norme interposte di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b), c), p), dd), ii), ll)*, della legge n. 42 del 2009, dirette a garantire l'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, in quanto l'obbligo di giacenza presso le casse erariali previsto dall'art. 35 non influisce sulla disponibilità delle somme degli enti, né tanto meno sulla corrispondenza tra responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa di Regioni ed enti locali. Vanno respinte anche le censure sollevate in riferimento all'art. 118 Cost., perché la capacità amministrativa degli enti non può ritenersi limitata da un sistema che garantisce ad essi la piena ed effettiva disponibilità delle risorse, in quanto l'art. 35 non determina la soppressione dei servizi di tesoreria di Regioni ed enti locali, perché i loro

tesorieri continuano a svolgere il complesso di operazioni collegate alla gestione finanziaria dei rispettivi enti, come il pagamento di spese e la custodia di titoli e valori. Non sono poi fondate le censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la normativa impugnata è finalizzata anche a contrastare, in modo non irragionevole, il ritardo nei pagamenti da parte degli enti pubblici, ad accelerare la spesa e a favorire il buon andamento della pubblica amministrazione. Va rigettata, poi, la censura sollevata in relazione all'art. 5 Cost., in quanto, con riguardo agli articoli 117 e 119 Cost., il sistema di tesoreria unica non produce alcuna lesione delle autonomie territoriali. Infine, non sono fondate le censure formulate in riferimento all'art. 120 Cost., perché la violazione del principio di leale collaborazione non può essere prospettata quando si tratti di attività legislativa. Inoltre, la disciplina censurata - che stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e mira a regolare i flussi di liquidità sull'intero territorio nazionale - non può essere considerata come intervento sostitutivo.

4) Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione delle attribuzioni legislative e finanziarie delle regioni e degli enti locali - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate in relazione agli artt. 3, 117, quarto comma, e 119 Cost. Quanto alle censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 117 Cost., il sistema di tesoreria unica dello Stato «è diretto a garantire il controllo della liquidità di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari»; inoltre, le disposizioni della legge n. 720 del 1984 sono «strettamente collegate all'ambito di operatività delle leggi di bilancio» e fissano «un principio stabilito dalle leggi dello Stato» applicabile anche alle Regioni a statuto speciale; sicché la disciplina censurata rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale - e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Il sistema di tesoreria unica è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema. Egualmente non fondate sono le censure prospettate dalle ricorrenti in riferimento all'art. 119 Cost. in quanto il regime di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali: esso non preclude ai soggetti che vi sono sottoposti «la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale». Ne

discende che l'autonomia di Regioni ed enti locali nel disporre delle proprie risorse per «finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, quarto comma, Cost.) non è limitata dalla disciplina impugnata, che non influisce in alcun modo sulla disponibilità delle loro somme; né i conti presso le Tesorerie provinciali intestati agli enti possono essere considerati come «anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria », in quanto non frappongono «ostacoli all'effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione» di Regioni ed enti locali. Dunque, la normativa impugnata, per di più temporalmente limitata, non può giudicarsi lesiva dell'autonomia regionale nell'ambito finanziario, legislativo e programmatico, e neppure è suscettibile di incidere sul buon andamento dell'amministrazione delle Regioni ricorrenti. Ne discende che, in una situazione di eccezionale gravità economico-finanziaria, nella quale tutti gli enti del settore pubblico allargato sono chiamati a contenere il fabbisogno finanziario e a contribuire alla riduzione dell'emissione di titoli di Stato, i rimedi predisposti dal legislatore non derogano al riparto delle competenze fissato dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, né limitano le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali.

5) Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione delle attribuzioni legislative e finanziarie delle regioni e degli enti locali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.

Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevate per ritenuta violazione degli artt. 20, 36 e 43 dello statuto, dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost. Il sistema di tesoreria unica non lede l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, perché assicura agli enti la piena ed effettiva disponibilità delle risorse. Quindi, non vi è alcuna violazione delle norme dello statuto siciliano e di quelle di attuazione invocate dalla ricorrente. Il regime introdotto temporaneamente dall'art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012 è diverso da quello basato sul limite alle giacenze di cassa. Entrambi i sistemi assolvono una funzione di gestione della liquidità. Ma il nuovo regime è costruito - al pari del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista - sulla distinzione tra entrate proprie ed entrate non proprie. Alle somme derivanti dalle prime è garantito *ex lege* un tasso di interesse, e dunque una redditività; per le somme derivanti dallo Stato, invece, si conserva il regime precedente (ossia i conti sono infruttiferi). Di conseguenza, il nuovo regime - che, come sopra illustrato, non lede l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 Cost. - non incide in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia della Regione siciliana di decidere circa l'impiego, il regime e la "tenuta" dei (...) proventi» derivanti da tributi propri.

6) Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Disciplina adottata con decreto ministeriale - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Veneto - Asserito esercizio da parte del Governo della potestà regolamentare in ambito riservato alla Regione - Asserita lesione delle attribuzioni finanziarie delle regioni e degli enti locali - Insussistenza - Decreto di carattere essenzialmente tecnico e privo di natura regolamentare, attuativo di principio di coordinamento della finanza pubblica - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, per violazione degli artt. 117, sesto comma, e 119 Cost. In primo luogo, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, previsto dall'art. 35, comma 9, è un atto i cui contenuti sono riconducibili a scelte «di carattere essenzialmente tecnico»; la sua emanazione rientra nell'ambito di una funzione amministrativa dello Stato, sicché detto decreto non ha natura regolamentare, ma è meramente attuativo del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 8 costituendo uno degli strumenti necessari per avviare il funzionamento del sistema di tesoreria unica, diretto a far confluire tutte le giacenze degli enti ad essa sottoposti nella Tesoreria erariale. Tra esse rientrano gli investimenti finanziari degli enti, come del resto già previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997. In secondo luogo, la disposizione impugnata non lede l'autonomia finanziaria degli enti, né produce per questi ultimi alcuna perdita economica in violazione dell'art. 119 Cost. poiché lo smobilizzo degli investimenti finanziari - già previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 per gli enti assoggettati al regime di tesoreria unica cosiddetta mista nel caso in cui fosse necessario fare ricorso alle somme derivanti da entrate non proprie depositate presso i conti infruttiferi della Tesoreria erariale - non incide sull'assunzione degli impegni di spesa o sull'allocazione delle risorse da parte degli enti. Inoltre, il decreto direttoriale del Dipartimento del tesoro del 27 aprile 2012 ha precisato quanto poteva già implicitamente trarsi dal dettato legislativo, secondo un'interpretazione conforme all'art. 119 Cost., ossia che «gli enti ed organismi pubblici possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato al 30 aprile 2012 sia inferiore al prezzo di acquisto».

7) Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita lesione delle attribuzioni legislative, amministrative e finanziarie delle regioni e degli enti locali - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, ridondante sul riparto delle competenze - Asserita violazione del principio di leale collaborazione -

Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, per violazione degli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. sulla base dell'assunto che una minore redditività delle giacenze di cassa, determinata da una riduzione del tasso di interesse a seguito della rinegoziazione dei tassi tra enti pubblici e tesorerieri, configurerebbe una lesione dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali. Difatti, una volta riconosciuto che il sistema di tesoreria unica previsto dalla normativa impugnata non viola l'art. 119 Cost. e che la minore redditività da interessi bancari non influisce in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia finanziaria degli enti.

8) Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione delle attribuzioni finanziarie delle regioni e degli enti locali - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 13, del decreto-legge n. 1 del 2012 sulla base dell'assunto che una minore redditività delle giacenze di cassa, determinata da una riduzione del tasso di interesse a seguito della rinegoziazione dei tassi tra enti pubblici e tesorerieri, configurerebbe una lesione dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali. Difatti, una volta riconosciuto che il sistema di tesoreria unica previsto dalla normativa impugnata non viola l'art. 119 Cost. e che la minore redditività da interessi bancari non influisce in misura costituzionalmente rilevante sulla autonomia finanziaria degli enti.

Anno 2012

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

Elenco delle decisioni rese su leggi statali e relativi capi di dispositivo

Ord. n. 3: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige

Dispositivo:

“dichiara l’estinzione del giudizio.”

Ord. n. 4: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia di Trento

Dispositivo:

“dichiara l’estinzione del giudizio.”

Ord. n. 9: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Provincia di Trento

Dispositivo:

“1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli artt. 4, primo comma, numeri 1) e 3), e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 1), 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 117, quarto comma, Cost., in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.”

Sent. n. 22 : giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana

Dispositivo:

“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)”.

Ord. n. **41**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Provincia di Trento

Dispositivo:

“1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso – in riferimento all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, agli artt. 4, numeri 1, 3 e 8, e 79, e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con il ricorso n. 104 del 2010, indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso – in riferimento all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, numero 1, 79 e 80 e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e all’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) – dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105 del 2010, indicato in epigrafe.”

Sent. n. **64**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Sicilia

Dispositivo:

“1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell’art. 2 e del comma 2 dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), promosse, in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana (r.d.lgs. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle «ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare l’autonomia finanziaria della Regione», promosse, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», dalla Regione siciliana con il medesimo ricorso.”

Sent. n. **71**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Sicilia

Dispositivo:

“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi

speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dell'art. 8 del medesimo decreto, proposta dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto di autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), con il ricorso indicato in epigrafe.»

Sent. n. **80**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria, Veneto

Dispositivo:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l’approvazione dell’art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, in relazione all’art. 4, commi 1 e 2, dell’allegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalla Regione Umbria per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, in relazione all’art. 19 dell’allegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, in relazione all’art. 24 dell’allegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, promossa dalla Regione Umbria per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost.;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, promossa dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120 Cost., e del principio di leale collaborazione.”

Sent. n. **121**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Toscana

Dispositivo:

“1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 14, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, promossa dalla Regione Toscana per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 15, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, promossa dalla Regione Toscana per

violazione degli artt. 118 e 120, secondo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione.”

Sent. n. 135: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Sicilia

Dispositivo:

“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e 40, alinea e lettera a) del comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa – in riferimento al combinato disposto dell’art. 36, primo comma, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dell’art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) – dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.”

Ord. n. 136: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla Provincia di Trento

Dispositivo:

“1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso, in riferimento all’art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con il ricorso n. 104 del 2010 indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosso, in riferimento all’art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 117, terzo comma, Cost., e all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 105 del 2010 indicato in epigrafe.”

Sent. n. 139: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia

Dispositivo:

“1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, degli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara estinto il processo relativo al ricorso proposto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 8 e 9, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Sent. n. 142: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia di Trento

Dispositivo:

“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), sia nel testo originario sia in quello modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale percepito nei rispettivi territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di detto gettito.”

Sent. n. **143**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Sicilia

Dispositivo:

“dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosse, in riferimento all’art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **144**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Liguria

Dispositivo:

“dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Liguria nei confronti dell’articolo 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.”

Sent. n. **147**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana, e dalle Regioni Puglia e Basilicata

Dispositivo:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe.”

Sent. n. **148**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia

Dispositivo:

“1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione del principio di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, trasferite sul testo vigente dell’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133,

promosse dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, lettera f) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost.;

7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 5, 117, sesto comma, e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.”

Sent. n. 149: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria

Dispositivo:

“1) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011 n. 111, promossa dalla Regione Emilia Romagna in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, promossa dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, lettere b), d), e) ed f), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. 151: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Puglia

Dispositivo:

“1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna con i ricorsi, rispettivamente, n. 102 e n. 104 del 2010;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 123, primo comma, Cost., dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi, rispettivamente, n. 102, n. 104 e n. 107 del 2010;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 122, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per le annualità a decorrere dal 2011, alla Regione Valle d'Aosta, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla medesima Regione Valle d'Aosta con il ricorso n. 96 del 2010;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per l'annualità 2010, alla Regione Valle d'Aosta, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla medesima Regione Valle d'Aosta con il ricorso n. 96 del 2010;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010.”

Sent. n. 163: giudizi di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Liguria

Dispositivo:

“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono che la predisposizione del progetto strategico avvenga d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni (comma 1) e che la sua realizzazione concreta sul territorio della singola Regione avvenga sulla base di un progetto concordato con la Regione interessata (comma 3).”

Sent. n. 164: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia

Dispositivo:

“1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse:

a) dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, limitatamente all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale del 18 ottobre 2010, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 2, primo comma, lettere g), p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle

d'Aosta) e alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

b) dalle Regioni Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettere e) ed m), terzo e quarto comma, 118 e 121, secondo comma, della Costituzione, nonché sotto il profilo della violazione del principio della leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, promosse in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 114, 117 e 118 Cost. dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe indicato.”

Sent. n. 173: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Emilia Romagna, Puglia

Dispositivo:

“1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28, e del combinato disposto degli articoli 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettera a), 3, lettere f) e l), 4, primo comma, e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe.”

Sent. n. 176: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana, Veneto e Sardegna

Dispositivo:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;

2) dichiara in via consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 4, lettera n), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)».”

Sent. n. 178: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, e dalle Province di Trento e di Bolzano

Dispositivo:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’alinea e della lettera k) del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, promosse – in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost. della Costituzione, al principio di leale collaborazione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettere f) ed l), 4 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) ed alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta) – dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.”

Sent. n. 179: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia

Dispositivo:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l’intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 49 commi 4-quater e 4-quinquies del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento all’articolo 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in riferimento agli articoli 2, primo comma, lettere g), p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), ed alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ed Emilia-Romagna, con i ricorsi, rispettivamente, n. 96 e n. 106 del 2010.”

Sent. n. **183**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia di Trento

Dispositivo:

“1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 28, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, agli articoli 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all’articolo 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), all’articolo 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **184**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Sicilia

Dispositivo:

“1) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell’articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, promossa dalla Regione autonoma Siciliana in riferimento agli articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe ;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 2011, promossa dalla Regione autonoma Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera f), e 20 dello statuto della Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **187**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto

Dispositivo:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze»;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 117, commi terzo e sesto, e 119, commi primo, secondo e quarto, Cost., nonché all'art. 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **188**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Emilia-Romagna

Dispositivo:

“dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **193**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna

Dispositivo:

“1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «anche agli anni 2014 e successivi», anziché «sino all'anno 2014»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «per gli anni 2012 e successivi», anziché «sino all'anno 2014», e «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014»;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, lettera a), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014»;

4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, lettere c) e d), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispongono che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2013», anziché «sino all'anno 2014»;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 17-bis, del d.l. n. 98 del 2011, promosse dalla Regione Sardegna, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del d.l. n. 98 del 2011, promosse dalla Regione Sardegna, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948;

7) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-quater, del d.l. n. 98 del 2011, trasferita sul testo vigente dell'art. 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa dalla Regione Sardegna, per violazione dell'art. 3, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948;

8) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-ter, del d.l. n. 98 del 2011, promosse dalla Regione Sardegna, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948.”

Ord. n. 195: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Sicilia

Dispositivo:

“dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6-ter, del suddetto decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promossa, in riferimento agli articoli 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché alle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio, adottate con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio), dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. 198: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Lazio, Valle d'Aosta, Basilicata, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Campania, Lombardia, Calabria, Sardegna, Veneto, e Provincia di Trento, Provincia di Bolzano

Dispositivo:

“1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e modificato dall'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e

quarto, 119, 121, 122 e 123 Cost., dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe.”

Sent. n. **199**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna

Dispositivo:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché al principio di preemption, con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **200**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Puglia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Calabria, Sardegna

Dispositivo:

“1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, proposte, complessivamente, dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, in riferimento agli articoli 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, nonché in riferimento al principio di leale collaborazione e – dalla Regione autonoma Sardegna – in riferimento agli articoli 3, primo comma, lettere d), f), g), o) e p), 4, primo comma, lettere a), b), e), f) ed m), e 7 dello statuto di autonomia (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalla Regione Calabria in riferimento agli articoli 70 e 77 Cost.;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalla Regione Puglia in riferimento agli articoli 41, 42, 43, 114, secondo comma, 117 Cost.;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalla Regione Lazio in riferimento all’articolo 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalla Regione Calabria in riferimento agli articoli 41, 97 e 117 Cost. e al principio di leale collaborazione;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all’articolo 117 Cost.;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del

2011, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria in riferimento al principio di legalità sostanziale, all'art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria in riferimento all'art. 117 Cost. e al principio di leale collaborazione.”

Sent. n. **202**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia di Trento

Dispositivo:

“dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, in riferimento agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al principio di leale collaborazione, nonché agli articoli 117, 118 e 120 Cost., in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **203**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia di Trento

Dispositivo:

“dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 4-ter, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla ricorrente in riferimento all'articolo 8, numeri 1), 9), 14) e 20) e all'articolo 9, numeri 3), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), o comunque in riferimento al Titolo V Parte II della Costituzione in connessione con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in riferimento al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.”

Ord. n. **206**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Toscana

Dispositivo:

“dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, nonché in relazione all'articolo 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **215**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia

Dispositivo:

“1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento all’articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale n. 4 del 1948, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.”

Sent. n. 221: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Toscana

Dispositivo:

“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promossa in via principale dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.”

Ord. n. 227: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia, Sardegna

Dispositivo:

“ordina il rinvio dei relativi giudizi a nuovo ruolo.”

Sent. n. **234**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Sicilia

Dispositivo:

“dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosse, in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all’articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **241**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna

Dispositivo:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione ai sensi del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, comma 36, primo e secondo periodo, e 1, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione ed agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso n. 160 del 2011;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in riferimento all’art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta) ed in riferimento al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 48-bis e 50, comma quinto, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta), con il ricorso n. 135 del 2011;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in riferimento all’art. 8 della legge n. 690 del 1981 nonché al principio di leale collaborazione ed agli artt. 48-bis e 50, comma quinto, della legge costituzionale n. 4 del 1948, in relazione all’art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994, con il ricorso n. 135 del 2011;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies, 36-decies del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all’art. 49, comma primo, numero 4), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), ed all’art. 4, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), con il ricorso n. 139 del 2011;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, con il ricorso n. 140 del 2011;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, secondo e quarto periodo, 35-octies del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, con il ricorso n. 140 del 2011;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito in legge costituzionale n. 2 del 1948, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, con il ricorso n. 140 del 2011;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 del suddetto regio decreto legislativo, in relazione all'art. 2 del parimenti menzionato d.P.R. n. 1074 del 1965, con il ricorso n. 140 del 2011;

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei combinati disposti dell'art. 2, comma 36, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e dei commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 3, primo periodo, 5-bis, 5-ter, 6, 9, 36, terzo e quarto periodo, dell'art. 2 dello stesso decreto-legge, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione ed agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948, con il ricorso n. 160 del 2011.”

Sent. n. 244: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Toscana

Dispositivo:

“1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, 17, 29 e 30 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali), sollevata dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 1, 16, 17, 22 e 23, comma 1, 29 e 30 del medesimo d.lgs. n. 176 del 2011, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione con il ricorso in epigrafe.

Sent. n. 246: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Sicilia

Dispositivo:

“dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), unità di voto 2.4 (Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria), prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014), pubblicata nel supplemento ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 14 novembre 2011 (pag.173), promossa, in riferimento agli articoli 36 e 37 dello statuto della Regione siciliana,

approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e delle relative norme attuative, agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in violazione del principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **265**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Sicilia

Dispositivo:

“dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) promosse, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.”

Ord. n. **267**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Valle d'Aosta

Dispositivo:

“dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promosse, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione), agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **271**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Toscana

Dispositivo:

“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006), nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano quelli di competenza statale.”

Sent. n. **275**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia di Trento

Dispositivo:

“1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), promosse dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli articoli 4, n. 3), 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29), 9, numeri 9) e 10), 16, 80, comma 1, e 81, comma 2, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle norme di attuazione dello statuto speciale di cui al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); nonché dell'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, primo periodo, del d.lgs. n. 28 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, n. 29), del d.P.R. n. 670 del 1972, 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, con il ricorso in epigrafe.”

Sent. n. 284: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto

Dispositivo:

“dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. 287: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sardegna

Dispositivo:

“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.”

Sent. n. 293: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalle Regione Veneto

Dispositivo:

“1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44-bis, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche»;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, promosse, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **294**: giudizi di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Liguria

Dispositivo:

“dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, in riferimento agli articoli 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **297**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto

Dispositivo:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo dell’unico comma dell’art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato «d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale del terzo periodo (nel testo originario) dell’unico comma dell’art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del quarto, quinto e sesto periodo (corrispondenti agli attuali quinto, sesto e settimo periodo) dell’unico comma dell’art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., nonché al «principio di leale collaborazione di cui all’art. 120» Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **298**: giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto

Dispositivo:

“1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)», in riferimento agli articoli 3, 30, 33, 34 e 97 della Costituzione, promossa dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 33, comma 16, della legge n. 183 del 2011, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, promossa dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. **299**: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia

Dispositivo:

“1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promossa, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dalla Regione Lazio con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promossa, in riferimento all’articolo 77 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, nonché all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 14, lettere d) ed e), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo comma, Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 118 Cost., dalle Regioni Veneto, Lombardia e Toscana;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, Cost. e agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.”

Sent. n. 300: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia

Dispositivo:

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con il ricorso di cui in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per violazione degli articoli 3, 117, terzo comma, e 119 Cost.; e degli articoli 4, 5, 8, 48, 51, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso di cui in epigrafe;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, commi da 2 a 15-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Sardegna per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.; e degli articoli 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso di cui in epigrafe.

Sent. n. 311: giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Sicilia

Dispositivo:

“1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 10, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 10, del decreto-legge n. 1 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 42, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e alle norme interposte di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 1 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e alle norme interposte di cui alla legge n. 42 del 2009, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e alle norme interposte di cui all'art. 2, comma 2, lettere b), c), p), dd), ii), ll), della legge n. 42 del 2009, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse, in relazione agli artt. 20, 36 e 43 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, sia nel testo originario, sia in quello risultante dalla conversione in legge n. 27 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 41, 42 e 81 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 41, 42 e 81 della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 9, del decreto-legge n. 1 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe.”

Anno 2012

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME

Elenco delle leggi statali impugnate

- decreto-legge 31 maggio **2010, n. 78** (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122

art. 5, comma 1 (sent. n. 151)

art. 5, comma 4 (sent. n. 151)

art. 5, comma 5 (sent. n. 151)

art. 5, comma 5 (ord. n. 136)

art. 5, comma 7, ultimo periodo (sent. n. 151)

art. 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo (sent. n. 139)

art. 6, comma 12, ultimo periodo (sent. n. 139)

art. 6, comma 12 (sent. n. 139)

art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo (sent. n. 139)

art. 6, comma 20, primo periodo (sent. n. 139)

art. 6, comma 12, ultimo periodo (sent. n. 139)

art. 6, comma 20, quarto periodo (sent. n. 139)

art. 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo periodo (sent. n. 139)

art. 6, comma 20, quarto periodo (sent. n. 139)

art. 6, commi 8 e 9 (sent. n. 139)

art. 9, comma 1 (sent. n. 215)

art. 9, comma 2 (ord. n. 41)

art. 9, comma 2 (sent. n. 294)

art. 9, comma 2bis (sent. n. 215)

art. 9, comma 3 (sent. n. 173)

art. 9, comma 4 (sent. n. 215)

art. 9, comma 21 (sent. n. 215)

art. 9, comma 28 (sent. n. 173)

artt. 9, commi 29, 31 e 36, e 14, comma 24-bis (sent. n. 173)

art. 14, comma 24-bis (ord. n. 9)

art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo (ord. n. 9)

art. 14, commi 1, 2, 7, 9 (sent. n. 148)

art. 14, commi 19, 20 e 21 (sent. n. 148)

art. 14, commi 27 e 32 (sent. n. 148)

art. 49, commi 4-bis e 4-ter (sent. n. 164)

art. 49, comma 3, lettera b) (sent. n. 179)

art. 49 commi 4-quater e 4-quinquies (sent. n. 179)

art. 49, comma 3, lettera b) (sent. n. 202)

art. 49, comma 4-ter (sent. n. 203)

...

- decreto-legge 29 dicembre **2010, n. 225** (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10

art. 2, comma 2-quater (sent.22)

...

- decreto legislativo 14 marzo **2011, n. 23** (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale)

art. 2, commi da 1 a 4 (sent. n. 64)

art. 14, comma 2 (sent. n. 64)

...

- decreto legislativo 3 marzo **2011, n. 28** (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

art. 5 e 6 (sent. n. 275)

...

- decreto-legge 13 maggio **2011, n. 70** (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

art. 2, commi 8 e 9 (sent. n. 184)

art. 5, commi 1, lett. b), e 2, lett. b) e c) (sent. n. 164)

art. 5, comma 2, lett. b), numero 1 (ord. n. 206)

art. 5, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 (sent. n. 184)

...

- decreto legislativo 23 maggio **2011, n. 79** (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)

art. 1, comma 1 (sent. n. 80)

artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 (sent. n. 80)

art. 4, commi 1 e 2 (sent. n. 80)

...

- decreto legislativo 31 maggio **2011, n. 88** (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

intero decreto e in particolare art. 8 (sent. n. 71)

...

- decreto-legge 6 luglio **2011, n. 98**, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)

art. 2, commi 1, 3 e 4 (sent. n. 144)

art. 16, comma 1, lett. c) (sent. n. 149)

art. 16, comma 1, lett. b), c), d), e) ed f) (sent. n. 149)

art. 16, comma 1, lett. b), d), e) ed f) (sent. n. 149)

art. 17, comma 1, lett. d) (sent. n. 187)

art. 17, comma 6 (sent. n. 187)

art. 19, commi 4 e 5 (sent. n. 147)

art. 20, commi 2, 2-bis e 3 (sent. n. 193)

art. 20, comma 2-ter (sent. n. 193)

art. 20, comma 2-quater (sent. n. 193)

art. 20, comma 4 (sent. n. 193)

art. 20, comma 5, lett. c) e d) (sent. n. 193)

art. 20, comma 5, let. b) (sent. n. 193)

art. 20, comma 17-bis (sent. n. 193)

art. 20, commi 14 e 15 (sent. n. 121)

art. 23, comma 21 (sent. n. 142)

art. 28, commi 3 e 4 (sent. n. 183)

art. 30, commi 1 e 3 (sent. n. 163)

art. 37, comma 10 (sent. n. 143)

art. 23, comma 21 (sent. n. 135)

art. 40, alinea e comma 2, lett. a) (sent. n. 135)

...

- decreto legislativo 23 giugno **2011, n. 118** (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

art. 29, alinea e comma 1, lett. k) (sent. n. 178)

art. 37, comma 1, secondo periodo (sent. n. 178)

...

- decreto-legge 13 agosto **2011, n. 138** (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148

art. 2, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, primo periodo, 5-bis, 5-ter, 6, 9 e 36, terzo e quarto periodo (sent. n. 241)

art. 2, comma 36, primo e secondo periodo (sent. n. 241)

art. 2, comma 36, terzo periodo (sent. n. 241)

art. 2, comma 6 (sent. n. 241)

art. 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, secondo e quarto periodo e 35-octies (sent. n. 241)

art. 2, comma 1 (sent. n. 241)

art. 2, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 36-bis, 36-quater, 36-quinquies e 36-decies (sent. n. 241)

art. 2, comma 3 (sent. n. 241)

art. 2, comma 36 (sent. n. 241)

artt. 2, comma 36, primo e secondo periodo, e 1, comma 6 (sent. n. 241)

art. 2, commi 5-bis e 5-ter (sent. n. 241)

art. 3, comma 11 (sent. n. 200)

art. 3, comma 10 (sent. n. 200)

art. 3, commi 1 e 2 (sent. n. 200)

art. 3, comma 1 (sent. n. 200)

art. 3 (sent. n. 200)

art. 3, comma 3 (sent. n. 200)

art. 3, comma 4 (sent. n. 200)

articolo 4 (sent. n. 199)

art. 5-bis (sent. n. 176)

art. 6, comma 1, lett. a) e b) (sent. n. 188)

art. 6, comma 6-ter (ord. n. 195)

art. 8, commi 1, 2 e 2-bis (sent. n. 221)

art. 11 (sent. n. 287)

art. 14, comma 1 (sent. n. 198)

art. 14, comma 2 (sent. n. 198)

art. 28, comma 2 (sent. n. 265)

art. 32, comma 4, lett. n) (sent. n. 176)

...

- decreto legislativo 6 settembre **2011, n. 159** (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

art. 45, comma 1, 47 e 48, comma 3 (sent. n. 234)

...

- decreto legislativo 8 ottobre **2011, n. 176** (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali)

artt. 16, 17, 29 e 30 (sent. n. 244)

...

- legge 12 novembre **2011, n. 183** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012)

art. 4, comma 69 (sent. n. 147)

art. 4, comma 102 (ord. n. 267)

art. 33, comma 16 (sent. n. 298)

...

- legge 12 novembre **2011, n. 184** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014)

art. 2, comma 1, della Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), unità di voto 2.4 (Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria) (sent. n. 246)

...

- decreto legislativo 27 ottobre **2011, n. 186** (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006)

art. 13, comma 3 (sent. n. 271)

...

- decreto-legge 6 dicembre **2011, n. 201** (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

art. 5, primo e secondo periodo dell'unico comma (sent. n. 297)

art. 5, terzo periodo dell'unico comma (sent. n. 297)

art. 5, quarto, quinto e sesto periodo dell'unico comma, corrispondenti agli attuali quinto, sesto e settimo

art. 16, comma 1 (sent. n. 142)

art. 16, comma 1 (sent. n. 135)

art. 16, commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (sent. n. 300)

art. 16, commi da 2 a 15-bis (sent. n. 300)

art. 16, comma 3 (sent. n. 300)

art. 27 (sent. n. 284)

art. 31, comma 1 (sent. n. 299)

articolo 31, comma 2 (sent. n. 299)

art. 44-bis (sent. n. 293)

art. 44-bis, comma 4 (sent. n. 293)

...

- decreto-legge 24 gennaio **2012, n. 1** (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività)

art. 35, comma 10 (sent. n. 311)

art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 (sent. n. 311)

II. Giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dallo Stato

- Analisi quantitativa complessiva e per ente
- Le illegittimità costituzionali: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime
- Le non fondatezze: analisi dei contenuti, elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione, titolo e massime

Anno 2012

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO

Analisi quantitativa

I giudizi che hanno deciso ricorsi avverso leggi regionali sono stati complessivamente **90**.

Nell'ambito di tali giudizi sono stati adottati 172 capi di dispositivo, relativi a **201** dichiarazioni, così ripartiti:

- 84 capi di dispositivo con **111** dichiarazioni di illegittimità costituzionale;
- 29 capi di dispositivo con **31** dichiarazioni di non fondatezza della questione;
- 19 capi di dispositivo con **19** dichiarazioni di estinzione del giudizio;
- 26 capi di dispositivo con **26** dichiarazioni di cessazione della materia del contendere;
- 14 capi di dispositivo con **14** dichiarazioni di inammissibilità della questione, di cui 1 manifesta.

Le illegittimità costituzionali rappresentano circa il **55%**; le non fondatezze circa il **15,5%**; le inammissibilità circa il **7%**; le cessazioni del contendere circa il **13%**; le estinzioni circa il **9,5%**.

Complessivamente i dispositivi di merito rappresentano il **70,5%**; i dispositivi processuali il **29,5%**.

Il contenzioso, dal punto di vista quantitativo, è così ripartito (numero delle decisioni):

Abruzzo (11)
Sicilia (10)
Molise (7)
Calabria, (6)
Campania, Marche, Puglia, Umbria, Sardegna (5)
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Provincia di Bolzano (4)
Lazio, Piemonte, Veneto (3)
Trentino-Alto Adige (2)
Basilicata, Lombardia, Provincia di Trento, Valle d'Aosta (1)
Emilia Romagna (0)

Le dichiarazioni di illegittimità sono così ripartite (quantità):

Abruzzo (19)
Campania, Sardegna (11)
Puglia, Provincia di Bolzano (9)
Marche, Molise (8)
Calabria, Friuli-Venezia Giulia (7)
Lazio, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana (3)
Basilicata, Piemonte (2)
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento (1)

Analisi quantitativa distinta per ente (dichiarazioni)

Abruzzo

Sent. n. 310 ill. cost. (2)

Sent. n. 289 ill. cost. (1)

Ord. n. 283 estinzione

Ord. n. 282 estinzione

Sent. n. 260 non fond. (1)

Sent. n. 192 ill. cost. (5)

Sent. n. 161 ill. cost. (1) + non fond. (1)

Ord. n. 83 estinzione

Sent. n. 32 ill.cost. (4) + estinzione (1) + inamm. (2) + cessaz. (1) + non fond. (1)

Sent. n. 20 ill. cost. (1) + inamm. (1) + cessaz. (2) + non fond. (1)

Sent. n. 14 ill. cost. (1)

Totale 11 decisioni contenenti:

15 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

4 dichiarazioni di estinzione del giudizio

3 dichiarazioni di cessazioni della materia del contendere

3 dichiarazioni di inammissibilità della questione

4 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Basilicata

Sent. n. 79 ill. cost. (1)

Totale 1 decisione contenente:

1 dichiarazione di illegittimità costituzionale

Calabria

Sent. n. 34 ill. cost. (1)

Sent. n. 35 ill. cost. (1)

Ord. n. 122 estinzione (1)

Sent. n. 131 ill. cost. (2)

Sent. n. 231 non fond. (1)

Ord. n. 247 estinzione (1)

Totale 6 decisioni contenenti:

4 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

2 dichiarazioni di estinzione del giudizio

1 dichiarazione di non fondatezza della questione

Campania

Sent. n. 70 ill. cost. (3)

Ord. n. 89 estinzione (1)

Ord. n. 152 estinzione (1)

Sent. n. 292 ill. cost. (1)
Sent. n. 309 ill. cost. (1) + cessaz. (1) + inamm. (1)

Totale 5 decisioni contenenti:

4 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2 dichiarazioni di estinzione del giudizio
1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere
1 dichiarazione di inammissibilità della questione

Emilia-Romagna

Nessuna decisione

Friuli-Venezia Giulia

Sent. n. 100 inamm. (1) + non fond. (1)
Sent. n. 115 ill. cost. (1) + inamm. (1) + non fond. (1)
Sent. n. 217 ill. cost. (2) + cessaz. (3) + non fond. (3)
Sent. n. 274 non fond. (1)

Totale 4 decisioni contenenti:

3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
3 dichiarazioni di cessazione della materia del contendere
2 dichiarazioni di inammissibilità della questione
6 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Lazio

Sent. n. 55 estinzione (1)
Sent. n. 171 ill. cost. (2) + non fond. (2)
Sent. n. 191 ill. cost. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:

3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
1 dichiarazione di estinzione del giudizio
2 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Liguria

Ord. n. 98 estinzione (1)
Sent. n. 105 ill. cost. (2)
Sent. n. 133 ill. cost. (1)
Ord. n. 197 estinzione (1)

Totale 4 decisioni contenenti:

3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2 dichiarazioni di estinzione del giudizio

Lombardia

Sent. n. 160 ill. cost. (1)

Totale 1 decisione contenente:

1 dichiarazione di illegittimità costituzionale

Marche

Sent. n. 52 ill. cost. (2)

Sent. n. 86 ill. cost. (1) + cessaz. (1)

Sent. n. 116 ill. cost. (2) + non fond. (1)

Sent. n. 256 ill. cost. (1) + non fond. (1) + inamm. (1) + estinz. (1)

Sent. n. 288 ill. cost. (2)

Totale 5 decisioni contenenti:

8 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

1 dichiarazione di non fondatezza della questione

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

1 dichiarazione di inammissibilità della questione

Molise

Ord. n. 29 estinzione (1)

Sent. n. 33 ill. cost. (2) + inamm. (1)

Sent. n. 51 ill. cost. (1)

Sent. n. 54 ill. cost. (1)

Sent. n. 63 non fond. (3)

Sent. n. 201 ill. cost. (1)

Sent. n. 219 ill. cost. (1)

Totale 7 decisioni contenenti:

6 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

1 dichiarazione di inammissibilità della questione

3 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Piemonte

Sent. n. 53 ill. cost. (1)

Ord. n. 128 estinzione (1)

Sent. n. 158 ill. cost. (1) + cessaz. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:

2 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di estinzione del giudizio

1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere

Puglia

Sent. n. 62 ill. cost. (1) + cessaz. (1)
Sent. n. 91 ill. cost. (1) + non fond. (1)
Sent. n. 226 cessaz. (1) + non fond. (1)
Sent. n. 245 ill. cost. (1)
Sent. n. 262 ill. cost. (4) + estinzione (1)

Totale 5 decisioni contenenti:

7 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
1 dichiarazione di estinzione del giudizio
2 dichiarazioni di cessazione della materia del contendere
2 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Sardegna

Sent. n. 16 non fond. (1)
Sent. n. 18 ill. cost. (1)
Sent. n. 30 ill. cost. (2)
Sent. n. 99 ill. cost. (4) + inamm. (3)
Sent. n. 290 ill. cost. (1)

Totale 5 decisioni contenenti:

8 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
3 dichiarazioni di inammissibilità della questione
1 dichiarazione di non fondatezza della questione

Sicilia

Ord. n. 11 cessaz. (1)
Ord. n. 12 cessaz. (1)
Ord. n. 27 cessaz. (1)
Ord. n. 28 cessaz. (1)
Ord. n. 137 cessaz. (1)
Ord. n. 145 cessaz. (1)
Ord. n. 157 cessaz. (1)
Ord. n. 228 cessaz. (1)
Ord. n. 305 cessaz. (1)
Ord. n. 308 cessaz. (1)

Totale 10 decisioni contenenti:

10 dichiarazioni di cessazione della materia del contendere

Toscana

Sent. n. 108 inamm. (1) + non fond. (1)
Sent. n. 159 ill. cost. (2)
Sent. n. 243 cessaz. (1)

Sent. n. 291 ill. cost. (1)

Totale 4 decisioni contenenti:

3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
1 dichiarazione di inammissibilità della questione
1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere
1 dichiarazione di non fondatezza della questione

Trentino-Alto Adige

Sent. n. 90 ill. cost. (1) + cessaz. (1)

Sent. n. 259 non fond. (1)

Totale 2 decisioni contenenti:

1 dichiarazione di illegittimità costituzionale
1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere
1 dichiarazione di non fondatezza della questione

Provincia autonoma di Bolzano

Sent. n. 2 non fond. (1)

Sent. n. 114 ill. cost. (2) + cessaz. (1)

Sent. n. 189 non fond. (1)

Sent. n. 278 ill. cost. (5) + estinzione (1) + non fond. (2)

Totale 4 decisioni contenenti:

7 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
1 dichiarazione di estinzione del giudizio
1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere
4 dichiarazioni di non fondatezza della questione

Provincia autonoma di Trento

Sent. n. 74 ill. cost. (1) + cessaz. (1) + estinzione (1)

Umbria

Sent. n. 50 ill. cost. (1) + cessaz. (1) + non fond. (1)

Ord. n. 123 man. inamm. (1)

Sent. n. 129 ill. cost. (2)

Ord. n. 210 estinzione (1)

Ord. n. 302 estinzione (1)

Totale 5 decisioni contenenti:

3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2 dichiarazioni di estinzione del giudizio
1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere
1 dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione

1 dichiarazione di non fondatezza della questione

Valle d'Aosta

Ord. n. 266 estinzione (1)

Veneto

Sent. n. 66 ill. cost. (1)

Sent. n. 85 ill. cost. (2)

Sent. n. 274 non fond. (1)

Totale 3 decisioni contenenti:

3 dichiarazioni di illegittimità costituzionale

1 dichiarazione di non fondatezza della questione

Anno 2012

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO

Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale

Bilancio regionale

- *Violazione dei principi costituzionali in materia di bilancio (copertura finanziaria, unità di bilancio, pareggio, equilibrio tendenziale)* (Sent. n. 192) (Sent. n. 131) (Sent. n.70) (Sent. n. 115)
- *Gestioni liquidatorie di disciolte USL – Mancata separazione dalle gestioni degli enti subentrati – Contrasto con normativa statale espressione di principio fondamentale in materia di bilancio pubblico* (Sent. n. 79)
- *Insussistenza di appropriata allegazione comprovante la compatibilità delle operazioni contabili di indebitamento* (Sent. n. 309)

Lesione della competenza legislativa statale esclusiva

- *Calendario venatorio – contrasto con il principio che vieta l'impiego di legge-provvedimento - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente* (Sent. n. 310) (Sent. n. 160) (Sent. n. 116) (Sent. n. 105) (Sent. n. 20)
- *Aree naturali protette - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente* (Sent. n. 14) (Sent. n. 171)
- *Autorizzazione degli scarichi di acque reflue – standard non derogabili - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente* (Sent. n. 133)
- *Nozione di acque superficiali - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente* (Sent. n. 159)
- *Concessioni di derivazioni di acqua – Rinnovo automatico - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente* (Sent. n. 114)
- *Caccia – standard non derogabili - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente* (Sent. n. 116)
- *Caccia –salvaguardia della fauna selvatica - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente* (Sent. n. 278)
- *Habitat – standard non derogabili - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente* (Sent. n. 288)
- *Depositi di materiali radioattivi - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente* (Sent. n. 54)
- *Raccolta differenziata - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente* (Sent. n. 158)
- *Servizio idrico integrato - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente* (Sent. n. 62)
- *Paesaggio – Regime vincolistico - competenza statale in materia di tutela dei beni culturali* (Sent. n. 66)
- *Impiego regionale – competenza statale in materia di ordinamento civile* (Sent. n. 289) (Sent. n. 217) (Sent. n. 256) (Sent. n. 51) (Sent. n. 290)

- *Inalienabilità dei beni demaniali - competenza statale in materia di ordinamento civile* (Sent. n. 114)
- *Distanze tra edifici - competenza statale in materia di ordinamento civile* (Sent. n. 114)
- *Appalti pubblici – determinazione del prezzo - competenza statale in materia di ordinamento civile* (Sent. n. 74)
- *Protezione civile - Oneri finanziari – competenza statale in materia di sistema contabile dello Stato e ordinamento dello Stato* (Sent. n. 32)
- *Protezione civile – Logo regionale - competenza statale in materia di ordinamento dello Stato* (Sent. n. 32)
- *Procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti - competenza statale in materia di ordinamento dello Stato* (Sent. n. 159)
- *Revisione delle imposte regionali – competenza statale in materia di sistema tributario* (Sent. n. 32)
- *Agevolazioni fiscali alle imprese - competenza statale in materia di sistema tributario* (Sent. n. 30)
- *Interventi su tassa automobilistica regionale - competenza statale in materia di sistema tributario* (Sent. n. 288)
- *Agevolazioni in materia di IRAP - competenza statale in materia di sistema tributario* (Sent. n. 99) (Sent. n. 50)
- *Ricorso al mercato finanziario - competenza statale in materia di sistema tributario* (Sent. n. 309)
- *Tassa di concessione per la raccolta del tartufo - competenza statale in materia di sistema tributario* (Sent. n. 33)
- *Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali - competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - competenza statale in materia di ordinamento dello Stato* (Sent. n. 34)
- *Tracciabilità dei flussi finanziari - competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza* (Sent. n. 35)
- *Aggiudicazione di lavori o opere pubblici di interesse regionale - competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 52)
- *Tariffe professionali - competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 219)
- *Servizio idrico integrato - competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 62)
- *Concessioni di derivazioni di acqua – Rinnovo automatico - competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 114)
- *Commercio su aree pubbliche - competenza statale in materia di tutela della concorrenza* (Sent. n. 18) (Sent. n. 291)

**Contrasto con principi fondamentali adottati dal legislatore statale nella materia
concorrente del coordinamento della finanza pubblica**

- *Personale IPAB e ASP* (Sent. n. 161)
- *Personale amministrazioni regionali e locali* (Sent. n. 217) (Sent. n. 51) (Sent. n. 262) (Sent. n. 30)

- *Personale sanitario - assunzioni* (Sent. n. 33)
- *Contenimento spese apparato amministrativo* (Sent. n. 262)
- *Misure supplementari di assistenza in contrasto con il piano di rientro dal disavanzo sanitario* (Sent. n. 32) (Sent. n. 131) (Sent. n. 91)
- *Violazione delle norme statali sui limiti al ricorso all'indebitamento* (Sent. n. 70) (Sent. n. 309)

Contrasto con altri principi fondamentali adottati dal legislatore statale nell'ambito di una materia concorrente

- *Protezione civile - Oneri finanziari – contrasto con i principi in materia di protezione civile* (Sent. n. 32)
- *Protezione civile – Logo regionale - contrasto con i principi in materia di protezione civile* (Sent. n. 32)
- *Protezione civile – Interventi edilizi in zone sismiche - contrasto con i principi in materia di protezione civile* (Sent. n. 201)
- *Protezione civile – Soccorsi a livello provinciale - contrasto con i principi in materia di protezione civile* (Sent. n. 85)
- *Accreditamento delle istituzioni sanitarie private - contrasto con i principi in materia di tutela della salute* (Sent. n. 292)
- *Direttori generali delle aziende sanitarie – contrasto con i principi in materia di tutela della salute* (Sent. n. 129)
- *Impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili – contrasto con principi in materia di energia* (Sent. n. 99)

Potestà sostitutiva statale

- *Istituzione del Centro Regionale Sangue - Lesione delle competenze del commissario ad acta* (Sent. n. 131)

Contrasto con parametri costituzionali non competenziali

- *Pubblico concorso* (Sent. n. 217) (Sent. n. 62) (Sent. n. 30) (Sent. n. 99) (Sent. n. 90)
- *Incarichi e rapporto di lavoro nell'amministrazione regionale* (Sent. n. 53) (Sent. n. 245)
- *Tassa di concessione per la raccolta del tartufo – riserva di legge per imposizione di prestazioni personali o patrimoniali* (Sent. n. 33)
- *Direttori generali delle aziende sanitarie – lesione dell'autonomia sanitaria* (Sent. n. 129)

Contrasto con normativa comunitaria

- *Contributi pubblici a Consorzio per lo sviluppo industriale - aiuto di stato* (Sent. n. 217)
- *Marchio regionale – ostacolo alla libera circolazione delle merci* (Sent. n. 191) (Sent. n. 86)
- *Energia da fonti rinnovabili – Divieto temporaneo di autorizzazioni – contrasto con norme internazionali che manifestano favor* (Sent. n. 85)

Elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione

Regione Abruzzo

- Sent. n. **310**; Sent. n. **289**; Sent. n. **192**; Sent. n. **161**; Sent. n. **32**; Sent. n. **20**; Sent. n. **14**

Regione Basilicata

- Sent. n. **79**

Regione Calabria

- Sent. n. **34**; Sent. n. **35**; Sent. n. **131**

Regione Campania

- Sent. n. **70**; Sent. n. **292**; Sent. n. **309**

Regione Friuli-Venezia Giulia

- Sent. n. **115**; Sent. n. **217**

Regione Lazio

- Sent. n. **171**; Sent. n. **191**

Regione Liguria

- Sent. n. **105**; Sent. n. **133**;

Regione Lombardia

- Sent. n. **160**

Regione Marche

- Sent. n. **52**; Sent. n. **86**; Sent. n. **116**; Sent. n. **256**; Sent. n. **288**

Regione Molise

- Sent. n. **33**; Sent. n. **51**; Sent. n. **54**; Sent. n. **201**; Sent. n. **219**

Regione Piemonte

- Sent. n. **53**; Sent. n. **158**

Regione Puglia

- Sent. n. **62**; Sent. n. **91**; Sent. n. **245**; Sent. n. **262**

Regione Sardegna

- Sent. n. **18**; Sent. n. **30**; Sent. n. **99**; Sent. n. **290**

Regione Toscana

- Sent. n. **159**; Sent. n. **291**

Regione Trentino-Alto Adige

- Sent. n. **90**

Provincia di Bolzano

- Sent. n. **114**; Sent. n. **278**

Provincia di Trento

- Sent. n. **74**

Regione Umbria

- Sent. n. **50**; Sent. n. **129**

Regione Veneto

- Sent. n. **66**; Sent. n. **85**

Anno 2012

**GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSE
DALLO STATO**

Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale

ABRUZZO

SENTENZA N. 310

1) Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Calendario venatorio - Approvazione con legge anziché con atto secondario - Contrasto con la normativa statale di principio che vieta l'impiego di legge-provvedimento - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma lettera s) Cost., l'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011 in quanto, nel disciplinare con legge anziché con atto secondario l'arco temporale aperto per la caccia al cinghiale durante la stagione 2011-2012, contrasta con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 che, con disposizione finalizzata alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, regola la materia e non consente alla Regione di provvedere per mezzo della legge. Resta assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. per avere la disposizione impugnata stabilito un periodo di caccia diverso e più lungo rispetto a quello consentito con legge dello Stato.

2) Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Calendario venatorio - Approvazione con legge anziché con atto secondario - Contrasto con la normativa statale di principio che vieta l'impiego di legge-provvedimento - Norme divenute prive di significato a seguito della dichiarata illegittimità - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 43 del 2011 a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del comma 1, del medesimo articolo atteso che la prima disposizione, nel vietare la caccia al cinghiale nei giorni del 25 dicembre 2011 e del 1° gennaio 2012 con legge anziché con regolamento, contrasta con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 che, con disposizione finalizzata alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, regola la materia e non consente alla Regione di provvedere per mezzo della legge, mentre il comma 3, nel disciplinare con altra prescrizione la caccia durante il periodo di proroga sancito dal comma 1, è del tutto privo di significato una volta dichiarato illegittimo quest'ultimo.

SENTENZA N. 289

Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Proroga senza un limite massimo prefissato - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 che stabiliva - nelle more dell'assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - la proroga dei contratti di collaborazione in essere presso quell'ufficio fino alla completa copertura della relativa pianta organica, per la violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile [art. 117, secondo comma, lettera l)], con l'assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità concernenti l'asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

...

SENTENZA N. 192

1) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo - Finanziamento di euro 1.600.000,00 attinto dalle economie di spesa derivanti dall'attuazione della convenzione AGENSUD n. 78/88, attraverso la reiscrizione di pari importo sul capitolo di spesa 24242 - U.P.B. 06.02.004, denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R.8 novembre 2001, n. 57" - Mancato inserimento del predetto importo nell'allegato 3 al bilancio 201, denominato "Tabella delle economie riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011" - Violazione del principio della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 15- bis, comma 2, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - la cui intervenuta abrogazione non consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in assenza di elementi probatori in ordine alla mancata applicazione della norma nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 2011 e quella della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate), che l'ha integralmente sostituita - nella parte in cui prevede un finanziamento di euro 1.600.000,00 per lo sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo attinto dalle economie di spesa derivanti dall'attuazione della convenzione Agensud n. 78/88, attraverso la reiscrizione di pari importo sul capitolo di spesa 24242 - U.P.B. 06.02.004, denominato «Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57», senza però riportarlo nell'allegato 3, recante la «Tabella delle economie riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011», in tal modo violando il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma, Cost., che impedisce di estrapolare dalle

risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo senza la previa verifica della sua disponibilità giuridica e contabile in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

2) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo - Finanziamento per il complessivo importo di euro 2.800.000,00 mediante impiego di alcune economie di spesa realizzate nel precedente esercizio - Mancata approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2010 - Impossibilità di utilizzare le relative economie di spesa - Violazione del principio della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 3, comma 2, lettere *b*) e *c*), della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate), che per il finanziamento degli interventi volti a valorizzare l'aeroporto d'Abruzzo provvede, tra l'altro, mediante impiego di alcune economie di spesa, in modo che euro 1.200.000,00 gravino sulle economie vincolate relative al fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 - U.P.B. 08.02.002, denominato «Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98» (lettera *b*), ed euro 1.600.000,00 siano tratti dalle economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (lettera *c*), trattandosi di operazione estrapolativa delle economie dalle componenti del risultato di amministrazione degli anni precedenti, a prescindere dall'esito negativo o positivo dello stesso, che invece appare dirimente ai fini della legittima destinazione di eventuali risorse residuali a nuove finalità.

3) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Sviluppo turistico dell'Aeroporto d'Abruzzo - Finanziamento di euro 2.000.000,00 attraverso il fondo FIRA (Finanziaria regionale abruzzese) - Insufficiente disponibilità - Saldo finanziario incongruente con il principio di neutralità contabile della variazione di bilancio - Violazione del principio della copertura finanziaria - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Possibilità di applicazione medio tempore della norma abrogata - Illegittimità costituzionale della disposizione nella formulazione originaria.

È illegittimo l'art. 11 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - la cui intervenuta abrogazione non consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in assenza di elementi probatori in ordine alla mancata applicazione della norma nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 2011 e quella della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 5, recante «Integrazione alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013), che l'ha integralmente sostituita - che modificando i commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), prevede, al comma 1, che lo stanziamento, destinato al Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della legge reg. Abruzzo 28 aprile 2000, n. 77, recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese

operanti nel settore del turismo", viene finanziato: quanto ad euro 2.000.000,00 con i rientri di cui alla legge della Regione Abruzzo 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo); quanto ad euro 2.000.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all'art. 10 della citata legge regionale n. 77 del 2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA (Finanziaria regionale abruzzese), perché quest'ultimo risulta già utilizzato nella misura di euro 1.200.000,00 per il finanziamento dell'Aeroporto d'Abruzzo, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2011, introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 35 del 2011, sicché lo stanziamento di euro 4.000.000,00 resta coperto solamente nei limiti di euro 2.800.000,00, con violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.

4) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi a favore dei malati oncologici - Finanziamento attraverso la destinazione vincolata di parte delle entrate incamerate in un capitolo di parte corrente - Variazione di bilancio comportante un saldo negativo di euro 1.900.000, 00 - Conseguente squilibrio del bilancio 2011 - Violazione del principio della copertura finanziaria - Violazione del principio di unità del bilancio - Violazione dei principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 31 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), nella originale formulazione (anteriormente alla sostituzione con l'art. 5 della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39, recante Disposizioni in materia di entrate), che estendendo, con i commi 2 e 3, ai portatori di patologie oncologiche ed ai pazienti trapiantati, i sussidi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 21 aprile 1977, n. 19 (Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare), per un onere valutato in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2011, con il comma 4, ai fini della copertura della spesa, apporta variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente, in termini di competenza e di cassa, in particolare l'incremento di euro 1.100.000,00 dello stanziamento della U.P.B. di parte entrata denominata «Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie», e la diminuzione di euro 1.500.000,00 della U.P.B. di parte entrata denominata «Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie»; incremento di euro 1.500.000,00 della U.P.B. di parte spesa denominata «Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia», in modo che il risultato mostra un saldo negativo per euro 1.900.000,00 e la prevista spesa risulta priva di copertura per l'importo corrispondente, con conseguente squilibrio del bilancio 2011, violazione del principio inderogabile della previa copertura della spesa in sede legislativa, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost.

5) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi a favore dei malati oncologici - Finanziamento attraverso la destinazione vincolata di parte delle entrate incamerate in un capitolo di parte corrente - Aleatorietà delle stime del gettito della entrata - Rinvio a provvedimenti della Giunta regionale e degli uffici finanziari per la determinazione della copertura finanziaria - Violazione del principio della copertura finanziaria - Violazione del principio di unità del bilancio - Violazione dei principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 31 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39, recante Disposizioni in materia di entrate), che destina al finanziamento degli interventi a favore dei malati oncologici le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 85 della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004), riducendo ad euro 200.000,00 la somma stanziata e modificando in termini di competenza e di cassa il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente, con l'incremento di euro 200.000,00 dello stanziamento della U.P.B. di parte entrata 03.05.002, denominata «Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie», e di euro 200.000,00 lo stanziamento della U.P.B. di parte spesa 13.01.003, denominata «Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia», poiché alla luce dell'aleatorietà delle entrate di cui all'art. 85 della legge regionale n. 15 del 2004, in materia di recupero dei sottotetti, il comma 5 dell'art. 31 dispone che l'erogazione della spesa sia consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate dalla Giunta regionale, con incertezza delle stime e dell'esito finale negativo dell'accertamento, in contrasto con l'esigenza che la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare, e con violazione dei principi, fissati nell'art. 81, quarto comma, Cost., di unità del bilancio, secondo il quale tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita, della previa copertura della spesa in sede legislativa da cui deriva la necessità della corretta redazione del bilancio di previsione, la cui articolazione ed approvazione è riservata al Consiglio regionale e non può essere demandata agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo, del pareggio e dell'equilibrio tendenziale, che si realizzano nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa, e non consentono di superare in corso di esercizio gli stanziamenti dallo stesso consentiti.

...

SENTENZA N. 161

1) Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Gestione delle IPAB nella fase transitoria del trapasso dalle vecchie Istituzioni alle nuove Aziende - Generale divieto di ampliare la dotazione organica e di assumere personale a tempo indeterminato - Previsione di una deroga - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. Infatti, l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge

n. 133 del 2008, dispone che, quando le spese di personale per gli enti locali e per le camere di commercio superano il 50 per cento (al momento della proposizione del ricorso la norma prevedeva il 40 per cento) delle spese correnti, gli enti in questione non possono procedere a nuove assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale; quando invece l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti, sono consentite deroghe parziali in relazione al *turn-over*. Tale disposizione ha natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, come già riconosciuto dalle sentenze n. 148 del 2012 e n. 108 del 2011: la norma impugnata prevede invece una eccezione implicita al principio espresso dalla norma statale in quanto l'assunzione per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) è subordinata semplicemente all'invarianza di spesa rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale stessa e al fatto che la nuova spesa risulti compatibile con le disponibilità di bilancio.

2) Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Fase transitoria precedente l'approvazione del regolamento delle costituende ASP - Possibilità di superare eventuali carenze di personale mediante specifiche selezioni - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, co. 4 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. Poiché l'art. 15, comma 4, richiama l'art. 5, comma 2, dall'illegittimità di quest'ultimo deriva quella della norma in esame, sebbene essa si riferisca ad un ente (l'azienda pubblica di servizi alla persona - ASP) diverso dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Anche nel caso della ASP infatti non si rinviene un'univoca classificazione di tale nuova tipologia di aziende: le accomuna alle IPAB la natura di ente pubblico, le differenzia certamente da esse il carattere imprenditoriale dell'attività esercitata, improntata a criteri di economicità anche se non rivolta a fini di lucro. Nondimeno, le stesse ragioni sistematiche che inducono a ricomprendere la gestione delle IPAB nel complesso della finanza pubblica allargata ed a sottoporle a coordinamento riguardano anche le ASP, per le quali si accentua l'integrazione nella programmazione e nella gestione dei servizi sociali su base locale nonché l'esigenza che detta integrazione si ispiri a criteri di efficienza ed economicità.

3) Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Fase transitoria del trapasso dalle vecchie Istituzioni alle nuove Aziende - Temporanea assegnazione del personale dipendente e dei patrimoni delle Istituzioni al Comune affidatario delle procedure di estinzione - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica -

Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. In quanto dette disposizioni stabiliscono che il personale dipendente ed i patrimoni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza siano assegnati temporaneamente ed in posizione soprannumeraria ai Comuni nei quali risultano ubicate le strutture attraverso cui esse perseguivano i loro fini istituzionali. La posizione soprannumeraria, infatti, non può evitare l'incremento degli oneri del personale e la violazione delle percentuali in relazione alle quali l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 fissa i limiti strutturali per la gestione di detta categoria di spesa.

4) Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Fase transitoria del trapasso dalle vecchie Istituzioni alle nuove Aziende - Trasferimento ai Comuni, con obbligo di successivo conferimento al patrimonio indisponibile dell'ASP territorialmente competente, delle attività socio-assistenziali e socio-educative delle Istituzioni infraregionali aventi sede legale in altra Regione - Inscindibile connessione funzionale con le disposizioni afferenti al personale, già dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 6 e 7 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. Tale norme non presentano profili di diretta interferenza con la norma interposta poiché dispongono il trasferimento ai Comuni delle strutture già destinate ad attività socio-assistenziali e socio-educative delle Istituzioni infraregionali aventi sede legale in altra Regione. Tuttavia, trasferire al Comune strutture prive del personale che le utilizza renderebbe improduttiva e disfunzionale l'operazione, risultando assolutamente inutile ed irragionevole il passaggio temporaneo di tali cespiti patrimoniali nella sfera giuridica dell'ente locale. Pertanto, in considerazione dell'inscindibile connessione funzionale esistente tra i commi 3 e 4 dell'art. 6 afferenti al personale e le due disposizioni in esame, l'illegittimità costituzionale dei primi deve estendersi in via consequenziale alle seconde, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.

5) Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Corresponsione di una indennità al presidente e ai consiglieri di amministrazione delle ASP, commisurata a quella spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali della Regione - Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica sulla gratuità della partecipazione ad organi di enti che "comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche" - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge della regione Abruzzo n. 17 del 2011 - che prevede la corresponsione di un'indennità al presidente e ai consiglieri di amministrazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona - in

riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed alla norma interposta costituita dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 in quanto quest'ultima disposizione afferma in modo incontrovertibile il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che «comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche», norma di coordinamento della finanza pubblica che si ispira alla finalità di contenimento dei costi della politica e degli apparati amministrativi ed, in quanto tale, indefettibile riferimento per la legislazione regionale.

...

SENTENZA N. 32

1) Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Abruzzo - Emergenza terremoto - Utilizzo straordinario di personale in regime di collaborazione coordinata e continuativa - Oneri finanziari - Previsto rimborso alla Regione da parte della Struttura nazionale per la gestione dell'emergenza, in luogo dell'imputazione degli stanziamenti ad uno specifico fondo statale - Introduzione di una disciplina regionale in una materia già regolata dalle ordinanze della protezione civile - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie del sistema contabile dello Stato e dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato - Violazione dei principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia di legislazione concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

È illegittimo l'art. 11 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che prevedendo che i compensi per lavoro straordinario erogati dalla Regione nell'ambito dell'emergenza terremoto del 2009, siano rimborsati alla stessa da parte della Struttura nazionale per la gestione dell'emergenza, dispone unilateralmente a favore della Regione di somme precedentemente attribuite per il perseguimento di determinate finalità ad un'autorità statale, il Commissario delegato per la ricostruzione successiva al terremoto, con l'effetto di incidere, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e g), Cost., nel sistema contabile dello Stato e nella disciplina della dotazione di un organo della sua amministrazione, e inoltre sovrappone la propria disciplina a quella dettata dalle ordinanze di protezione civile, che viceversa imputano gli stanziamenti ad uno specifico fondo statale, in guisa da ledere, in violazione dell'art. 117, terzo comma, il principio fondamentale desumibile dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, nella materia di legislazione concorrente della protezione civile (con assorbimento di ogni altra censura).

2) Imposte e tasse - Norme della Regione Abruzzo - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di predisporre un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali - Successivo adeguamento su base ISTAT, in caso di inadempienza da parte della Giunta - Inesistenza, allo stato, di tributi regionali "propri" che possano essere oggetto della revisione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario - Violazione della riserva di legge in subiecta materia - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che attribuendo alla Giunta regionale il potere di predisporre un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali, sottintende la possibilità d'incremento dei predetti tributi, così da contravvenire, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., al principio (confermato dall'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) secondo cui è vietato alle Regioni istituire e disciplinare tributi propri con gli stessi presupposti dei tributi dello Stato ovvero legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali, e prevedendo, in caso di inadempienza da parte della Giunta, un adeguamento su base ISTAT, è lesivo della competenza esclusiva statale in materia tributaria, come pure della riserva di legge ex art. 23 Cost., intermediata dalle previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni fiscali (art. 2 della legge n. 212 del 2000).

3) Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi (sanitari e non) di soccorso ed elisoccorso, comprensivi di recupero e di trasporto - Agevolazioni tariffarie in favore dei residenti nella Regione, finanziate con risorse del fondo sanitario destinate al funzionamento del SUEM 118 - Introduzione di una misura di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione di principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È illegittimo l'art. 75, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che attribuendo alla Giunta regionale, sentito il SASA - CNAS, il potere di integrare e aggiornare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario con riduzione, a favore dei residenti nella regione Abruzzo, della tariffa la cui misura verrà concordata tra la Regione Abruzzo e le Aziende sanitarie locali, sedi di SUEM (Servizio di urgenza ed emergenza medica), e copertura finanziaria del minor introito in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118, configura una misura di assistenza supplementare, ponendosi in contrasto con l'obiettivo dichiarato del Piano di rientro di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione in data 6 marzo 2007, poi recepito con deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2007, n. 224, di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza e la gestione corrente per il perseguimento del pareggio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in violazione di un principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

4) Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Abruzzo - Corpo nazionale del servizio alpino SASA-CNSAS - Adozione del logo della Protezione Civile regionale sulle divise di ordinanza e sui mezzi in dotazione - Contrasto con la disciplina nazionale di riferimento secondo cui il Corpo nazionale del soccorso alpino rientra tra le strutture operative nazionali della protezione civile -

Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento, organizzazione e amministrazione dello Stato - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Violazione dei principi costituzionali sulla libertà di associazione - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 76 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che in materia di segni distintivi, dispone che il SASA - CNSAS (Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale del Soccorso Alpino Speleologico) adotta sulle proprie divise di ordinanza e sui mezzi in dotazione il logo della Protezione Civile regionale: premesso che il Corpo nazionale del soccorso alpino rientra tra le strutture operative nazionali della protezione (art. 11 della legge n. 225 del 1992), e la disciplina dell'ordinamento, del funzionamento e della natura del suddetto Corpo è stabilita a livello nazionale dalla legge n. 74 del 2001, la norma regionale interferisce con la materia organizzativa degli apparati di pubblico servizio di rilevanza nazionale, di competenza esclusiva dello Stato, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera g) , Cost., e, sotto l'aspetto funzionale, con l'ambito dei principi fondamentali in materia di protezione civile, del pari ascrivibile alla legislazione statale (art. 117, terzo comma, Cost.), e inoltre, posto che l'autonomia dell'attività di volontariato, per espresso riconoscimento della legge n. 266 del 1991, è salvaguardata anche dalle Regioni, la natura volontaria del Corpo nazionale del soccorso alpino, titolare per sua libera scelta di un proprio logo, urta contro l'imposizione di un nuovo segno di riconoscimento non espressamente concordato o assentito, donde l'ulteriore lesione dei principi costituzionali sulla libertà di associazione di cui all'art. 18 Cost.

...

SENTENZA N. 20

Caccia – Norme della Regione Abruzzo – Stagione venatoria 2010-2011 – Approvazione in via legislativa del calendario venatorio, con indicazione delle date e degli orari entro cui la caccia è consentita, nonché delle specie cacciabili con il relativo arco temporale di caccia – Regolamentazione dell'attività venatoria, ad opera delle Regioni, riservata dal legislatore statale alla forma dell'atto amministrativo anziché a quella della legge – Violazione di disciplina desumibile dalla legislazione statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – Illegittimità costituzionale – Assorbimento della censura relativa all'acquisizione del parere di un ente regionale, anziché dell'ISPRA.

Sono illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), che approvano in via legislativa il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date e gli orari entro cui la caccia è consentita (art. 1), sia le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all'attività venatoria (art. 2), per avere tali previsioni assunto veste legislativa, anziché regolamentare:

pur se l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), consente espressamente l'intervento regionale allo scopo di modulare l'impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'habitat locale, tuttavia esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, in virtù di una scelta che attiene alle modalità di protezione della fauna e dunque alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Assorbimento della censura concernente la mancanza del parere dell'ISPRA.

...

SENTENZA N. 14

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Riserva naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" - Rideterminazione dei confini con incremento dell'area interessata - Adozione da parte della Regione di modalità procedurali che si discostano in pejus dai principi fondamentali tracciati dalla legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi riconosciuti alle comunità locali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 della legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, recante «Modifica all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri», in quanto la disposizione censurata, nello stabilire *ex abrupto* la mera estensione territoriale di una già istituita riserva naturale provinciale, senza tener conto, anche in relazione al sensibile incremento dell'area interessata, della esigenza della partecipazione, per come prevista, delle comunità locali interessate, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., discostandosi *in peius* dai principi fondamentali tracciati dalla legislazione statale a garanzia dei diritti partecipativi che, in materia di aree protette, è riconosciuta alle comunità locali e, per esse, agli enti correlativi.

BASILICATA

SENTENZA N. 79

1) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Gestioni liquidatorie delle disciolte USL di Potenza e di Matera - Attribuzione ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL), che hanno assunto il residuo delle gestioni liquidatorie predette, del potere di utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle aziende per fronteggiare i pagamenti urgenti ed indifferibili relativi ai debiti delle gestioni liquidatorie - Mancata separazione integrale delle gestioni USL ed ASL - Contrasto con la normativa statale espressiva di principi fondamentali in materia di bilancio pubblico, e con la costante giurisprudenza costituzionale - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 6-bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, nel testo originario introdotto dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6, le cui disposizioni prevedono che i direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di Potenza e Matera, i quali hanno assunto - ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2008 - il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità sanitarie locali (USL) di dette Province, possano utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle aziende stesse al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili relativi alle pertinenti gestioni, stante la violazione dell'art. 6, comma 1, ultimi due periodi, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, norma interposta tra l'art. 117, terzo comma, Cost. e la disposizione regionale oggetto del presente giudizio, in quanto il meccanismo legislativo introdotto dalle disposizioni censurate non è in grado di evitare che sulla gestione delle aziende sanitarie venga ad incidere, direttamente od indirettamente, l'onere dei debiti delle disciolte USL, non assicurando la separazione tra gestioni liquidatorie delle disciolte USL ed attività poste in essere dalle ASL, con l'effetto di gravare queste ultime di passività precedenti alla loro istituzione.

2) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Gestioni liquidatorie delle disciolte USL di Potenza e di Matera - Attribuzione ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL), che hanno assunto il residuo delle gestioni liquidatorie predette, del potere di utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle aziende stesse al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili relativi alle pertinenti gestioni - Sopravvenienza normativa regionale che specifica che l'utilizzazione può avvenire "esclusivamente in anticipazione di cassa" e che l'eventuale anticipazione rimane in capo alla Regione - Ius superveniens sostanzialmente confermativo della norma impugnata - Applicazione del principio di effettività della tutela costituzionale - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 6-bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, nel testo modificato dall'art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, in quanto le integrazioni specifiche introdotte dal citato art. 18 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 (nel senso di prevedere un sistema di anticipazione-rimborso) non sono in grado di eliminare i vizi dell'originaria formulazione dell'art. 6-bis, non essendo sufficienti ad assicurare l'impermeabilità tra le gestioni delle

precedenti USL e quelle delle nuove ASL richiesta dalla costante giurisprudenza della Corte, sicché l'illegittimità costituzionale dell'art. 6-bis della legge della Regione Basilicata n. 12 del 2008, aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 6 del 2011, in forza del principio di effettività della tutela costituzionale, si estende alla nuova formulazione della norma conseguente all'emanazione del citato art. 18 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011, sopravvenuta in pendenza di giudizio, la quale, integrando un'ipotesi di *ius superveniens*, sostanzialmente confermativo della norma impugnata, specifica e ripropone l'analoga originaria soluzione.

CALABRIA

SENTENZA N. 34

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione dell' "Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali" - Censura di disposizioni sulla disciplina delle modalità di amministrazione e utilizzazione dei beni confiscati - Sovrapposizione, in maniera distonica, alla disciplina statale concernente l' "Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, in riferimento alla previsione unilaterale di forme di coordinamento che coinvolgono attribuzioni dello Stato - Illegittimità costituzionale - Estensione della dichiarazione di incostituzionalità all'intera legge regionale per l'omogeneità del contenuto e per il rapporto di stretta concatenazione oggettiva e funzionale di tutte le previsioni dei diversi articoli - Assorbimento degli ulteriori profili.

Deve essere dichiarata l'incostituzionalità della intera legge regionale Calabria n. 7/2011, per l'omogeneità del contenuto e per il rapporto di stretta concatenazione oggettiva e funzionale di tutte le previsioni dei suoi diversi articoli. Infatti, l'istituzione dell'agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali - e le conseguenti disposizioni sulle modalità di amministrazione e utilizzazione dei beni confiscati - costituisce una sovrapposizione, in maniera distonica, alla disciplina statale concernente l' "agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata". Tale sovrapposizione determina una violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato, assorbendo gli ulteriori, eventuali, profili di illegittimità costituzionale.

...

SENTENZA N. 35

1) Sicurezza pubblica - Norme della Regione Calabria - Tracciabilità dei flussi finanziari contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista - Ricezione e utilizzo di finanziamenti regionali per importi pari o superiori a euro 10.000 - Obbligo di impiego di conto corrente unico e dedicato a tali operazioni - Sovrapposizione e potenziale contrasto con la legge statale, in materia estranea alla competenza regionale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.

È illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria), che nell'ambito della più globale strategia di contrasto all'illegalità in Calabria, stabilisce, quale misura contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista', che chiunque riceva ed utilizzi

finanziamenti regionali per importi pari o superiori ad euro 10.000 deve impiegare un conto corrente unico e dedicato a tali operazioni, in conformità e secondo le procedure previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), poiché utilizzando una tecnica elaborata dalla legislazione statale al precipuo scopo di prevenire reati, per farne applicazione, tra l'altro, nel campo materiale già selezionato dalla normativa dello Stato, gravita nel campo già occupato dalla normativa statale, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.), rispetto alla quale il legislatore regionale è estraneo. Con assorbimento di ulteriore profilo.

2) Sicurezza pubblica - Norme della Regione Calabria - Tracciabilità dei flussi finanziari contro i rischi di infiltrazione 'ndranghetista - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che istituisce, con riguardo a finanziamenti regionali per importi pari o superiori a euro 10.000, l'obbligo di impiego di conto corrente unico e dedicato - Ulteriori disposizioni - Mancanza di significato normativo in assenza della disposizione dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'intera legge.

Va dichiarata in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Calabria n. 4 del 2011, posto che, a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 2, che istituisce, per i finanziamenti regionali per importi pari o superiori ad euro 10.000, l'obbligo di impiegare un conto corrente unico e dedicato, l'art. 1 sulle finalità, e l'art. 3 sull'entrata in vigore della legge, risultano privi di significato normativo.

...

SENTENZA N. 131

1) Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Previsione di interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario - Carattere vincolante del piano di rientro, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 1, 2, 4, primo comma, 5, 10, secondo comma, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24. Infatti, l'istituzione del Centro regionale sangue ivi previsto non è contemplata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario (accordo del 17/12/2009), il cui carattere vincolante è sancito sia dall'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006, sia dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009.

2) Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Attribuzione alla Giunta regionale di competenze amministrative - Aggravamento del disavanzo sanitario e conseguente ostacolo all'attuazione del piano di rientro - Interferenza con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta, lesiva della potestà sostitutiva dello Stato - Illegittimità

costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., gli artt. 1, secondo comma, 4, primo comma, e 10, secondo comma, della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue). Infatti, le disposizioni censurate demandano alla Giunta regionale una pluralità di compiti che interferiscono con l'esercizio delle funzioni del commissario *ad acta*, essendo diretti a realizzare un intervento che, aggravando il disavanzo sanitario della Regione, ostacolerebbe l'attuazione del piano di rientro e, di conseguenza, l'esecuzione del mandato commissariale.

3) Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Quantificazione e copertura degli oneri di spesa per l'esercizio finanziario 2011 - Indicazione di una somma sicuramente insufficiente per coprire tutte le spese per il funzionamento del Centro, incluse quelle per il personale, nonché mancata quantificazione e copertura degli oneri per gli anni successivi al 2001 - Carezza dei requisiti a garanzia della chiarezza e solidità del bilancio - Violazione dell'obbligo di copertura delle nuove spese - Illegittimità costituzionale .

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81 Cost., l'art. 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24. La norma censurata, infatti, da un lato indica una somma sicuramente insufficiente per coprire le spese per il funzionamento del Centro Regionale Sangue ivi previsto, incluse quelle per il personale; dall'altro, non quantifica l'ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, né specifica i relativi mezzi di copertura.

4) Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate - Inscindibile connessione esistente tra le norme impugnate e le altre disposizioni della stessa legge - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, primo comma, 5, 10, secondo comma, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 3, 4, secondo e terzo comma, 6, 7, 8, 9, 10, primo comma, 11, 12 e 14 della medesima legge, in considerazione della inscindibile connessione esistente tra queste ultime disposizioni e le norme censurate.

CAMPANIA

SENTENZA N. 70

1) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione dell'iscrizione nelle UPB 7.28.64 (fondi di riserva per spese obbligatorie e pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa), 6.23.57 (spese generali, legali, amministrative) e 4.15.38 (assistenza sanitaria) delle somme ammontanti ad euro 600.000.000,00, nonché dell'iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00, come da allegato A della legge di bilancio 2011 (spese correnti e obbligatorie) - Copertura finanziaria realizzata attraverso l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, ancora in pendenza di accertamento per effetto della mancata approvazione del rendiconto 2010 - Impossibilità di realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente - Insufficienza della dotazione del fondo per il pagamento dei residui perenti, a garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte - Inosservanza dell'obbligo di copertura credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, nonché inosservanza del criterio prudenziale - Violazione dei principi costituzionali della corretta copertura della spesa, del pareggio e dell'equilibrio tendenziale - Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi i commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed ai principi generali sul sistema contabile dello Stato ricavabili dall'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., perché dispongono che la copertura finanziaria delle somme iscritte alle UPB 1.82.277, 1.1.15, 7.28.64, 6.23.57 e 4.15.38 ammontanti ad euro 660.000.000,00, nonché l'iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00, come da allegato A della legge di bilancio 2011, sia realizzata attraverso l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, ancora in pendenza di accertamento per effetto della mancata approvazione del rendiconto 2010. Non è infatti conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in quanto il predetto parametro costituzionale esige che l'obbligo di copertura deve comunque essere salvaguardato, attraverso la previa verifica di disponibilità delle risorse impiegate, per assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite, in coerenza con il costante orientamento della Corte, secondo cui la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, sicché nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente. Quanto poi alla copertura finanziaria prevista dall'art. 1, comma 6, che autorizza l'iscrizione nella UPB 7.28.64, denominata «Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori», della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti

(a fronte di un ammontare di residui perenti al 31 dicembre 2008 pari a circa euro 3.700.000.000,00), ma caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente, va osservato che caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni ipotizzate nell'esercizio di riferimento, le quali - proprio in base al principio costituzionale dell'equilibrio tendenziale tra spese ed entrate di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. - dovrebbero compensarsi nel confronto tra attività e passività. Poiché dette operazioni compensative sono collegate - nel caso dei residui perenti - a rapporti obbligatori passivi già strutturati, è di tutta evidenza che una percentuale di copertura così bassa tra risorse destinate alle reiscrizioni e somme afferenti ad obbligazioni passive pregresse orienta la futura gestione del bilancio verso un inevitabile squilibrio.

2) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione dell'iscrizione della somma complessiva di euro 260.000.000,00 nelle unità previsionali di base (UPB) 1.82.227 (ammortamento mutui) e 1.1.5 (acquedotti e disinquinamenti) - Copertura finanziaria realizzata con quota parte dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata - Omessa indicazione del vincolo normativo, che legittimerebbe la deroga al divieto di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto - Inosservanza dell'obbligo di chiarezza e verificabilità dell'informazione - Violazione del principio della corretta copertura della spesa - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 5, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 - che autorizza l'iscrizione della somma complessiva di euro 260.000.000,00 nelle unità previsionali di base (UPB) 1.82.227 (ammortamento mutui) e 1.1.5 (acquedotti e disinquinamenti) con la previsione di una copertura finanziaria realizzata con quota parte dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata - con riguardo alla denunciata formulazione originaria. Premesso che i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo in coerenza con la clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziare per specifiche finalità di legge, nella specie, la legge di approvazione del bilancio di previsione e le note a corredo dello stesso omettono di individuare con esattezza le ragioni normative dei fondi vincolati, così come richiesto dai principi di chiarezza e di verificabilità dell'informazione, sicché, anche in presenza di taluni elementi sintomatici in senso contrario all'esistenza del vincolo ricavabili sia dalla tipologia delle spese finanziate con detto avanzo sia dalle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto 2008, deve ritenersi che la disposizione denunciata violi il principio della copertura per omessa indicazione del vincolo normativo, che legittimerebbe la deroga al divieto di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

3) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Ius superveniens che modifica l'art. 1 comma 5 della legge regionale n. 5 del 2011 - Autorizzazione dell'iscrizione della somma di euro 60.000.000,00 nella UPB 1.1.5 denominata "Acquedotti e disinquinamenti" - Copertura finanziaria realizzata con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione a destinazione vincolata proveniente dalle risorse liberate dal POR 2000/2006 - Omessa indicazione del vincolo normativo, che legittimerebbe la deroga al divieto

di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto - Inosservanza dell'obbligo di chiarezza e verificabilità dell'informazione - Violazione del principio della corretta copertura della spesa - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 5, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 - che autorizza l'iscrizione della somma complessiva di euro 60.000.000.00 nelle unità previsionali di base 1.1.5 (acquedotti e disinquinamenti) con la previsione di una copertura finanziaria realizzata con quota parte dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata proveniente dalle risorse liberate dal POR 2000/2006 - con riguardo alla modifica della formulazione originaria introdotta con l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 21 del 2011. Il POR è - come noto - un programma operativo regionale, il quale definisce obiettivi specifici all'interno di "assi" prioritari su base pluriennale, per realizzare i quali è consentito far ricorso a fondi strutturali dell'Unione Europea. Nell'arco di programmazione 2000-2006 (scadente di regola nel 2008) il POR Campania avrebbe dovuto raggiungere obiettivi di sviluppo, adeguamento strutturale, riconversione socioeconomica ed ammodernamento di sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Nella norma impugnata e in quella modificativa non v'è alcun riferimento, né all'eventuale proroga afferente all'utilizzazione dei fondi 2000-2006, né al preteso rapporto di specie tra le partite di spesa inserite nella UPB 1.1.5 ed il contenuto del vincolo normativo alla utilizzazione dei fondi. Anzi, alcune tipologie di spesa di natura corrente ed obbligatoria, comprese nel dettaglio della predetta UPB, appaiono connotate da obiettivi elementi di incompatibilità con l'esecuzione di un progetto finalizzato. Elementi indiretti di conferma circa l'insussistenza del vincolo si ricavano anche relazione al rendiconto del 2008 della Corte dei conti, Sezione regionale della Campania, ove viene censurata l'eccessiva frequenza di fenomeni di utilizzazione diversa dal pertinente scopo di fondi vincolati, poiché questa prassi espone la Regione al rischio di non poter più ricostituire i mezzi necessari a fronteggiare le finalità di legge correlate ai fondi stessi, sicché la modifica introdotta dal *ius superveniens*, producendo gli stessi effetti della norma originaria risulta inficiata dai medesimi vizi di legittimità costituzionale, violando il principio della copertura per omessa indicazione del vincolo normativo, che legittimerebbe la deroga al divieto di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

4) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Ius superveniens che modifica la copertura del concorso nell'ammortamento mutui contratti entro il 2010 da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche - Sanatoria, al termine dell'esercizio 2011, non soddisfattiva del principio della copertura della spesa - Disposizione che, pur non incidendo direttamente sul comma 1 dell'art. 5 della legge della Regione Campania n. 5 del 2011 dichiarato incostituzionale, ne costituisce modificazione non testuale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, deriva, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 21 del 2011, il quale, pur non incidendo direttamente sul comma 1 dell'art. 5, ne costituisce modificazione non testuale. Tale comma 1 dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 21 del 2011 è finalizzato a sanare - al termine dell'esercizio 2011 - la

copertura della spesa inerente al pagamento dei contributi sui mutui contratti entro il 31 dicembre 2010 da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche. È evidente che per sua intrinseca natura detta spesa ha avuto già attuazione prima della novella regionale del dicembre 2011 e, per questo motivo, anche la nuova norma non appare soddisfacente del principio di copertura di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. Peraltro, per la destinazione vincolata del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) si presenta analogo problema rispetto al POR, dal momento che lo stesso è uno strumento di finanziamento statale per le aree sottoutilizzate del Paese, attraverso raccolta di risorse aggiuntive da sommarsi a quelle ordinarie ed a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento. Esso per sua natura ha quindi una finalità strategica e innovativa che - in assenza di apposita norma di riferimento - non appare congruente con la destinazione alla copertura di piani di ammortamento inerenti a prestiti degli enti locali già perfezionati alla data del 31 dicembre 2010 e quindi correlati ad iniziative già avviate antecedentemente alla legge della Regione Campania n. 21 del 2011.

5) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione di investimenti e per la partecipazione a società che svolgono attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione, nonché per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate - Assenza del dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento - Impossibilità di verificare l'effettiva utilizzazione delle somme derivanti dal ricorso al mercato finanziario - Contrasto con le norme di principio statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che pongono regole e limiti per il ricorso all'indebitamento - Violazione dei principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della censura della mancata quantificazione degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di indebitamento già realizzate dalla Regione Campania.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Campania n. 5 del 2011 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., nella parte in cui autorizza il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione, nonché per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate, stante l'assenza del dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento. Infatti il sintetico richiamo dell'allegato C alla legge denunciata da parte della disposizione censurata non garantisce che il nuovo ricorso all'indebitamento sia esente da vizi in quanto non fornisce il dettaglio delle tipologie di investimento in concreto programmate allo scopo di verificare se la Regione abbia osservato le regole ed i limiti previsti dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), prescrizioni costituenti contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. (poiché servono a controllare l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della

cosiddetta finanza allargata, nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost. Pertanto, la mancata dimostrazione del loro rispetto nell'impostazione del bilancio di previsione 2011 rende costituzionalmente illegittima in parte qua la legge n. 5 del 2011. Rimane assorbita la questione inerente alla censura della predetta disposizione con riguardo alla mancata quantificazione degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di indebitamento già realizzate dalla Regione Campania.

6) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione di investimenti e per la partecipazione a società che svolgono attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione, nonché per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate - Nota informativa allegata al bilancio indicativa degli oneri e degli impegni relativi a strumenti finanziari, anche derivati, assunti relativamente al 2011 - Incompletezza e mancata indicazione analitica delle unità previsionali di base e dei capitoli - Contrasto con la norma di principio statale in materia di coordinamento della finanza pubblica che pretende l'analitica definizione degli oneri già affrontati e la stima di quelli sopravvenuti sulla base delle clausole matematiche in concreto adottate con riferimento all'andamento dei mercati finanziari - Impossibilità di verificare che l'impostazione e la gestione del bilancio siano conformi alle regole di sana amministrazione, anche in riferimento agli esercizi futuri - Violazione dei principi di salvaguardia dell'equilibrio tendenziale del bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della censura della mancata quantificazione degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di indebitamento già realizzate dalla Regione Campania.

È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 5 e 10, comma 2, della legge della Regione Campania n. 5 del 2011, quest'ultimo come integrato dalla nota informativa, allegata sub G, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, ai sensi dell'art. 62, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, nota da cui si ricava che la Regione ha assunto oneri ed impegni relativi a strumenti finanziari, anche derivati, per un ammontare stimato, relativamente al 2011, in complessivi euro 260.000.000,00, di cui euro 200.000.000,00 per indebitamento a tasso fisso ed euro 60.000.000,00 per indebitamento a tasso variabile. La norma, nel disporre che «Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata», non si limita a richiedere un'indicazione sommaria e sintetica dei derivati stipulati dall'ente pubblico, ma pretende l'analitica definizione degli oneri già affrontati e la stima di quelli sopravvenienti sulla base delle clausole matematiche in concreto adottate con riferimento all'andamento dei mercati finanziari. In questa prospettiva, la salvaguardia degli equilibri di bilancio *ex art. 81, quarto comma, Cost.* (parametro invocato)

risulta inscindibilmente connessa al coordinamento della finanza pubblica perché, da un lato, i richiesti elementi, di carattere non solo finanziario ma anche economico (valore del contratto nel suo complesso), costituiscono indefettibili informazioni al fine della definizione dell'indebitamento pubblico in ambito nazionale; dall'altro - e ciò inerisce alla censura formulata - sono finalizzati a verificare che l'impostazione e la gestione del bilancio siano conformi alle regole di sana amministrazione. Nella situazione in esame, queste consistono in un'esplicita estensione della salvaguardia dell'equilibrio tendenziale del bilancio preventivo alla gestione in corso ed agli esercizi futuri, in considerazione del forte impatto che questi contratti aleatori e pluriennali possono avere sugli elementi strutturali della finanza regionale. Ciò soprattutto in relazione alla prevenzione di possibili decisioni improprie, le quali potrebbero essere favorite dall'assenza di precisi ed invalicabili parametri di riferimento. Per questo motivo la redazione della nota in termini sintetici ed incompleti e la mancata indicazione analitica delle unità previsionali di base e dei capitoli, sui quali ricade materialmente la gestione dei contratti, appaiono pregiudizievoli degli equilibri dell'esercizio in corso e di quelli futuri, nella misura in cui non determinano le modalità di copertura degli oneri nascenti dallo sviluppo attuativo dei contratti derivati stipulati e non forniscono appropriate informazioni per adottare coerenti opzioni contrattuali ed efficaci procedure di verifica. Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5, rimane assorbita la questione inerente alla censura della predetta disposizione con riguardo alla mancata quantificazione degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di indebitamento già realizzate dalla Regione Campania.

...

SENTENZA N. 292

1) Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Previsione di una procedura che pospone la verifica dei "requisiti ulteriori", rispetto a quelli minimi necessari per l'autorizzazione, al riconoscimento dell'accreditamento - Contrasto con la normativa statale, avente natura di principio fondamentale, secondo cui l'accreditamento istituzionale definitivo può essere concesso solo dopo la verifica del possesso dei requisiti ulteriori - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 237-undecies e 237-duodecies della legge regionale della Campania n. 4 del 2011 per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Premesso che la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private rientra nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute che vincola le Regioni a rispettare i principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, le disposizioni impugnate, nel prevedere una procedura di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private articolata in due fasi - la prima costituita dalla conferma dell'accreditamento provvisorio mediante decreto commissariale di presa d'atto, la

seconda, successiva, rappresentata dalla verifica dei requisiti di accreditamento - postpone la verifica di tali requisiti al riconoscimento dell'accREDITAMENTO, ponendosi così in contrasto con il principio generale di cui all'art. 8-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992 secondo cui l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo può essere concesso solo dopo la verifica del possesso dei requisiti ulteriori. Resta assorbita l'ulteriore censura basata sull'art. 1, comma 796, lettera *t*), della legge n. 296 del 2006, riguardante il mancato rispetto del termine fissato nella legislazione statale per il passaggio all'accREDITAMENTO definitivo.

2) Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "AccREDITAMENTO temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accREDITAMENTO provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accREDITAMENTO definitivo o istituzionale - Possibilità di attivare automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunità montane, l'accREDITAMENTO istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti previsti dai regolamenti regionali - Mancata verifica caso per caso degli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa statale, avente natura di principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale .

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 237-*vicies-ter*, della legge regionale della Campania n. 4 del 2011, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2011, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto, nel prevedere la possibilità di attivare automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunità montane, l'accREDITAMENTO istituzionale per le strutture sanitarie e socio-sanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti di accREDITAMENTO previsti dai regolamenti regionali, stabilisce un accREDITAMENTO istituzionale *ex lege* senza verifica caso per caso dei requisiti ulteriori, con conseguente violazione del principio generale di cui all'art. 8-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992.

3) Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "AccREDITAMENTO temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accREDITAMENTO provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accREDITAMENTO definitivo o istituzionale - Procedura che deroga al termine ultimo di conclusione del procedimento, fissato dalla legislazione nazionale, in riferimento a talune ipotesi che riguardano accordi di riconversione di prestazioni sanitarie eccedenti il fabbisogno sanitario regionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 237-*sexdecies*, della legge regionale della Campania n. 4 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2012, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. atteso che la disposizione impugnata, consentendo alle strutture sanitarie e socio-sanitarie ivi menzionate di continuare ad esercitare le proprie attività in deroga al termine ultimo fissato dall'art. 1, comma 796, lettera *t*), della legge n. 296 del 2006 per il passaggio dall'accREDITAMENTO provvisorio a quello definitivo, comporta la violazione di quest'ultima norma che, secondo la giurisprudenza costituzionale le Regioni sono tenute a rispettare in quanto principio fondamentale della

materia, non ricorrendo nella specie quelle circostanze eccezionali che possono giustificare una deroga.

4) Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per le strutture che abbiano accettato il sistema di pagamento a prestazione, nonché "accreditamento provvisorio" per le strutture nuove - Obbligo per le Regioni di procedere all'accreditamento definitivo o istituzionale - Strutture di fisiokinesiterapia già provvisoriamente accreditate - Possibilità di presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'area socio-sanitaria, diversa e più ampia rispetto a quella oggetto di autorizzazione - Sostanziale configurazione di una "autorizzazione implicita", in contrasto con la normativa statale di principio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 237-*vicies*, della legge della Regione Campania n. 4 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2012, il quale, nel consentire alle strutture di fisiokinesiterapia, già provvisoriamente accreditate, di presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'area socio-sanitaria, cioè per un'attività più ampia e diversa da quella per la quale dette strutture sono state autorizzate e provvisoriamente accreditate, configura una sorta di "autorizzazione implicita" in riferimento all'esercizio di attività sanitarie non autorizzate, ponendosi in contrasto con il principio stabilito dall'art. 8-*ter* del d.lgs. n. 502 del 1992 in forza del quale l'autorizzazione e la verifica dei "requisiti minimi" deve essere richiesta non solo al momento dell'avvio di una nuova struttura, ma anche ad ogni variazione che comporti l'adattamento di strutture già esistenti o la loro diversa utilizzazione, il loro ampliamento, trasformazione o trasferimento.

...

SENTENZA N. 309

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2012 per un importo pari ad euro 144.831.213,90 - Insussistenza di appropriata allegazione comprovante la compatibilità delle operazioni di indebitamento programmate con i vincoli fissati dalla normativa statale - Violazione di norme statali che costituiscono indefettibili parametri di legittimità per la stipula di nuove operazioni di ricorso al credito, a tutela degli equilibri strutturali di bilancio della Regione - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di sistema contabile dello Stato e della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento finanziario e contabile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure in relazione ad altre norme interposte.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Campania n. 2 del 2012, che autorizza specificamente il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2012 (comma 1), che determina il limite complessivo del nuovo indebitamento (comma 3), che afferisce alle modalità temporali di ammortamento dei nuovi prestiti (comma 3). Nelle

disposizioni impugnate e nell'allegato bilancio di previsione della Regione Campania non è presente alcun rinvio ad appropriata allegazione comprovante la compatibilità delle operazioni di indebitamento programmate con i vincoli di cui all'art. 10, secondo comma, della legge n. 281 del 1970, con conseguente violazione delle prescrizioni contenute nella richiamata norma interposta, le quali sono finalizzate alla tutela degli equilibri strutturali di bilancio dell'ente territoriale e, per ciò stesso, costituiscono indefettibili parametri di legittimità per la stipula di nuove operazioni di ricorso al credito, stante la mancata dimostrazione del rispetto del tetto di indebitamento previsto dalla richiamata disposizione per l'ente territoriale che determina l'assoluta preclusione alla legittima assunzione di nuovi prestiti. L'assenza del prospetto riassuntivo degli ammortamenti afferenti ai prestiti stipulati negli anni precedenti e degli oneri susseguenti ai nuovi contratti da stipulare rende infatti sostanzialmente priva del parametro quantitativo di riferimento ogni operazione di ulteriore ricorso al credito. Ne deriva il contrasto delle impugnate disposizioni con l'art. 10, secondo comma, della legge n. 281 del 1970 e con gli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera e) Cost., di cui la norma interposta specifica i principi nel caso concreto. Con riguardo all'art. 81, quarto comma, Cost., infatti, la dimostrazione del rispetto del parametro strutturale incide sulla copertura della spesa, in relazione alla quale la relativa percentuale è stata fissata per controllare la sostenibilità dell'indebitamento complessivo dell'ente. In riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., inoltre, la violazione delle prescrizioni dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 281 del 1970, finalizzate a dimostrare il rispetto da parte delle Regioni del tetto di indebitamento, costituisce espressione anche della materia "sistema contabile dello Stato". Infatti, la codificazione di parametri standardizzati per il calcolo percentuale dell'indebitamento è fondamentale per consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica, materia concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Quest'ultima è inscindibilmente collegata alla disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi di finanza pubblica, cui le stesse Regioni concorrono.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA N. 115

Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Disposizioni finanziarie - Omessa quantificazione e copertura degli oneri finanziari, secondo le regole contabili - Violazione del principio finanziario secondo cui la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa - Violazione dell'obbligo, ancor più indefettibile in presenza di oneri pluriennali, di analitiche quantificazioni delle diverse spese su partite di bilancio promiscue - Illegittimità costituzionale - Obbligo di contenimento degli oneri introdotti dalle norme impugnate, fino a nuova legittima copertura dell'eventuale eccedenza, entro i limiti di stanziamento delle pertinenti poste del bilancio dell'esercizio 2011 - Assorbimento delle ulteriori censure.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e gli oneri conseguenti ai servizi introdotti dagli artt. 4, 5 e 10 della stessa legge devono essere contenuti - fino a nuova legittima copertura dell'eventuale eccedenza - entro i limiti di stanziamento delle pertinenti poste del bilancio dell'esercizio 2011. Infatti, non costituisce sufficiente ottemperanza al principio di copertura dell'art. 81, quarto comma, Cost., la formale indicazione di poste di bilancio dell'esercizio in corso ove convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali, in quanto l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni. Parimenti, in presenza di oneri pluriennali la nuova imputazione sul bilancio non può comportare l'implicita ed automatica riduzione degli oneri delle leggi antecedenti ad esse correlate, perché è un principio finanziario immanente all'ordinamento che la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa.

...

SENTENZA N. 217

1) Impresa e imprenditore - Sovvenzioni, aiuti, agevolazioni pubbliche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessione di un contributo, "sino alla concorrenza di 2 milioni di euro", al Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell'Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l'esercizio della facoltà di riacquisto della proprietà di aree cedute - Aiuto di Stato concesso ad una impresa individualizzata oltre la soglia de minimis - Contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - Illegittimità costituzionale.

È fondata la questione relativa all'art. 2, co. 106, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, in relazione all'art. 117, co. 1, Cost., per violazione dei vincoli comunitari. La norma impugnata prevede infatti la concessione di un contributo al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l'esercizio della facoltà di riacquisto della proprietà di aree cedute, così introducendo un aiuto ben oltre quindi la soglia *de minimis*, dunque con l'obbligo, non rispettato, della comunicazione *ex art.* 108 TFUE.

2) Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia - Prevista inapplicabilità di norme statali dirette al contenimento della spesa pubblica - Inosservanza di norme costituenti principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata a decorrere dal 1° gennaio 2012 - Produzione di effetti medio tempore - Illegittimità costituzionale, in riferimento agli effetti prodotti per il solo anno 2011.

È fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co. 51, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo a collaborazione coordinata e continuativa stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia non trovano applicazione le disposizioni regionali volte al contenimento delle spese: infatti le disposizioni evocate dallo Stato come norme interposte - e cioè gli artt. 6 e 9 del d.l. n. 78 del 2010 - prevedono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, diretti (art. 6) al contenimento dei costi degli apparati amministrativi e (art. 9) delle spese in materia di personale, con i quali la norma regionale censurata si pone in contrasto, elidendo, in favore di una determinata categoria di lavoratori autonomi (a collaborazione coordinata e continuativa), la disciplina che ad essi si conformava. Tuttavia, il denunciato co. 51 dell'art. 7 è stato abrogato dall'art. 9, co. 26, lettera *d*) legge regionale n. 18 del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012, di qui la piena riespansione della disciplina generale, rispettosa dei principi fondamentali statali, in luogo di quella derogatoria in favore della menzionata categoria di lavoratori autonomi, ma soltanto dall'anno 2012.

3) Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale - Calcolo del rapporto fra dipendenti in servizio e popolazione residente - Esclusione dei dipendenti in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento - Alterazione del rapporto spesa corrente/spesa per il personale - Inosservanza di norme statali costituenti principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

È fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, co. 25, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale

prevede che ai fini dell'applicazione delle deroghe al regime assunzionale, non vengano conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi: all'art. 76, co. 7, del d.l. n. 112 del 2008 va riconosciuta la natura di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente.

4) Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato - Personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata - Inosservanza della disciplina statale sul contenimento della spesa di personale, espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Inosservanza della norma statale in base alla quale le assunzioni a tempo determinato possono avvenire esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e non come normale programmazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

È fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 28, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale estende il disposto dell'art. 13, co. 18, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2009 (concernente i processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato) al personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame. La norma denunciata estende al contratto a termine stipulato entro il 31 dicembre 2008, a condizione che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2011, la riserva del 50 per cento di risorse disponibili per la stabilizzazione: risulta pertanto pertinente l'evocato parametro interposto di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, e consente l'assunzione a termine esclusivamente in presenza e in risposta "ad esigenze temporanee ed eccezionali". Invero, la norma impugnata perpetua una modalità di assunzione del personale per porre rimedio alle carenze di organico - e, dunque, a situazione normalmente prevedibile - che fa del contratto a termine un modulo ordinario di assunzione del personale della pubblica amministrazione e non già forma contrattuale riservata, per l'appunto, ad esigenze eccezionali e straordinarie.

5) Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale, non dirigenziale, della protezione civile - Indennità di pronto intervento - Rideterminazione, in misura maggiorata, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge impugnata - Inosservanza della disciplina statale sul contenimento della spesa di personale, espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

È fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 33, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che l'indennità di pronto intervento spettante al personale previamente individuato dal direttore centrale della protezione civile e immediatamente disponibile per il servizio di pronto intervento, è aumentata, per il triennio 2011-2013, di 90 euro mensili lordi, con imputazione al Fondo regionale per la protezione civile. Il legislatore statale può infatti, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti: questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Ora, il parametro interposto (art. 9, co. 1, d.l. n. 78 del 2010) stabilisce che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.

6) Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Dirigenza - Stabilizzazione - Inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato del personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato - Violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché della regola del concorso pubblico - Illegittimità costituzionale.

È fondata, per violazione dell'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 26, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 10, co. 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 12 del 2009 sia inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato. Il legislatore può infatti introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., purché però delimitate in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall'origine mediante concorso, in rapporti di ruolo.

LAZIO

SENTENZA N. 171

1) Parchi - Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Installazione e rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento - Possibilità di realizzare strutture (preingressi e cucinotti) permanentemente collocate, in assenza di titolo abilitativo edilizio nonché del parere degli organi titolari di gestione del parco - Mancata previsione di verifiche e controlli che permettano di riscontrare il presunto carattere precario e temporaneo dell'installazione - Contrasto con la legge quadro sulle aree protette - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 1 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 13 del 2007, definisce attività edilizia libera e non soggetta a titolo abilitativo edilizio, l'installazione e il rimessaggio, entro il perimetro delle strutture ricettive all'aria aperta, di mezzi mobili di pernottamento (da identificare in roulotte, caravans, maxicaravans, case mobili, e altre strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione), e dei relativi preingressi e cucinotti, senza stabilire prescrizioni, né limitazioni quantitative alle realizzazioni, né possibilità di controllo e di verifica del conseguente impatto ambientale, ponendosi in contrasto con la normativa statale di protezione dell'ambiente, in particolare con l'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che prevede l'adozione di regolamenti delle aree protette (comma 1, lettera d), pone il divieto di attività ed opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati (comma 3), prevede il nulla osta dell'Ente parco per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco stesso (art. 13), essendo escluso che detti interventi possano considerarsi attività edilizia libera alla stregua della normativa statale, considerandosi che testualmente l'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) individua, tra gli altri, come interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e statuisce che sono comunque da considerarsi tali (art. 3, comma 1, lettera e) numero 5) manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

2) Parchi - Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Strutture precedentemente perimetrate, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, già autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi

successivamente istituiti - Installazione, rimozione, spostamento di mezzi mobili di pernottamento - Preventivo parere degli enti gestori - Esonero - Contrasto con la legge quadro sulle aree protette - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 8 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 13 del 2007, nel secondo periodo dispone che nelle strutture precedentemente perimetrare, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l'installazione, la rimozione e/o lo spostamento di mezzi mobili di pernottamento di cui all'art. 23, comma 4, lettere a) e d), non costituiscono mutamenti dello stato dei luoghi, e pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori, ponendosi in contrasto con la normativa statale di protezione dell'ambiente, in particolare con l'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che, richiamato, per le aree naturali protette regionali, dall'art. 22, comma 1, lettera d) della medesima legge, prevede che le installazioni e gli spostamenti dei mezzi mobili di pernottamento (che possono assumere anche dimensioni ragguardevoli) siano soggetti quanto meno al preventivo parere degli enti gestori, proprio a salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

...

SENTENZA N. 191

Commercio - Istituzione dell'elenco regionale "Made in Lazio - Prodotto in Lazio" - Implicita valutazione di miglior qualità del prodotto, insita nella circostanza dell'origine territoriale - Misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ed alla esportazione - Ostacolo alla libera circolazione delle merci - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale della l. Regione Lazio n. 9 del 2011 (Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio) in quanto gli articoli da 34 a 36 del TFUE - che, nel caso in esame, rendono concretamente operativo il parametro dell'art. 117 Cost. - vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all'importazione ed alla esportazione, "e qualsiasi misura di effetto equivalente". Infatti, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, la "misura di effetto equivalente" è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari": la legge della Regione Lazio, mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, garantendone siffatta origine, produce, quantomeno "indirettamente" o "in

potenza", gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che, anche al legislatore regionale, è inibito di perseguire per vincolo dell'ordinamento comunitario.

LIGURIA

SENTENZA N. 105

1) Caccia - Norme della Regione Liguria - Calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 - Ricorso del Governo - Approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo - Contrasto con la normativa statale di settore, che prevede l'approvazione con regolamento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura concernente la mancanza del parere dell'ISPRA.

È illegittimo l'art. 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), nella parte in cui stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, avendo tale atto assunto veste legislativa, anziché regolamentare, posto che l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, esprimendo una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Assorbimento della censura concernente la mancanza del parere dell'ISPRA.

2) Caccia - Norme della Regione Liguria - Calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 - Ricorso del Governo - Approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo - Contrasto con la normativa statale di settore, che prevede l'approvazione con regolamento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Vizio estensibile all'intero testo della disposizione impugnata - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Va dichiarata in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), che stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, con legge, anziché con regolamento, posto che le restanti norme di cui si compone l'art. 1, riguardano il calendario e non avrebbero perciò potuto essere adottate con legge, con l'eccezione del comma 1, lettera *d*), numero 2), che nel rimettere alle Province l'approvazione dei piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, non attiene al calendario venatorio.

...

SENTENZA N. 133

Acque - Norme della Regione Liguria - Scarichi idrici - Autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate - Tacito rinnovo di quattro anni in quattro anni, sussistendo gli stessi presupposti e requisiti - Contrasto con la normativa statale di riferimento, in base alla quale tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo - Standard minimi di tutela non derogabili dalle Regioni - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. Infatti, lo Stato, ha adottato una propria normativa, stabilendo «standard minimi di tutela», che, tra l'altro, stabiliscono in materia di scarichi di acque reflue che «tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati», e che tale «autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo». Pertanto, la censurata normativa regionale, che invece ha previsto il rinnovo tacito di quattro anni in quattro anni delle autorizzazioni rilasciate (e la cui validità è, ovviamente, di quattro anni).

LOMBARDIA

SENTENZA N. 160

Caccia - Norme della Regione Lombardia - Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 - Adozione con atto legislativo anziché con provvedimento - Impossibilità di esercitare il potere di annullamento previsto dalla legge statale avverso i provvedimenti regionali derogatori al divieto di prelievo venatorio ritenuti viziati - Lesione di un livello minimo di tutela della fauna apprestato dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

È illegittima la legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi"), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 136, Cost., poiché l'utilizzo dello strumento legislativo per l'approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012, ha comportato l'impossibilità di ricorrere allo strumento di reazione avverso i provvedimenti regionali derogatori al divieto di prelievo venatorio ritenuti viziati, costituito dal potere di annullamento previsto espressamente dal comma 4 dell'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che è finalizzato a garantire un'uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, determinando la violazione di un livello minimo di tutela della fauna apprestato dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela ambientale.

MARCHE

SENTENZA N. 52

1) Appalti pubblici - Norme della Regione Marche - Procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale - Elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Considerazione quali criteri di ammissibilità delle offerte anziché quali criteri di valutazione delle offerte medesime - Contrasto con la disciplina statale in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale, nel testo vigente prima dello ius superveniens - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza, perché le disposizioni regionali impugnate dettano una disciplina diversa da quella del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto individuano negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, laddove le norme statali li configurano come criteri di valutazione delle offerte medesime.

2) Appalti pubblici - Norme della Regione Marche - Procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale - Elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Considerazione quali criteri di ammissibilità delle offerte anziché quali criteri di valutazione delle offerte medesime - Contrasto con la disciplina statale in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Ius superveniens sostanzialmente coincidente con la formulazione della disposizione impugnata - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 2, comma 4, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, in quanto lo *ius superveniens* è sostanzialmente coincidente con la disposizione impugnata. Sia il testo originario, sia quello vigente, individuano infatti negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, prevedendo - il primo come obbligo, il secondo come facoltà per la stazione appaltante - l'inserimento di tale soglia negli atti posti a base della procedura di aggiudicazione. Ne discende, anche in questo caso, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza.

...

SENTENZA N. 86

Artigianato - Norme della Regione Marche - Approvazione, ad opera della Giunta, di disciplinari di produzione che descrivono e definiscono i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate - Diritto delle imprese artigiane, che svolgono la propria attività secondo i disciplinari, di avvalersi del marchio di origine e qualità denominato "Marche Eccellenza Artigiana (MEA)" - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, e specificamente del divieto di adottare "misure ad effetto equivalente" - Illegittimità costituzionale - Estensione della declaratoria d'illegittimità costituzionale a tutte le norme che compongono la disposizione - Assorbimento di ulteriori profili.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, che ha sostituito l'art. 34 della legge della stessa Regione n. 20 del 2003. La declaratoria d'illegittimità costituzionale comprende l'intera disposizione, avuto riguardo alla stretta connessione delle norme che la compongono e che hanno per oggetto l'approvazione, ad opera della giunta, di disciplinari di produzione che descrivono e definiscono i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate - diritto delle imprese artigiane, che svolgono la propria attività secondo i disciplinari, di avvalersi del marchio di origine e qualità denominato "marche eccellenza artigiana (mea)". Tale disciplina, infatti, non osserva i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'unione europea in materia di libera circolazione delle merci, e specificamente del divieto di adottare "misure ad effetto equivalente" e quindi viola l'art. 117, primo comma, Cost.

...

SENTENZA N. 116

1) Caccia - Norme della Regione Marche - Autorizzazione all'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia - Contrasto con la normativa statale che, nel fissare uno standard minimo di tutela da applicare sull'intero territorio nazionale, stabilisce che l'esercizio della caccia può essere praticato in una sola delle forme ivi previste (c.d. principio della caccia di specializzazione) - Introduzione di una deroga che implica una soglia inferiore di tutela - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 22, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che aggiungendo all'art. 27 della legge reg. n. 7 del 1995 i commi 5-bis e 5-ter, consente ai titolari di licenza di caccia ultrassantacinquenni, i quali abbiano scelto di esercitare la caccia nelle «altre forme consentite dalla legge», di cui al comma 3, lettera c), dello stesso art. 27, di praticarla anche in quella prevista dalla lettera b), ossia da appostamento fisso (comma 5-bis), ed ai cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da

appostamento fisso di praticare anche «la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto» (comma 5-ter), in tal modo prevedendo l'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia - sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso - in deroga - con una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela - all'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), che, ricompresa nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ha introdotto il principio della caccia di specializzazione, in base al quale ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate.

2) Caccia - Norme della Regione Marche - Approvazione del calendario venatorio regionale - Validità minima annuale e massima triennale - Contrasto con la normativa statale che impone la cadenza annuale del calendario venatorio - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguamento alla previsione statale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È illegittimo in parte qua l'art. 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che sostituendo l'art. 30 della legge reg. n. 7 del 1995, stabilisce che «la Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale» (comma 1 del novellato art. 30), così ponendosi in contrasto con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 che esige, in materia attinente alla tutela ambientale di esclusiva competenza statale, che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale (sentenza n. 20 del 2012).

...

SENTENZA N. 256

Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Personale della SOUP (Sala operativa unificata permanente), del CAPI (Centro assistenziale di pronto intervento) e del Centro funzionale multi rischi - Obbligo di prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessari, notturne, anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro previa intesa con le organizzazioni sindacali - Contrasto con i vigenti contratti collettivi nazionali che non prevedono tale obbligo generalizzato e non collegato a specifiche e insopprimibili esigenze - Incidenza su aspetti del rapporto di lavoro, quali l'orario di lavoro e le turnazioni del personale contrattualizzato, riservati alla contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 27 della legge della Regione Marche, 31 ottobre 2011, n. 20 che così dispone: «Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), è aggiunto il seguente: "5-bis. Per garantire l'operatività continua della SOUP, del CAPI e del Centro funzionale multi rischi, compreso lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo, il personale della struttura di cui all'articolo 9 della presente legge è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessario, notturne, disposte dal relativo dirigente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro previa intesa con le organizzazioni sindacali"». Infatti la disposizione censurata, incidendo sull'orario di lavoro e sulle turnazioni del personale contrattualizzato, cioè su aspetti del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto i profili suddetti rientrano nella materia dell'ordinamento civile, appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

...

SENTENZA N. 288

1) Imposte e tasse - Norme della Regione Marche - Tassa automobilistica regionale - Veicolo sottoposto a fermo amministrativo o giudiziario - Esclusione, a decorrere dall'anno di imposta 2012, della esenzione dal pagamento prevista dalla normativa statale - Appartenenza della tassa automobilistica regionale alla categoria dei tributi regionali derivati - Conseguente impossibilità di escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già disposte dalla legge statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tributi erariali - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., l'art. 10 L.R. Marche n. 28 del 2011 in quanto, nel disporre l'esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Invero, alla luce del quadro normativo di riferimento, tale tassa si qualifica come tributo proprio derivato rispetto al quale la Regione può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e quindi non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale.

2) Habitat - Norme della Regione Marche - Immissione nei corsi d'acqua della trota iridea - Contrasto con la normativa statale che vieta espressamente la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 22 L.R. Marche n. 28 del 2011 nella parte in cui consente l'immissione in corso d'acqua della trota iridea atteso che contrasta con l'art. 12, comma 3, d.P.R. 357 del 1997 il

quale vieta espressamente, in via generale e assoluta la introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale previsione, costituendo espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, pone limiti invalicabili di tutela cui le Regioni devono adeguarsi rimanendo unicamente libere, nell'esercizio della loro potestà legislativa, di porre limiti di tutela anche più elevati di quelli statali.

MOLISE

SENTENZA N. 33

1) Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Reclutamento di nuove unità di personale sanitario - Contrasto con la normativa statale che esclude tale possibilità per le Regioni che, come il Molise, sono state sottoposte a piani di rientro e commissariate - Violazione di principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa a fissare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, consentendo il reclutamento di nuove unità di personale sanitario, viola l'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario *ad acta*.

2) Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Tassa di concessione regionale annuale per il rilascio del tesserino che abilita alla ricerca e alla raccolta del tartufo - Previsione, oltre alla tassa, anche di un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale, con possibilità di prestazioni ad esso alternative, da definirsi con delibere della Giunta regionale - Contrasto con la normativa statale di riferimento che autorizza la sola tassa di concessione, senza prevedere ulteriori forme di imposizione - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato - Violazione della riserva di legge per l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 nella parte in cui, nel modificare l'art. 20 della legge reg. Molise n. 24 del 2005, prevede, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale annua, un contributo annuale di 3.000 euro. Così disponendo, la Regione Molise ha, infatti, ecceduto dai limiti imposti dall'art. 17 della legge n. 752 del 1985, il quale autorizza le Regioni ad istituire solamente una tassa di concessione regionale per il rilascio del predetto tesserino, senza prevedere la possibilità di ulteriori forme di imposizione. Sussiste, pertanto, lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. L'art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 contrasta anche con l'art. 23 Cost., il quale impone che ogni prestazione personale o patrimoniale sia prevista per legge. Sotto questo profilo, la norma regionale impugnata deve essere valutata unitariamente, perché essa impone una prestazione patrimoniale (il contributo di 3.000 euro), ma contestualmente consente di evitarne il pagamento mediante l'esecuzione di altre prestazioni, onde la parte della norma relativa all'imposizione della tassa e quella concernente le prestazioni ad essa alternative sono

connesse in maniera tale da configurare una fattispecie unitaria insuscettibile di scissione. Ed allora, poiché l'art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 rinvia ad una fonte di rango inferiore a quella legislativa (provvedimento della Giunta regionale) l'individuazione delle prestazioni alternative a quella patrimoniale, senza dettare criteri direttivi idonei a restringere la discrezionalità dell'organo amministrativo, viola la riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione.

...

SENTENZA N. 51

1) Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Stabilizzazione di personale impegnato in lavori socialmente utili, non selezionato in base a criteri di tipo concorsuale - Violazione del principio dell'assunzione tramite pubblico concorso - Incidenza sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1 della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, che consente, senza l'espletamento di alcuna procedura concorsuale, la stabilizzazione dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili delle sopresse Comunità montane, in quanto tale norma viola sia l'art. 97 Cost. sia l'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. Vi è infatti da un lato violazione dell'art. 97 Cost., in tutti i casi di disposizioni regionali che prevedano procedure di stabilizzazione di personale senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione e senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione. Dall'altro lato vi è violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. in quanto la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto (e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto) e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione).

2) Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Destinazione di risorse finanziarie al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori con contratto LSU in servizio presso le sopresse Comunità montane - Inosservanza dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalla legislazione statale per il riassorbimento di lavoratori precari, costituenti principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, che prevede la destinazione da parte della Regione di risorse finanziarie al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in servizio presso le sopresse Comunità montane, per violazione dell'art. 117, comma 3, in quanto si pone in contrasto con principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica dall'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Quest'ultimo - stabilendo che le amministrazioni pubbliche possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale - oltre a prevedere procedure concorsuali per le possibili assunzioni, fissa limiti «qualitativi», nonché «quantitativi» al possibile riassorbimento di lavoratori cosiddetti precari nel pubblico impiego, limiti che costituiscono, per tutte le amministrazioni pubbliche, presupposti legittimanti e non superabili per la stabilizzazione. La norma impugnata, diversamente, non prevede procedure selettive, ma bensì la stabilizzazione generalizzata dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili in servizio presso le sopresse Comunità montane, senza stabilire, quindi, i requisiti di cui devono essere in possesso questi ultimi e, comunque, al di fuori dei limiti previsti dal legislatore statale per il possibile riassorbimento del precariato nel pubblico impiego.

...

SENTENZA N. 54

Energia - Norme della Regione Molise - Depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Irrilevanza della previsione di intesa effettuata dal legislatore regionale cui non spetta la competenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento della ulteriore censura.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. Al riguardo, il doveroso coinvolgimento regionale e la previsione dell'intesa nella norma qui impugnata non sono elementi sufficienti ad impedire l'invasione della competenza statale realizzata da parte della disposizione in esame, atteso che le idonee modalità di collaborazione devono essere individuate e disciplinate dal legislatore cui spetta la competenza in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ossia dal legislatore statale. È assorbita la questione sollevata con riferimento all'art. 120 Cost.

...

SENTENZA N. 201

1) Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Molise - Interventi edilizi in zone sismiche - Modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento - Obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario - Contrasto con il principio fondamentale secondo cui solo il Ministro per le infrastrutture e i trasporti ha la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica), nella parte in cui, nei periodi terzo e quarto, prevede, in caso di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento, l'obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario, restando le modifiche inferiori a detto limite soggette al deposito della sola verifica strutturale nell'ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori, giacché tale norma, occupandosi degli interventi edilizi in zone sismiche e della relativa vigilanza, rientra nella materia della protezione civile, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e si pone in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 88 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), che consente soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti, all'esito di apposita istruttoria, la possibilità di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche; norme tecniche le quali, dettate con d.m. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), impongono di procedere alla preventiva valutazione della sicurezza in presenza di variazioni che comportino incrementi dei carichi globali superiori al 10 per cento (punto 8.4.1, lettera c).

2) Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Molise - Interventi edilizi in zone sismiche - Modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento - Obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al progetto originario - Dichiarata incostituzionalità di parte della disposizione censurata - Incompletezza e impossibilità di applicazione della parte residua della stessa disposizione - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica), nei periodi terzo e quarto, comporta consequenzialmente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo periodo del medesimo comma 3, che privati del riferimento al quarto periodo, rimarrebbero incompleti e privi di possibilità di applicazione e, comunque, dispongono, anche detti periodi, nell'ambito di previsioni derogatorie riservate alla competenza statale nella materia della protezione civile.

...

SENTENZA N. 219

Professioni - Norme della Regione Molise - Maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome - Obbligo di praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale parziale -

Assorbimento di ulteriori censure.

È illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», che sostituisce l'art. 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996, nella parte in cui prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci, poiché riducendo la scelta tra le offerte esistenti sul mercato ed introducendo barriere all'accesso ed alla libera esplicazione dell'attività professionale, ostacola la competitività tra gli operatori, invadendo l'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., restando assorbite ulteriori questioni.

PIEMONTE

SENTENZA N. 53

Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Strutture di vertice dell'organizzazione regionale - Incarichi temporanei a soggetti esterni all'amministrazione - Collaborazione fiduciaria di ausilio al Presidente del Consiglio regionale - Mancata previsione di criteri di selezione, alternativi a quelli statali, che garantiscano professionalità e competenza, nonché difetto di precisi limiti temporali - Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

È illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale», poiché, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all'amministrazione, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, dispone che la individuazione della relativa professionalità, possa avvenire esclusivamente sulla base di «rapporti fiduciari», in deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non prevede, in luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno, e inoltre, non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con assorbimento delle ulteriori censure.

...

SENTENZA N. 158

Rifiuti - Norme della Regione Piemonte - Comuni montani e comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di autorizzare unilateralmente una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata - Contrasto con la normativa nazionale secondo cui le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possono essere autorizzate dal Ministro dell'ambiente, nell'ambito di una attività di programmazione che coinvolge anche la Regione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), che introducendo il comma 5-bis dell'art. 13 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), prevede che la giunta regionale possa consentire ai Comuni montani ed ai Comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti, una deroga al raggiungimento

degli obiettivi di raccolta differenziata, atteso che la potestà di concedere deroghe ai Comuni, nel caso in cui non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, e si inserisce, in base all'art. 205, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'ambito di un'attività di programmazione, che coinvolge anche la Regione, che pertanto non può disciplinare unilateralmente la concessione delle suddette deroghe.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA N. 114

1) Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Violazione del principio comunitario di temporaneità delle concessioni - Contrasto con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Mancata previsione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in contrasto con il codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui, modificando il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici), prevede il rinnovo automatico trentennale di tutte le concessioni alla loro scadenza, ad eccezione di quelle a scopo idroelettrico: la norma si pone in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza, impedendo l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, con barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, e dunque violazione l'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), Cost., e inoltre, in conseguenza della disposta proroga, finisce con l'impedire l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, inserendo nella relativa disciplina una regola difforme dalle previsioni vigenti, poste nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, con riferimento, in particolare, ai punti nn. 13, 16 e 18 dell'Allegato II e con le lettere b), t), af) e ag) dell'Allegato III, nonché con i punti nn. 1, lettera d), 7, lettere d), m) ed o), e 8, lettere t), dell'Allegato IV del d.lgs n. 152 del 2006.

2) Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Pluralità di concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in capo ad un unico titolare - Possibilità di chiedere l'accorpamento - Conseguente determinazione dell'unica scadenza relativa alla concessione più lunga - Effetto di proroga automatica per le concessioni più brevi - Contrasto con la normativa nazionale che, in conformità ai principi comunitari di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, stabilisce che l'attribuzione della concessione deve avvenire tramite una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 3, commi 1 e 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui prevede che ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l'accorpamento delle stesse, e, in tal caso, il termine di scadenza delle concessioni corrisponde alla scadenza della concessione

accorpata con la durata residua più lunga: la disciplina censurata, indipendentemente dalla finalità espressa, è suscettibile di determinare in modo automatico la proroga di una o più delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico accorpate, con il risultato di porsi in aperta violazione, per le concessioni più brevi, con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, il quale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, di libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, prevede espressamente la necessità di una gara ad evidenza pubblica.

3) Acque - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto - Contrasto con il principio generale di inalienabilità dei beni demaniali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in mancanza di titolo competenziale specifico della Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, perché pur rientrando tutte le acque, superficiali e sotterranee, nel demanio provinciale per effetto del d.P.R. n. 115 del 1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), ed essendo conseguentemente assoggettate all'esercizio da parte della Provincia di tutte le attribuzioni proprie inerenti a tale demanio, la prevista possibilità di cessione delle infrastrutture idriche, incide sul regime della proprietà di tali beni, che, a prescindere dalla titolarità, rientrano nella disciplina demaniale, con conseguente regime di inalienabilità desumibile dagli artt. 822, 823 ed 824 cod. civ., ed espressamente richiamato dall'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché evocato anche all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

4) Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - Possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile - Mancata previsione del rispetto delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile, costituenti principio inderogabile - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. l'art. 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nel testo modificato dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale 21 dicembre

2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - Legge finanziaria 2012), nella parte in cui prevede, ai fini dell'isolamento termico degli edifici e dell'utilizzo dell'energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, poiché non attenendo all'assetto urbanistico complessivo delle zone di cui si verte, è suscettibile di consentire l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell'art. 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» (introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), con violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che prevede la competenza statale in materia di ordinamento civile.

...

SENTENZA N. 278

1) Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Piccioni domestici inselvaticiti - Classificazione tra le specie escluse dalla nozione di fauna selvatica in contrasto con la normativa statale che non contempla tale specie tra le eccezioni - sottrazione dei piccioni domestici inselvaticiti alla protezione specifica disposta dalla normativa statale - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, limitatamente alle parole «e i piccioni domestici inselvaticiti» dal momento che, classificando detta specie tra quelle escluse dalla nozione di fauna selvatica, viola l'art. 117, secondo comma lettera s) Cost., in riferimento all'art. 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992 il quale non contempla i piccioni domestici inselvaticiti tra le eccezioni in esso evocate. Invero, benché la disposizione impugnata rientri nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, essa interagisce con la materia attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della quale, stante il suo carattere trasversale, deve essere affermata la prevalenza rispetto alla legislazione regionale, atteso che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da altre discipline di settore, potendo le Regioni e Province autonome esercitare i propri poteri di scelta solo in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale.

2) Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla volpe, al cinghiale, alla lepre bianca e alla pernice bianca - Previsione di periodi di caccia diversi e più ampi rispetto all'arco temporale massimo consentito dalla normativa statale di settore - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 1) e 2), della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituite dall'art. 2, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 dal momento che prevede per quattro specie animali uno calendario venatorio specifico più ampio di quello stabilito dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992, superando in tal modo i limiti di prelievo venatorio stabiliti da detta norma. Invero, benché la disposizione impugnata rientri nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, essa interagisce con la materia attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della quale, stante il suo carattere trasversale, deve essere affermata la prevalenza rispetto alla legislazione regionale, atteso che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da altre discipline di settore, potendo le Regioni e Province autonome esercitare i propri poteri di scelta solo in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale.

3) Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla lepre comune e al merlo consentita fino al 10 gennaio - Caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio consentita tutti i giorni della settimana a partire dal 16 dicembre - Contrasto con la normativa statale sul calendario delle attività di caccia, nonché deroga al principio del silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 4, comma 1-bis, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la lepre comune ed il merlo, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio e nella parte in cui, nel periodo a partire dal 16 dicembre, consente l'esercizio della caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio tutti i giorni della settimana. L'estensione - da parte del legislatore provinciale - del termine per la chiusura della stagione venatoria (per le sole specie del merlo e della lepre comune) e l'incremento delle modalità settimanali di prelievo (per le tre specie interessate) rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, pregiudica il «nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica», la cui determinazione, ai fini della tutela ambientale e dell'ecosistema, spetta in via esclusiva al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

4) Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Possibilità di esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso - Contrasto con la normativa statale che prescrive l'assoluta alternatività di tali sistemi di caccia (principio della caccia di specializzazione) - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, come sostituito dall'art 2, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 il quale, consentendo l'esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante che mediante appostamento fisso, contrasta con il principio della caccia di specializzazione sancito dall'art. 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992 il quale, essendo rivolto ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, concorre alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e si inquadra nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. Invero, in tale materia la disciplina statale può essere modificata dalle Regioni e dalle Province autonome nell'esercizio della loro potestà legislativa primaria o residuale in materia di caccia esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela.

5) Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Sistema di controllo di propagazione della specie nutria - Affidamento al corpo forestale e agli agenti venatori della sua attuazione, in carenza di valutazione tecnica dell'ISPRA - Contrasto con la normativa statale che consente piani di abbattimento solo quando l'ISPRA abbia escluso la previa efficace esperibilità di metodi ecologici - Lesione del principio di gradualità - Carattere di trasversalità e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 29, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, aggiunto dall'art. 2, comma 11, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011 atteso che, nel prescrivere in via immediata e diretta piani di abbattimento della nutria, senza prevedere di parere dell'ISPRA circa la previa efficace esperibilità di rimedi ecologici, contrasta con il principio di gradualità espresso dall'art. 19, comma 2 della legge n. 157 del 1992. Invero, benché la disposizione impugnata rientri nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, essa interagisce con la materia attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della quale, stante il suo carattere trasversale, deve essere affermata la prevalenza rispetto alla legislazione regionale, atteso che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto come tale inderogabile da altre discipline di settore, potendo i poteri di scelta conservati dalle Regioni e Province autonome essere esercitati solo in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SENTENZA N. 74

Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modalità di determinazione del prezzo - Attribuzione ad un regolamento provinciale del potere di individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura - Contrasto con la normativa statale, costituente principio generale dell'ordinamento civile ed espressione dell'esigenza di prevedibilità della spesa pubblica, secondo cui i contratti pubblici debbono essere stipulati "a corpo", con facoltà di stipulare "a misura" solo contratti di importo inferiore a 500.000 euro ed alcuni tipi di contratto nominativamente individuati - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7, che stabilisce che «Il regolamento di attuazione può individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura», in contrasto quindi con la normativa statale, la quale, invece, all'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, prevede che i contratti pubblici debbono essere stipulati "a corpo", consentendo alle stazioni appaltanti la facoltà di stipulare "a misura" solo i contratti di importo inferiore a 500.000 euro. Infatti, la competenza della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale è perimetrata dall'art. 4 dello statuto, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica»: tale limite include anche i principi dell'ordinamento civile, tra i quali sono ricompresi quelli afferenti i rapporti privatistici relativi alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto nel settore degli appalti pubblici, in quanto, in tale fase, l'amministrazione agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale.

PUGLIA

SENTENZA N. 62

1) Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Affidamento del servizio, direttamente e a tempo indeterminato, all'ente regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Contrasto con la normativa statale per la quale le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvono le funzioni già esercitate dalle AATO, e ai quali spetta di determinare in via amministrativa le forme della gestione e le modalità di affidamento del SII - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore profilo.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, secondo cui il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un'azienda pubblica regionale. Infatti, la legge regionale individua direttamente il soggetto affidatario della gestione del sistema idrico integrato, mentre tale disciplina attiene alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

2) Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Costituzione dell'Agenzia pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Subentro nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese - Incidenza della legge regionale su una s.p.a. a suo tempo costituita con legge dello Stato - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, che istituisce l'Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, in quanto detta normativa regionale incide sul patrimonio e sui rapporti attivi e passivi di una società per azioni costituita con legge statale, società nel cui oggetto sociale rientra la gestione del ciclo integrato dell'acqua. In considerazione di tale contenuto e, in particolare, della sua attinenza (proprio perché trasferisce le risorse ed i rapporti dell'indicata società per azioni) alla gestione del servizio idrico integrato, la norma regionale impugnata è riconducibile alle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, tutte riservate alla competenza legislativa esclusiva statale.

3) Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Costituzione dell'Agenzia pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Trasferimento del personale della s.p.a. Acquedotto pugliese alla Agenzia di nuova costituzione - Generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i dipendenti senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva - Contrasto con la regola di accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, secondo cui il personale in servizio presso l'Acquedotto

pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell'azienda pubblica Acquedotto Pugliese transita nell'organico di quest'ultima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti. Infatti, la normativa impugnata dispone un generale ed automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico regionale, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva. Le modalità di tale transito costituiscono, pertanto, una palese deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni. Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice e si risolve quindi in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata, in violazione dell'art. 97 Cost.

...

SENTENZA N. 91

Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Posti letto delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle Residenze sociosanitarie assistenziali (RSSA) - Determinazione secondo specifici parametri recepiti nel "Piano di rientro della Puglia e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011" di cui all'Accordo del 29 novembre 2011 - Prevista possibilità di attivare posti letto nell'ambito delle strutture stesse, a seguito della riconversione dei posti letto di ricovero per "acuti", in deroga ai parametri fissati - Contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, diretti al contenimento della spesa pubblica, secondo cui gli interventi previsti dall'Accordo e nel relativo Piano sono vincolanti per la Regione - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria», nella parte in cui prevede che gli specifici parametri inerenti ai posti letto per le RSA e per le RSSA, accolti nel Piano di rientro, possono essere unilateralmente derogati, peraltro senza neppure individuare entro quali limiti tali deroghe siano consentite, in quanto si pone in contrasto con il Piano di rientro e quindi con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (di cui all'art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge n. 296 del 2006 e all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009).

...

SENTENZA N. 245

Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Mansioni superiori - Dipendenti regionali interessati dagli effetti delle sentenze n. 373 del 2002 e n. 354 del 2010 - Conferma delle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla pubblicazione della pronuncia n. 354 del 2010, fino all'esperimento delle procedure concorsuali - Elusione di giudicato costituzionale - Violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica

amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale), per violazione degli artt. 136, 3 e 97 Cost. La disposizione impugnata stabilisce che i dipendenti della Regione Puglia continuino ad essere adibiti alle mansioni che svolgevano alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 354 del 2010. Si tratta delle mansioni proprie delle qualifiche superiori, ottenute a séguito delle procedure concorsuali del 1998-99. Tali procedure avevano dato applicazione a disposizioni normative dichiarate illegittime dalla sentenza costituzionale n. 373 del 2002 e successivamente annullate dal Tar Puglia. Tuttavia, benché l'invalidità di dette procedure derivasse sia dalla declaratoria di incostituzionalità e sia dal conseguente annullamento da parte del Tar, i relativi esiti sono stati fatti salvi dall'articolo 59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14, anch'esso poi dichiarato illegittimo dalla citata sentenza n. 354 del 2010. Ne consegue che si è verificata una violazione del giudicato costituzionale, con conseguente lesione dell'art. 136 Cost., perché l'art. 1 della legge regionale n. 28 del 2011 (attualmente impugnato) ha prolungato nel tempo gli effetti delle disposizioni già dichiarate incostituzionali con le sentenze n. 354 del 2010 e n. 373 del 2002, senza che assuma alcun rilievo il carattere provvisorio attribuito alla disposizione, che è rimasto solo nominale, visto che non è stato previsto alcun termine per lo svolgimento delle preannunciate procedure per la copertura dei posti resisi vacanti. La disposizione impugnata si pone altresì in contrasto gli artt. 3 e 97 Cost., dato che consente ai dipendenti regionali di esercitare le mansioni proprie delle qualifiche cui hanno avuto accesso a séguito di procedure interamente riservate a personale interno e quindi senza un concorso pubblico, in forza di disposizioni la cui violazione dell'art. 97 Cost. è stata accertata con le citate sentenze n. 354 del 2010 e n. 373 del 2002.

...

SENTENZA N. 262

1) Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Incarichi di studio e consulenza conferiti dal 1° gennaio 2011 - Limite di spesa pari al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Inapplicabilità del limite per gli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato e per gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste indichino misure compensative, sì da conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), impugnato dal Presidente del Consiglio

dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Il suddetto art. 9 - pur riproducendo il contenuto dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 quanto a percentuale di riduzione della spesa per incarichi di studio e consulenza delle Pubbliche Amministrazioni - se ne differenzia proprio perché, nel secondo periodo, esclude dal computo della spesa da tagliare quella corrispondente agli incarichi gravanti su risorse del «bilancio vincolato» e agli «incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia». Ciò risulta in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dal citato art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 nel suo complesso. Tale norma statale, infatti - come già affermato da questa Corte - pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede tuttavia che esse, anche attraverso una diversa modulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso, un risparmio pari a quello che deriverebbe dall'applicazione di quelle percentuali. Conseguentemente, nella specie, la Regione Puglia avrebbe dovuto indicare le ulteriori misure contenute nella legge regionale n. 1 del 2011 in oggetto finalizzate ad operare tagli ad altre uscite, compensativi delle minori riduzioni di spesa derivanti dall'esclusione, dal novero delle spese da contrarre, di quelle corrispondenti agli incarichi gravanti sulle risorse del «bilancio vincolato» e agli «incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia», in maniera tale da assicurare il rispetto del saldo complessivo risultante dall'applicazione dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Invece, la Regione nulla ha dedotto al riguardo.

2) Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, da svolgersi a decorrere dal 1° gennaio 2011 - Riduzione della spesa al 20 per cento di quelle sostenute nel 2009 - Inapplicabilità del limite alle spese a valere su risorse del bilancio vincolato - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste indichino misure compensative, sì da conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Il suddetto articolo 10, comma 1, stabilisce la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza in misura identica a quella imposta dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (nel suo comma 8), ma tuttavia, nel secondo periodo, esclude dall'ambito della propria applicabilità le spese gravanti su risorse del bilancio vincolato. La genericità dell'esclusione delle spese gravanti sulle risorse del bilancio vincolato, unita alla mancata indicazione, da parte della Regione, dell'adozione di misure compensative, impongono di pervenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, nell'indicato secondo periodo, in quanto esso risulta in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza

pubblica espresso dal citato art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 nel suo complesso, come rilevato dal ricorrente.

3) Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Missioni, da autorizzarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011 - Limite di spesa pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Superabilità, con specifica procedura, del limite per le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, per le missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, per le missioni connesse alla partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste indichino misure compensative, sì da conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali. L'art. 11, comma 1, suindicato stabilisce la riduzione delle spese per missioni in misura identica a quella imposta dall'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (al comma 12). Alcune delle esclusioni in essa previste sono contemplate anche dalla normativa statale. Si tratta, precisamente, delle spese per missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali e comunitari. Inoltre, anche la norma statale consente che il limite di spesa per le missioni possa essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'Amministrazione. Viceversa altre eccezioni previste dalla norma pugliese non trovano corrispondenza nell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, pertanto solamente per esse, che sono quelle suindicate, la norma si pone in contrasto con l'invocato art. 117, terzo comma Cost. perché viola il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.

4) Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale assunto con forme contrattuali flessibili, e collaborazioni coordinate e continuative - Limite di spesa pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Inapplicabilità del limite per i contratti e le collaborazioni con oneri a valere sul bilancio vincolato - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che non consente deroghe al predetto limite di spesa - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi

degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. La suindicata norma applica alla Regione Puglia la medesima riduzione della spesa per i contratti di lavoro flessibili e per quelli di collaborazione coordinata e continuativa stabilita dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, essa tuttavia al secondo periodo esclude dall'applicabilità del limite di spesa così introdotto i contratti flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato. Come già affermato da questa Corte, l'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 detta un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e la norma pugliese attualmente impugnata, con il prevedere la suindicata esclusione, si pone in diretto contrasto con tale principio.

SARDEGNA

SENTENZA N. 18

Commercio - Norme della Regione Sardegna - Disciplina del commercio su aree pubbliche - Cessione dell'attività commerciale per atto tra vivi - Subordinazione al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo - Restrizione lesiva della concorrenza, in carenza di ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, che sole, secondo il diritto comunitario, possono giustificare una deroga al principio della libera circolazione dei servizi - Restrizione al libero esplicarsi dell'attività imprenditoriale lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 15-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n. 5, introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 6 del 2011, nella parte in cui prevede che la cessione dell'attività commerciale su suolo pubblico non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività stessa. Tale norma, imponendo una limitazione temporale alla cessione di attività commerciali, restringe la possibilità di accesso di nuovi operatori. Questa conclusione non può essere modificata dalla circostanza che la restrizione riguardi il commercio su aree pubbliche, poiché l'esercizio dell'attività è, in ogni caso, consentito solo in base a un titolo abilitativo, il cui rilascio dipende dalla disponibilità di aree specificamente adibite. Né può essere addotta, a fondamento della norma de qua, alcuna delle ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente che, secondo la direttiva CE n. 123 del 2006 recepita dal d.lgs. n. 59 del 2010, giustificano e possono rendere necessaria una deroga al principio della libera circolazione dei servizi. Il suddetto art. 15-bis, comma 4, persegue, invero, fini di utilità sociale (quali la garanzia della serietà dell'esercizio del commercio, la qualità dei servizi resi, la produttività della rete distributiva e la solidità dell'intera filiera produttiva) che non rientrano tra le ragioni di pubblico interesse prese in considerazione dalla citata direttiva comunitaria. Infine, neanche l'attinenza della norma impugnata alla materia del commercio, riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni, è di per sé sufficiente ad escludere eventuali profili di illegittimità costituzionale. Infatti, subordinare la cessione di attività commerciali su aree pubbliche al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo, si traduce in un ostacolo all'accesso a quelle attività e comporta un condizionamento, una restrizione del libero esplicarsi dell'attività imprenditoriale. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura).

...

SENTENZA N. 30

I) Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Agevolazioni fiscali - Imprese aventi sede legale in un Comune montano - Concessione di un contributo, nella forma di credito di imposta, nella misura del venti per cento di quanto

effettivamente pagato a titolo di imposte sui redditi ed IRAP nel corso del 2011, fino ad un massimo di 10.000 euro - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato per assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali in materia tributaria, nonché violazione delle disposizioni statutarie che consentono esenzioni e agevolazioni limitatamente alle nuove imprese - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, - che al fine di ridurre le diseconomie a carico delle imprese presenti nei comuni montani della Sardegna prevede un contributo nella forma del credito di imposta - in quanto la disposizione legislativa fa due volte riferimento al sistema impositivo: nella determinazione dell'entità del beneficio (il 20 per cento delle imposte pagate) e nell'individuazione del rapporto debitorio da cui l'impresa può defalcare l'importo del beneficio concesso. Allo stato attuale della normativa regionale, non risultano sussistere tributi regionali propri (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione) che possano essere considerati ai fini dell'agevolazione in questione, e, quindi, deve ritenersi che detta agevolazione si riferisce a tributi erariali, compresi i tributi regionali cosiddetti derivati, cioè istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni. Da tale considerazione, essendo innegabile che la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, deriva l'affermazione della illegittimità costituzionale della disposizione in scrutinio per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dato che, in assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, detta normativa viene a violare la competenza accentrata in materia di «sistema tributario dello Stato».

2) Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali - Finanziamento e realizzazione - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali, in funzione di contenimento della spesa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, quinquies della legge regionale n. 3 del 2009, attraverso i quali è finanziato e realizzato il piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali si è già precisato che anche le Regioni a statuto speciale, quale è la Sardegna, sono soggette ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Dal confronto fra la norma censurata e quella l'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009 - espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica, volto al contenimento della spesa - emerge infatti che, diversamente da quella regionale, la disposizione statale non prevede la stabilizzazione pura e semplice (ancorché previa selezione attitudinale) ma esclusivamente l'assunzione a seguito dell'espletamento del pubblico concorso con riserva di posti, per accedere al quale è necessaria un'anzianità di servizio non per la durata di trenta

mesi, come previsto dalla legge della Regione autonoma Sardegna, ma per quella, più ampia, di trentasei mesi.

3) Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti regionali in possesso di determinati requisiti - Riserva del 40% dei posti vacanti messi a concorso nel periodo 2010/2012 e di quelli vacanti entro il 31 dicembre 2013 - Espletamento del concorso per titoli e colloquio, con esenzione da eventuali prove selettive - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali, in funzione di contenimento della spesa - Violazione del principio della par condicio fra i concorrenti in materia di concorso e del principio della trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, norma che realizza, in sostanza, un'ipotesi di stabilizzazione di personale precario. Pur essendo, infatti, previsto lo svolgimento di pubblici concorsi, in favore dei dipendenti regionali precari, viene stabilita non soltanto una riserva di posti nella misura del 40%, ma è altresì previsto che sia espletato per titoli e colloquio e che i soggetti beneficiari della riserva di posti siano esentati da eventuali prove preselettive. Sia l'ampia riserva di posti in favore di una determinata categoria di concorrenti, sia la valorizzazione in sede concorsuale dei titoli di servizio - della quale, data la sua dichiarata finalità premiale, si gioveranno i concorrenti, dipendenti precari della Amministrazione regionale e pararegionale, già destinatari della riserva dei posti -, sia, infine, la limitazione ai soli «titoli e colloquio» delle prove concorsuali con esenzione dei riservatari dall'espletamento di eventuali prove di preselezione, fanno fondatamente escludere che lo svolgimento dei pubblici concorsi richiamati dalla disposizione censurata sia governato dal principio della par condicio fra i vari concorrenti, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti è indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza che di efficienza dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione.

4) Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti laureati dell'amministrazione di area C, in possesso di determinati requisiti - Inquadramento nella superiore area D - Violazione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, fattispecie normativa caratterizzata dal transito, di fatto *ope legis*, da una categoria contrattuale a quella superiore di una determinata aliquota di dipendenti regionali aventi certi requisiti, in palese violazione dell'art. 97 della Costituzione.

5) Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti laureati dell'amministrazione di area C, in possesso di determinati requisiti - Inquadramento nella superiore area D - Previsione, con successiva disposizione regionale, di un corso-concorso di formazione professionale con prova finale, il cui mancato superamento comporta il venir meno della qualifica attribuita - Non equiparabilità a concorso pubblico - Violazione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale, in via

conseguenziale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3-*bis*, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, in quanto la normativa in esso prevista - lo svolgimento di corsi-concorso - è funzionale alla progressione di carriera di cui al precedente comma 3, ricorrendo così le condizioni per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità conseguenziale di tale disposizione.

...

SENTENZA N. 99

1) Energia - Norme della Regione Sardegna - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la realizzazione e la gestione di impianti di generazione dell'energia elettrica da biometano e biogas - Procedura semplificata applicabile solo per taluni soggetti individuati (imprenditori agricoli professionali iscritti da almeno tre anni alla Camera di commercio, giovani imprenditori agricoli, società agricole) - Contrasto con la normativa statale e comunitaria che prevede, in conformità con il generale orientamento di favore verso la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'adozione generalizzata di procedure abilitative semplificate - Facoltà per le Regioni di introdurre solo discipline di maggior favore - Violazione della competenza legislativa statale concorrente in materia di energia - Esorbitanza dalla competenza statutaria concorrente in materia di energia - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 17, comma 9, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), che limita a soggetti individuati (imprenditori agricoli professionali iscritti da almeno tre anni alla Camera di commercio; giovani imprenditori agricoli; società agricole), la possibilità di esperire una procedura semplificata per la realizzazione e la gestione di impianti di generazione dell'energia elettrica da biometano e biogas, ponendosi in contrasto con la disposizione statale contenuta nell'art. 6 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e, con specifico riferimento alla Regione autonoma Sardegna, di cui all'art. 4, primo comma, lettera e), dello statuto, che recependo il generale orientamento di favore della direttiva europea verso la produzione di energia da fonti rinnovabili, specificamente per gli aspetti procedurali, ha introdotto una procedura autorizzativa semplificata, dando altresì facoltà alle Regioni di estenderne l'ambito di applicazione fino ad una soglia massima di potenza di energia elettrica pari a 1 MW, mentre la norma regionale introduce una disposizione restrittiva, che limita sul piano soggettivo il ricorso alla procedura semplificata, individuando nominativamente i tipi di operatori economici ammessi al beneficio procedurale.

2) Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) - Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Onere di comunicazione al competente assessorato regionale

di una attestazione concernente il diritto all'esenzione - Natura statale del tributo - Preclusione alla Regione di interventi eccedenti gli spazi normativi espressamente stabiliti dalla legislazione statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario statale - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 18, comma 20, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), secondo cui le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), al fine di godere dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2003), devono trasmettere, alla direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, a pena di decadenza dall'esenzione, una comunicazione con la quale attestano di avere diritto all'esenzione, poiché non rientra tra le competenze della Regione individuare le modalità con le quali i soggetti beneficiari possono avvalersi delle esenzioni di un tributo erariale, ravvisandosi dunque un contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la piena potestà legislativa sul sistema tributario statale, anche perché l'onere di comunicazione si aggiunge a quelli già gravanti sulle Onlus, e non è idonea ad alleggerire il quadro dell'*iter* burocratico.

3) Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Autorizzazione a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavori precari delle amministrazioni locali - Prescrizioni di attuazione - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui la norma impugnata costituisce attuazione - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 20, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), che modifica l'art. 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione), per le medesime ragioni che sono alla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione di programmi di stabilizzazione di lavoratori precari di cui alla sentenza n. 30 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011, avendo la norma censurata dettagliato i criteri per l'individuazione e specifica le funzioni del personale da inserire nei programmi pluriennali di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, disposizione priva di effetti a causa dell'intervenuta sentenza.

4) Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Misure volte al superamento del precariato - Predisposizione di un programma mirato a generare opportunità di lavoro per i qualificati come lavoratori socialmente utili - Riserva totale dei posti di lavoro al personale interno - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo l'art. 21, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), che nell'intento di predisporre misure volte al superamento del precariato, prevede che l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato competente, predisponga, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un programma con le misure da adottare per promuovere le opportunità di lavoro stabile per i lavoratori socialmente utili, come inquadrati dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), con l'effetto di consentire l'attuazione di programmi volti alla creazione di posti di lavoro a favore dei cosiddetti lavoratori socialmente utili, anche con il coinvolgimento di società in house, e di permettere agli enti che li impiegano di continuare ad utilizzarli, accollando l'onere finanziario derivante dalla loro stabilizzazione all'amministrazione regionale, e in tal modo inquadra stabilmente i lavoratori socialmente utili all'interno delle amministrazioni regionali e locali, senza neppure predeterminare una quota massima di posti a loro destinati, in contrasto con l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) - il quale prevede che ai lavoratori socialmente utili gli enti pubblici possano riservare una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire attraverso una procedura selettiva - e dunque con gli articoli 3 e 97 Cost., che, insieme, individuano nel pubblico concorso, aperto ed eventualmente con una riserva dei posti solo parziale e legata a ragioni specifiche, la modalità di reclutamento del personale di ruolo degli enti pubblici.

...

SENTENZA N. 290

Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Personale regionale e degli enti regionali cui sia conferito l'incarico di coordinatore dei programmi integrati d'area - Riconoscimento di un'indennità aggiuntiva - Contrasto con la normativa statale secondo cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego è rimessa in forma esclusiva alla contrattazione collettiva - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale). La norma impugnata prevede l'attribuzione di un'indennità ulteriore rispetto al trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza, ad una categoria di personale della Regione e degli enti regionali e, precisamente, a coloro ai quali sia stato conferito l'incarico di coordinatore dei programmi integrati d'area. Questa Corte ha più volte dichiarato l'illegittimità di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali. In quelle occasioni è stato affermato che, essendo il rapporto di impiego di tali lavoratori ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 339 e n. 77 del 2011). In particolare, poi, con la sentenza n. 7 del 2011 è stata

dichiarata l'illegittimità di una norma regionale che riconosceva, a favore di una certa categoria di personale regionale, un'indennità in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332 del 2010, l'illegittimità di una norma che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto.

TOSCANA

SENTENZA N. 159

1) Rifiuti - Norme della Regione Toscana - Espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Competenza attribuita alla Comunità d'ambito, in cui ricade il territorio della Autorità marittima, previa stipula di convenzione con la Autorità medesima per il rimborso delle spese - Contrasto con la norma statale che, nel prevedere la competenza medesima della Comunità d'ambito, in avvalimento e per conto della Autorità marittima, non contempla alcuna intesa con la Regione - Lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.

Deve essere dichiarata l'illegittimità dell'articolo 2 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)», limitatamente alla sostituzione del comma 4 dell'art. 6-ter della legge regionale n. 25 del 1998. Infatti, la disposizione censurata, nel prevedere che la funzione di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico sia svolta dalla Comunità d'ambito in «avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima», ha implicitamente individuato in relazione a tale funzione una nuova competenza della Autorità marittima, struttura pacificamente appartenente alla organizzazione dello Stato. Ciò costituisce lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali e assorbe la censura sollevata con riferimento all'art. 97 Cost.

2) Acque - Norme della Regione Toscana - Disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Nozione di "acque superficiali", ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del codice dell'ambiente - Inclusione, oltre l'intera area occupata dal "corpo idrico", anche della fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino al massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente - Introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia di rifiuti e riduzione del livello di tutela - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione Toscana n. 41 del 2011, il quale, ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), fa ricadere nella nozione di «acque superficiali», oltre l'intera area occupata dal «corpo idrico», secondo la definizione che di esso è data dall'art. 54, comma 1, lettere l) ed n), del citato d.lgs. n. 152 del 2006, anche la fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente. L'introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia di rifiuti e riduzione del livello di tutela, costituisce violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non potendo essere

considerata un'interpretazione autentica per la mancanza del requisito della identità di fonte fra disposizione interpretata e disposizione che interpreta. Resta assorbita l'ulteriore censura.

...

SENTENZA N. 291

Commercio - Norme della Regione Toscana - Esclusione dell'applicabilità della disciplina statale, riproduttiva di norme comunitarie, delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio - Invocazione di "motivi imperativi d'interesse generale" - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Toscana n. 63 del 2011 perché lo stesso - escludendo l'applicabilità, sul territorio della Regione Toscana, della disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, come previste dall'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010, sostanzialmente riproduttivo dell'art. 12 della direttiva CE n. 123 del 2006 - incide sulla concorrenza degli operatori commerciali, difformemente da quanto previsto dal d.lgs. n. 59 del 2010 e dalla sopra ricordata direttiva CE, invadendo così la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza. Infatti la norma impugnata, prevedendo la possibilità di escludere meccanismi e procedure di selezione in forza dell'invocazione astratta di «motivi imperativi d'interesse generale», là dove situazioni oggettive non modificabili determinino l'impossibilità di un'apertura a tutti nel mercato, viene sostanzialmente ad operare in termini anti-concorrenziali perché non consente lo svolgimento dell'attività commerciale in spazi adeguati agli operatori più qualificati, selezionati attraverso procedure che garantiscano la parità di trattamento, evitino qualsiasi tipo di discriminazione e tutelino la libertà di stabilimento.

TRENTINO-ALTO ADIGE

SENTENZA N. 90

Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Accesso all'impiego regionale - Limite del 50 per cento dei posti a concorso da riservare all'ingresso esterno - Previsione che il rispetto della quota del 50 per cento dei posti mediante concorsi esterni venga assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali - Violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

È illegittimo l'art. 5, comma 5-ter, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), che al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, consente l'assegnazione di non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente, mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo e prevede che il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali: la disposizione regionale impugnata, in difformità dal dettato degli artt. 24 del d.lgs. n. 250 del 2009 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, consentirebbe il bando di concorsi interamente riservati al personale interno, sia pure a fronte di concorsi accessibili invece esclusivamente dall'esterno, determinando una sostanziale deroga al principio secondo il quale non può essere riservata a concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti disponibili, con violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., e inoltre, sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione, il calcolo indifferenziato del cinquanta per cento dei posti riservata al personale interno, potrebbe determinare una riserva dei posti per i profili professionali più rilevanti a favore del personale interno e un'indizione di concorsi indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni inferiori, con assorbimento di ulteriore censura.

UMBRIA

SENTENZA N. 50

Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Agevolazioni in materia di IRAP - Introduzione di una ipotesi di deduzione dalla base imponibile non prevista dalla legislazione statale - Disposizione statale che consente alle Regioni di disporre interventi sull'IRAP solo dal 2013 - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, con riferimento agli anni 2011 e 2012 - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, in quanto introduce una ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP che non è prevista dalla legislazione statale e che, in quanto riferita agli anni 2011 e 2012, è in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

...

SENTENZA N. 129

1) Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie - Elenco regionale dei candidati idonei - Competenza riservata alla Giunta regionale - Applicazione della disciplina alle aziende ospedaliero-universitarie - Omesso coinvolgimento delle strutture universitarie, con riduzione della facoltà di scelta del Rettore alla rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'università - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Lesione dell'autonomia universitaria - Violazione del principio di leale collaborazione tra Università e Regione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

È illegittimo l'art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 6, recante «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15», nella parte in cui, disciplinando le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie - in cui sono da intendere ricompresi i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie - non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, con l'effetto di circoscrivere la facoltà di scelta ad opera del Rettore, stabilita dall'art. 12, comma 3, della citata legge regionale n. 3 del 1998, ad una rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione, con conseguente violazione del principio dettato dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei

rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che detta principi fondamentali in materia di tutela della salute, spettante alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi del quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'università.

2) Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, ai fini della conferma dell'incarico o della risoluzione del contratto - Competenza riservata alla Giunta regionale - Applicazione della disciplina alle aziende ospedaliero-universitarie - Omesso coinvolgimento delle strutture universitarie, con acquisizione per le aziende ospedaliere del solo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati attraverso protocolli d'intesa tra regioni e università - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Lesione dell'autonomia universitaria - Violazione del principio di leale collaborazione tra Università e Regione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

È illegittimo l'art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 6, recante «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15», nella parte in cui, prevedendo che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per la valutazione dell'attività del direttore generale - in cui sono da intendere ricompresi i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie - in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale (comma 1), che ai fini della valutazione medesima acquisisca preventivamente i pareri di cui all'art. 5, comma 4, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, precisando che per le aziende ospedaliere il parere è reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale (comma 4), e che all'esito della verifica disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto (comma 6), contrasta con i principi fissati dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che detta principi fondamentali in materia di tutela della salute, spettante alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, e, in particolare, con la statuizione dettata dall'art. 4, comma 2, secondo la quale i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati da protocolli d'intesa tra Regioni e Università.

VENETO

SENTENZA N. 66

Paesaggio - Norme della Regione Veneto - Regime vincolistico previsto dalla legislazione statale in materia di aree qualificate di interesse paesaggistico - Assimilazione fra le aree individuate dalla legislazione statale come sottratte al regime vincolistico e aree con caratteristiche simili da individuarsi da parte dell'autorità amministrativa regionale - Illegittimo ampliamento dell'ambito di applicazione della deroga nominativamente e tassativamente prevista dalla legislazione statale - Sostanziale delegificazione della materia - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali - Illegittimità costituzionale.

È illegittimo, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 12 della legge della Regione Veneto 26 maggio 2011, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio), che nell'introdurre l'art. 45-*decies* nella legge regionale n. 11 del 2004, prevede che nei Comuni della Regione Veneto che, alla data del 6 settembre 1985, risultavano dotati di strumenti urbanistici generali contenenti denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle indicate nel d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, sono assimilate alle aree escluse dalla tutela ai sensi dell'art. 142, comma 2, del codice dei beni culturali (ovvero le aree delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del citato decreto ministeriale, come zone territoriali omogenee A e B), anche quelle aree, comprese in zone urbanizzate, con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B, in tal modo operando una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dalla norma statale, che è di stretta interpretazione, rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non - all'inverso, come nel caso in esame - quale espediente dichiaratamente volto ad introdurre una restrizione dell'ambito della tutela, attraverso l'incremento della tipologia delle aree cui il regime vincolistico non si applica.

...

SENTENZA N. 85

1) Energia - Norme della Regione Veneto - Energia da fonti rinnovabili - Divieto temporaneo di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe - Contrasto con le norme internazionali e con la normativa comunitaria, che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli posti dalla normativa sovranazionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, il quale vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia. Infatti, la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili.

2) Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Veneto - Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile - Assegnazione al Presidente della Provincia della generale competenza dell'organizzazione dei soccorsi a livello provinciale - Previsione che i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscano alle sale operative delle Province gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per l'assunzione delle iniziative necessarie - Contrasto con la normativa statale di settore che assegna al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e le funzioni relative alle attività tecnico-operative di primo soccorso - Mancata circoscrizione del potere di intervento del Presidente della Provincia ai compiti ed alle funzioni di sua spettanza - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore profilo.

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58, e nell'introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevedendo che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza del Presidente della Provincia in termini ampi e generali, tale da comprendere anche le attribuzioni riservate al Prefetto dalla normativa statale.

Anno 2012

GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSI DALLO STATO

Le dichiarazioni di non fondatezza

Leggi regionali che non ledono la competenza esclusiva statale

- *Attività venatoria – Asserita lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente – Esclusione (Sent. n. 20) (Sent. n. 16) (Sent. n. 278)*
- *Disciplina degli scarichi - Asserita lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Esclusione (Sent. n. 100)*
- *Sdemanializzazione di beni asserviti al servizio idrico - Asserita lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Esclusione (Sent. n. 217)*
- *Parchi – Installazioni per il campeggio - Asserita lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Esclusione (Sent. n. 171)*
- *Approvazione del calendario venatorio con legge regionale - Asserita lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Erronea interpretazione (Sent. n. 116)*
- *Gestione del servizio cimiteriale - Asserita lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Esclusione (Sent. n. 274)*
- *Funzionari regionali – Esonero dal segreto d'ufficio - Asserita lesione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale - Esclusione (Sent. n. 63)*
- *Equiparazione del personale degli enti pubblici non economici al personale regionale - Asserita lesione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile – Esclusione (Sent. n. 63)*
- *Partecipazione all'attività normativa europea – Asserita lesione delle competenze dello Stato – Esclusione (Sent. n. 63)*
- *Addizionale regionale all'IRPEF - Asserita lesione della competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario - Esclusione (Sent. n. 2)*

Leggi regionali che non ledono principi fondamentali statali in materie concorrenti

- *Autorizzazioni e accreditamento di strutture sanitarie private – Asserita lesione della competenza concorrente in materia di tutela della salute - Esclusione (Sent. n. 260)*
- *Interventi di soccorso ed elisoccorso - Asserita lesione della competenza concorrente in materia di tutela della salute - Esclusione (Sent. n. 32)*
- *Assegnazione di sedi farmaceutiche - Asserita lesione della competenza concorrente in materia di tutela della salute - Esclusione (Sent. n. 231)*
- *Interporto di Jesi - Asserita lesione della competenza concorrente in materia di porti - Esclusione (Sent. n. 256)*
- *Attività di panificazione - Asserita lesione della competenza concorrente in materia di professioni – Esclusione (Sent. n. 108)*
- *Concorsi per dirigente sanitario - Asserita lesione della competenza concorrente in materia di professioni e di tutela della salute - Esclusione (Sent. n. 50)*

Leggi regionali che non ledono principi fondamentali statali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica

- *Autorizzazioni e accreditamento di strutture sanitarie private – Asserita lesione della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Esclusione (Sent. n. 260)*
- *Personale delle IPAB e delle ASP – Asserito contrasto con norme statali per il contenimento della spesa – Esclusione (Sent. n. 161)*
- *Assunzioni di personale a tempo determinato - Asserito contrasto con norme statali per il contenimento della spesa – Esclusione (Sent. n. 259)*
- *Contrattazione collettiva – Blocco - Asserito contrasto con norme statali per il contenimento della spesa – Esclusione (Sent. n. 189)*
- *Interventi di soccorso ed elisoccorso - Asserita lesione della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Esclusione (Sent. n. 32)*
- *Accesso alle cure palliative - Asserita lesione della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Esclusione (Sent. n. 115)*

Leggi regionali che non ledono la competenza del commissario straordinario per il piano di risanamento sanitario

- *Autorizzazioni e accreditamento di strutture sanitarie private – Asserita interferenza con il mandato del commissario - Esclusione (Sent. n. 260)*

Leggi regionali che non ledono principi costituzionali estranei al riparto delle competenze

- *Personale delle IPAB e delle ASP – Asserita lesione del principio del pubblico concorso – Esclusione (Sent. n. 161)*
- *Personale ATO Puglia – Stabilizzazione - Asserita lesione del principio del pubblico concorso – Esclusione (Sent. n. 226)*

Leggi regionali che non ledono norme comunitarie

- *Contributi ai rivenditori di generi di monopolio – Aiuti di Stato – Esclusione (Sent. n. 217)*
- *Habitat – Misure compensative – Applicabilità della normativa statale di attuazione della normativa comunitaria (Sent. n. 278)*

Elenco delle sentenze relative a ciascuna Regione

Regione Abruzzo

- Sent. n. **260**; Sent. n. **161**; Sent. n. **32**; Sent. n. **20**

Regione Calabria

- Sent. n. **231**

Regione Friuli-Venezia Giulia

- Sent. n. **100**; Sent. n. **115**; Sent. n. **217**

Regione Lazio

- Sent. n. **171**

Regione Marche

- Sent. n. **116**

Regione Molise

- Sent. n. **63**

Regione Puglia

- Sent. n. **91**; Sent. n. **226**

Regione Sardegna

- Sent. n. **16**

Regione Toscana

- Sent. n. **108**

Regione Trentino-Alto Adige

- Sent. n. **259**

Provincia di Bolzano

- Sent. n. **2**; Sent. n. **189**; Sent. n. **278**

Regione Umbria

- Sent. n. **50**

Regione Veneto

- Sent. n. **274**

Anno 2012

**GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSE
DALLO STATO**

Le dichiarazioni di non fondatezza

ABRUZZO

SENTENZA N. 260

Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Autorizzazioni e accreditamento di strutture socio-sanitarie private - Proroga fino al 31 dicembre 2012 del temporaneo accreditamento già concesso a particolari strutture sanitarie autorizzate, inserite in "Progetti obiettivo" già approvati - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute, per contrasto con i principi generali sul passaggio dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento istituzionale - Asserita interferenza con il mandato del 12 dicembre 2009 al Commissario per il risanamento del disavanzo sanitario - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per inosservanza dei vincoli posti dall'Accordo per il Piano di rientro dal deficit sanitario del 6 marzo 2007 e dall' "Azione 4 del Programma operativo 2010" - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Deve essere dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alle norme della Regione Abruzzo, concernenti la proroga fino al 31 dicembre 2012 del temporaneo accreditamento già concesso, la quale determinerebbe, secondo il ricorrente, la violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute, per contrasto con i principi generali sul passaggio dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento istituzionale, nonché l'interferenza con il mandato del 12 dicembre 2009 al commissario per il risanamento del disavanzo sanitario. Al riguardo, le disposizioni regionali impugnate non configurano una ipotesi di accreditamento definitivo *ope legis*, elusivo quindi della necessaria verifica della sussistenza dei "requisiti ulteriori" previsti dalla normativa statale, ma riguardano, invece, prestazioni inserite in "Progetti obiettivo", per le quali lo stesso Stato ha già espresso una valutazione di priorità e di indispensabilità tali da giustificare un autonomo ed eccezionale procedimento di erogazione di fondi e di controllo e valutazione dei risultati raggiunti. Infine, non vi è alcuna interferenza con il mandato commissariale, poiché questo riguarda gli accreditamenti istituzionali e non gli accreditamenti provvisori come quello oggetto della disposizione impugnata.

...

SENTENZA N. 161

1) Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) -

Divieto di ampliamento delle dotazioni organiche e di assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 15, comma 3, che sanciscono il divieto di ampliamento delle dotazioni organiche e di assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico: infatti, alla stregua di tale contenuto normativo, non è configurabile una violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost., unico parametro invocato con riguardo a dette norme.

2) Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Adempimenti propedeutici al riordino - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge della regione Abruzzo n. 17 del 2011, né in riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost. né in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione, infatti, si limita a disciplinare e specificare gli adempimenti propedeutici al riordino già elencati all'art. 4, comma 1 della stessa legge. Tali incombenzi consistono in una serie di operazioni indispensabili al riordino, quali la ricognizione delle situazioni giuridiche pendenti; dei saldi di tesoreria; del patrimonio mobiliare ed immobiliare; del personale già in servizio. Dette prescrizioni, finalizzate a raggiungere gli scopi previsti dalla normativa statale e da quella regionale, non risultano lesive del principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e del dettato dell'art. 97, terzo comma, Cost.

...

SENTENZA N. 32

Sanità pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Interventi di soccorso ed elisoccorso, comprensivi di recupero e di trasporto – Prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale – Ricorso del Governo – Asserita violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2011), nella parte in cui assicurerebbe interventi di soccorso ed elisoccorso non previsti su tutto il territorio nazionale e costituenti prestazioni ulteriori rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in quanto tali interventi – stando alla formulazione letterale della norma - «devono considerarsi come prestazioni a carico del

Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992», e dunque non comportano alcuna eccedenza rispetto a quanto disciplinato con legge statale.

...

SENTENZA N. 20

Caccia – Norme della Regione Abruzzo – Attività venatorie vietate all'interno delle zone di protezione speciale – Divieto di effettuare la preapertura dell'attività venatoria – Omessa previsione – Ricorso del Governo – Asserito contrasto con la normativa nazionale che impone alle Regioni il recepimento del divieto con l'atto che adotta le misure di conservazione per le ZPS – Esclusione – Diretta efficacia della norma di divieto statale, che integra la previsione regionale che ne sia parzialmente priva – Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), nella parte in cui indica le attività venatorie vietate all'interno delle zone di protezione speciale, omettendo di menzionare il divieto di effettuare la «preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati», che l'art. 5, comma 1, lettera *b*), del d.m. 17 ottobre 2007 impone alle Regioni di recepire con l'atto che adotta le misure di conservazione per le ZPS, di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, poiché in attesa che le Regioni provvedano ad assumere l'atto previsto con riferimento alle zone di protezione speciale, è da ritenere che i divieti stabiliti dal d.m. 17 ottobre 2007 siano immediatamente efficaci, e vadano a integrare le previsioni regionali che ne siano parzialmente prive.

CALABRIA

SENTENZA N. 231

Farmacia - Norme della Regione Calabria - Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche - Assegnazione, per una sola volta, della titolarità della farmacia ai farmacisti che, alla data di entrata in vigore della legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio generale statale dell'assegnazione della titolarità di farmacie in base a un concorso - Insussistenza - Ammissibilità di deroga eccezionale e provvisoria, giustificata da motivi o finalità di interesse pubblico - Non fondatezza della questione.

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 30 del 2011 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), proposta - in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto sussiste una potestà legislativa regionale in ordine alla previsione di eventuali deroghe al principio del pubblico concorso e in ogni caso l'assegnazione di sedi farmaceutiche non costituisce conferimento di impiego nella pubblica amministrazione, giacché le farmacie, nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli; inoltre la norma regionale impugnata si caratterizza per la eccezionalità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento di sanatoria ed individuazione del numero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla espressa esistenza nel territorio regionale di esigenze di regolarizzazione e/o stabilizzazione di gestioni precarie o provvisorie di sedi farmaceutiche protrattesi nel tempo, evidentemente a scapito di una corretta tenuta del servizio farmaceutico finalizzata alla tutela del diritto fondamentale dei cittadini alla salute.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA N. 100

Acque - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina degli scarichi - Assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che ha modificato l'art. 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), aggiungendo al comma 26 la lettera *c-ter*) che prevede, con riferimento alla disciplina degli scarichi, l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici, avendo la Regione esercitato la propria competenza legislativa in conformità a quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, che, nell'individuare i criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque, espressamente prevede che la normativa regionale possa assimilare alle acque reflue domestiche le altre acque reflue che abbiano caratteristiche qualitative ad esse equivalenti, e non essendo irragionevole ritenere che tale tipologia di acque presenti caratteristiche equivalenti a quella delle acque reflue domestiche, disponendo peraltro l'art. 104 dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che proprio le acque utilizzate per scopi geotermici possano essere escluse dal divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

...

SENTENZA N. 115

Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Predisposizione di campagne di informazione rivolte ai cittadini su base regionale, istituzione di strutture addette al coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore, disciplina dei programmi di sviluppo in ambito regionale - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di riferimento, espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Deve essere dichiarata infondata la questione di costituzionalità relativa agli articoli della legge 14 luglio 2011, n. 10 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti gli interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, l'art. 5, comma 5, della legge statale n. 38 del 2010, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non pone un principio generale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma Cost., vincolante nel

prescrivere l'invarianza della spesa pubblica per assicurare su tutto il territorio nazionale le prestazioni sanitarie minime di cui alla stessa legge statale, ma fissa soltanto un limite in relazione agli adempimenti attuativi, di carattere organizzativo, dei principi espressi dalla legge n. 38 del 2010 consistenti nella predisposizione di campagne di informazione rivolte ai cittadini su base regionale, nella istituzione di strutture addette al coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore e nella disciplina dei programmi di sviluppo delle cure palliative, anch'essi in ambito regionale.

...

SENTENZA N. 217

1) Impresa e imprenditore - Sovvenzioni, aiuti, agevolazioni pubbliche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessione di contributi ai rivenditori di generi di monopolio - Concessione di contributi a favore dell'imprenditoria femminile - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - Insussistenza - Rinvio a norme attuative, da adottarsi nel rispetto della normativa comunitaria - Non fondatezza delle questioni.

Sono infondate le questioni relative agli artt. 2, co. 70 e 85, sollevate in relazione all'art. 117, co. 1, Cost., per un ipotizzato contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La censura non considera, infatti, che le stesse disposizioni impugnate pongono la "clausola di salvezza" della concessione dei contributi "nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria", rinviando ad un apposito regolamento regionale la relativa concretizzazione. Sicché, le norme denunciate non vulnerano il diritto sovranazionale invocato dal ricorrente: quest'ultimo, semmai, dovrà spostare la propria attenzione in ordine alla legittimità del regolamento attuativo della disposizione di legge regionale impugnata.

2) Impresa e imprenditore - Sovvenzioni, aiuti, agevolazioni pubbliche - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessione di contributi a favore di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Asserito contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - Insussistenza - Finanziamenti in regime di aiuti de minimis - Non fondatezza della questione.

È infondata la questione relativa all'art. 2, co. 91, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, sollevata in relazione all'art. 117, co. 2, lettera e), Cost., per asserita invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza: infatti il successivo co. 92 chiarisce che i finanziamenti sono destinati ad operare in regime di aiuti *de minimis*, (art. 1, co. 1 e 2, Reg. CE n. 1998/2006), il che sottrae l'aiuto in esame all'obbligo di comunicazione, con la conseguenza che la misura si presenta, in questa prospettiva, non già macroeconomica, ma suscettibile di essere ascritta alla competenza regionale in quanto sintonizzata sulla realtà produttiva territoriale.

3) Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Demanio idrico regionale - Sdemanializzazione di beni, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione, alienabile a privati - Ricorso del Governo - Asserita violazione della normativa statale in tema di demanio asservito alla funzionalità del servizio idrico integrato, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, co. 25, legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati. Non sussiste, infatti violazione dell'art. 117, co. 2, lettera s), Cost., poiché la disposta sdemanializzazione attiene esclusivamente ai beni del demanio idrico regionale indicati dall'art. 2, co. 3, legge regionale n. 17 del 2009 i quali abbiano perduto la propria funzionalità specifica in quanto tali.

MARCHE

SENTENZA N. 116

Caccia - Norme della Regione Marche - Approvazione del calendario venatorio regionale - Proposta della Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, al Consiglio regionale, entro il 31 maggio - Ricorso del Governo - Asserita previsione dell'approvazione del calendario venatorio regionale con legge - Interpretazione erronea - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che sostituendo l'art. 30 della legge reg. n. 7 del 1995, stabilisce che «la Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale» (comma 1 del novellato art. 30): la norma va interpretata nel senso che l'approvazione ha luogo nell'esercizio della potestà regolamentare, che lo Statuto della Regione Marche demanda al Consiglio, fuori dei casi in cui le leggi regionali prevedano la competenza della Giunta, e dunque non contrasta con la disciplina statale (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992), la quale prescrive la forma del provvedimento amministrativo per l'adozione del calendario venatorio regionale.

...

SENTENZA N. 256

Porti e aeroporti - Norme della Regione Marche - Promozione da parte della Regione delle azioni necessarie a "favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retroporto, liberando spazi nell'area portuale di Ancona" - Ricorso del Governo - Asserita incidenza sulle competenze spettanti all'autorità portuale di Ancona, definite con legislazione statale di principio nella materia concorrente dei porti - Insussistenza - Censura di norma a contenuto meramente programmatico, inidonea ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo Stato - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, lettera d), della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, promossa in riferimento all'articolo 117, terzo comma, che così stabilisce: «Per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo dell'intermodalità delle merci nel territorio regionale, la Regione promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a: (omissis) d) favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retroporto, liberando spazi nell'area portuale di Ancona». Infatti, come risulta dal suo testuale significato, la norma impugnata ha un contenuto meramente programmatico («La Regione promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a[...]»), senza introdurre alcuna disciplina sostanziale in ordine alle misure concrete per effettuare il previsto miglioramento dell'utilizzo dell'interporto di Jesi, da

cui dovrebbe derivare, come conseguenza di fatto, la liberazione di spazi nell'area portuale di Ancona. Essa, dunque, risulta inadatta ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo Stato.

MOLISE

SENTENZA N. 63

1) Statuto regionale - Norme del nuovo Statuto della Regione Molise - Consiglio regionale - Funzioni delle commissioni permanenti - Funzione di vigilanza sull'andamento dell'amministrazione regionale - Funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti convocati in seduta pubblica - Esonero dal segreto d'ufficio - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale - Asserito contrasto con il limite generale dell'armonia con la Costituzione - Non fondatezza della questione.

Deve essere dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 4, dello statuto della Regione Molise, relativa all'esonero dal segreto d'ufficio dei funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti convocati davanti le commissioni permanenti in sedute non pubbliche. L'oggetto tutelato dal segreto d'ufficio è costituito dal buon andamento, inteso anche come normale funzionamento della pubblica amministrazione e, quindi, non può che spettare al legislatore regionale, nell'ambito della propria sfera di competenza, individuare i casi nei quali la tutela del buon andamento e del normale funzionamento dell'amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti debba essere assicurata attraverso l'apposizione del segreto d'ufficio, senza che ciò leda la competenza statale in materia penale in quanto le regioni hanno il potere di concorrere a precisare, *secundum legem*, i presupposti d'applicazione di norme penali statali, nonché a definire gli elementi costitutivi di talune fattispecie tipiche incriminate, nell'esercizio delle proprie competenze legislative.

2) Statuto regionale - Norme del nuovo Statuto della Regione Molise - Equiparazione del personale degli enti pubblici non economici al personale regionale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile per ingerenza nella materia della contrattazione collettiva - Asserita violazione dei limiti costituzionali alla potestà statutaria regionale - Non fondatezza della questione.

Deve essere dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 4, dello statuto della Regione Molise, relativa all'equiparazione del personale degli enti pubblici regionali non economici a quello regionale. L'asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile è priva di fondamento, poiché il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo privatizzato, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro di tale tipo ed è perciò soggetto alle regole che ne garantiscono l'uniformità. Pertanto, la norma impugnata non può che essere interpretata nel senso di rinviare, quanto al trattamento del personale degli enti pubblici non economici e di quello del personale regionale, alla disciplina del rapporto di lavoro contenuta nei contratti collettivi stipulati in relazione ai comparti interessati, senza alcuna lesione della riserva di competenza attribuita alla contrattazione collettiva.

3) Statuto regionale - Norme del nuovo Statuto della Regione Molise - Rapporti

della Regione con l'Unione europea - Attribuzioni della Giunta regionale - Partecipazione alla fase ascendente dell'attività normativa europea e alla fase discendente, con attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'assetto delle competenze regionali stabilite nella Costituzione - Non fondatezza della questione.

Deve essere dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise, relativa all'attribuzione alla Giunta della realizzazione della partecipazione alla fase ascendente dell'attività normativa europea e alla fase discendente, con attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea. La disposizione è, infatti, conforme con il dettato costituzionale e la disciplina legislativa statale, nonché con il riparto di competenze in materia sia della Giunta che del Consiglio.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA N. 2

Imposte e tasse - Norme della Provincia di Bolzano - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Esenzione a favore dei soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore a 12.500 euro o non superiore a 25.000, se aventi figli a carico - Lamentata esorbitanza dai limiti imposti dalla normativa statale di riferimento che attribuisce alle regioni il solo potere di maggiorare l'aliquota fissata dalla legge statale e non anche di introdurre esenzioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile con esorbitanza dai limiti statutari - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 - i quali stabiliscono, rispettivamente, che: a) «A decorrere dal periodo d'imposta 2010, i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 12.500,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche» (comma 1); b) «A decorrere dal periodo d'imposta 2010, i soggetti con figli a carico aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 25.000,00 euro sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche» (comma 2) -, promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-*bis*, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Infatti, nella specie, i denunciati commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 rispettano le condizioni ed i limiti richiesti dal citato comma 1-*bis* per l'introduzione, da parte della Provincia autonoma, di agevolazioni fiscali relative ad un tributo erariale, in quanto dette disposizioni, nell'introdurre esenzioni dell'addizionale regionale all'IRPEF: a) hanno ad oggetto un tributo erariale il cui gettito è interamente devoluto alle Regioni (ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997) e, quindi, alle Province autonome; b) traggono fondamento da una norma statale (il comma 3 dell'art. 50 del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997), che consente a dette Province di maggiorare l'aliquota base; c) comportano necessariamente una diminuzione del gettito del tributo e, pertanto, rispettano i «limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»; consegue che dal rispetto di tali limiti e condizioni deriva che le esenzioni dell'addizionale provinciale all'IRPEF introdotte dalle disposizioni censurate non violano gli evocati parametri, ma trovano il loro fondamento nell'art. 73, comma 1-*bis*, dello statuto speciale.

...

SENTENZA N. 189

Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti

economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui il "blocco" delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo senza possibilità di recupero - Asserita violazione della competenza statutaria - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento in danno dei lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

Non è fondata la questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), della l. prov. di Bolzano n. 15 del 2010, promossa in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione nonché agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), perché muovono da un'erronea interpretazione, sia dell'art. 9, co. 17, del D.L. n. 78 del 2010, evocato dal ricorrente quale parametro interposto, sia della disposizione denunciata.

...

SENTENZA N. 278

1) Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla cesena e al tordo bottaccio consentita fino al 10 gennaio - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Termine compatibile, in quanto più ristretto, con la normativa statale di settore che consente la caccia fino al 31 gennaio - Non fondatezza in parte qua.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis , della legge prov. Bolzano n. 14 del 1987, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, nella parte in cui, per la cesena ed il tordo bottaccio, consente l'esercizio della caccia fino al 10 gennaio, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. dal momento che la prescrizione contenuta nella disposizione impugnata risulta più rigorosa di quella statale, conservando le Regioni e le Province autonome, nel caso di sovrapposizione tra la materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, e quelle di competenza regionale o provinciale, poteri di scelta che possono essere esercitati in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale

2) Amministrazione pubblica - Unione europea - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Previsione che i provvedimenti di approvazione relativi ad opere o progetti, che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa, siano soggetti a misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea denominata "Natura 2000" - Omessa previsione dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea delle misure di compensazione adottate - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa comunitaria e con le relative norme statali di attuazione - Insussistenza

- Applicabilità delle norme statali di attuazione, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 6 del 2010, come sostituito dall'art. 7, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 5, commi 9 e 10, del d.P.R. n. 357 del 1997 e all'art. 6, comma 4, della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE. Tale disposizione - la quale, nello stabilire che i provvedimenti di approvazione relativi ad opere e progetti, che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa, dispongano le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea denominata «Natura 2000», ha eliminato l'obbligo di comunicazione di dette misure alla Commissione europea, si è chiaramente ispirata all'esigenza di sopprimere la analoga previsione contenuta nella formulazione antecedente della norma, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 151 del 2011, proprio in quanto prevedeva un rapporto diretto tra la Provincia e la Commissione europea.

PUGLIA

SENTENZA N. 91

Sanità Pubblica - Norme della Regione Puglia - Aziende sanitarie locali e IRCCS - Divieto per gli anni 2010-2012 di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti dalla data di entrata in vigore della legge (c.d. blocco del turn-over) - Mancata inclusione, fra i destinatari del predetto vincolo di assunzione, delle aziende ospedaliero-universitarie - Lamentata alterazione del quadro finanziario di riferimento del Piano di rientro, sottoscritto dalla Regione Puglia il 29 novembre 2010, nel cui ambito erano stati computati anche i risparmi derivanti dal blocco del turn-over per le aziende ospedaliero-universitarie - Ricorso del Governo - Asserita violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Erronea interpretazione della norma impugnata - Non fondatezza della questione.

Non è fondata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2011, con la quale è stato modificato l'art. 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 12, disponendo la soppressione, al comma 1 del citato art. 2, delle parole "Aziende ospedaliero-universitarie". Tale ultima disposizione era stata fatta oggetto di impugnativa davanti alla Corte, che, successivamente all'entrata in vigore dell'impugnato art. 3 della legge regionale n. 5 del 2011, l'ha dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 217 del 2011) nella parte in cui includeva fra le strutture sanitarie oggetto del divieto anche le aziende ospedaliero-universitarie, riconoscendo che il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, che impone l'osservanza dei Piani di rientro oggetto di accordo, non può essere realizzato, con riguardo alle aziende ospedaliero-universitarie, in violazione dell'autonomia universitaria, costituzionalmente tutelata all'art. 33 Cost.; sicché, le misure necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al Piano di rientro concordato con lo Stato dovranno essere individuate, quanto alle suddette aziende ospedaliero-universitarie, mediante appositi protocolli d'intesa fra la Regione e le specifiche Università. Orbene, sulla base di tali argomenti, la questione proposta nei confronti della norma impugnata risulta priva di fondamento, in quanto frutto di un'erronea interpretazione della disposizione medesima, poiché detta norma si è solo limitata ad escludere dal novero degli enti automaticamente assoggettati, per unilaterale volontà della Regione, alla misura del blocco del turn-over anche le aziende ospedaliero-universitarie, per le quali la determinazione del regime del personale non può che essere il frutto di una collaborazione con le Università mediante appositi protocolli di intesa.

...

SENTENZA N. 226

Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia), a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001,

disciplinante il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso agli uffici pubblici - Asserita violazione delle norme statali che precludono la stabilizzazione di personale non di ruolo - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, co. 1, legge reg. Puglia n. 9 del 2011, quale sostituito dall'art. 3 della legge reg. Puglia n. 27 del 2011, recante «Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto sono errate le due premesse interpretative del ricorrente: 1) la soppressa ATO Puglia (Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico pugliese) non costituiva un'amministrazione pubblica e, in particolare, un ente locale, così che ad essa non è applicabile l'art. 31 del d.lgs. 2001, n. 165 (secondo cui, «fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428»); 2) la norma impugnata prevede la stabilizzazione o, comunque, l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Autorità idrica pugliese del personale della soppressa ATO Puglia.

SARDEGNA

SENTENZA N. 16

Ambiente - Caccia - Norme della Regione Sardegna - Deroghe al divieto di prelievo venatorio - Adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico ad hoc - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost. e 3, primo comma, dello statuto speciale di autonomia, nella parte in cui - in sede di disciplina dell'esercizio del potere di consentire deroghe al regime di divieto del prelievo venatorio, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale - prevede che l'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti i relativi provvedimenti, non avendo sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA), ma sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, sino all'istituzione di questo, un Comitato tecnico-scientifico ad hoc . Invero, l'art. 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, disposizione espressiva dei principi comunitari e statali asseritamente violati, consente che le deroghe al divieto di prelievo venatorio siano concesse sentito l'INFS (attualmente sostituito dall'ISPRA) o gli istituti riconosciuti a livello regionale. È di tutta evidenza, dunque, che lo stesso legislatore statale abbia previsto, in occasione della concessione delle citate deroghe, la possibilità, per l'organo regionale di amministrazione attiva, di giovarsi, in alternativa, sia del parere reso dall'ISPRA che di quello reso da omologhi organismi riconosciuti in ambito regionale. La scelta del legislatore sardo di ritenere sufficiente il solo parere rilasciato dall'Istituto riconosciuto a livello regionale deve essere, pertanto, considerata una legittima opzione, consentita da una piana esegesi della suddetta norma statale. La legittimità dell'opzione esercitata dal legislatore della Sardegna vale anche per quanto riguarda la possibilità, nelle more dell'istituzione dell'IRFS, di avvalersi del parere reso dal Comitato tecnico-scientifico *ad hoc*, poiché si deve ritenere che, data la sua previsione a livello di legislazione primaria, anche questo sia un organismo riconosciuto a livello regionale.

TOSCANA

SENTENZA N. 108

Lavoro - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Attività di panificazione - Previsione che il responsabile dell'attività produttiva sia assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine di sei mesi dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché all'aggiornamento obbligatorio periodico con cadenza quinquennale - Sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale, che non prevede requisiti per lo svolgimento dell'attività - Asserita violazione di un principio fondamentale nella materia concorrente delle professioni - Insussistenza - Ascrizione delle norme impugnate alla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di formazione professionale - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 18 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, Cost. (con particolare riferimento alla materia legislativa, a riparto concorrente, delle "professioni") in quanto se non è dubbio che spetti alla potestà legislativa dello Stato individuare le figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, e di formulare così i principi fondamentali della materia "professioni", dai quali può svilupparsi la legislazione regionale di dettaglio, tuttavia le norme impugnate non solo non hanno per oggetto l'individuazione di un profilo professionale, ma neppure cumulano illegittimamente requisiti di accesso all'attività di responsabile della produzione del panificio, rispetto a quanto richiesto dall'art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, e tantomeno richiedono condotte tali che, in assenza di esse, verrebbe meno l'effetto abilitante prodotto dalla sola segnalazione certificata di inizio attività, cosa che sarebbe invece preclusa alla legislazione regionale. La legge regionale ha invece lo scopo sia di assicurare una formazione professionale costante nell'interesse del lavoratore (competenza residuale regionale in materia di formazione professionale), sia di garantire per mezzo di quest'ultima, cui infatti è stato conferito carattere obbligatorio, la tutela di interessi connessi all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro, appartenenti anche alla sfera di governo decentrato (art. 117, terzo comma, Cost.).

TRENTINO-ALTO ADIGE

SENTENZA N. 259

Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Disciplina delle ipotesi in cui si può fare ricorso all'assunzione del personale a tempo determinato - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che impone, a partire dal 2011, alle pubbliche amministrazioni di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fissando il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 - Insussistenza - Erronea interpretazione della norma censurata - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ad avviso del ricorrente, la norma regionale denunciata violerebbe il suindicato parametro costituzionale, poiché essa si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica dettati dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, là dove questo impone, a partire dal 2011, alle pubbliche amministrazioni di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fissando il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Come emerge dalla lettura coordinata della norma regionale censurata e della disposizione dettata dall'art. 2, comma 7, lettera d), della legge regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4 del 2010 è solo quest'ultima che viene a determinare la percentuale dei contratti a termine stipulabili (nella misura del 30 per cento dei posti vacanti disponibili alla data del 1° gennaio di ogni anno), mentre la disposizione impugnata - stabilendo di affidare ad un regolamento il compito di individuare i casi in cui è legittimo ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato - si limita a disciplinare esclusivamente le ipotesi in cui è possibile assumere personale con tale tipologia contrattuale. Ne consegue che, dall'analisi testuale delle due norme suindicate, emerge la fallacia dell'interpretazione del ricorrente relativamente a quanto il legislatore regionale ha inteso stabilire con la disposizione che viene qui censurata, con conseguente errata individuazione della norma statale interposta presa a riferimento della violazione del parametro costituzionale, e, quindi, dello stesso presupposto normativo del ricorso. Pertanto, la disposizione regionale impugnata, assunta nel suo corretto significato, è inconferente rispetto al vizio denunciato con riferimento alla citata normativa interposta. Di qui la non fondatezza della proposta questione, derivante dalla erronea interpretazione, da parte del ricorrente, della disposizione regionale oggetto di impugnativa.

UMBRIA

SENTENZA N. 50

Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Concorsi per il reclutamento di personale dirigente sanitario - Riserva del cinquanta per cento dei posti ai dipendenti delle aziende sanitarie locali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza nonché della competenza legislativa statale in materia di tutela della salute e di ordinamento delle professioni - Abrogazione della norma sulla riserva contemporaneamente all'entrata in vigore della norma censurata - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, proposta in quanto esso, prorogando gli effetti della legge della Regione Umbria 23 febbraio 2005, n. 16, con ciò implicando anche l'applicazione dell'art. 6 di tale legge, il quale prevede una riserva di posti del cinquanta per cento per i dipendenti delle aziende sanitarie locali che bandiscono concorsi per il reclutamento del personale. Il citato art. 6, però, è stato abrogato dall'art. 31 della stessa legge della Regione Umbria n. 4 del 2011, entrato in vigore lo stesso giorno dell'art. 30 impugnato; donde, ammesso che la norma abrogata fosse applicabile al personale dirigente sanitario, vengono meno le ragioni poste dal ricorrente a fondamento della censura per asserita violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute e di ordinamento delle professioni.

VENETO

SENTENZA N. 274

Enti locali - Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia funeraria - Comuni ricompresi nei territori classificati montani o loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti - Possibilità di deroga al regime di incompatibilità, già stabilito con legge regionale, della gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale con lo svolgimento dell'attività funebre - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Ascrivibilità delle norme censurate alla potestà legislativa regionale in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici locali - Non fondatezza delle questioni.

Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - per presunta violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), Cost. - degli artt. 1 e 2 della legge Regione Veneto n. 211 del 2011 che escludono una incompatibilità tra l'esercizio dell'attività funebre da un lato e la gestione del servizio obitoriale e cimiteriale dall'altro, servizi che se gestiti dalla stessa impresa attribuirebbero un vantaggio concorrenziale consistente nella possibilità di contattare la clientela delle onoranze funebri anche per i servizi cimiteriali. Le deroghe introdotte con le impugnate disposizioni non costituiscono infatti un privilegio per gli operatori che agiscono nei territori esonerati dalle incompatibilità, bensì un intervento legislativo finalizzato a disciplinare in modo non irragionevole situazioni diverse da quelle dei Comuni caratterizzati dall'esistenza di più operatori commerciali qualificati: questi ultimi solo in contesti di mercato così articolati possono competere, in modo da rendere i servizi obitoriali, cimiteriali e funebri più economici e di migliore qualità, mentre tale competizione non è realizzabile negli ambiti demografici e montani individuati dal legislatore regionale, nei quali sostanzialmente può mancare un mercato di tali attività con potenziale compromissione del diritto alla salute e di un servizio sociale indefettibile.